

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II) .....	»	5
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	16
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	165
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	64
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	67
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	70
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	94
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	95

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia (FdI); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori-Energie PER l'Italia: Misto-CI-EPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIPI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO .....	<i>Pag.</i>	96
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUAR- DANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE .....	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BAN- CARIO E FINANZIARIO .....	»	163
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	211

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2797 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Articolo aggiuntivo</i> ) .....	4

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Gennaro Migliore.*

##### **La seduta comincia alle 15.35.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 2797 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 dicembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che al provvedimento in titolo è stato presentato un solo articolo aggiuntivo (Palazzotto 5.01) (*vedi allegato*) che, comunque, è da ritenersi inammissibile per estraneità di materia, in quanto volto a recare modificazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Nel rammentare che le presidenze hanno già richiesto alle Commissioni competenti l'espressione dei pareri sul testo non emendato, avverte che le Commissioni si riuniranno verosimilmente nella giornata di giovedì 21 dicembre prossimo per conferire il mandato ai relatori a riferire all'Assemblea sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

##### **La seduta termina alle 15.40.**

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2797 Governo.**

**ARTICOLO AGGIUNTIVO**

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 5.

*(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104).*

Nella rubrica e dovunque ricorrono nella legge alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostituire le parole: « della persona handicappata », con le seguenti: « della persona disabile »; « persone handicappate », con: « persone disabili »; « dell'handicap », con: « della disabilità »; « degli handicap », con: « delle disabilità »; « di handicap », con: « di disabilità »; « con

handicap », con: « con disabilità »; « handicappato », con: « disabile »; « handicappati », con: « disabili »; « all'handicap », con: « alla disabilità »; « allo specifico handicap », con: « alla specifica disabilità »; « al proprio handicap », con: « alla propria disabilità »; « di un handicappato », con: « di una persona disabile »; « l'handicap », con: « la disabilità »; « sull'handicap », con: « sulle disabilità »; « di portatori di handicap », con: « di persone disabili » e all'articolo 6, comma 2, lettera *d*), « di handicap fisici, psichici », con: « di disabilità fisiche, psichiche ».

**5. 01.** Palazzotto, Andrea Maestri, Daniele Farina.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4512 Ferranti, recante modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.

Audizione di Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale (*Svolgimento e conclusione*) ..... 5

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese, C. 4339 Brambilla e 4535 Brambilla, recanti modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.

Audizione di Ambrogio Cassiani, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia (*Svolgimento e conclusione*) ..... 6

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472-bis (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 6

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere*) ..... 12

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) (*Esame e rinvio*) ..... 9

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti ed abb. (Parere alla Commissione XII) (*Esame e rinvio*) ..... 10

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere*) ..... 13

AVVERTENZA ..... 11

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4512 Ferranti, recante modifiche alla**

**legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.**

**Audizione di Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Valerio ONIDA, *Presidente emerito della Corte costituzionale*.

Interviene per formulare osservazioni il relatore, onorevole Stefano DAMBRUOSO (Misto-CI-EPI).

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

**La seduta comincia alle 14.45.**

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese, C. 4339 Brambilla e 4535 Brambilla, recanti modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.

Audizione di Ambrogio Cassiani, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. *(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Ambrogio CASSIANI, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia*.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Vittorio FERRARESI (M5S).

Risponde ai quesiti posti Ambrogio CASSIANI, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

**La seduta comincia alle 15.15.**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.

Atto n. 472-bis.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che la Commissione è

chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (A.G. 472-*bis*), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, rammenta che la Commissione si è già espressa sul provvedimento in questione, formulando, nella seduta del 6 dicembre scorso, un parere favorevole con alcune condizioni ed osservazioni.

Quanto alla prima condizione, con la quale si è esplicitata la necessità di sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo, contenente il riferimento all'articolo 267, comma 4, del codice di procedura penale, dichiara di prendere favorevolmente atto che la stessa è stata recepita dall'Esecutivo, che ha condiviso il rilievo secondo il quale è da ritenersi improprio il predetto rinvio, trattandosi di disposizione che attiene soltanto alla procedura di scarto delle conversazioni irrilevanti e non certo a quelle inutilizzabili.

Con riguardo alla seconda condizione, con la quale si è sollecitata, l'eliminazione, all'articolo 268 del codice di procedura penale, dell'inciso « se pure oggetto di proroga », segnala che la stessa, come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento, è stata sostanzialmente accolta, sia pure con i dovuti adattamenti.

Rammenta che la relazione illustrativa del provvedimento precisa, infatti, che « Le esigenze prospettate dalla Commissione possono essere tutelate senza rivedere l'obbligo della polizia giudiziaria delegata alle operazioni di trasmissione periodica degli atti allo scadere di ogni proroga, funzionale al controllo delle operazioni. Sarà, infatti, cura del pubblico ministero, titolare delle indagini, consentire che l'ufficiale delegato, nella sussistenza di specifiche ragioni investigative collegate alla complessità delle attività in corso, possa ritardarne la trasmissione con apposito decreto. Ciò allo scopo di permettere tutte quelle attività di consultazione anche fun-

zionali al riascolto che non possono darsi per scontate in quanto discendono dalla natura oggettivamente complessa delle indagini, valutabile dal titolare delle stesse. La valutazione delle esigenze investigative così prospettate resta dunque in capo al pubblico ministero, non diversamente con riguardo a quanto previsto in tema di trascrizione o meno di determinate conversazioni ».

Osserva che la modifica introdotta nello schema di decreto legislativo realizza, pertanto, un giusto bilanciamento necessario tra le esigenze di investigazione e quelle di tutela del segreto, anche in funzione di riservatezza, là dove si prevede espressamente, al comma 4 del novellato articolo 268 del codice di procedura penale, che il pubblico ministero con decreto possa ritardare la trasmissione dei verbali e delle registrazioni, normalmente e di regola destinate all'archivio riservato, allo scadere del termine delle operazioni, anche quando prorogato. Sarà in ogni caso cura del delegante prescrivere eventualmente modalità particolari di conservazione dei dati, se necessario.

In riferimento alla terza condizione, diretta ad attribuire alle difese un termine più ampio per l'esame del materiale intercettato, una volta che questo sia stato depositato, rileva che è stato modificato l'articolo 3, comma 1, lettera *b*) dello schema di decreto legislativo, nella parte in cui introduce l'articolo 268-*ter* c.p.p., indicando in dieci giorni dall'avviso di deposito il termine, originariamente indicato in cinque giorni dall'avvenuto deposito, entro cui i difensori possono formulare ulteriori richieste acquisitive di comunicazioni o conversazioni o flussi di comunicazioni informatiche o telematiche contenuti nell'elenco di cui all'articolo 268-*bis*, comma 1.

Fa presente che l'Esecutivo, inoltre, ha aderito all'indicazione circa la prorogabilità di detto termine in ragione della quantità del materiale investigativo raccolto e della sua complessità.

Osserva che, come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'accoglimento della condizione in esame « si

inserisce nella prospettiva più ampia di revisione delle condizioni di accesso agli atti da parte della difesa, rispetto all'impianto originario dello schema di decreto ». Parimenti accolte dall'Esecutivo sono la quarta, quinta e sesta condizione, con le quali si è rappresentata la necessità di consentire ai difensori, oltre che di accedere all'archivio riservato e di ascoltare le conversazioni o comunicazioni registrate, anche di ottenere copia dei verbali di trascrizione delle conversazioni e comunicazioni che all'esito della procedura acquisitiva siano state ritenute rilevanti.

Rileva che le modifiche introdotte allo schema di decreto legislativo sono, pertanto, dirette a consentire il rilascio di copia dei verbali di trascrizione sommaria (quella effettuata dalla polizia giudiziaria in corso di operazioni), una volta disposta la acquisizione ad opera del giudice con pressoché definitiva espulsione, salvo recupero in udienza preliminare o in dibattimento, del materiale sicuramente irrilevante. Nella medesima prospettiva, se l'acquisizione è stata effettuata con l'emissione di ordinanza cautelare, si interviene sulla formulazione dell'articolo 293 del codice di procedura penale.

Relativamente alle osservazioni contenute nel richiamato parere del 6 dicembre scorso, prende favorevolmente atto dell'accoglimento di quella inerente la modifica dell'articolo 114 c.p.p., relativa all'opportunità di prevedere, in vista di un rafforzamento del diritto all'informazione, la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare, predisposta secondo i nuovi criteri di cui all'articolo 292 del codice di procedura penale. Rileva che tale modifica, come sottolineato nella relazione illustrativa, è strettamente conseguente, alla rivisitazione dello schema di decreto secondo le linee sopra indicate ed « è funzionale a stabilire il principio che il divieto di pubblicazione degli atti non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, non riguarda l'ordinanza cautelare, che, quindi, cessato il segreto, è pubblicabile senza ulteriori indugi ». Osserva che, in tal modo, si realizza

« il necessario equilibrio nel bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, ossia l'efficienza investigativa direttamente connessa all'obbligatorietà dell'azione penale, la riservatezza delle persone coinvolte dalle operazioni di intercettazione e la libertà di stampa con il connesso diritto all'informazione ». Rileva, quindi, che non v'è allora ragione per sottrarre l'ordinanza cautelare predisposta secondo i nuovi criteri, che impongono cautela nell'inserimento nella relativa motivazione dei contenuti delle intercettazioni, alla possibilità di pubblicazione, in vista proprio del rafforzamento del diritto all'informazione.

Considerata, tuttavia, la necessità di sperimentare sul campo l'efficacia del nuovo modello di elaborazione dell'ordinanza, ritiene condivisibile la scelta dell'Esecutivo di prevedere che tale modifica dell'articolo 114 del codice di procedura penale acquisiti efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Prende, infine, favorevolmente atto delle ulteriori modifiche allo schema di decreto legislativo, discendenti dall'accoglimento delle osservazioni della Commissione volte a puntualizzare le modalità di esercizio del diritto di accesso all'archivio riservato, disciplinato dal novellato articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Ciò premesso, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*), che sarà posta in votazione nella seduta prevista nella giornata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.**

**Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.**  
(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato delle proposte di legge C.3830 e C. 3963, recante « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ».

Rammenta che tale provvedimento dispone, al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1, che i dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa e sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza.

Evidenzia che, in ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

Rammenta che i dirigenti delle istituzioni scolastiche, qualora, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato,

possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al precedente periodo, non si applicano gli articoli 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), 340 (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) e 658 (Procurato allarme presso l'Autorità) del codice penale.

Osserva, in fine, che alla lettera *b*) del medesimo comma 1, si dispone che per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che il tema oggetto del provvedimento sia di particolare delicatezza e che, pertanto, necessiti di adeguati approfondimenti. In particolare, rileva l'opportunità di effettuare una approfondita riflessione sulla disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1 del provvedimento che prevede un'esimente totale per i dirigenti delle istituzioni scolastiche che rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunni e alunne o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa, qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In proposito ritiene che la

condotta dalla quale scaturisce l'esenzione totale di responsabilità sia indeterminata e generica.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, concorda con la presidente sulla necessità di effettuare un supplemento di riflessione, al fine di maturare un giudizio avveduto sul provvedimento in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**Nuovo testo unificato C. 101 Binetti ed abb.**

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Guerini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, il nuovo testo unificato, come risultante dall'approvazione egli emendamenti in sede referente, recante « Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico » (C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori, C. 1812 Giorgia Meloni e C. 4706 Beni).

Rammenta che il provvedimento, che si compone di 12 articoli, introduce misure volte ad assicurare la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, definiti ai sensi dell'articolo 2, e dei loro familiari, la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili (articolo 1).

Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti alle competenze della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 6 (*Misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici*), al comma 1, nel novellare l'articolo 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, incrementa l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto. Tale sanzione, attualmente prevista nella misura da cinque mila a venti mila euro, è stabilita dall'articolo in esame nella misura da dieci mila a trenta mila euro. Il comma 2 del medesimo articolo dispone, inoltre, che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi *on line* con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi.

Rammenta che l'articolo 7 (*Amministratore di sostegno*), al comma 1, prevede che la persona affetta da gioco d'azzardo patologico che a causa di tale patologia si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio. Il comma 2 prevede inoltre che, per quanto concerne le modalità e le procedure relative all'intervento dell'amministratore di sostegno, si applicano le disposizioni del capo II del Titolo XII del Libro primo del codice civile.

Osserva che l'articolo 8 reca disposizioni in materia di etichettature dei tagliandi delle lotterie istantanee. In particolare, il comma 1 dispone che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i

lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 25 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Il comma 6 di tale articolo prevede che resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico. In proposito rammenta che l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012 prevede l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita: sulle schedine e tagliandi dei giochi; sugli apparecchi di gioco, cioè quegli apparecchi che si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico; nelle aree e nelle sale con videoterminali; nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi; nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.

Evidenzia che, in caso di inosservanza di tali disposizioni, è prevista la sanzione amministrativa di 50.000 euro nei confronti del concessionario degli apparecchi di gioco, del titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi (relativamente agli apparecchi AWP e VLT), del titolare del punto vendita delle scommesse, se diverso dal concessionario (comma 6).

Rammenta che l'articolo 9 reca il divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro. Nello specifico, è vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche oppure on line (comma 1). In caso di violazione del predetto divieto, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Rileva, infine, che l'articolo 10 prevede stabilisce che, in deroga all'articolo 51, comma 1, lettera *b*), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

Ciò premesso, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con alcune condizioni e una osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.*

*C. 4605 Ferranti.*

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472-bis.****PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (A.G. 472 *bis*), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

rilevato positivamente come l'Esecutivo abbia accolto i rilievi contenuti nel parere espresso il 6 dicembre scorso;

preso favorevolmente atto, in particolare, delle modifiche introdotte al

comma 4 del novellato articolo 268 del codice di procedura penale e ritenuto che attraverso tali modifiche, che realizzano un giusto e necessario bilanciamento tra le esigenze di investigazione e quelle di tutela del segreto, siano sostanzialmente accolti, sia pure con i dovuti adattamenti, i rilievi esplicitati nella seconda condizione contenuta nel parere richiamato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti ed abb.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

condivise le finalità del testo unificato in discussione, che, come enunciato dall'articolo 1, è diretto ad introdurre misure volte ad assicurare la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari, nonché la prevenzione dello stesso, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili;

rilevato che:

L'articolo 8 del provvedimento reca disposizioni in materia di etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee, prevedendo, al comma 1, che gli stessi devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 25 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Secondo quanto stabilito dal comma 2, tali tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, una serie di diciture (« Questo gioco nuoce alla salute »; « Questo gioco provoca dipendenza »; « Questo gioco può ridurti in povertà »; « Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni »; « Questo è un gioco d'azzardo e provoca dipendenza »). Il

comma 6 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico;

le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nel contemplare l'obbligo di etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee, non prevedono tuttavia alcuna sanzione. Dovrebbe, pertanto, essere valutata l'opportunità di prevedere l'applicazione della misura della revoca della concessione, nel caso in cui i tagliandi non riportino, o non riportino secondo le modalità previste, le diciture prescritte;

dovrebbe altresì essere valutata l'opportunità, al comma 2, sia di evitare ripetizioni nelle diciture ivi prescritte – quali, ad esempio, quelle contenute nelle lettere *b)* ed *e)* –, sia di chiarire se sui tagliandi debbano essere indicate tutte e cinque le avvertenze previste. In tale ultimo caso, infatti, potrebbe essere posta a repentaglio l'immediata visibilità delle medesime, pure imposta dalla disposizione;

quanto alla disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 8, appare necessario richiamare espressamente, oltre al comma 5, anche il comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158. Tale ultima norma, infatti, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di euro 50.000 in capo ai soggetti che non ottemperino agli

obblighi in materia di etichettatura dei tagliandi specificamente previsti dallo stesso comma 5;

ritenuto che:

L'articolo 9 del testo unificato prevede il divieto di propaganda dei giochi con vincita in danaro (comma 1), prevedendo, in caso di violazione di tale divieto, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. Tale sanzione è applicata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa (comma 2).

la disposizione non specifica quale sia l'autorità competente all'irrogazione della predetta sanzione, che sarebbe, invece, necessario individuare in modo espresso;

valutato che:

L'articolo 10 dispone che, in deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche;

il richiamato articolo 51 prevede il divieto di fumo nei locali chiusi, ad eccezione di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. La norma non fa, invece, alcun riferimento al divieto di consumare bevande alcoliche, che dovrebbe essere oggetto di puntuale previsione nel testo unificato in discussione;

nel caso in cui, pertanto, si voglia introdurre il duplice divieto di fumare e di consumare bevande alcoliche nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo, appare necessario, da un lato, relativamente al divieto di fumo, richiamare espressamente le sanzioni ammini-

strative già previste dalla vigente normativa, dall'altro, relativamente a quello di consumo di bevande alcoliche, prevedere una sanzione specifica per il caso violazione;

osservato che:

L'articolo 11 del provvedimento, al comma 3, fa divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

nel caso di violazione di tale divieto, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere una specifica sanzione, quale ad esempio, la revoca della concessione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 8, comma 6, sia richiamato espressamente anche il comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158;

2) all'articolo 9, sia individuata specificamente l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni;

3) all'articolo 10, nell'ipotesi in cui si voglia introdurre in modo espresso il divieto di consumare bevande alcoliche nei luoghi in cui si svolge il gioco d'azzardo, sia prevista una sanzione amministrativa per il caso di violazione di tale divieto; siano, inoltre, richiamate in modo esplicito, relativamente alle ipotesi di violazione del divieto di fumo nei predetti luoghi, le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa;

4) all'articolo 11, comma 3, sia introdotta una disposizione volta a preve-

dere l'applicazione di una sanzione amministrativa in relazione alle ipotesi di violazione del divieto ivi previsto.

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 8, comma 2, si valuti l'opportunità di:

*a)* prevedere l'applicazione della misura della revoca della concessione, nel

caso in cui i tagliandi non riportino, o non riportino secondo le modalità previste, le diciture prescritte;

*b)* evitare ripetizioni nelle avvertenze prescritte, quali, ad esempio, quelle contenute nelle lettere *b)* ed *e)*;

*c)* chiarire se sui tagliandi debbano essere indicate tutte e cinque le avvertenze in questione.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico ( <i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	16
ALLEGATO ( <i>Proposta di documento conclusivo</i> ) .....	20

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ( <i>Rinvio dell'esame del documento conclusivo</i> ) .....	17
---	----

##### RISOLUZIONI:

7-01419 Locatelli: Sulla repressione dell'opposizione politica in Cambogia ( <i>Discussione e conclusione</i> ) .....	18
---	----

AVVERTENZA .....	19
------------------	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

##### La seduta comincia alle 15.05.

##### Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

(*Esame del documento conclusivo e rinvio*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda che l'indagine conoscitiva è stata deliberata il 14 giugno 2016 e si è articolata in quindici audizioni, nonché nella missione in Norvegia e presso le Isole

Svalbard, svolta dal 14 al 18 giugno 2017. Ricorda, altresì, che il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva, inizialmente fissato al 31 dicembre 2016, con determinazione unanime della Commissione, è stato prorogato al 31 dicembre 2017.

Ciò premesso, segnala di avere predisposto, in esito allo svolgimento del programma dell'indagine conoscitiva, una proposta di documento conclusivo, che è stato preventivamente trasmesso a tutti i componenti della Commissione (*vedi allegato*).

Coglie l'occasione per esprimere soddisfazione per il lavoro svolto che, come emerge dal documento proposto, oltre a ricostruire il quadro normativo, ha affrontato i profili di interesse di questa Commissione rispetto ad una strategia italiana per l'Artico, fornendo proposte di lavoro e valutazioni utili a orientare le politiche Artiche dell'Italia nella regione artica.

Invita, quindi, i componenti della Commissione a esaminare il testo della proposta, alla quale potranno essere eventualmente

presentate richieste di integrazione o modifica, ai fini di una sua prossima approvazione.

Segnala, infine, che è all'esame della Commissione Bilancio la proposta emendativa approvata da questa Commissione nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio per il 2018 e concernente l'istituzione di un Fondo destinato a sostenere la ricerca in Artico, in coerenza con le questioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva.

Franco CASSANO (PD), con riferimento al capitolo finale del documento conclusivo concernente le proposte di lavoro, auspica che sia inserito il richiamo alla necessità di un'azione di monitoraggio da parte del Governo italiano sugli elementi di differenziazione tra i vari attori interessati ai temi dell'Artico, tenuto conto che le preoccupazioni per gli effetti del cambiamento climatico sono oggetto di valutazioni non sempre omogenee, soprattutto da parte degli Stati rivieraschi che vedono nello scioglimento dei ghiacci il dischiudersi di prospettive di carattere commerciale.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, condivide la proposta di integrazione dell'onorevole Cassano.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA manifesta apprezzamento per il lavoro di indagine svolto dalla Commissione e da lui personalmente seguito, in continuità con l'impegno profuso dai precedenti governi. Al riguardo, sottolinea che la decisione di proporre l'Italia come candidata al Consiglio Artico è stata lungimirante per molteplici ragioni, che il documento conclusivo in esame contribuisce a far emergere. Quanto alle strutture istituzionali che presidiano la regione artica, rientra tra gli interessi strategici del nostro Paese il rafforzamento degli strumenti di *soft law* nell'interazione tra i grandi attori globali. Evidenzia, inoltre, che l'Italia ha una lunga tradizione di presenza in Artico, a partire dalla stagione delle grandi esplorazioni che videro protagonista Umberto Nobile, fino alla istituzione della base

scientifica del CNR. Conclude segnalando che lo studio dei cambiamenti climatici è oggetto di un importante investimento da parte dell'Italia, che finora è stato poco valorizzato presso l'opinione pubblica, laddove invece è auspicabile far comprendere l'importanza del presidio di questa frontiera della ricerca.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si associa alle parole del sottosegretario Della Vedova, confermando la consapevolezza, maturata in occasione della missione presso le isole Svalbard, circa il livello di eccellenza raggiunto dal nostro Paese nel campo della ricerca scientifica e tecnologica in Artico. È una consapevolezza del tutto carente nell'opinione pubblica italiana, cui è fino ad oggi sfuggita la storia di presenza del nostro Paese nell'Artico e l'importanza di dare ulteriore sostegno al comparto della ricerca.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del documento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.**

*(Rinvio dell'esame del documento conclusivo).*

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Propone il rinvio dell'esame del documento conclusivo in titolo al fine di consentire l'acquisizione agli atti dell'indagine conoscitiva di un documento che è stato preannunciato dai rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti, in luogo dell' audizione da tempo richiesta e alla luce della impossibilità di individuare una data per il relativo svolgimento entro il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva, fissato al 31 dicembre prossimo.

La Commissione concorda.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, pertanto, l'esame del documento conclusivo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### RISOLUZIONI

*Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**7-01419 Locatelli: Sulla repressione dell'opposizione politica in Cambogia.**

*(Discussione e conclusione).*

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Comunica, quindi, che l'onorevole Santerini, anche se impossibilitata a prendere parte

ai nostri lavori, ha preannunciato di voler sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI-I) illustra la risoluzione in oggetto, presentata ad esito dell'audizione svolta presso il Comitato permanente sui diritti umani, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale, di Sam Rainsy e Saumura Tioulong, in qualità di esponenti apicali dell'opposizione politica in Cambogia, lo scorso 12 ottobre 2017, su proposta del partito radicale transnazionale alla luce di violazioni dei diritti umani e dei diritti politici da parte del governo cambogiano in vista delle prossime elezioni politiche. Rappresenta, quindi, il quadro politico attuale in Cambogia, segnato dalla permanenza in carica da ben trentadue anni dell'attuale primo ministro, il quale ha fissato la conclusione del proprio mandato addirittura al 2026. Riferisce sull'esito delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale cambogiana, svolte nel 2013, in cui l'opposizione, finalmente riunificatasi sulla base di complessi accordi politici, ha realizzato un successo insperato, raggiungendo la maggioranza con soli sette seggi di scarto. La conseguenza del risultato delle urne è stata una reazione di inedita aggressività da parte del governo del primo ministro, nell'intento di reprimere del tutto ogni manifestazione di opposizione al suo potere personale. Ad esito di tale strategia, il *leader* dell'opposizione politica è stato arrestato e privato dell'immunità parlamentare al di fuori di ogni regolarità procedurale. Le accuse a lui rivolte consistono nella cospirazione con l'aiuto di una potenza straniera per il solo fatto di avere tenuto un discorso in Australia davanti ad una rappresentanza di cambogiani della diaspora. Il permanere del testo del suo intervento sul *web* costituisce per il regime una prova della reiterazione continua del reato, che giustificherebbe il persistere delle accuse.

Ciò premesso l'audizione non ha fatto altro che anticipare quanto è successivamente avvenuto. Mediante una modifica

normativa della legge sui partiti, l'opposizione è stata, infatti, abolita e chiunque menzioni le parole del suo *leader* è escluso da ogni forma di partecipazione politica.

Riferisce, inoltre, di aver preso parte a San Pietroburgo alla 137<sup>ma</sup> Assemblea generale dell'Unione interparlamentare, cui ha partecipato, per la Cambogia, il presidente del Senato, nonché segretario generale del partito di maggioranza, al quale ha rappresentato l'incresciosa situazione in cui versa il suo Paese. Purtroppo, il riscontro ricevuto è stato assai deludente, in quanto il parlamento cambogiano ha asserito che i rappresentati dell'opposizione avrebbero commesso gravi reati e che non vi sono ragioni per un interessamento della comunità internazionale alla situazione politica interna al suo Paese.

Ciò nonostante, sia l'Unione interparlamentare sia il Parlamento europeo hanno formalizzato la propria preoccupazione approvando risoluzioni nei cui confronti l'atto di indirizzo in titolo si pone in una linea di continuità e in un'ottica di coordinamento con i Paesi che hanno aderito agli accordi di Parigi del 1991.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA manifesta l'orientamento favorevole del Governo sulla risoluzione in discussione, segnalando di avere incontrato presso la Farnesina le personalità cui ha fatto riferimento l'onorevole Locatelli. Sottolinea, inoltre, che il Governo italiano è impegnato in sede europea per ripristinare le istituzioni democratiche e il rispetto dei diritti umani da parte delle Autorità della Cambogia.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione in titolo.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.****PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**

*«...Reaffirming the commitment to maintain peace, stability, and constructive cooperation in the Arctic... »*

*«...Reaffirming our commitment to the well being of the inhabitants of the Arctic, to sustainable development and to the protection of the Arctic environment »*

*«...Noting with concern that the Arctic is warming at more than twice the rate of the global average, resulting in widespread social, environmental and economic impacts in the Arctic and worldwide... »*

*11 maggio 2017, Dichiarazione di Fairbanks, siglata dai Ministri degli esteri dei Paesi membri in occasione del 20<sup>mo</sup> anniversario dalla istituzione del Consiglio Artico*

**1. Premessa**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari), a seguito di determinazione unanime da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato, nella seduta del 14 giugno 2016, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

Le ragioni di fondo della proposta di indagine conoscitiva si rinvencono nella opportunità di procedere ad un approfondimento istruttorio sugli interessi geopolitici dell'Italia nei confronti della regione artica, attesa la tradizione storica di presenza dell'Italia in Artico, la crescente rilevanza strategica che la regione riveste

alla luce dei mutamenti climatici in atto, provocando l'anticipato scioglimento dei ghiacci, aprono scenari nuovi in tema di accesso a risorse naturali del sottosuolo, di apertura di nuove rotte commerciali marittime tra America Settentrionale, Europa ed Asia, più brevi e sicure rispetto ai tradizionali itinerari a sud. Deriva da ciò la centralità della tematica « sicurezza » nelle sue diverse declinazioni: geopolitica, energetica, ambientale, sociale, biologica e la necessità di conciliare il più possibile la gestione dei rapporti internazionali secondo la lente delle sovranità statuali con l'approccio interdisciplinare e necessariamente multilaterale richiesto per tematiche transfrontaliere e globali come per l'appunto il tema della sicurezza o la

prevenzione dell'inquinamento o la tutela dei popoli indigeni dell'Artico. In questo scenario gli strumenti della cooperazione regionale rappresentano delle leve cruciali che hanno finora consentito un livello di collaborazione tra grandi attori non eguagliato da altri contesti multilaterali.

Si intrecciano in Artico – e trovano sintesi nel principale forum di cooperazione regionale rappresentato dal Consiglio Artico, di cui l'Italia è Paese osservatore permanente dal 2013 – gli interessi degli Stati rivieraschi insieme a quelli di attori globali anche geograficamente distanti dalla regione, attenti non solo a cogliere le nuove opportunità ma anche a co-gestire in modo responsabile dinamiche regionali foriere di impatto mondiale decisivo per il futuro dell'umanità.

Per tutti i partecipanti ai tavoli di cooperazione internazionale, l'Artico rimane un'area di tensione politica relativamente bassa in cui le diplomazie dei grandi attori internazionali cooperano sui temi globali al riparo da eccessi mediatici e in un clima governato da un elevato grado di responsabilità e di equilibrio decisionale. In questo senso il Consiglio Artico e tutte le dimensioni di collaborazione regionale, a partire da quella scientifica, tanto cruciale per il nostro Paese, costituiscono un modello di *governance* globale meritevole di approfondimento e studio.

Tutto ciò considerato la Commissione ha pertanto valutato opportuno accrescere il grado di conoscenza e di sensibilità sulle problematiche che interessano il Grande Nord nell'interesse della pace e della sicurezza internazionale e, non ultimi, degli obiettivi di internazionalizzazione del Sistema Paese secondo le linee direttrici della politica estera dell'Italia.

Le valutazioni svolte dalla Commissione sulla tematica hanno trovato un presupposto istituzionale nella Strategia italiana per l'Artico, adottata dal Governo nel 2015 e revisionata nel gennaio 2016, in cui si definiscono i termini e gli obiettivi strategici della presenza dell'Italia in Artico (*cf. infra*).

Il lavoro istruttorio della Commissione ha trovato un significativo antecedente in eventi di carattere seminariale organizzati dalla Farnesina nell'autunno del 2016, con specifico riferimento all'iniziativa « *Il Consiglio Artico e la Prospettiva italiana – Il ventesimo anniversario della Dichiarazione di Ottawa* », aperta a contributi istituzionali e del settore privato, e organizzata in collaborazione con l'Istituto Affari Internazionali, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e con la Società italiana per l'Organizzazione internazionale (SIOI) e avente per focus le attività del Consiglio Artico, quale principale forum intergovernativo regionale cui l'Italia partecipa dal 2013 come Paese osservatore e l'analisi delle iniziative di cooperazione internazionale nella regione artica di interesse per l'Italia, sotto il profilo politico, scientifico ed imprenditoriale.

## 2. Programma dei lavori.

Nel programma dell'indagine conoscitiva, deliberato nella medesima seduta del 14 giugno 2016, la Commissione ha convenuto sul fatto che i mutamenti degli scenari internazionali investono in modo sempre più rilevante gli equilibri geopolitici regionali, che vedono coinvolta l'Italia, secondo dinamiche che prendono avvio in aree per noi remote del pianeta. O il caso della regione artica che ha assunto una rilevanza particolare in seguito ai mutamenti climatici che, provocando l'anticipato scioglimento dei ghiacci, rendono più facilmente accessibili sia le enormi risorse naturali del sottosuolo, sia le importanti rotte commerciali che consentono collegamenti tra Europa e Asia assai più rapidi ed economici rispetto ai tradizionali itinerari a sud.

L'interesse dell'Italia rispetto ai problemi dell'Artico potrebbe apparire poco giustificato. In realtà sono molti gli elementi che suggeriscono una particolare attenzione a queste tematiche da parte del nostro Paese che è anche membro osservatore del Consiglio Artico, composto da Russia, Stati Uniti, Canada, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda e Danimarca.

Non a caso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha pubblicato, nel dicembre 2015, un importante documento dal titolo « Verso Una Strategia Italiana Per l'Artico – Linee-Guida Nazionali » e la questione è emersa anche in occasione del dibattito, svoltosi alla Camera dei deputati, sulle Comunicazioni del Governo in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016.

Sul piano geopolitico, la Russia possiede e controlla una parte rilevante delle coste che si affacciano sull'Artico. Grazie al suo sviluppo costiero e agli investimenti effettuati, la sua presenza nell'Oceano Artico è molto superiore a quella degli Stati Uniti e del Canada, sia in termini di controllo delle rotte, sia per quanto riguarda il potenziale sfruttamento delle risorse naturali. Nonostante questa evidente disparità, l'Artico rimane per ora un'area di tensione politica relativamente bassa. Tuttavia va considerato che gli interessi geostrategici in gioco sono enormi, e lo dimostra, tra le altre cose, l'attenzione della Cina, che ha aperto la propria più grande ambasciata europea proprio a Reykjavík. Questi interessi potrebbero facilmente portare ad un deterioramento degli attuali equilibri in un prossimo futuro, ad esempio in relazione al difficile rapporto tra Groenlandia e Danimarca.

Come conseguenza di tale contesto geopolitico, è in crescita la militarizzazione dell'Artico, soprattutto ad opera della Federazione Russa. Ciò costituisce un elemento di seria preoccupazione non solo per l'Europa ma per molti Paesi della regione per il possibile mutamento sensibile degli scenari della sicurezza globale.

Tutto ciò premesso, la finalità dell'indagine conoscitiva sarebbe quella di svolgere un approfondimento sugli interessi geopolitici dell'Italia nei confronti della regione artica attesa la cruciale rilevanza strategica che essa ormai riveste. Occorre, infatti, accrescere il grado di conoscenza e di sensibilità sulle problematiche che interessano il grande Nord nell'interesse della pace e della sicurezza internazionale, nonché degli obiettivi di internazionalizzazione del Sistema Paese secondo le linee

direttrici della politica estera dell'Italia, anche grazie alla sua presenza come osservatore permanente nel Consiglio Artico.

L'attività di indagine si è articolata principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati, nonché in una missione di una delegazione della Commissione in Norvegia e presso le Isole Svalbard, svolta dal 14 al 18 giugno 2017.

In particolare, si sono svolte le seguenti 15 audizioni:

1. 24 gennaio 2017 – Audizione del Sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova

2. 15 febbraio 2017 – Audizione dell'Ambasciatore d'Italia ad Oslo, Giorgio Novello

3. 15 marzo 2017 – Audizione del presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), Franco Frattini

4. 12 aprile 2017 – Audizione dell'Ambasciatore del Regno di Danimarca in Italia, Erik Vilstrup Lorenzen

5. 2 maggio 2017 – Audizione dell'Ambasciatore del Regno di Norvegia in Italia, Bjoern Trygve Grydeland

6. 17 maggio 2017 – Audizione di Enrico Brugnoli, rappresentante del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR), e di Stefano Ventura, rappresentante del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR)

7. 21 giugno 2017 – Audizione di Enrico Russo, Responsabile della Direzione Coordinamento tecnico-scientifico dell'Agenzia Spaziale italiana, Alessandro Coletta, Responsabile dell'Unità Infrastrutture Satellitari Radar dell'Agenzia Spaziale italiana e Capo della Missione Cosmo-Skymed, e di Massimo Claudio Comparini, Amministratore Delegato di Telespazio/e-GEOS

8. 28 giugno 2017 – Audizione della Professoressa Elena Sciso, Ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche della LUISS « G. Carli » di Roma

9. 20 luglio 2017 – Audizione di Luca Bertelli, Capo dell'Ufficio Esplorazioni di ENI

10. 26 luglio 2017 – Audizione, in videoconferenza, del Consigliere del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE) per le questioni dell'Artico, Terkel Petersen

11. 17 ottobre 2017 – Audizione del Dottor Robert Sauvé, presidente e direttore generale della Société du Plan Nord – Québec

12. 15 novembre 2017 – Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Finlandia in Italia, Janne Taalas

13. 21 novembre 2017 – Audizione del Ministro Consigliere dell'Ambasciata del Canada, Paul Gibbard

14. 5 dicembre 2017 – Audizione della Consigliera per l'Ambiente, la Scienza e la Tecnologia dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, Caron De Mars

15. 13 dicembre 2017 – Audizione del Ministro Plenipotenziario Carmine Robustelli, Capo della delegazione italiana al Consiglio Artico (*Senior Arctic Official*)

L'elenco di audizioni deve essere integrato da un contributo scritto, sostitutivo dell'audizione fatto pervenire dall'Ambasciatore della Federazione Russa in Italia l'8 di novembre 2017.

Il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva, inizialmente fissato al 31 dicembre 2016, a seguito di valutazione unanime da parte dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della III Commissione, è stato prorogato al 31 dicembre 2017.

### 3. *Le ragioni della presenza dell'Italia in Artico.*

L'Italia e l'Artico hanno alle spalle una storia risalente al 1899, quando il Duca degli Abruzzi, a bordo della *Stella Polare*, salpò da Arcangelo per approdare nella Terra di Francesco Giuseppe e da lì rag-

giungere il Polo, a bordo di slitte trainate da cani. La spedizione non riuscì a raggiungere l'obiettivo, ma arrivò a latitudini mai toccate prima. Nel 1926 Umberto Nobile attraversò per la prima volta il Mar Glaciale Artico (o Oceano Artico) dall'Europa all'Alaska, partendo da Roma, insieme al norvegese Roald Amundsen e allo statunitense Lincoln Ellsworth a bordo del dirigibile *Norge* progettato dallo stesso Nobile. Arrivati per la prima volta nella storia nei pressi del Polo nord geografico, i tre esploratori calarono dal dirigibile le rispettive bandiere nazionali. Nobile ripeté l'impresa due anni dopo a bordo del dirigibile *Italia*, sorvolando quattro volte il polo, facendo base a Baia del Re. Obiettivo: esplorare zone sino ad allora sconosciute effettuando rilievi scientifici. Sulla via del ritorno il dirigibile si schiantò sul *pack*, a nord delle Isole Svalbard, causando la morte di metà equipaggio. L'incidente fu causato da una forte corrente che spirava a nord delle Svalbard verso la Terra di Francesco Giuseppe: tale corrente, sconosciuta sino ad allora, venne soprannominata Italia, in onore della spedizione che ne provò l'esistenza.

Le spedizioni di Nobile possono essere considerate le prime missioni scientifiche italiane nell'Artico, avendo gettato le basi per l'approfondimento in quel contesto di materie come l'oceanografia, la meteorologia, la geografia e la geofisica.

L'Italia inaugurava così la sua « dimensione nordica » che non avrebbe più abbandonato.

Le azioni congiunte con altri Stati, artici e non, per trarre in salvo i superstiti del dirigibile *Italia* rappresentano inoltre il primo esempio di cooperazione internazionale in condizioni meteorologiche estreme: Amundsen stesso perse la vita nel tentativo di prestare soccorso ai superstiti. L'attività di Nobile non si limitò alle due spedizioni. Fu invitato in Russia per prendere parte al viaggio che il rompighiaccio *Malyghin* avrebbe intrapreso nella regione della Terra di Francesco Giuseppe per effettuare osservazioni oceanografiche e meteorologiche. Al ritorno, si fermò a Mosca per esaminare alcuni progetti di

aeronavi, rimanendovi sei anni, supervisionando e dirigendo la costruzione di dirigibili, sotto la direzione dell'*Aeroflot* russa.

La multiforme presenza italiana nell'Artico è testimoniata anche, fra gli altri esempi, dagli studi di Silvio Zavatti, esploratore e antropologo italiano che ha dedicato la sua vita allo studio dei popoli del Nord, in particolare degli Inuit, fondando l'Istituto Geografico Polare Silvio Zavatti, che gestisce il Museo Polare di Fermo, l'unico museo esistente in Italia interamente dedicato alle regioni artiche, e che pubblica regolarmente la rivista *Il Polo*. Zavatti organizzò tra il 1961 e il 1969 cinque spedizioni nella regione, in particolare tre in Canada, una in Lapponia e una in Groenlandia. I suoi studi etnografici contribuiscono all'arricchimento del Museo Polare.

Negli anni Sessanta il conte Guido Monzino, imprenditore milanese, effettuò missioni polari partendo dalla Groenlandia, dove è tuttora ricordato con grande simpatia. Nel 1970, si spinse da Qaanaaq a Cape Columbia (Canada) e nel 1971, dopo una missione di sei mesi, con il supporto di *sherpa* locali raggiunse il polo nord. Le sue imprese sono illustrate nel Museo delle Spedizioni di Villa Balbianello sul lago di Como.

La storia dell'Italia nell'Artico è quindi centenaria e culmina con l'istituzione nel 1997 della Base "Dirigibile Italia", stazione di ricerca multidisciplinare situata nelle Isole Svalbard e gestita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e le cui attività sono coordinate dal Dipartimento CNR Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente. Le attività di ricerca curate dal CNR in Artico riguardano le seguenti discipline: chimica e fisica dell'atmosfera; biologia marina; fisica dell'alta atmosfera; ricerca tecnologica, geologia e geofisica; glaciologia, nivologia e permafrost; paleoclima; oceanografia/limnologia; ecosistemi terrestri; studi ambientali; biologia dell'uomo e medicina.

A partire dal 2009, annesse alla stazione sono state realizzate tre importanti piattaforme osservative multidisciplinari:

la Amundsen-Nobile Climate Change Tower (CCT), il laboratorio per aerosol e processi all'interfaccia Gruvebadet (GVB), un mooring (MD1) nella parte interna del fiordo di NY Alesund (Kongsfjorden).

Gli studi in Artico dal CNR, oltre a chiarire i meccanismi di grande interesse anche per lo studio dell'inquinamento urbano, contribuiscono a caratterizzare il livello di contaminazione dell'atmosfera nelle zone artiche in funzione del trasporto di inquinanti dalle sorgenti. I programmi relativi alle proprietà fisiche e chimiche dell'atmosfera includono anche lo studio dei processi di trasferimento di energia radiativa in un sistema nel quale nubi e ghiaccio giocano un ruolo fondamentale. Tale parametrizzazione è molto importante per lo sviluppo dei modelli di cambiamento globale e degli effetti ad essi conseguenti, nonché per l'interpretazione di dati telerilevati.

La presenza del nostro Paese in Artico è andata costantemente aumentando negli ultimi anni anche attraverso spedizioni oceanografiche artiche condotte con la nave da ricerca OGS *Explora*, nonché attraverso la presenza di aziende italiane, come Eni e Finmeccanica. Tutto ciò ha determinato la candidatura dell'Italia al Consiglio Artico in qualità di Paese osservatore, che è stata accolta nel 2013. L'Italia del resto può considerarsi, nel novero dei Paesi non artici, uno fra i più attivi nella regione.

#### 4. Il Consiglio Artico.

Il Consiglio artico trae la propria ragion d'essere dalla Strategia di protezione ambientale dell'Artico firmata nel 1991 da otto Stati i cui territori si affacciano sulle regioni artiche: solo dopo, tuttavia, la Dichiarazione di Ottawa del 1996 istituì il Consiglio artico quale forum per la promozione della cooperazione, del coordinamento e dell'interazione fra gli Stati artici, con il coinvolgimento delle comunità indigene e di altri gruppi umani regionali su questioni come la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile.

Gli Stati membri del Consiglio Artico sono otto: Canada (che rappresenta i Territori del Nord-Ovest, il Nunayut e lo Yukon), Danimarca (che rappresenta la Groenlandia e le Isole Fær Øer), Finlandia, Islanda, Norvegia, Federazione Russa, Svezia, Stati Uniti d'America (che rappresentano l'Alaska).

Godono altresì dello status di Partecipanti permanenti sei organizzazioni che rappresentano popoli indigeni della regione artica – che in tal modo possono partecipare attivamente ed essere consultati su tutte le questioni esaminate dal Consiglio.

Lo status di osservatore del Consiglio Artico è altresì aperto a Stati non artici, ad organizzazioni non governative, inter-governative, interparlamentari, globali o regionali.

Tra gli Stati non artici i membri osservatori sono: Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Cina, Polonia, India, Corea, Singapore, Spagna, Regno Unito e Svizzera. Tra le 13 organizzazioni osservatrici si segnalano la *United Nations Economic Commission for Europe* (UNECE), lo *United Nations Development Program* (UNDP), il *United Nations Environment Program* (UNEP) e la *World Meteorological Organization* (WMO). Quanto all'Unione europea, al vertice ministeriale di Kiruna del 2013, il Consiglio Artico ha ricevuto formalmente la richiesta di status di osservatore da parte dell'Unione europea ma ha rinviato la questione ad una successiva decisione finale. Nel frattempo l'Unione europea è stata ammessa ad «osservare tutte le procedure del Consiglio», vale a dire a prendere parte come un osservatore *de facto*.

Le attività del Consiglio Artico si articolano in sei diversi gruppi di lavoro sui temi della riduzione delle emissioni di gas serra e dell'abbattimento dei livelli di altri agenti inquinanti; del monitoraggio dell'ambiente artico, nonché degli ecosistemi e delle popolazioni umane, e inoltre di fornire consulenza scientifica ai governi nella loro azione di contrasto all'inquinamento e agli effetti negativi dei cambiamenti climatici; della conservazione della

biodiversità dell'Artico; della protezione dell'ambiente artico dalla minaccia o dall'impatto di rilasci accidentali di agenti inquinanti o radioattivi; della utilizzazione sostenibile dell'ambiente marino della regione; del miglioramento delle condizioni delle comunità umane regionali.

In relazione a specifici compiti il Consiglio Artico ha anche facoltà di istituire alcune *task force* di esperti. Nella presidenza biennale attualmente ricoperta fino al 2019 dalla Finlandia risultano operanti la task force sulla cooperazione marina nell'Artico e la task force per il miglioramento della connettività nella regione. Sempre nel quadro della presidenza finlandese risulta operante un gruppo di esperti per il supporto all'attuazione del quadro di azione sul carbone e sul metano.

Le valutazioni e le raccomandazioni del Consiglio Artico sono per lo più il risultato delle analisi e delle iniziative intraprese dai diversi gruppi di lavoro. In seno al Consiglio Artico le decisioni sono prese per consensus tra gli otto Stati membri, in piena consultazione e con il pieno coinvolgimento dei Partecipanti Permanenti.

La presidenza del Consiglio Artico è a rotazione biennale tra gli otto Stati membri: il secondo ciclo di presidenze è iniziato nel 2013, e l'11 maggio 2017 si è conclusa la presidenza biennale statunitense con l'Adozione della Dichiarazione di Fairbanks, siglata anche dai ministri degli esteri Lavrov per la Federazione Russa e Tillerson per il governo degli Stati Uniti.

Dopo la presidenza della Finlandia, dal 2019 sarà il turno dell'Islanda.

Il mandato del Consiglio Artico quale risulta dalla Dichiarazione di Ottawa del 1996 esclude inoltre esplicitamente la materia militare.

Va, infine, ricordato come il Consiglio artico sia stato la sede di negoziazione e conclusione di tre importanti accordi internazionali vincolanti tra gli otto Stati membri: in particolare, si tratta dell'Accordo sulla cooperazione nella ricerca e salvataggio aeronautici e marittimi nell'Artico, firmato nel 2011 ed in vigore dal

2013; dell'Accordo sulla cooperazione nell'allerta e nella risposta nei confronti dell'inquinamento petrolifero marino nella regione artica, firmato nel maggio 2013; e dell'Accordo sul rafforzamento della cooperazione scientifica internazionale nell'Artico, firmato l'11 maggio del 2017.

## 5. Il ciclo di audizioni.

### 5.1 Il Governo italiano per l'Artico.

I lavori di indagine sono stati avviati nel gennaio del 2017 con l'audizione del Sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale con delega, Benedetto DELLA VEDOVA, svolta il 24 gennaio 2017, che ha tracciato le linee di fondo dell'impegno del Governo italiano nella regione.

L'analisi del Sottosegretario ha individuato le ragioni del successo del Consiglio Artico nella sua natura di foro multilaterale, altamente flessibile, con un mandato non rigido, che include sia la tutela delle caratteristiche naturali vulnerabili della regione artica sia le esigenze e le aspirazioni dei quattro milioni di abitanti, che vi abitano. Anche senza poteri vincolanti, il valore aggiunto del Consiglio Artico risiede nell'equilibrio dinamico, che esso cerca di definire tra una serie di attività: utilizzo delle risorse naturali, rese sempre più accessibili dai cambiamenti climatici; prosperità e crescita condivise, basate su sostenibilità e innovazione tecnologica; tutela delle caratteristiche naturali vulnerabili della regione artica. Il successo del Consiglio Artico si può misurare concretamente oggi, anche per l'atteggiamento assunto, al suo interno, dalla Federazione Russa. L'approccio di Mosca, in quel contesto, si presenta marcatamente più cooperativo rispetto a quello in altri contesti internazionali. Inoltre, un altro indicatore inequivocabile di successo è l'accresciuta partecipazione di altri Paesi, in qualità di osservatori.

Per queste ragioni la scelta dell'Italia di avere chiesto ed ottenuto nel 2013 di aderire al Consiglio Artico in qualità di

Paese osservatore permanente ha specifiche motivazioni di carattere geostrategico, connesse all'esigenza di intensificare l'impegno politico, oltre alle attività già in essere nella regione.

Per l'Italia, la priorità di fondo, testimoniata dalle linee guida adottate nel 2015, è il mantenimento della pace e della sicurezza nella regione nel rinnovato scenario derivante dall'azione dei cambiamenti climatici. Nelle parole del Sottosegretario, la Strategia – che include le prospettive politiche e geostrategiche, l'attenzione al mantenimento e al sostegno alla cooperazione scientifica e tecnologica a livelli di eccellenza, al conseguimento di migliori condizioni di sicurezza, ad uno sviluppo sostenibile – individua la priorità nella salvaguardia dei fragili ecosistemi artici e nella tutela e prosperità delle popolazioni indigene della regione.

Il Sottosegretario ha anche richiamato la presenza delle maggiori imprese italiane in Artico nei settori energetico, satellitare, spaziale e navale, accomunate dall'impegno rivolto a coniugare le proprie attività con la riduzione a zero dell'impatto ambientale, e soprattutto dato conto del lavoro del cosiddetto Tavolo artico, gruppo informale di consultazione, istituito presso la Farnesina, composto dai rappresentanti delle diverse amministrazioni interessate alla regione artica, dagli enti e dalle agenzie di ricerca, dalle imprese, da esponenti del mondo accademico, il cui approccio è ispirato alla logica del Sistema Paese attraverso il coordinamento degli stakeholder nazionali. Le riunioni del Tavolo artico consentono una regolare « cinghia di trasmissione » che consente di valutare gli interessi del Sistema Paese nella regione artica.

Il Sottosegretario ha svolto un bilancio sulla presidenza degli Stati Uniti del Consiglio Artico (maggio 2015-maggio 2017), cui è subentrata nel corso dell'anno quella finlandese, e che è stata segnata da un impegno per la razionalizzazione delle attività, per la formulazione di valutazioni oggettive non confutabili sui temi ambientali e per facilitare la composizione delle sensibilità dei Paesi artici con gli interessi

dei partner non artici più rilevanti (Conferenza *Glacier*, che si è tenuta ad Anchorage a fine agosto 2015, e la prima riunione ministeriale scientifica dell'Artico, tenutasi il 28 settembre 2016). Il Sottosegretario ha riferito sull'incertezza che, in quel momento, ancora caratterizzava gli orientamenti della Amministrazione del presidente Trump.

L'azione dell'Italia in Artico non si esaurisce nel contesto del Consiglio Artico. Il maggior riferimento giuridico e internazionale di più ampia portata è rappresentato dalla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici (COP21 di Parigi), pietra miliare per far fronte ai rischi causati dai cambiamenti climatici. Inoltre, nella prospettiva di un più agevole accesso al Mare Artico, per le problematiche della regione in ambito marittimo è centrale l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che ha elaborato e negoziato, con l'attiva partecipazione degli Stati artici, il cosiddetto *Polar code*, ossia l'*International Code for Ships Operating in Polar Waters*, operativo dal 1° gennaio 2017, in modo da standardizzare i requisiti per le imbarcazioni e gli equipaggi che navigano nelle acque polari, riducendone l'impatto ambientale. Le questioni di maggior rilievo e tensione politica si concentrano fra i cinque Stati rivieraschi sui temi della definizione dei confini della piattaforma continentale, che chiamano in causa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

Il Sottosegretario ha quindi dato atto del riconoscimento all'Italia da parte dei Paesi artici per un impegno che ha importanti radici storiche e si fonda su una tradizionale e proficua cooperazione nel campo della ricerca scientifica e delle collaborazioni industriali. Data la crescente attenzione della comunità internazionale per l'Artico, sarà importante che l'Italia possa continuare ad assicurare, anche nei prossimi anni, un proprio qualificato contributo.

Nel corso del dibattito, è stata ribadita anche da parte del vicepresidente della Commissione, nonché presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea par-

lamentare della NATO, Andrea Manciuoli, l'esigenza di costruire una prospettiva di governo di questo spazio a partire dai temi dell'ambiente. Ha contribuito al dibattito anche il deputato Andrea Colletti, componente della Commissione Giustizia, che, come anche in successive audizioni, ha richiamato il tema del ruolo dell'Unione europea nel Consiglio Artico.

Nella successiva audizione, svolta il 15 febbraio 2017, è intervenuto Giorgio NOVELLO, Ambasciatore d'Italia a Oslo, che ha dedicato un approfondimento al ruolo della diplomazia parlamentare nelle questioni artiche, con riferimento alla Conferenza dei parlamentari della regione artica (CPAR), cui aderiscono membri designati dai Parlamenti degli otto Stati membri del Consiglio Artico e i cui lavori sono coordinati da un comitato permanente, attualmente presieduto dal deputato norvegese Eirik Sivertsen, attento ai temi della responsabilità sociale delle imprese e della tutela dei diritti delle popolazioni residenti nell'Artico.

L'Ambasciatore Novello ha quindi rappresentato la presenza della Norvegia nella regione, tenuto conto che circa il 10 per cento dell'intera popolazione norvegese vive al di là del Circolo polare, pari a circa mezzo milione di persone, rappresentate da 20 deputati su 169 del Parlamento norvegese. L'*export* dell'Artico norvegese cresce a un ritmo del 6-7 per cento all'anno, mentre quello del resto della Norvegia è stabile. Il prodotto interno lordo della zona artica della Norvegia è cresciuto dell'1 per cento in più nell'ultimo decennio rispetto al tasso di crescita del resto del Paese e il turismo artico è cresciuto del 20 per cento. Quanto alle politiche norvegesi in Artico, esse si sostanziano in un forte presidio dei temi ambientali soprattutto sul versante della prevenzione di rischi di sversamento in mare, in un sostegno allo sviluppo delle popolazioni e all'impegno artico di Stati non artici, ritenuto un *great asset* per gli Stati artici. Ha anche segnalato, nell'analisi del rapporto tra Norvegia e Russia, un ottimo precedente nel 2013 che segna la

primazia del diritto internazionale, attraverso un accordo giuridico di delimitazione delle rispettive piattaforme continentali in acque artiche, nella zona del Mare di Barents, da cui è derivato l'avvio dello sfruttamento delle risorse in quella regione.

Ha quindi inquadrato la specificità dell'Artico in quanto area non omogenea, in particolare per quanto riguarda le condizioni climatiche, laddove le aree più avvantaggiate sono proprio quelle norvegesi essendo che i porti norvegesi artici sono liberi dai ghiacci e tenuto conto che l'80 per cento di tutto il traffico marittimo artico passa in acque norvegesi. L'Artico è, inoltre, in piena evoluzione anche dal punto di vista politico: se nel 1860 sull'Artico si affacciavano quattro realtà statuali (Regno Unito, Svezia, Danimarca e Impero Russo), si sono poi aggiunti il Canada, la Norvegia e la Finlandia e poi l'Islanda e la Groenlandia.

La Norvegia porta come contributo alla comunità internazionale una *expertise* sull'Artico di cui il Governo e il Parlamento di Oslo sono da tempo interpreti, da ultimo, attraverso un importante documento strategico del 2014 riferito alle attività della Norvegia, oltre che nel Consiglio Artico, in sede di Consiglio nordico dei ministri e di Consiglio euro-artico di cooperazione di Barents (si caratterizza per l'ottima collaborazione che all'interno di esso vi è tra i Paesi artici europei e la Russia).

In territorio norvegesi, seppur soggette ad un regime giuridico *sui generis* dettato dal Trattato del 1920, le Isole Svalbard rappresentano l'ultimo avamposto antropizzato oltre il Circolo Polare Artico e sono sede esclusiva e privilegiata di attività scientifica, di rilevazione satellitare e di turismo sostenibile, in cui operano. Da evidenziare che il Trattato delle Svalbard, siglato nel contesto della Conferenza di pace di Parigi alla fine della Prima guerra mondiale, assegna l'arcipelago alla Norvegia, facendo salvi, i diritti particolari in capo alle altre potenze firmatarie, vincitrici della Prima guerra mondiale, riunite nel Consiglio della Società delle Nazioni,

tra cui gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia. In base al Trattato del 1920, l'Italia, come altri Paesi, ha diritto per i propri cittadini di stabilimento alle isole Svalbard e di libertà di esercizio di attività economica in condizioni di assoluta parità con i cittadini norvegesi.

Su queste basi giuridiche e anche in forza all'accordo dello Spazio economico europeo anche i cittadini italiani hanno piena libertà di accesso, di stabilimento e di attività economica in Norvegia e, segnatamente, nell'Artico norvegesi. L'Ambasciatore Novello ha, quindi, riferito dell'operato di ENI, attiva in Norvegia da circa quarant'anni, con specifico riferimento all'impianto di Goliat, l'impianto di produzione petrolifera più settentrionale al mondo, che riveste un triplice significato; in primo luogo, sotto l'aspetto dimensionale, perché in certi periodi il nuovo impianto petrolifero gestito dalla nostra società è stato addirittura il terzo giacimento di tutta la Norvegia, in termini di produzione quotidiana di greggio; in secondo luogo, in funzione di apripista, infatti si tratta del primo giacimento petrolifero e del secondo giacimento energetico in assoluto dell'area; in terzo luogo, per gli effetti economici e sociali nell'indotto e nei rapporti con le popolazioni locali. Ha riferito anche del ruolo di Fincantieri che, dopo aver acquisito il controllo di una società norvegesi, è diventato il quarto gruppo mondiale nella cantieristica e il primo gruppo mondiale non sud coreano nella regione, cui si deve la progettazione di navi all'avanguardia nella ricerca polare, commissionate dal Governo norvegesi. Tra le aziende presenti nella regione ha citato anche la *Leonardo Helicopters* nella produzione di elicotteri per operazioni di soccorso in mare, la Cimberio, specializzata in sistema di trasmissione energetica attraverso elettrodotti, la Costa Crociere ed Edison. Dall'impegno delle imprese italiane è derivato l'inclusione del nostro Paese nella maggiore dimensione di cooperazione regionale economica, lo *Arctic Business Council*. Nel campo scientifico ha segnalato l'Isti-

tuto nazionale di ricerca metrologica di Torino, incaricato di realizzare una base metrologica nelle isole Svalbard.

L'Ambasciatore Novello ha integrato la visione geopolitica indicata dal Sottosegretario Della Vedova segnalando la convergenza degli interessi italiani e norvegesi in Artico, in quanto spazio deputato per eccellenza alla collaborazione internazionale, alla luce della linea inclusiva da parte della Norvegia nei confronti dei Paesi non artici. L'Ambasciata d'Italia a Oslo è impegnata nel valorizzare l'apporto italiano nella regione e si è di recente profusa in una pluralità di iniziative che hanno incluso programmi di formazione dei giovani e di gemellaggi con le regioni del Mezzogiorno.

La Norvegia è, pertanto, un Paese artico per eccellenza e porta in dote alla comunità internazionale una sensibilità e una conoscenza del tutto particolari. L'Italia è presente in Artico da tempo e praticamente in tutti i settori, dall'alta tecnologia alla ricerca, dal turismo all'alimentare, dall'energia all'educazione. Le sinergie tra Italia e Norvegia sono possibili e sono potenzialmente molto utili in un'ampia gamma di settori, nei quali condividiamo valori, approcci e interessi.

Gli stimoli emersi nell'audizione hanno provocato un dibattito incentrato sull'emergere delle questioni sulla sicurezza come tematica da portare in cima all'agenda della cooperazione artica. L'onorevole Paolo Alli, presidente dell'Assemblea parlamentare presso la NATO, ha prospettato il rischio di militarizzazione dell'Artico in considerazione delle nuove tensioni tra Occidente e Federazione Russa, e l'importanza dei buoni rapporti tra Norvegia e Russia sulla base di interessi condivisi in settori quali la sicurezza nucleare, il controllo dell'ambiente, la fondamentale gestione degli stock di pesce, che economicamente pesano moltissimo a livello internazionale. È emersa in questa seduta la tematica del ruolo della Cina, presente con una propria ambasciata in Islanda, con cui ha siglato un accordo di libero scambio e cui è legata da interessi nel campo della geotermia. L'onorevole Manciuoli ha con-

tribuito osservando che si tratta di aree in cui le questioni di sicurezza sono così strettamente collegate da rendere necessario un livello di analisi globale in aggiunta a quello relativo ai singoli rapporti tra Stati. Però, per le sue caratteristiche climatiche e ambientali, l'Artico è una zona di alto nord, ma bassa tensione (*high north low tension*), nonostante in passato vi siano stati episodi militari. Grazie all'intervento dell'onorevole Nicoletti, oltre all'esigenza di consolidare il già ottimo livello di cooperazione scientifica, sono emerse le nuove similitudini tra Artico e Mediterraneo, in termini di navigazione, risorse energetiche, turismo, sviluppo sostenibile, tensioni geopolitiche, presenza nello stesso mare di Stati appartenenti a regimi internazionali diversi, fori globali di collaborazione che, attraverso la *soft law*, cercano di sviluppare una coesistenza serena, dispute territoriali per quanto riguarda l'attribuzione della piattaforma continentale, ruolo della giurisdizione internazionale nella forma di interventi della Corte internazionale di giustizia.

Essenziale per l'inquadramento della materia, anche sul piano storico e della presenza istituzionale dell'Italia nel contesto artico, è stata l'audizione di Franco FRATTINI, presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), svolta il 15 marzo 2017. Si deve a lui, in qualità di Ministro degli affari esteri, l'adesione dell'Italia al Consiglio Artico sulla base di una candidatura a osservatore permanente avanzata nel 2009 alla luce del grande legame storico con l'Artico, segnato dalla missione di Umberto Nobile con il dirigibile *Norge* e testimoniato dalla stazione permanente del CNR nelle Svalbard, dal Museo dell'Artico e dell'Italia nell'Artico a Longyearbyen presso le Isole Svalbard.

Il presidente Frattini ha evidenziato che il Consiglio Artico è l'unico consesso di riflessione politica e geostrategica in cui tutti i grandi attori globali del mondo (a partire da USA, Russia e Cina) siedono ai massimi livelli, qualunque cosa succeda rispetto alle crisi in altre parti del pianeta,

avendo compreso che è interesse comune preservare e governare la tematica artica qualunque cosa succeda. In tale consesso è stato pertanto possibile sviluppare la consapevolezza su interesse comune cui tutti sono impegnati. Occorre pertanto che il nostro Paese si impegni per mantenere questo livello di cooperazione e di capacità di compensazione di tematiche divisive, al fine di scongiurare ogni nuova corsa agli armamenti e di militarizzazione. In tal senso sarebbe auspicabile operare per un Trattato per l'Artico, in analogia con l'Antartico, per creare una regione *weapon free*.

Sui temi della cooperazione economica ha evidenziato tre implicazioni: il trasporto transartico, che riduce sensibilmente i collegamenti ma pone il tema del passaggio delle grandi navi che rappresentano un moltiplicatore di fattori di rischio, su cui l'Italia si esprime in Consiglio Artico con moderazione; l'esplorazione *offshore* che impone da parte dei soggetti economici (le italiane ENI e Saipem sono un modello in tal senso) la trattazione sistematica del rischio di disastro ambientale; l'esplorazione mineraria, soprattutto in Groenlandia, che mette a rischio il *permafrost* polare e su cui, analogamente, sarebbe opportuno che anche il Parlamento italiano si schierasse a favore di *warning* internazionale.

Si è in generale il tema della perdita di risorse derivante dall'assenza di una fonte di diritto internazionale ad hoc, come avviene nel campo della pesca in Artico, che ad oggi è incontrollata. Ha quindi richiamato l'impegno sulla questione da parte del Parlamento sami, che lavora anche sui temi della qualità della vita delle popolazioni indigene, anche per scongiurare il rischio di emigrazione. Su tutte queste tematiche è impegnata la SIOI che ha inaugurato un master sulla geopolitica delle risorse e studi artici ed ha indetto quest'anno un'iniziativa di studio internazionale dedicata all'Artico, denominata, « *One Artic* ».

Nel corso del dibattito si è posto il tema della efficacia delle decisioni assunte nella sede del Consiglio Artico, con il

contributo dell'onorevole Quartapelle Procopio e della necessità di elaborare una strategia comune alle grandi potenze, accomunate certamente dal tema della salvaguardia dei popoli dell'Artico per evitare il rischio di esodo. Di fondamentale rilievo in tal senso è la partecipazione stabile dei popoli artici in qualità di interlocutori riconosciuti e di regola invitati alle sessioni dei fora sull'Artico in quanto organizzati nel « Consiglio dei Popoli », cui aderiscono i sami, gli inuit, i groenlandesi. Il loro coinvolgimento strutturato negli strumenti di cooperazione regionale rappresenta il passo avanti più importante nella *governance* della regione. È emerso nuovamente, per intervento dell'onorevole Alli, il quesito sull'interesse specifico della Cina in Artico, registrato l'incremento di spesa militare navale e l'impegno della Cina a cogliere le nuove opportunità derivanti dalla prospettiva di concessioni per l'estrazione mineraria. Inoltre ci si chiede se basterà il Consiglio Artico per limitare la tendenza della Federazione Russa ad avere avamposti militari in quell'area o servirà qualche intervento più energico da parte delle Nazioni Unite. Anche alla luce degli errori commessi nella crisi russo-ucraina, è essenziale tenere alta l'attenzione, non cedere alla tentazione di caduta di interesse e tenere sotto stretto monitoraggio uno scenario comunque segnato da crescente diffidenza.

Il dibattito ha potuto contare sull'intervento di Gianni Farina e Fabio Porta, entrambi eletti nella Circostrizione estero e interessati ai temi del fondamento giuridico delle rivendicazioni territoriali russe in Artico, dei vantaggi economici e strategici dello sviluppo di nuovi rompighiaccio per il trasporto transartico e del possibile esodo delle popolazioni artiche, che preoccupa tutti i Paesi rivieraschi e che interessa da 600.000 a 800.000 inuit dell'Alaska e del Canada e popoli sami della Scandinavia.

A conclusione del ciclo di audizioni, il 13 dicembre 2017, la Commissione ha audito il Ministro Plenipotenziario Carmine Robustelli, Capo della delegazione

italiana al Consiglio Artico e *Senior Arctic Official* per l'Italia nel Consiglio Artico. L'audizione ha avuto un taglio ricognitivo del lavoro svolto e ha consentito di cogliere alcune proposte di lavoro per il futuro.

Alla luce del dibattito sulle posizioni dei maggiori leader mondiali sugli Accordi di Parigi, l'Artico costituisce una realtà significativa ed emblematica in termini anche di *governance*: l'Artico è un po' anche un piccolo modello di come possiamo governare il pianeta e tale interesse deriva anche dal suo essere al riparo « dalle luci della ribalta ». Robustelli ha, inoltre, segnalato che di recente ha fatto ingresso nell'*Arctic Economic Council*, il primo membro non artico nell'associazione degli armatori coreani, a conferma dell'interesse asiatico per l'Artico.

La crescente centralità economica e geopolitica dell'Artico deriva dalla sua maledizione, cioè dallo scioglimento dei ghiacci, per i trasporti e per lo sfruttamento delle risorse. Questo è il punto di criticità che tutti dobbiamo affrontare.

Se è vero che nel Consiglio Artico attori come Russia e Stati Uniti dialogano meglio che altrove ciò accade proprio perché la mediaticità influisce anche sul buon andamento delle relazioni internazionali. In un contesto come il Consiglio Artico si possono affrontare tematiche anche a livello più tecnico, ma con una valenza politica importante, e si può mantenere aperto un filo del dialogo che dovrebbe servire anche su scenari più ampi.

L'Artico è interessante per motivi economico-impresariali, settore in espansione, e per motivi strategici di sicurezza, che restano però al di fuori dell'ambito di lavoro del Consiglio Artico in quanto soprattutto i grandi attori non hanno interesse affinché uno strumento di *soft law* di quel tipo possa affrontare tali temi. Quindi la questione « Artico » va trattata anche al di là del Consiglio Artico per le evidenti connessioni tra ambiente, economia e sicurezza. Non a caso nelle più recenti riunioni del Consiglio si registra una tensione tra approccio sovranista di alcuni Stati e i grandi temi globali. E non a caso

si è assistito al proliferare di iniziative nazionali sull'Artico, modellate sulle visioni dei singoli Stati della regione e più svincolate dai protocolli del Consiglio Artico.

Quanto al ruolo dell'Italia, il nostro Paese è molto apprezzato e ascoltato nel contesto di una *governance* del Consiglio Artico sempre più inclusiva. La presidenza finlandese è decisa ad andare avanti in tal senso, raccogliendo l'eredità della precedente presidenza statunitense, che aveva molto spinto in tale direzione, anche con l'obiettivo di condizionare la linea della Amministrazione statunitense attuale.

L'Italia si è caratterizzata per un percorso strutturato e flessibile allo stesso tempo, delineato nella Strategia italiana del 2015 e in evoluzione grazie allo strumento del Tavolo artico, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come momento assai efficace di networking e di coordinamento informale tra mondo scientifico, imprese, amministrazioni coinvolte e in fase di ampliamento.

Robustelli ha riferito del generale apprezzamento proveniente dagli attori italiani che operano in Artico rispetto all'iniziativa parlamentare di indagine conoscitiva da cui si attende uno stimolo ulteriore, soprattutto nella misura in cui la posta diventa sempre più alta e gli altri attori regionali investono in risorse e in presenza attiva.

Robustelli ha, nello specifico, valorizzato la qualità di presenza scientifica italiana in Artico, segnalando anche il lavoro del Ministero dell'ambiente e dell'Istituto Idrografico della Marina.

All'Italia, come a tutti i Paesi osservatori permanenti in Artico, si richiede, oltre al riconoscimento della sovranità degli otto Stati membri sull'Artico, anche il contributo attivo sul piano della partecipazione alle ricerche scientifiche e, anche finanziariamente, sul piano dei lavori e delle attività del Consiglio Artico. Sarebbe pertanto assai auspicabile pervenire ad uno strumento finanziario ad hoc per l'Artico che possa interagire in meccanismi di cofinanziamento europeo.

Sul piano scientifico Robustelli ha citato l'iniziativa dell'Istituto idrografico della Marina militare che, dal 9 al 29 luglio 2017, ha tenuto una campagna oceanografica nelle acque a sud delle isole Spitzbergen, ospitando sulla nave *Alliance* 6 laboratori e 25 ricercatori provenienti da CNR, Enea e OGS. Si è trattato di un'attività organizzata anche in collaborazione con il *Centre for Maritime Research and Experimentation* della NATO per lo studio dei fondali marini, delle correnti, della radiazione solare. I risultati della ricerca sono stati presentati all'*Arctic Circle*, in Islanda, e anche in molti gruppi di lavoro del Consiglio Artico. La Marina ha deciso di riproporre l'iniziativa nel 2018 e nel 2019.

Robustelli si è quindi soffermato sulla vitalità dell'*Arctic Economic Council*, sorta di camera di commercio che sponsorizza realmente gli interessi delle imprese che vi partecipano. Si tratta di un'istanza che in futuro sarà chiamata sempre di più a collaborare con il Consiglio Artico, mediando tra istituzioni e mondo imprenditoriale. In tale dinamica l'Italia dovrà dare il proprio contributo e il Tavolo artico si pone come utile piattaforma di coordinamento.

Ultimo argomento trattato da Robustelli è stato quello della cooperazione accademica, riferendo dell'iniziativa *UArctic*, una rete di università connesse all'Artico cui aderiscono anche 15 università asiatiche, di cui 11 cinesi. Anche su questo terreno l'Italia è chiamata ad interagire e in tale direzione è positivo il ruolo giocato dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI).

#### 5.2. Le audizioni degli ambasciatori dei Paesi artici europei.

Il ciclo di audizioni di ambasciatori dei Paesi artici europei ha avuto inizio il 12 aprile 2017, con l'audizione di Erik Vilstrup Lorenzen, Ambasciatore del Regno di Danimarca in Italia che ha descritto la strategia del suo Paese in Artico, anche in riferimento al territorio della Groenlandia, nella condivisione che il maggiore obiettivo

e sfida è il mantenimento di un basso livello di tensione ed un alto livello di cooperazione. Le ulteriori priorità sono i cambiamenti climatici in quanto fattore anche politico, che influenza la geografia e offre opportunità per nuove rotte marittime e per l'estrazione di nuove materie prime e dunque per realizzare obiettivi di sviluppo economico sostenibile. Alla base della politica danese nell'Artico vi è la strategia per l'Artico 2011-2020, per un Artico pacifico, sicuro, solido, una crescita e uno sviluppo sostenibili, con il rispetto del fragile clima dell'Artico, in stretta cooperazione con i partner internazionali e con meccanismi revisionali di medio termine. La Danimarca basa la sua politica artica sulla Dichiarazione di Ilulissat, sottoscritta nel 2008 tra i Paesi dell'Artico 5 (Danimarca, Russia, Norvegia, Canada e Stati Uniti) e che stabilisce che le relazioni in Artico debbano avere natura pacifica cui tutti contribuiscono, inclusa, la Russia proprio perché la navigazione sicura e l'estrazione delle risorse rappresentano interessi economici molto importanti e condivisi. Nello stesso gruppo dei Paesi dell'Artico 5 si discute della prospettiva di disciplinare giuridicamente il settore della pesca in Artico, visto il converge di interessi anche da parte cinese, sudcoreana o di Singapore. Due anni fa è stato siglato un accordo e si è aperto ad altri Stati, inclusa l'Unione europea, per discutere insieme di come collaborare una volta che si registrerà una maggiore quantità di risorse ittiche nel Mare Artico.

Quanto alle popolazioni della Groenlandia, l'Ambasciatore ha insistito sulla necessità che esse accedano a strumenti di crescita economica in equilibrio con l'ambiente. A questo fine il Consiglio Artico rappresenta uno strumento unico, che assicura legittimità reciproca nella gestione delle questioni sociali e ambientali, legate ai cambiamenti climatici. Ha quindi evidenziato le attività della *task force* del Consiglio Artico nel campo delle infrastrutture e delle telecomunicazioni nell'Artico, un settore di grande interesse anche per la collaborazione con l'Italia. C'è invece un carente accesso alla digitalizza-

zione e ai satelliti nella regione artica, a causa delle grandi distanze. Occorre una maggiore copertura satellitare per coprire distanze tanto grandi. Su questo ha rivolto un appello alle aziende italiane del settore.

In sede di dibattito, interagendo con i deputati Zampa, Garavini e Colletti, l'Ambasciatore Lorenzen ha precisato che mancano meccanismi di coordinamento tra Consiglio Artico e Nazioni Unite pur trattando materie connesse e anche alla luce di rilevanti accordi in tema di prevenzione di sversamenti in mare. Ha inoltre sottolineato che per la Danimarca la cooperazione pacifica con la Russia è essenziale e che non intacca l'apparato di decisioni assunte in sede europea rispetto ad altri scenari. Certamente per la Danimarca e per la Groenlandia è importante potere contare su autodeterminazione e sviluppo economico in una regione pacifica e stabile.

L'audizione di Bjoern Trygve Grydeland, Ambasciatore del Regno di Norvegia in Italia, svolta il 2 maggio 2017, ha comportato una decisa valorizzazione del rapporto italo-norvegese a partire dalla stagione delle esplorazioni ad inizio Novecento, per proseguire con l'attuale cooperazione privilegiata con aziende come ENI, presente sulla piattaforma continentale norvegese, e con il CNR, presente nella stazione di ricerca di Ny Ålesund, a Svalbard, dove gestisce la torre Amundsen-Nobile sul cambiamento climatico.

Per la Norvegia l'Artico è intuibilmente in cima alle priorità di politica estera. L'obiettivo del Governo norvegese è affrontare le opportunità che vengono fornite dalla natura in modo sostenibile e responsabile e garantire che l'Artico rimanga una regione pacifica, contraddistinta da collaborazione internazionale. Ha ribadito alcune questioni già segnalate dal suo omologo italiano, sulla differenziazione intra-artica in termini di clima, di economia e di condizioni di vita. In particolare, la parte norvegese dell'Artico differisce dalla parte della Groenlandia e da quella dell'Alaska per via della corrente del Golfo, che mitiga il clima e che ha

permesso alla Norvegia di accumulare molte risorse a livello di sviluppo commerciale ed economico. Per i norvegesi l'Artico è una regione di opportunità, atteso che circa l'80 per cento delle zone marine norvegesi è al nord del Circolo artico, che quasi il 70 per cento degli introiti dalle esportazioni viene da attività che si collegano al mare e che l'80 per cento del traffico marittimo nell'Artico si svolge in acque territoriali norvegesi. Per tali motivi la Norvegia ha anche un forte interesse nel garantire una gestione sostenibile dell'oceano in questa regione.

La nuova strategia norvegese per l'Artico si basa su cinque settori prioritari: collaborazione internazionale, sviluppo economico e commerciale, sviluppo delle conoscenze, infrastrutture e protezione ambientale e preparazione a possibili emergenze. Per raggiungere questi obiettivi si utilizzano le leve dei permessi per petrolio e gas; si provvede alla istituzione di un centro nelle Isole Lofoten e Vesterålen per la reazione a incidenti con il petrolio in mare e per affrontare il problema dei detriti plastici in mare; si provvede alla istituzione di un centro specializzato sui temi dell'Oceano e dell'Artico a Tromsø; si promuove un programma di sviluppo di forniture e di filiere competitive nel nord della Norvegia, la collaborazione tra aziende e istituzioni di ricerca e, soprattutto, si investono circa 40 miliardi di corone norvegesi nelle infrastrutture al nord della Norvegia e in migliori comunicazioni e nella copertura a banda larga al nord della Norvegia e nella rete di fibre ottiche tra nord della Norvegia e altri Paesi.

Quanto al Consiglio Artico, il ritiro dei ghiacci dà valore alla conoscenza della regione da parte delle popolazioni locali e comunque determina un interessamento inedito alla regione da parte di attori anche assai lontani. La Norvegia ha accolto con favore l'ingresso di nuovi osservatori dall'Asia e dall'Europa e sostiene la collaborazione nel Grande Nord, non la concorrenza o gli scontri. Ritiene che ci

sia abbastanza Artico per tutti, purché tutti rispettino il diritto internazionale e le leggi degli Stati regionali.

Il riferimento normativo principale è dato dalla Dichiarazione di Ilulissat, che ha reso il contesto giuridico dell'oceano prevedibile, affidabile e ancorato al diritto internazionale. Nel 2012 la Norvegia e la Russia hanno firmato un fondamentale accordo sulla demarcazione marittima e sulla collaborazione nel Mare di Barents e nell'Oceano Glaciale Artico con cui si è risolta una disputa durata quattro decenni, si sono ridotte le tensioni e migliorata la collaborazione, conferito maggiore stabilità giuridica alla cooperazione in omaggio ai principi concordati a Ilulissat.

Quanto al ritiro dei ghiacciai, è un processo oramai inarrestabile: la tundra si scongela, gli *stock* ittici stanno migrando e secondo alcune stime, la calotta glaciale estiva artica scomparirà completamente entro l'anno 2050. Questo comporterà dei cambiamenti enormi e delle sfide, non soltanto per gli Stati artici, ma per tutto il mondo. Dobbiamo promuovere una collaborazione internazionale per rispondere a questo fenomeno. Con il ritiro dei ghiacci i Paesi artici non saranno più divisi dai ghiacci, ma saranno collegati dal mare. Si verificherà un aumento degli scambi commerciali marittimi. Il mare diventerà una strada, non una barriera e aprirà nuove opportunità, soprattutto in termini di investimenti basati sulla conoscenza. Vi sono, inoltre, risorse di gas e di petrolio non ancora scoperte nell'estremo Nord che, nell'ambito della strategia norvegese per l'Artico, Oslo offrirà in concessione per le attività estrattive, come avviene già con ENI. Per assicurare la leadership nella conoscenza del Nord, la Norvegia continuerà ad investire in ricerca e formazione sui temi artici.

Quanto alla cooperazione con l'Italia, ha preannunciato nuove commesse oltre a quelle già affidate a Fincantieri e a Leonardo Finmeccanica per la ricerca polare e per le operazioni di ricerca e salvataggio in mare. Vi sono poi ambiti di cooperazione in sedi meno conosciute come la Conferenza sulle frontiere artiche, che si

celebra a Tromsø, o la Conferenza per il dialogo nell'estremo Nord a Bodø, a cui parteciperanno studenti della SIOI.

I maggiori obiettivi strategici norvegesi in Artico sono: garantire un regime di gestione integrato, basato sugli ecosistemi, la salvaguardia di pace e la stabilità attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale, soprattutto in ambito scientifico, e degli strumenti di diritto internazionale.

Ai quesiti posti dagli onorevoli Censore e Scagliusi sulla fondatezza scientifica delle previsioni sullo scioglimento dei ghiacci e sull'impatto dei rapporti tra Unione europea e Russia sul dossier relativo all'ingresso dell'Unione europea come osservatore all'interno del Consiglio Artico, l'ambasciatore Grydeland ha confermato i dati prospettando una situazione geografica del tutto nuova e sottolineando quanto l'Italia collabori al massimo livello negli studi sul fenomeno. Il tema delle sanzioni nei confronti della Russia rappresenta oggi il motivo politicamente più rilevante per il no, espresso proprio dalla Russia, all'ingresso dell'UE nel Consiglio Artico. La Norvegia, coesa con gli altri Paesi dell'UE, ha anche cercato di sviluppare una cooperazione tra popoli attraverso la frontiera con la Russia, che condivide da più di mille anni senza avere mai avuto conflitti. In quanto membro della NATO, la Norvegia ospita esercitazioni nel proprio territorio e lungo i confini, anche in prossimità della Russia. Allo stesso tempo, cerca di cooperare, ad esempio riguardo alla gestione delle scorte ittiche e delle attività di soccorso.

L'ulteriore audizione di uno Stato artico ed europeo ha coinvolto Janne Taalas, Ambasciatore della Repubblica di Finlandia in Italia, audito il 15 novembre 2017 anche in ragione della presidenza di turno del Consiglio Artico, che durerà fino a maggio 2019.

La questione artica è stata anche oggetto degli incontri tra Capi di Stato avvenuti nel settembre del 2017 a testimonianza del fatto che l'Artico non è più questione marginale e sconosciuta: il cam-

biamento globale, sia ambientale sia climatico, nonché la galoppante globalizzazione rappresentano i principali elementi determinanti di questo mutamento. Per l'Italia l'Artico non rappresenta una novità, come noto. L'ambasciatore Taalas ha ricordato anche la partecipazione del Tenente Giacomo Bove nel 1878 alla spedizione del finlandese Adolf Erik Nordenskiöld, che fu il primo a percorrere per intero il passaggio a nord-est.

Quanto alla Finlandia, si tratta di un Paese interamente artico: un terzo del territorio nazionale, nonché 200.000 dei suoi 5,4 milioni di abitanti si trovano al di sopra del Circolo Polare Artico. Helsinki è situata al 60° parallelo nord e, in generale, quasi il 30 per cento della popolazione artica mondiale che vive al di sopra di questo parallelo è composta da finlandesi. Inoltre, i sami, che vivono sia nel territorio finlandese sia in quello di altri Paesi limitrofi, sono l'unica popolazione indigena dell'Europa occidentale. La geografia settentrionale incide sulla cultura e sul modo di vivere dei finlandesi, che si sono sempre adattati alle condizioni artiche sviluppando soluzioni adeguate. Ad esempio, per garantire le condizioni giuste per avere scambi commerciali, i finlandesi hanno sviluppato la tecnologia dei rompighiaccio: sono stati i rompighiaccio che hanno tenuto i porti finlandesi liberi dal ghiaccio tutto l'anno già a partire dagli anni Sessanta e, ad oggi, il 60 per cento dei rompighiaccio del mondo sono stati costruiti in Finlandia.

In vista della presidenza del Consiglio Artico, la Finlandia ha svolto consultazioni con tutti i Paesi membri, osservatori e partner del Consiglio Artico per elaborare un programma il cui obiettivo fondamentale è mantenere l'Artico una regione di pace e cooperazione, libero dall'influsso di altri conflitti internazionali, nel segno del motto « *Exploring Common Solutions* ».

Per il momento, i conflitti internazionali degli ultimi anni e la destabilizzazione della situazione politica e di sicurezza – molto ben visibile, per esempio, nel Mar Baltico – non hanno avuto ripercussioni sulla regione e sul Consiglio Artico. Al

Consiglio Artico gli Stati Uniti, i Paesi dell'Unione europea e la Russia hanno proseguito nel dialogo costruttivo e tutti hanno convenuto che la cooperazione artica deve puntare a produrre delle soluzioni di lunga durata nel segno degli Accordi di Parigi sul clima e dell'Agenda di sviluppo sostenibile. Per la Finlandia il Consiglio dovrà lavorare ad ulteriori quattro obiettivi focali: tutela dell'ambiente, collegamenti e comunicazione, cooperazione meteorologica e istruzione.

In campo ambientale occorre proteggere la biodiversità; rallentare l'acidificazione degli oceani; diminuire le emissioni da *black carbon* e da metano; ridurre l'inquinamento dei mari e rafforzare le comunità artiche. Il lavoro portato avanti per la diminuzione delle emissioni da *black carbon* è un argomento che il Presidente della Repubblica finlandese ha affrontato quest'anno nei suoi incontri con tutti i più importanti leader mondiali, incluso il Presidente degli Stati Uniti Trump, il Presidente russo Putin e il Presidente cinese Xi.

Il miglioramento delle comunicazioni è una questione cruciale per tutti gli abitanti della regione artica. Dopo la felice esperienza di interazione con l'Italia, la cooperazione meteorologica è stata posta come tema nuovo in seno al Consiglio Artico ed è fondamentale per la comprensione dei cambiamenti climatici. Su questo terreno si cerca l'interazione con le istituzioni nazionali e con l'Organizzazione Meteorologica Mondiale.

In materia di istruzione, l'obiettivo della presidenza finlandese è garantire un'istruzione basilare di qualità a tutti i bambini della regione artica, sviluppare soluzioni digitali, con il prezioso apporto dell'Università Artica Transnazionale, partner del Consiglio Artico.

Rispetto a tutti questi ambiti, il contributo dei Paesi osservatori è fondamentale e l'attivismo dell'Italia è stato fino ad oggi esemplare.

Durante la presidenza finlandese sarà elaborata una strategia a lungo termine, che punta alla continuità, coordinando il lavoro attentamente con gli Stati Uniti, che

hanno preceduto la Finlandia nella presidenza, e proseguendo nel modello statunitense di valorizzazione degli osservatori anche a livello di *Senior Arctic Officials*. Per rafforzare la cooperazione artica e garantire il sostegno politico, la Finlandia è pronta a ospitare anche un vertice artico.

La Finlandia sostiene l'Unione europea e crede molto nell'attuazione della recente comunicazione della Commissione europea sull'Artico, in quanto valido strumento strategico sostenuto dall'Alto Rappresentante Mogherini. Certamente la Finlandia sostiene anche la posizione di osservatore dell'Unione europea presso il Consiglio Artico, benché per motivi politici, in questo momento, la posizione formale sia congelata. Ciò nonostante l'Unione partecipa pienamente a tutti i lavori del Consiglio.

Nell'interazione con l'onorevole Casano, l'ambasciatore Taalas ha affrontato il tema dei rapporti con la Russia, enfatizzando il legame con la politica comune attuata dall'Unione europea nei confronti della Russia e il ruolo dell'Unione europea come attore di primo piano. Dato il lungo confine, la cooperazione tra la Finlandia e la Russia è necessariamente assai intensa.

Ha quindi valorizzato il legame tra nord e sud dell'Europa, essenziale per la gestione dei temi globali, e ha quindi espresso profondo apprezzamento per il lavoro svolto dall'Italia nel Mediterraneo, che rappresenta il confine comune europeo. Tra l'altro la Finlandia contribuisce con mezzi navali e aerei alla missione EUNAVFOR MED – *Operazione Sophia* ed è stato il primo Paese europeo ad avere accolto profughi ricollocati.

### 5.3. *Il contributo e il ruolo dell'Unione europea.*

La Commissione ha audito in videoconferenza il 26 luglio 2017 Terkel Petersen, Consigliere del Servizio Europeo per l'Azione Esterna per le questioni dell'Artico, che ha illustrato l'evolvere delle prese di posizione strategica da parte dell'Unione europea rispetto alla regione artica, a

partire dalla Comunicazione del 2008 intitolata « L'Unione europea e la regione artica » (COM(2008)763) nella quale per la prima volta è stata delineata una strategia organica dell'UE nei confronti della regione artica, imperniata su tre obiettivi strategici principali: tutelare e preservare l'Artico di concerto con la sua popolazione; promuovere l'uso sostenibile delle risorse; contribuire a una migliore *governance* multilaterale nell'Artico.

Conseguentemente, alla fine del 2008, la Commissione europea presentò domanda per ottenere lo status di osservatore nel Consiglio Artico. Nello stesso tempo l'Unione chiuse il mercato ai prodotti derivanti dalla foca determinando la reazione negativa di Paesi membri come il Canada, ispirato dalle popolazioni indigene, nel momento in cui il Consiglio Artico prese in esame la richiesta. Già nel corso del 2008 e del 2009 l'Unione europea aveva creato il « Quadro politico sulla dimensione settentrionale », che affondava le proprie radici negli anni successivi alla caduta del Muro di Berlino ed era stato ampiamente promosso dalla Finlandia, Stato membro dell'Unione europea, nel 2004. Anche in questo progetto si affrontavano questioni legate all'Artico. Inoltre, l'Unione europea era già membro del Consiglio euro-artico di Barents.

Nel 2012, la Commissione europea e l'Alto Rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la sicurezza hanno presentato una Comunicazione congiunta intitolata « Definire una politica dell'Unione europea per la regione artica: progressi compiuti dal 2008 e prossime tappe » (JOIN(2012)19) nella quale l'UE ha ulteriormente articolato la sua strategia artica.

La Comunicazione congiunta del 2012 serviva soprattutto a ridare slancio alla questione relativa allo status di osservatore nel Consiglio Artico. La vertenza sul bando sui prodotti derivanti dalla caccia alla foca ha continuato ad avere un peso fino al 2014 e il 2015, quando con il suo superamento è venuto meno il veto da parte del Canada. Tuttavia, ulteriori fattori geopolitici hanno reso il Consiglio Artico ancora riluttante rispetto alla possibilità di

concedere lo status di osservatore all'Unione europea, che è comunque invitata a partecipare alle riunioni del Consiglio Artico a tutti i livelli in qualità di osservatore *de facto*.

Nel 2016 è, infine, stata adottata la Comunicazione congiunta « Una politica integrata dell'Unione europea per l'Artico » (JOIN(2016)21), con la quale è stata ribadita la necessità di una politica dell'UE volta a promuovere la cooperazione internazionale in risposta agli effetti dei cambiamenti climatici sul fragile ambiente dell'Artico e a contribuire allo sviluppo sostenibile, specialmente nella parte europea dell'Artico.

Il permanere di un interesse europeo alla *full membership* nel Consiglio Artico è connesso alla presenza in tale *forum* di due rilevanti Stati membri, Finlandia e Svezia, oltre alla Danimarca, che è Stato artico grazie alla Groenlandia. Inoltre, fanno parte del Consiglio Artico due Stati che aderiscono allo Spazio Economico Europeo, Islanda e Norvegia, che cooperano intensamente con gli altri tre Stati artici: Russia, Canada e Stati Uniti.

L'Unione europea non ha responsabilità primaria negli sviluppi che interessano l'Artico, tuttavia, le questioni artiche sono per definizione transfrontaliere, dai cambiamenti climatici alle opportunità economiche. Vi sono, poi, elementi dinamici, come l'acquisto di prodotti dalla regione artica che impongono negoziati, politiche e soluzioni sia a livello regionale sia a livello multilaterale, nell'ambito dei quali l'Unione europea funge da veicolo e da interlocutore.

L'approccio europeo all'Artico, ridefinito nel 2016, si fonda sulla consapevolezza circa le disomogeneità, anche politiche, tra gli Stati artici europei: Islanda e Norvegia hanno una prospettiva specifica basata sul ruolo primario svolto dal turismo, dallo sfruttamento della pesca, dalle attività petrolifere e dalla prevenzione dei disastri ambientali. Per Paesi come la Finlandia o il Canada la tematica delle popolazioni indigene assume carattere prioritario, e per tutti si pone il tema della gestione delle nuove rotte commerciali.

L'Unione europea in questo contesto svolge un ruolo prezioso come fattore di equilibrio. Un tema volutamente non trattato dalla Comunicazione del 2016 è quello della sicurezza e dell'emergere di possibili nuove tensioni, che segna trasversalmente le politiche di tutti gli Stati artici. Oggi vi è ridotta consapevolezza sul carattere strategico di questa regione ma in futuro la percezione potrebbe cambiare radicalmente. E poi i pericoli per il futuro dell'umanità derivanti dallo scioglimento dei ghiacci sono più che reali: nell'estate del 2016, nel nord della Russia, lo scioglimento del *permafrost* ha provocato, il ritorno, dopo settantacinque anni, di un'infezione di antrace, veicolata dalle renne.

Il presidente del Comitato permanente sulla politica estera dell'Unione europea, onorevole Guglielmo Picchi, ha posto il tema del contributo da parte dei Parlamenti nazionali per rafforzare la posizione dell'UE in seno al Consiglio Artico. Alla luce dell'esperienza maturata dall'UE nel consesso artico e delle questioni che hanno segnato di recente il dialogo tra UE e Federazione Russa, secondo Petersen, occorre dimostrare che l'Unione europea vuole essere un partner costruttivo per gli Stati artici e per le comunità artiche e in tal senso muove la Comunicazione del 2016. Inoltre, le crisi globali sono tali da meritare un'attenzione politica anche al di là del dato di prossimità geografica. I Paesi più distanti dall'Artico sono influenzati dall'Artico e influenzano, a loro volta, l'Artico. Occorre una sensibilizzazione delle opinioni pubbliche per far comprendere che il tema dell'Artico è connesso al tema delle desertificazioni e quindi dei fenomeni epocali come le migrazioni o l'instabilità politica. Il Consiglio Artico non si è mai confrontato con l'Unione Africana ma qualora si installassero in Africa reti elettriche a basso o ad alto contenuto di carbonio ci sarebbero enormi ripercussioni sui ghiacci polari.

Ha, inoltre, spiegato Petersen, la politica artica non è basata su un trattato ma è supportata e integrata da politiche settoriali. Occorre rafforzarla attraverso lo

stanziamento di ulteriori risorse e occorre cambiare la percezione dell'urgenza delle questioni. Sul piano politico è chiaro che Paesi come il Giappone, la Cina, la Corea guardano alle vie di navigazione a nord della Russia e del Canada in modo diverso rispetto ad altri Paesi, perché per loro sarebbero di grande attrattività. Le attività legate al petrolio e al gas non hanno implicazioni solo in termini di rischio ambientale e possibili incidenti, ma anche in materia di interessi strategici legati alla sicurezza della fornitura energetica e all'indipendenza. La questione è molto complessa e occorre prestare maggiore attenzione e considerare attuali questioni che oggi sembrano remote.

L'approccio europeo consente di gestire con equilibrio l'utilizzo delle risorse e la protezione dell'Artico e la politica artica dell'Unione europea assicura comunque un foro di dialogo aperto anche a Paesi per nulla coinvolti nelle strutture politico-istituzionali dell'Artico e in generale per assicurare l'interazione tra Artico e sud del mondo.

#### 5.4. Le audizioni degli ambasciatori dei Paesi artici extraeuropei.

Passando agli Stati extraeuropei, Paul Gibbard, Ministro Consigliere dell'Ambasciata del Canada, audito il 21 novembre 2017, ha inquadrato il tema a partire dal dato secondo cui il 40 per cento del territorio canadese è nell'area artica, che è un'area teatro di sperimentazione politica, economica e sociale avanzatissima e innovativa. L'Artico canadese rappresenta il 25 per cento dell'Artico globale, il 40 per cento della massa di terra, ma meno dell'1 per cento della popolazione canadese, della quale più della metà è costituita da indigeni. Inoltre più del 50 per cento degli abitanti dell'Artico canadese è composto da popoli indigeni, circostanza che condiziona la visione e le politiche canadesi per l'Artico che guardano alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Sul versante di politica estera, nel 2010 le priorità sono state aggiornate anche alla luce dell'incontro nel 2016 tra il Presi-

dente Obama e il Primo Ministro Trudeau: biodiversità, conoscenza delle scienze indigene tradizionali, economia sostenibile sono tutti concetti che hanno acquisito maggiore importanza, nell'impegno per la tutela di almeno il 10 per cento della massa continentale e il 17 per cento delle acque dell'Artico. In quest'ottica Stati Uniti e Canada hanno concordato che fino al 2021 non saranno concesse nuove licenze per la ricerca petrolifera o per il gas nelle acque canadesi del Mar Glaciale Artico. Inoltre è stata istituita una commissione consultiva per elaborare la politica dell'Artico canadese nel contesto del Consiglio Artico, istanza unica al mondo per la *membership* mista tra Stati e i sei popoli indigeni rappresentati di cui tre canadesi: il Consiglio Circumpolare Inuit, il Consiglio Artico Athabaskan e il Consiglio Internazionale Gwich'in. Il Canada ha negoziato con i popoli indigeni in modo molto proficuo, assicurando riconoscimento alle rivendicazioni territoriali e alla volontà di autogoverno. Il risultato è che oggi gli Inuit sono proprietari di territori ricchissimi di risorse (diamanti o minerali di ferro) e impegnati come imprenditori delle attività estrattive. In quanto titolari e non soggetti passivi del cambiamento, hanno sviluppato un'attitudine favorevole allo sviluppo delle loro regioni.

Quanto ai temi dello sfruttamento economico, delicato oggetto di negoziati nell'ambito del Consiglio economico dell'Artico, nell'Artico canadese l'aspetto tecnologico è veramente complesso, occorre preservare i diritti delle popolazioni indigene e si selezionano le iniziative economicamente valide, in un contesto ambientale delicatissimo per cui il Canada ha imposto una moratoria sul rilascio di nuove licenze di prospezione per petrolio e gas. Occorre una visione lungimirante che guardi allo sviluppo insieme alla prevenzione dei rischi ambientali. Vi è poi l'esigenza di evitare che le società petrolifere vadano a lavorare nei Paesi il cui quadro normativo è meno rigido, prevenendo standard internazionali uniformi e controlli severi nella regione. Gli stessi

parametri valgono per il turismo artico, in particolare per il passaggio delle navi.

Quanto alle prospettive di nuove rotte commerciali nell'Artico, per il Canada il mutamento climatico sta rendendo la situazione per la navigazione più pericolosa e più imprevedibile che in passato a causa delle correnti oceaniche nel passaggio a nord-ovest e ciò, ovviamente, si ripercuote sullo sviluppo economico nell'Artico canadese.

Il Canada si è dedicato allo studio della « conoscenza tradizionale » dei popoli indigeni, per i quali il ghiaccio non è mai stato una barriera ma una via di comunicazione sicura, alternativa al mare. L'adattamento ai cambiamenti climatici è un tema enorme sul piano antropologico, che pone questioni serie anche in termini benessere psicologico delle popolazioni.

Vi è poi il filone della cooperazione scientifica, su cui è stato siglato un Memorandum d'intesa nel 2014 con l'Italia, importante Paese osservatore. Ha preannunciato per il 2018 l'inaugurazione di una stazione di ricerca canadese nell'Alto Artico, chiamata CHARS, cui gli altri Paesi sono incoraggiati a contribuire sul piano tecnologico sui temi dello smaltimento delle scorie o della produzione di energia eolica.

Il Canada è assai attivo al momento sul piano negoziale, anche oltre il contesto del Consiglio Artico per la pesca in alto mare nel Mar Glaciale Artico Centrale, interagendo tra gli altri con l'Islanda, l'Unione europea, la Cina, il Giappone e la Corea del Sud.

È noto che il Canada, un tempo contrario all'ingresso dell'Unione europea nel Consiglio Artico, ha cambiato posizione ed è lieto della partecipazione costruttiva dell'Unione europea nel Consiglio Artico.

Passando ai temi della sicurezza, il rappresentante diplomatico canadese ha riferito che non sono allo stato percepite minacce militari dirette nell'Artico. Richiamando anche il clima registrato in ambiti NATO, è condiviso che in quest'area del mondo, anche nei momenti in cui c'erano difficoltà nel rapporto tra il Canada e la Russia, c'è sempre stata grande

cautela. Questa è un'area del mondo in cui si cerca effettivamente di cooperare a ogni costo. È stato istituito il Forum della Guardia costiera dell'Artico, che riunisce le diverse Guardie costiere dei Paesi dell'Artico, proprio per poter rafforzare le possibilità di cooperazione nell'ambito della sicurezza della regione. Allo stesso tempo, il Canada mantiene quattro o sei navi da pattugliamento per l'Artico.

La situazione canadese ha stimolato i parlamentari presenti sul terreno dell'utilizzo di energie alternative nella regione e sui possibili benefici per le popolazioni indigene dell'Artico derivanti dallo sfruttamento energetico delle zone artiche (Colletti). Su questo terreno, se oggi gran parte dell'energia è ancora legata a sostanze come i combustibili diesel, lo scioglimento apre nuove possibilità per l'energia oceanica. Atteso che uno degli elementi di forza delle popolazioni locali è l'essere protette dalla questione ambientale, l'onorevole Cassano ha posto il tema di possibili tensioni tra « saperi tradizionali » da preservare e possibili rivendicazioni. L'onorevole Zampa ha dato risalto al modello di interazione canadese con le popolazioni e con i territori laddove i governi debbano affrontare questioni epocali e cambiamenti nelle tradizioni ed abitudini. Appare importante assicurare potere decisionale e coinvolgimento nei processi di governo nei grandi cambiamenti.

La Commissione ha anche audito, il 17 ottobre 2017, il Presidente e Direttore Generale della *Société du Plan Nord* del Québec, Robert Sauvé. Nel 2011 il *Plan Nord* è stato lanciato dal governo del Québec come una struttura di concertazione tra tutte le popolazioni del territorio e i partner governativi, industriali e ambientali. La *Société du Plan Nord* è una società statale responsabile dell'attuazione del piano nel suo complesso con i partner interessati, istituita da una legge *ad hoc* del governo del Québec con il mandato di coordinare l'azione governativa sul territorio e la realizzazione delle infrastrutture sul territorio e di accompagnare le comunità locali e autoctone e gli altri *partner* nell'attuazione dei loro progetti economici,

sociali e ambientali. Il suo obiettivo è anche quello di contribuire a ottimizzare le ricadute economiche delle attività presenti sul territorio attraverso la creazione di posti di lavoro e l'accesso a diversi contratti per le aziende del territorio.

Il territorio interessato dal *Plan Nord* è rappresentato dal settentrione del Québec, pari a 1,2 milioni di chilometri quadrati, popolati da circa 120.000 persone, appartenenti per un terzo ai popoli autoctoni. La regione si caratterizza per un ambiente assai fragile, soprattutto a causa del cambiamento climatico e della fusione del permafrost, che interessa il terzo più a nord del territorio. Il degrado del permafrost e il cambiamento del regime idrologico dei suoli sta colpendo le comunità locali costrette ad abbandonare i propri insediamenti ormai insicuri.

Il potenziale economico è, però, assai rilevante in ambito minerario, energetico, forestale e turistico. Con il *Plan Nord*, aggiornato ad una visione che spazia fino all'orizzonte del 2035, è stato adottato un modello inedito di pianificazione di sviluppo territoriale in rigorosa modalità sostenibile in cui sono integrate la dimensione sociale, quella economica e quella politica. Sul piano della tutela ambientale e della biodiversità, il *Plan Nord* prevede che il 50 per cento del territorio sia destinato a fini diversi da quelli industriali. Una delle particolarità del *Plan Nord* è che tutte le comunità sono partecipi di tutti i profitti generati dallo sfruttamento minerario ed energetico sul territorio attraverso un fondo gestito dal governo del Québec. Questo fondo è ridistribuito tra tutte le comunità, a prescindere dalla presenza o meno di attività minerarie nei pressi di quel dato villaggio o di quella comunità.

La strategia del *Plan Nord* si impernia sui tre aspetti dello sviluppo sostenibile: economico, sociale e ambientale. Per ciascuno di questi tre capitoli principali sono fissati obiettivi a lungo termine all'orizzonte di vent'anni e un primo piano d'azione su cinque anni, con novanta priorità ripartite nei tre settori di intervento. È previsto che il governo del Québec investa

circa un miliardo di euro nei prossimi cinque anni per realizzare queste priorità. All'orizzonte del 2035 si valuta che gli investimenti sul territorio da parte del *Plan Nord* ammonteranno a circa 35 miliardi di euro, in particolare grazie agli investimenti nel settore minerario, in campo energetico e nella realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali. Sul piano dell'approvvigionamento energetico il Piano prevede una fornitura di gas liquido alle comunità locali, considerato che il territorio è troppo vasto per essere servito attraverso tubazioni. Un altro grande aspetto riguarda il miglioramento delle infrastrutture di telecomunicazioni, con l'obiettivo di collegare, nell'arco di cinque anni, ognuna delle 63 comunità attraverso fibre ottiche, per poter fare telemedicina, telegiustizia, teleistruzione.

Nel modello del Québec appare assai interessante la struttura di *governance* rappresentata dalla *Société du Plan Nord*, basata sul partenariato, in cui il consiglio d'amministrazione è in maggioranza costituito da persone che vivono in territorio artico. Nell'assemblea dei partner sono rappresentati tutti gli attori coinvolti per dare pareri alla società e al ministro responsabile del *Plan Nord* in seno al governo del Québec. Forte di questa struttura organizzativa e operativa, ad oggi la Società è riuscita a creare oltre 7.350 posti di lavoro, cioè il 50 per cento in più rispetto al 2015 quando gli occupati erano circa 5.000, con 16 miliardi di dollari di investimenti previsti o impegnati nei primi due anni di attuazione del *Plan Nord*, dal 2015 al 2017.

Vi sono anche interessanti prospettive di cooperazione scientifica per le rilevazioni minerarie, nel campo delle rinnovabili o dell'agroalimentare che trovano un riferimento nell'Istituto nordico del Québec, il quale guarda con grande interesse alla expertise maturata dagli studiosi italiani operanti nell'ambito del CNR. È emerso anche un filone di lavoro in collaborazione con la FAO per lo sviluppo di un'agricoltura nordica.

Nell'audizione si è distinto il contributo in sede di dibattito dell'onorevole Alli che ha posto i temi delle modalità di coinvolgimento dei privati nel Plan Nord, della questione delle aree protette ma soprattutto dell'attivismo della Cina che in Groenlandia ha acquistato concessioni minerarie tali da promuovere il percorso di autonomia dalla Danimarca. L'onorevole Alli ha anche segnalato in questa sede che rispetto al passaggio a nord-est si sta constatando una presenza molto forte della Federazione Russa attraverso le basi di *search and rescue*, indispensabili nella regione ma che di fatto sono trasformate in basi militari, nella direzione di una militarizzazione dell'Artico rispetto al passaggio a nord-est. Sulla presenza cinese nella regione, Sauvé ha ribadito che la *Société* partecipa allo sfruttamento delle risorse minerarie, perché le popolazioni del Québec non vogliono che i minerali vadano a esclusivo vantaggio degli investitori stranieri, acquistando quote di partecipazione che arrivano a un massimo del 20 per cento, proprio affinché gli investimenti generino un ritorno a favore delle popolazioni locali. Quanto alle aree protette il 20 per cento di territorio interessato dal *Plan Nord* sarà destinato ad aree protette. L'altro 30 per cento non sarà oggetto di attività industriali ma sarà destinato ad altre attività, come turismo e *trekking*. Al momento, il territorio occupato da tutte le attività industriali, comprese le centrali idroelettriche, le miniere, le infrastrutture industriali sul territorio, le comunità e i villaggi, è pari al 6 per cento del territorio totale.

Quanto alla aggressività cinese nella regione, essa si spiega con il fatto che il passaggio a nord-ovest comporta una riduzione dei costi di trasporto tra l'Europa e la Cina di circa il 40 per cento, oltre ad una riduzione di quattro giorni di navigazione. La pressione cinese deve trovare argine nelle dimensioni di cooperazione multilaterale nella regione, ha sottolineato Sauvé, proprio per ridurre l'impatto di politiche aggressive ed eccessivamente sbilanciate sul versante economico. Quanto al passaggio a nord-ovest vi sono attualmente

tre possibili itinerari: due sono in territorio canadese e uno in settore russo. I russi stanno già istituendo diritti di passaggio privilegiati sul passaggio più a nord, mentre il Canada si concentra di più sulle altre due alternative. In tale contesto si cerca di avere una gestione comune della sicurezza, una gestione comune della navigazione e anche un gruppo di ricerca internazionale che possa farsi carico della vigilanza ambientale legata a questi sviluppi sul territorio. C'è un elemento che favorisce nettamente la Russia ed è la sua poderosa flotta di rompighiaccio. In Québec ci sono già diversi gruppi che si stanno interessando a spingere il Governo canadese a costruire nuovi rompighiaccio. Questo offrirebbe un elemento essenziale per garantire uno sviluppo del Nord in sicurezza e anche per garantire che ci sia una gestione internazionale e non solo affidata al maggiore degli attori regionali, con palesi rischi di atteggiamenti monopolistici.

Il 5 dicembre 2017 la Commissione ha quindi audito la Consigliera per l'Ambiente, la Scienza e la Tecnologia dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, Caron De Mars, che ha espresso fin dall'inizio apprezzamento per il modo in cui l'Italia esercita il ruolo di osservatore soprattutto in ambito scientifico, ricordando la cooperazione italo-statunitense nelle esplorazioni congiunte all'inizio del Novecento, insieme alla conferma sulla continuità tra l'Amministrazione Obama e l'Amministrazione Trump nella politica statunitense nell'Artico.

Ha quindi riferito sulla presidenza di turno degli Stati Uniti del Consiglio Artico, con un *focus* sui temi ambientali nella consapevolezza dell'attenzione specifica da parte italiana allo scioglimento dei ghiacci e della banchisa provocato dai cambiamenti climatici. Ha manifestato la preoccupazione del suo Governo per gli effetti derivanti dalla ridotta riflettività della banchisa, dall'aumento dell'erosione costiera e del livello dei mari e dall'acidificazione del Mar Glaciale Artico. D'altra parte vi sono evidenti prospettive econo-

niche derivanti dalla navigazione, dallo sviluppo nella ricerca di idrocarburi, dalla pesca e dal turismo.

Un passaggio assai rilevante è stato quello concernente la concessione data dall'Amministrazione Trump al ramo americano di ENI di un permesso di esplorazioni petrolifere a partire da un'isola artificiale nel Mare di Beaufort. L'ENI è, quindi, la prima società ad ottenere un'autorizzazione ad esplorare per cercare petrolio nelle acque federali al largo dell'Alaska.

Quindi De Mars si è soffermata ad analizzare i caratteri del Consiglio, organizzazione non formale nata da un accordo non vincolante, dunque non da un trattato. Si tratta di un *forum* ad alto livello e con ampio mandato che si è assai evoluto dalla sua istituzione.

Gli Stati Uniti, in Alaska, sono presenti nella regione anche attraverso un importante nucleo di popolazioni indigene che prende parte ai lavori del Consiglio Artico con lo status di partecipanti permanenti. Il Governo statunitense tiene molto ai lavori del gruppo di lavoro sui contaminanti artici, nell'importante obiettivo di ridurre l'inquinamento alla fonte, con un'importanza primaria assegnata alle cosiddette « zone di crisi » della Russia nord-occidentale. Ha sottolineato che la Russia in questo contesto è sempre stata molto costruttiva. Un altro programma, cui Washington tiene molto, è quello per il monitoraggio e la valutazione per l'Artico, che si ripropone di valutare lo status dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento, e che lavora a stretto contatto con il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico in base al documento chiave dell'attività, rappresentato dal Rapporto SWIPA, pubblicato durante la COP di Bonn.

De Mars ha anche citato il versante di lavoro del Consiglio Artico sui temi della prevenzione delle emergenze, richiamando l'incidente del 2005 che vide protagonista la società petrolifera Shell e apprezzando lo sforzo compiuto da ENI in materia.

Sul terreno della cooperazione scientifica, ha valorizzato il maggior risultato

della ministeriale di Fairbanks, conclusiva della presidenza USA di turno, con l'accordo per il rafforzamento della cooperazione scientifica internazionale in materia di Artico, terzo accordo vincolante, conseguito dopo nove tornate negoziali e che istituisce una *task force* per facilitare l'accesso degli scienziati degli otto Stati alle aree dell'Artico. Gli scienziati di Stati non artici come l'Italia possono avvalersi dei benefici concessi da questo accordo qualora stabiliscano un partenariato con uno Stato artico.

Gli Stati Uniti apprezzano la cooperazione tra scienziati statunitensi e italiani in ogni settore, dalle esplorazioni spaziali all'Artico, quindi incoraggiano la prosecuzione di studi sull'Artico fatta in collaborazione da ricercatori statunitensi e italiani, al fine di promuovere istruzione, sviluppi di carriera, opportunità di formazione, per promuovere nuove generazioni di ricercatori sull'Artico.

Ha segnalato la costituzione di un gruppo di esperti sul *black carbon* e sul metano, per promuovere una riduzione delle emissioni di almeno il 25-33 per cento al di sotto dei livelli del 2013 entro il 2025, sia per gli Stati artici sia per gli Stati non artici.

La Consigliera De Mars ha fatto accenno all'iniziativa al di fuori del Consiglio Artico, volta a prevenire la pesca d'altura non regolamentata nel Mar Glaciale Artico centrale. Sono in corso lavori per siglare un accordo in grado di fermare qualunque forma di pesca commerciale nelle acque d'altura del Mar Glaciale Artico fino a quando non ci saranno migliori informazioni scientifiche sugli *stock* ittici commerciali e un'organizzazione migliore della gestione della pesca. Si tratta di un punto molto importante per gli Stati Uniti per le attività di pesca nel Mare di Bering. Ha richiamato la questione emersa a metà degli anni ottanta con la attività incontrollata di pesca del merluzzo nero, condotta da pescherecci di Cina, Giappone, Corea del Sud e Polonia. Da allora, malgrado gli sforzi degli Stati Uniti e dell'allora Unione Sovietica volti ad un accordo internazionale, lo *stock* del merluzzo nero

crollato nel 1992 non si è mai più ripreso. È pertanto assai importante la sigla di un accordo sulla pesca illegale, avvenuta il 13 novembre 2017 anche sulla base di un lettera aperta da parte di nove Paesi della regione e dell'Unione europea, e per disciplinare la pesca d'altura nel Mar Glaciale Artico centrale. Dall'entrata in vigore, avvenuta il 30 novembre, tale accordo impedisce la pesca non regolamentata nel Mar Glaciale Artico centrale, un'area grande come il Mar Mediterraneo, in cui finora non si è avuta alcuna forma di attività di pesca commerciale. I negoziati per l'accordo hanno visto la partecipazione di Cina, Canada, Danimarca in rappresentanza anche di Groenlandia e Isole Fær Øer, Unione europea, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, Regno di Norvegia, Federazione Russa e Stati Uniti.

In sede di dibattito, su stimolo dell'onorevole Cassano, la Consigliera De Mars ha ribadito la continuità nella politica statunitense sui temi dell'Artico, senza dubbi sull'impatto del cambiamento climatico. Ha precisato che se l'Amministrazione Trump ha avviato il ritiro dall'Accordo di Parigi, ciò è solo in ragione degli interessi dei contribuenti statunitensi, ma non per dubbi sugli effetti nefasti a livello globale derivanti dallo scioglimento dei ghiacci. Vi sono anche dei vantaggi, soprattutto per i Paesi rivieraschi o per i privati, ma inferiori rispetto alle ricadute negative del fenomeno. A maggior ragione, è apprezzabile il lavoro di ENI nelle sue attività di prospezione, svolte con rigore scientifico, nel rispetto degli impegni e con l'utilizzo di attrezzature e tecnologie d'avanguardia.

Infine, la Commissione ha acquisito agli atti dell'indagine il documento « *La visione russa del futuro dell'Artico* », trasmesso l'8 novembre 2017 dall'Ambasciatore della Federazione Russa in Italia in sostituzione di un'audizione non più svolta per intervenuti impedimenti d'agenda. Si tratta di un testo coerente con lo *statement* reso dal Ministro degli esteri russo Lavrov in occasione della ministeriale di Fairbank del maggio del 2017 in cui si dà conto che il futuro e la prosperità della Federazione

Russa sono strettamente legati all'Artico, che genera il 10 per cento del PIL russo e il 20 per cento del totale delle esportazioni, con previsione di crescita futura. Il documento elenca gli obiettivi strategici della Russia in Artico, approvati dal Presidente Putin:

1. utilizzare le risorse della zona artica della Federazione Russa a vantaggio dello sviluppo sostenibile della Russia;
2. garantire la pace e la cooperazione nell'Artico;
3. preservare gli ecosistemi unici dell'Artico;
4. sviluppare la Rotta marittima del nord.

Nell'agosto 2017 il Governo russo ha adottato il Programma di Stato per lo sviluppo socioeconomico della zona artica della Federazione Russa. Più di 3 miliardi di dollari USA sono stati stanziati a favore di tale programma che si prefigge tre obiettivi principali: creare « aree perno » per lo sviluppo dell'Artico; sviluppare la Rotta marittima del nord; creare equipaggiamenti e tecnologie per l'industria degli idrocarburi e per l'industria meccanica, necessari per l'esplorazione delle risorse naturali dell'Artico.

La Russia è molto attiva nell'Artico e ha circa 150 progetti in corso di realizzazione o in fase di valutazione finale. Il valore totale di questi progetti è pari a circa 80 miliardi di dollari e il grosso degli investimenti proviene dal settore privato. L'iniziativa portabandiera della cooperazione internazionale nell'Artico è il progetto *Yamal LNG* (gas naturale liquefatto), dotato di un aeroporto in grado di ricevere grandi aerei cargo, di un terminale marittimo in costruzione per metaniere con capacità sino a 172.000 metri cubi, e di un impianto di lavorazione del gas dalla capacità produttiva di 16,5 milioni di tonnellate di LNG, che entrerà in funzione alla fine del 2017.

Il progetto *Yamal LNG* è un esempio degli sviluppi oggi in atto nell'Artico russo. La popolazione locale è cresciuta e il

totale degli investimenti nel progetto ammonta a circa 26 miliardi di dollari, con una quota statale che non supera i due miliardi e mezzo di dollari.

Secondo il documento, la Russia è pronta a intensificare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nella regione, ma si aspetta anche un atteggiamento imparziale nei confronti delle sue aziende interessate a progetti in altri Paesi della regione artica.

Le merci prodotte nell'Artico russo saranno trasportate attraverso la Rotta marittima del nord. L'anno scorso ne sono stati consegnati 7,4 milioni di tonnellate, volume che si triplicherà nel giro di tre anni e che nel 2025 potrebbe raggiungere i 35 milioni di tonnellate. Per questo occorrono enormi investimenti in infrastrutture portuali, connettività, servizi avanzati alla navigazione e costruzione di rompighiaccio (secondo le previsioni, nel 2021 tre nuovi rompighiaccio nucleari entreranno in funzione lungo la Rotta marittima del nord). Nel prossimo futuro, gran parte delle merci trasportate attraverso la Rotta marittima del nord saranno di origine russa o avranno la Russia come destinazione finale. Ma vi è anche un enorme potenziale come via di transito più breve fra l'Asia e l'Europa. Nel 2017 sei navi hanno percorso questa rotta dalla Cina all'Europa.

La Russia è impegnata nei confronti dell'Accordo di Parigi sul clima e si sta preparando a ratificarlo. È importante ridurre al minimo l'impatto dell'aumento delle attività economiche nell'Artico sull'ambiente e sul modo di vita tradizionale dei popoli indigeni. Le grandi società russe del gas e del petrolio hanno annunciato che utilizzeranno al cento per cento il gas associato ed escluderanno totalmente la combustione a torcia del gas (*gas flaring*). Da qui al 2023, il gigante minerario russo *Nornikel* investirà circa quattro miliardi di dollari USA in progetti ambientali nell'Artico. Le emissioni saranno ridotte drasticamente. L'anno scorso, ad esempio, le emissioni di anidride solforosa nella penisola di Kola sono state ridotte del 22 per cento.

Ultimamente la più grande società di navigazione russa, la *Sovcomflot*, ha annunciato che convertirà le sue navi cisterna di classe *Aframax* dalla propulsione a gasolio a quella a LNG. La *Sovcomflot* è la prima società di navigazione del mondo ad aver preso questa decisione.

La Russia considera l'Artico un territorio di dialogo e cooperazione. Non esistono dispute aperte o eventuali nell'Artico sulle frontiere marittime e nemmeno sull'accesso alle risorse minerarie o biologiche. Il diritto internazionale in generale e la Convenzione ONU sul diritto del mare in particolare sono in grado di garantire nell'Artico i diritti degli Stati rivieraschi e degli altri Stati. Nella Dichiarazione di Ilulissat del 2008, gli Stati rivieraschi hanno confermato la loro adesione al diritto internazionale e all'ordinata risoluzione delle rivendicazioni concorrenti sulla piattaforma continentale estesa nell'Oceano Artico. Il decennale della Dichiarazione nel 2018 costituirà una buona occasione per confermare collettivamente che le disposizioni di tale documento politico restano valide.

La Russia ripone fiducia nei meccanismi collettivi. Le attività del Consiglio Artico hanno contribuito immensamente a prevenire qualsiasi conflitto nella regione. In occasione della riunione del Consiglio Artico a Fairbanks nel maggio scorso, gli Stati artici hanno confermato una volta di più il loro impegno a favore della pace, della stabilità e della cooperazione. La Russia crede che sarà il partenariato a dar forma al futuro dell'Artico.

##### 5.5. *Gli attori della cooperazione scientifica in Artico.*

La Commissione ha svolto il 17 maggio 2017 l'audizione di Enrico Brugnoli, allora Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e di Stefano Ventura, ricercatore presso l'Istituto per lo Studio degli Ecosistemi, in qualità di Rappresentanti del CNR, protagonista assoluto della cooperazione scientifica internazionale in Artico.

L'audizione ha attrezzato la Commissione di elementi di carattere scientifico utili ad un più corretto inquadramento della tematica anche ai fini del suo impatto sul piano delle relazioni internazionali.

Le regioni polari influiscono in modo determinante sulla circolazione oceanica ed atmosferica. I vortici polari che ne derivano hanno influenze anche alle medie latitudini, con correnti che portano spesso aria calda verso nord e aria fredda alle medie latitudini. Se la media globale di innalzamento delle temperature è di circa un grado, oggi in Artide siamo intorno a 3-4 o anche 5 gradi di aumento. Le correnti polari, a causa del cambiamento climatico, possono concorrere a determinare alternanza di periodi molto caldi o inusualmente caldi. In tali condizioni la fusione del ghiaccio marino in Artico è sostituita da acqua marina, il cui assorbimento del calore è molto maggiore del ghiaccio da neve. Il ghiaccio da neve riflette fortemente la radiazione in arrivo e, quindi, la sostituzione in ampie zone dell'oceano di acqua liquida a ghiaccio marino fa sì che il nostro pianeta assorba molto più calore di quanto avveniva in precedenza.

La civiltà umana si è sviluppata negli ultimi 10.000 anni grazie al fatto che in questo periodo il clima si è stabilizzato in limiti che si modificano più o meno di un grado. Tutte le grandi civiltà sono nate in questo periodo, che si chiama Olocene. Il surriscaldamento comporta come rischio la fuoriuscita dall'Olocene e l'ingresso nell'Antropocene, caratterizzato da rapidi sbalzi di temperatura media superiore a 1 grado e mezzo e in cui l'ecosistema stenterebbe a tornare in equilibrio con rischi per molte specie e per la biodiversità.

Un passaggio assai rilevante dell'audizione è stato volto a fornire elementi a sostegno del nesso causale tra inquinamento, produzione di gas ad effetto serra, surriscaldamento globale e scioglimento dei ghiacci. Gli scienziati in Artico valutano con i carotaggi del ghiaccio l'andamento dei gas serra e del conseguente andamento della temperatura media glo-

bale. Da tali rilevazioni è emerso che, rispetto alla ciclicità naturale nella variazione della temperatura globale, il ciclo di surriscaldamento si è accorciato ed intensificato in modo significativo proprio in corrispondenza all'intensificarsi dell'attività umana responsabile delle emissioni di gas. Certamente tra i fattori di cambiamento del clima si devono menzionare le modificazioni dell'inclinazione dell'asse terrestre, le eruzioni vulcaniche, l'attività del Sole. Si tratta comunque di fattori minori quanto ad impatto climatico e le cui variazioni sono estremamente più lente di quelle che stiamo osservando oggi. La peculiarità di quello che noi oggi osserviamo è la rapidità della variazione. È pertanto incontrovertibile che il cambiamento climatico in atto sia dovuto all'attività umana, a causa della combustione di combustibili fossili. I negazionisti del cambiamento climatico dicono che è una fortuna che stiamo riscaldando il pianeta, perché altrimenti andremmo incontro a una glaciazione. Tuttavia, tale asserzione resta ad oggi senza prove.

L'impatto in Artico è anche sulla consistenza del *permafrost*, dal cui sgretolarsi deriva il rilascio di gas metano in atmosfera, il cui effetto serra è trenta volte superiore al CO<sub>2</sub>. Vi è inoltre il rilascio di microrganismi congelati con possibili conseguenze sul piano sanitario e non solo per l'uomo ma anche per piante e animali.

È stata quindi descritta la base italiana alle Svalbard, il cui obiettivo è fare ricerca scientifica con il minor impatto possibile per l'ambiente. L'approccio perseguito è di tipo olistico, volto ad acquisire una visione di tutti gli aspetti dell'ecosistema, dal fiordo all'ecosistema marino, dall'ecosistema terrestre, con la neve e il ghiaccio, all'atmosfera.

La base del CNR assolve anche alla funzione di *hub* per tutti i ricercatori italiani provenienti da università e da altri enti di ricerca. Vi sono inoltre applicazioni in campo satellitare, che si avvalgono delle infrastrutture dell'ASI (Agenzia spaziale italiana), come Cosmo SkyMed.

L'audizione ha rappresentato l'occasione per approfondire i caratteri del

progetto europeo Interact, rivolto anche a Stati terzi e cui concorrono 46 stazioni di ricerca artiche. Il progetto, cui l'Italia concorre, ha importanti ricadute, oltre che scientifiche, anche sociali e geopolitiche, legate all'attività dei ricercatori, italiani e non solo, coinvolti nella ricerca. Nell'ambito di Interact vi è il progetto SecNet, rete di stazioni sul cambiamento ambientale in Siberia, dove i cambiamenti climatici stanno avendo ripercussioni importanti, ad esempio sulla rete di trasporti.

In sede di dibattito è stato osservato (Cassano) che il deterioramento del clima è la perdita di un bene collettivo ma che rispetto a questa situazione ci possono essere interessi differenziati da Paese a Paese. È in tal senso determinante il ruolo di *moral suasion* che può derivare dai maggiori attori globali coinvolti dal dilemma tra tutela dell'ambiente e sfruttamento. È stato posto l'accento sulla specificità dell'Italia nella ricerca in Artico (Valentini) e sulla possibilità di una riconversione della tendenza accertata circa i mutamenti del clima (Quartapelle Procopio).

Su tali temi è emerso che anche il nostro Paese è chiamato a gestire il dilemma dell'Artico, avendo interessi strategici nella regione, ad esempio in campo energetico. A maggior ragione è essenziale il contributo che può derivare da attori come Stati Uniti o Russia.

Per innescare un'inversione di tendenza occorrerebbe una conversione massiccia di tutti i Paesi firmatari della COP 21 verso le energie rinnovabili e, quindi, una decarbonizzazione totale con abbandono quasi immediato del carbone con la sostituzione di tutti i fossili. Sono stati citati interventi di geingegneria che studiano il ricorso a piantagione di foreste che assorbono CO<sub>2</sub> e il ricorso a metodi artificiali di potenziamento della rifrazione solare con la colorazione dei tetti delle case (Progetto Albedo).

#### 5.6. Il settore privato in Artico.

Il maggiore attore privato in Artico è rappresentato da ENI, per la quale la

Commissione ha audito il 20 luglio 2017 l'ingegnere Luca Bertelli, capo del settore esplorazioni, che ha descritto le caratteristiche del territorio artico da un punto di vista estrattivo, tenuto conto che tutti gli organismi internazionali che studiano l'Artico ritengono che nella regione sia contenuto circa il 30 per cento delle riserve di idrocarburi ancora non scoperte nel mondo.

Bertelli ha chiarito che occorre distinguere tra terre emerse e aree *off-shore*, le prime appartenenti ai cinque Stati che insistono sulla zona artica (Stati Uniti, Russia, Danimarca, con la Groenlandia, Canada e Norvegia), le seconde distribuite tra acque internazionali e acque di competenza economica dei singoli Paesi (entro le 200 miglia nautiche dalla costa).

Quanto alle attività di esplorazione e di produzione di ENI in Artico, esse sono rivolte solo a zone prive per tutto l'anno di copertura di ghiacci, sia di ghiacci fermi (*fast ice*), connessi alla superficie terrestre, sia di ghiacci mobili (*drift ice*).

Le attività di ENI avvengono soprattutto in acque afferenti piattaforme continentali, come le attività nel Mare di Barents norvegese e le attività nel Mare di Barents russo, oppure *on-shore* o in acque estremamente basse, come le attività in Alaska.

ENI è, in particolare, presente in quattro dei cinque Paesi artici: in Norvegia, con l'attività di esplorazione e di produzione nel Mare di Barents norvegese (presso il campo di Goliat), in partnership con *Statoil* e, molto spesso, anche con *Petoro*, la compagnia di Stato norvegese; in Russia esclusivamente con attività di esplorazione, nelle acque russe del Mare di Barents, in partnership con *Rosneft*; negli Stati Uniti, in Alaska, con insediamenti *on-shore* e in acque estremamente basse (due campi di produzione: il campo di Nikaitchuk, operato da ENI al cento per cento, e il campo di Oguruk, in cui ENI è presente, ma viene gestito da un altro operatore); in Groenlandia, sulla costa orientale, con attività di studio.

Inoltre, le attività estrattive possono essere rivolte ad un « Artico operabile »,

*ice free* e in cui le soluzioni operative sono basate su tecnologie già disponibili all'industria, o ad un « Artico sfidante », in cui l'attività di perforazione e di produzione richiede miglioramenti alle tecnologie esistenti e degli investimenti perseguibili nel medio termine (da cinque a dieci anni). Sotto questo profilo le attività di studio che ENI sta effettuando nella Groenlandia orientale non prevedono assolutamente impegni di perforazione. Vi è poi un « Artico estremo », che impone investimenti ingenti per un arco di tempo che va da dieci a vent'anni.

Quanto all'approccio di ENI alla regione artica, nella consapevolezza sull'importanza del dibattito sui cambiamenti climatici, ENI ha aderito alle conclusioni della Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21), finalizzando una *policy* interna che guida le proprie attività sull'Artico e il cui principio base è che non ci sono e non ci saranno operazioni di ENI, intese in termini di esplorazione e produzione, ossia di perforazione di pozzi e di produzione di idrocarburi, in aree in cui non esistono tecnologie che assicurino una completa gestione del rischio ambientale e fisico degli *asset*.

In Artico non si possono scaricare in mare né i detriti di perforazione, che vengono caricati da speciali battelli, portati a terra e lì trattati, né qualsiasi altro materiale. Anche tutto il sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti della piattaforma prevede che non sia scaricato alcun materiale in mare. Inoltre, il gas estratto con l'olio non può subire il processo di *flaring*, se non in caso di emergenze.

Sul terreno della gestione del rischio ambientale il campo di Nikaitchuk in Alaska operato *on-shore*, e tutte le attività di produzione e perforazione vengono condotte dalla terraferma. In tali casi i rischi dovuti a eventuali incidenti per il contenimento degli idrocarburi sono minimi.

Bertelli ha dato conto del fatto che ENI è stata la prima compagnia a ottenere permessi dall'Amministrazione Trump per la perforazione nell'Artico, relativamente a

quattro nuovi pozzi esplorativi, laddove la precedente Amministrazione aveva previsto una moratoria sulle acque del Mare di Beaufort. Ha rassicurato che l'attività di ENI in Alaska sarà un'attività di esplorazione svolta con l'osservanza di tutti gli standard già utilizzati nel campo di Nikaitchuk, senza alcuna attività *off-shore*.

Bertelli ha spiegato che, in generale, in Artico qualsiasi progetto è minuziosamente scandagliato sotto l'aspetto ambientale e sociale e valutato con la massima accuratezza, perché deve essere minimizzato qualsiasi impatto negativo. Per poter partecipare a progetti in tale area bisogna anche investire in ricerca e partecipare a tutta una serie di iniziative riguardanti la sicurezza, la qualità e, soprattutto, la salvaguardia della biodiversità e anche delle specificità delle comunità locali. Qualsiasi iniziativa artica richiede anni di studi mirati a valutare sia tutte le caratteristiche del contesto artico ambientale e sociale in cui si opera, sia l'impatto sulle comunità locali.

Quanto al campo di Goliat in Norvegia, si tratta dell'unico campo in produzione *off-shore* a olio nell'Artico ed è anche il campo a olio posizionato alla latitudine più a nord del mondo.

La licenza relativa a Goliat risale al 1987 e la scoperta del primo pozzo al 1990. Si tratta della prima scoperta consistente nel Mare di Barents norvegese artico e per il Governo norvegese ciò ha rappresentato un problema nuovo, perché, nonostante in precedenza l'Artico fosse già stato esplorato, si erano sempre scoperti solo giacimenti di gas. Dopo aver effettuato e confermato la scoperta, il Governo norvegese ha sospeso la licenza del progetto per tre anni al fine di far riunire tutte le comunità che erano interessate dall'eventuale progetto di sviluppo. Il periodo di sospensione della licenza si concluso solo a seguito dell'esito positivo del processo di consultazione e di verifica. Il progetto è stato avviato solo nel 2010 e la produzione di Goliat è iniziata nel 2016.

È un progetto che ha richiesto un tempo notevole dal punto di vista realizzativo e che vede molte « prime » nell'in-

dustria: infatti, date le condizioni artiche, sono state realizzate soluzioni tecnologiche e ingegneristiche, utilizzate per la prima volta come standard dell'industria. La piattaforma si trova a circa 80 chilometri dalla costa di Hammerfest ed è elettrificata da terra. Secondo la *policy zero discharge*, non viene generata energia a bordo della piattaforma, bruciando e utilizzando gas, ma l'energia viene trasmessa direttamente dal *network* norvegese a terra. Goliat è dunque un progetto *zero discharge* e *zero flaring*, cioè il gas estratto insieme all'olio non subisce un processo di combustione che non sarebbe consentito nel Mare di Barents, ma viene reiniettato nel giacimento. Analogamente, anche l'acqua che viene prodotta dal giacimento viene reiniettata nel sottosuolo. La produzione proviene da pozzi sottomarini a 300-350 metri di profondità e il processo di *off loading* dell'olio avviene attraverso un sistema speciale progettato per Goliat, che può operare anche d'inverno in condizioni di buio assoluto e a temperature estremamente basse. L'olio viene trasportato, poi, con delle petroliere. La piattaforma ha capacità di produrre circa 100.000 barili di olio al giorno e ha una capacità pari a un milione di barili. La produzione della piattaforma è iniziata nell'aprile 2016 e attualmente ha una produzione regolare.

La situazione è diversa per progetti come Nikaitchuk, dove le attività vengono condotte dalla terraferma. Anche in quel caso, però, sono necessari iter autorizzativi e un rapporto molto intenso con gli stakeholder, soprattutto con le comunità che vivono sul territorio.

Sul piano delle tecnologie, ENI impiega le soluzioni tecnologiche più all'avanguardia disponibili ed è impegnata nella ricerca di tecnologie sempre più avanzate, soprattutto per la prevenzione dei rischi e per la mitigazione delle emergenze. Con riguardo alle unità di perforazione dei pozzi esplorativi o dei pozzi di produzione, il design dei pozzi viene sempre studiato per ridurre al minimo i diametri di perforazione, al fine di prevenire eventuali problemi di grandi volumi di olio nel caso

di fuoriuscite di idrocarburi. Oltretutto, questi impianti soddisfano specifiche tecniche che garantiscono l'operabilità continua nell'oscurità e che, soprattutto, assicurano l'operabilità esterna anche in condizioni estremamente rigide. Relativamente alla prevenzione e al monitoraggio degli sversamenti si usano sistemi ad infrarosso, montati su navi da rifornimento stazionarie intorno alla piattaforma, sistemi radar, monitoraggio satellitare e sottomarino tramite sistemi robotici. L'ENI ha investito molto su quest'ultimo sistema denominato *Clean Sea*, un robot sottomarino indipendente che può operare 24 ore al giorno in oscurità.

Nel caso di fuoriuscita di idrocarburi, l'ENI si è attrezzata con sistemi di contenimento sottomarini che possano tenere sotto controllo l'eventuale fuoriuscita di petrolio. In particolar modo, ENI ha sviluppato una sua tecnologia e un suo sistema di contenimento, che si chiama CUBE, il quale è presente in tutti i suoi pozzi sottomarini. Oltre a questo, ci sono sistemi di contenimento in superficie, che sono effettuati attraverso speciali galleggianti e speciali agenti dispersanti degli idrocarburi. Questi progetti sono gestiti in collaborazione con il territorio: il sistema di contenimento di Goliat coopera, ad esempio, con la flotta peschereccia di Hammerfest, debitamente addestrata e attrezzata.

In conclusione, tutte le future attività di ENI e tutte le operazioni saranno proporzionate alla disponibilità degli sviluppi tecnologici che permetteranno di assicurare sviluppi sostenibili, anche dal punto di vista economico ovviamente, minimizzando gli aspetti ambientali e sociali. Anche i progetti artici devono avere un'economicità; poiché sono progetti più costosi e tecnologicamente più complessi.

Sui temi della sostenibilità e redditività dell'investimento petrolifero in Artico (Quartapelle Procopio), Bertelli ha precisato che la prima sostenibilità è comunque la sostenibilità ambientale; la seconda è la sostenibilità sociale e la terza è la sostenibilità economica. Sul piano economico, il progetto Goliat è stato approvato in tempi

di elevato prezzo del petrolio al barile, laddove il progetto è sostenibile fino ad un costo di 50 dollari al barile. Lo sviluppo di Nikaitchuk ha invece un'economicità intorno ai 20 dollari, perché è un progetto da terra e non ha la complessità e i costi tecnologici del progetto Goliat.

In tempi di basso prezzo del petrolio i progetti artici sono certamente meno attraenti e, infatti, tutti gli operatori, ENI compresa, hanno rallentato o fermato le attività di nuove iniziative in Artico. Tuttavia, i progetti artici, pur se più costosi, consentono di sviluppare e utilizzare tecnologie che servono non solo per l'Artico, ma anche per altri contesti operativi.

In quanto attori strategici per il settore privato sono stati auditi il 21 giugno 2017 Enrico Russo, Responsabile della Direzione Coordinamento tecnico-scientifico dell'ASI, e Alessandro Coletta, Responsabile dell'Unità Infrastrutture Satellitari Radar dell'Agenzia Spaziale Italiana e Capo della Missione COSMO-SkyMed, in qualità di rappresentanti dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Massimo Claudio Comparini, in rappresentanza di Telespazio/e-GEOS.

Il campo dell'osservazione della Terra è un settore di grande importanza, presidiato dall'Agenzia Spaziale Italiana in tutti i suoi aspetti: l'aspetto della ricerca scientifica e quello della ricerca tecnologica e degli sviluppi tecnologici che hanno portato alla possibilità per l'Italia di dotarsi di un'infrastruttura di osservazione della Terra unica al mondo. Già dal 2007 è stata messa a punto un'infrastruttura che consta oggi di quattro satelliti operanti con radar in banda X. Il ruolo dell'Agenzia si completa non solo nella realizzazione dell'infrastruttura, ma anche nella gestione, nell'orientamento e nella realizzazione dei *database* e nella scelta degli obiettivi da monitorare.

Dal 2008 l'ASI ha monitorato costantemente i ghiacci dell'Artico e ha messo a punto un *database* unico, che offre agli scienziati la possibilità di trovare una stabilità statistica importantissima. Il ruolo di eccellenza raggiunto nel settore tecnico ha permesso di realizzare la co-

siddetta *space diplomacy*, ossia ha permesso all'Italia di collegarsi a gruppi importanti di ricerca e anche di entrare in collaborazione con altri enti di ricerca e agenzie spaziali. Ad esempio, vi è un progetto con l'Argentina, che dal prossimo anno lancerà un satellite realizzato in collaborazione con l'Italia, basato su tecnologia radar resa disponibile dalla collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana.

Quanto a COSMO-SkyMed, si tratta di una costellazione unica al mondo, dotata di quattro satelliti, utili per la rivisitazione delle zone artiche a distanza anche di pochi minuti. Ci sono circa 200 progetti istituzionali attivi in COSMO-SkyMed, di cui il 10 per cento è focalizzato sulla regione artica. Sono applicazioni assai rilevanti nella prospettiva di un nuovo impiego di aree come il passaggio a nord-ovest, per il monitoraggio del fenomeno dei distacchi dei ghiacciai, degli sversamenti di idrocarburi nel mare e dell'andamento delle correnti. La possibilità di osservare con qualsiasi tempo e in qualsiasi condizione di illuminazione garantisce anche altri campi di applicazione molto importanti, come la navigazione e la sicurezza. Si tratta di una struttura che non risente di condizioni meteorologiche avverse e rappresenta un tipologia unica al mondo che testimonia come l'Italia possieda un asset nazionale assolutamente fondamentale nel campo dell'osservazione della Terra e delle imprese spaziali a livello mondiale. È emerso che COSMO-SkyMed ha ottenuto il maggior risultato nella gestione delle emergenze, proprio nei servizi di aiuto rispetto ad eventi sia naturali, sia generati dall'operato umano.

L'ASI, insieme al settore industriale, al provider commerciale e-GEOS, stanno creando archivi di missione da utilizzare per il monitoraggio della regione. Collabora con l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, nell'ambito del cosiddetto *Polar Space Task Group*, istituito nel 2011 nell'ambito della Organizzazione Mondiale Meteorologica, con il mandato di favorire il coordinamento tra le diverse agenzie spaziali. Per quanto riguarda la *space diplomacy* essa rientra nel Documento di

visione strategica dell'Agenzia Spaziale Italiana, in cui si identificano e si enfatizzano molto le collaborazioni con le altre agenzie spaziali. Questo aspetto è importante, perché cooperare con altre agenzie significa poi gestire in sinergia sensori di frequenze che permettono di dare una caratterizzazione migliore di ciò che si sta osservando. L'ASI è attiva anche nell'ambito dell'Agenzia Spaziale Europea, che porta avanti iniziative che riguardano sia lo spazio dell'Artico, sia le telecomunicazioni, la navigazione e l'osservazione della Terra.

Inoltre ha avviato la *Climate Change Initiative* nel 2008, oggi prolungata per il periodo 2017-2024. Rispetto a questa iniziativa l'Italia ha stanziato 7 milioni di euro, per un valore di circa l'8 per cento del totale, per la messa in comune degli enormi archivi dei dati dell'ESA e degli Stati membri.

Quanto alla Società e-GEOS, si tratta di una *joint venture* tra il gruppo Telespazio e l'Agenzia Spaziale Italiana che opera a partire dalla capacità di gestire il dato telerilevato, ossia il dato osservato dal satellite, nella creazione, attraverso un processamento, di prodotti a valore aggiunto per erogare informazioni per una pluralità di settori, che vanno dal settore dell'agricoltura al monitoraggio dello sfruttamento delle risorse naturali, al monitoraggio di fenomeni relativi all'Artico, fino al settore della difesa e dell'*intelligence*. Nella regione artica e-GEOS fornisce prodotti a valore aggiunto relativamente al monitoraggio del traffico marittimo, al monitoraggio dello sfruttamento delle risorse, al monitoraggio di eventuali sversamenti di petrolio, al monitoraggio dei siti estrattivi, al monitoraggio delle attività delle imbarcazioni e, infine, al monitoraggio degli aspetti di *intelligence* commerciale. Tra i servizi resi rientrano l'elaborazione di carte dei ghiacci, ossia mappature dell'estensione dei ghiacci, e di mappe dello spessore del ghiaccio.

Attraverso un accordo specifico con l'Agenzia Spaziale Italiana, opera i diritti di commercializzazione a livello mondiale dei dati della costellazione COSMO-SkyMed. La già citata costellazione di

quattro satelliti rappresenta un *unicum* a livello mondiale sia dal punto di vista dello sfruttamento scientifico, per poter fornire alla comunità scientifica una quantità importante di dati, sia dal punto di vista delle eventuali possibili ricadute economiche e industriali.

Accanto alla componente scientifica, e-GEOS sta analizzando quali possibilità di sviluppo e di accompagnamento di uno sviluppo sostenibile delle attività nella regione siano possibili. Questo riguarda la connettività globale, la possibilità di osservare dalla Terra e, naturalmente, la possibilità di combinare tutte queste informazioni con il posizionamento e la navigazione satellitare. Ci sono attività legate alla componente dei trasporti e alla componente di sfruttamento sostenibile della pesca. A titolo di esempio è stato ricordato come attraverso la costellazione COSMO-SkyMed, tracciando il tragitto dell'iceberg Petermann, è stato possibile provvedere alla messa in sicurezza della navigazione e valutare una ricaduta economica e industriale.

E-Geos è molto attiva nelle collaborazioni della regione artica, in primo luogo con la collaborazione con il *Finnish Meteorological Institute*. Vi è poi una collaborazione con un'impresa privata alle isole Svalbard attraverso un accordo con il gruppo Kongsberg.

Da un punto di vista industriale, lo sfruttamento di queste tecnologie è particolarmente rilevante e sta mettendo l'Italia in condizioni importanti e, in alcuni casi, in condizione di *leadership* a livello mondiale. Naturalmente, gli aspetti di collaborazione e di innovazione sono particolarmente interessanti. E-Geos opera anche nell'ambito del Programma Horizon 2020, in cui si stanno definendo le priorità specifiche sullo studio dell'Artico.

Nel corso del dibattito, cui ha preso parte l'onorevole Maria Chiara Carrozza, è emerso l'auspicio affinché vi sia una messa a disposizione dei dati rilevati con questi strumenti per facilitare le indagini nell'ambito del cambiamento climatico.

### 5.7. L'inquadramento giuridico dell'Artico.

Per i profili di carattere giuridico, concernenti lo *status* dell'Artico, la Commissione ha deciso di audire, il 28 giugno 2017, la professoressa Elena Sciso, ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche della LUISS « Guido Carli » di Roma, anche alla luce dei riferimenti emersi nel corso del lavoro di indagine al diritto internazionale del mare, ma anche al Trattato delle isole Svalbard, siglato dall'Italia nel 1920, al cosiddetto « Accordo di Barents » tra Norvegia e Russia, siglato nel 2010, e all'opportunità che la comunità internazionale si attivi per uno specifico strumento giuridico sull'Artico, in analogia con quanto è avvenuto per l'Antartide. L'inquadramento giuridico è stato ritenuto dalla Commissione fin da subito come dirimente al fine di comprendere la portata delle rivendicazioni territoriali in Artico, da cui potrebbe derivare l'insorgere di nuove tensioni con lo scioglimento dei ghiacci. Peraltro, si segnala che nel corso della missione in Norvegia ed Isole Svalbard, (*cf. infra*) gli interlocutori norvegesi hanno ritenuto la questione non prioritaria alla luce degli equilibri oggi raggiunti e ritenuti consolidati tra Norvegia e Russia.

L'audizione ha consentito di definire le caratteristiche specifiche dell'Artico, rispetto all'Antartide, in quanto porzione di mare circondata da terra ferma e su cui si affacciano cinque Stati costieri sovrani, cioè la Federazione Russa, gli Stati Uniti, il Canada, la Danimarca, attraverso la Groenlandia, e la Norvegia. Da questa situazione così diversa scaturiscono regimi giuridici diversi.

Se in Antartide, con il Trattato di Washington del 1959 fu possibile congelare ogni pretesa di sovranità, ammettere la sola cooperazione scientifica, estesa nel tempo all'uso delle risorse, e dichiarare il continente zona smilitarizzata e denuclearizzata, in Artico non si è pervenuti alla stesura di uno strumento di diritto internazionale dedicato. L'Artico è costituito essenzialmente da acque circondate da

terra ferma, sulla quale insistono le sovranità di cinque Stati, i c.d. Stati artici: la Russia, gli Stati Uniti, il Canada, la Danimarca (attraverso la Groenlandia) e la Norvegia. In conformità con il diritto internazionale del mare codificato dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, questi Stati esercitano la loro giurisdizione nelle acque dell'Artico e sulle relative risorse, riproducibili e non riproducibili, nell'ambito delle rispettive zone costiere. Nell'Oceano artico si trova l'arcipelago delle Svalbard che, in base al Trattato del 1920, è sotto sovranità norvegese con il riconoscimento, però, di alcuni significativi diritti economici e di stabilimento in favore dei cittadini degli altri Stati parti dell'accordo, tra cui l'Italia. Da questa diversa configurazione fisica, conseguono regimi giuridici diversi applicabili alle due aree.

In Artico si applicano, innanzitutto, gli accordi di cui gli Stati artici sono parte, con riferimento precipuo alla Convenzione di Montego Bay del 1982, che codifica il diritto consuetudinario del mare e che non è stata siglata dai soli Stati Uniti. Nel tracciare la strategia per l'Artico nel 2016, l'Amministrazione Obama aveva posto come obiettivi prioritari: la ratifica della Convenzione e la misurazione della piattaforma continentale artica statunitense sulla base delle disposizioni dell'accordo di Montego Bay. La ratifica statunitense non è ad oggi intervenuta e secondo la professoressa Sciso è poco verosimile che l'attuale Amministrazione voglia perseguire tale obiettivo.

La Convenzione di Montego Bay è lo strumento giuridico fondamentale per la *governance* dell'Artico ed è significativo che il riconoscimento del quadro giuridico applicabile all'area, tra cui specificamente la Convenzione sul diritto del mare, figuri tra le condizioni fissate dal Consiglio Artico per l'attribuzione del ruolo di osservatore. La Convenzione disciplina le diverse zone costiere di pertinenza degli Stati artici, fissa l'ampiezza massima di queste zone, definisce i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e, dall'altra parte, le

libertà o i diritti degli Stati terzi, relativi alla navigazione o anche, eventualmente, all'uso delle risorse.

In Artico si applicano anche altri accordi ancillari alla Convenzione sul diritto del mare, come quello sulla conservazione delle specie ittiche migratorie. Alla navigazione nelle acque artiche, come in quelle dell'Antartide, si applicano regole specifiche, concernenti la sicurezza e la prevenzione dell'inquinamento, elaborate dall'*International Maritime Organization* (IMO), il cosiddetto *Polar Code*, entrato in vigore nel gennaio 2017. Il Codice polare integra per questo aspetto la Convenzione per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da navi (MARPOL), di cui sono parti tutti gli Stati artici.

In materia ambientale, nell'area si applica la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, del 1992, di cui sono parti gli Stati artici, e l'Accordo di Parigi del dicembre 2015, che è stato ratificato da tutti gli Stati artici, tranne la Russia che ad oggi lo ha solo firmato. È vero che il Presidente statunitense Trump ha recentemente dichiarato la volontà di ritirarsi dall'Accordo; tuttavia, considerato che la denuncia può intervenire soltanto tre anni dopo l'entrata in vigore del trattato e che l'eventuale recesso diventa operativo un anno dopo l'avvenuta comunicazione, gli Stati Uniti devono essere ritenuti tuttora parte dell'Accordo di Parigi e tenuti, quindi, a rispettarne i pochi obblighi previsti.

In Artico si applicano altresì alcuni accordi sulla messa al bando delle armi di distruzione di massa, come la Convenzione del 1972 sul divieto di armi batteriologiche e la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche del 1993 ed un importante Trattato del 1971, concernente il divieto della installazione di ordigni nucleari e di altre armi di distruzione di massa sul sottosuolo e sui fondali marini. Nell'area, è poi applicabile il Trattato di non proliferazione nucleare del 1968; in proposito, vale la pena di ricordare che due Stati costieri artici (la Federazione Russa e gli Stati Uniti d'America) sono, ai sensi del Trattato, potenze nucleari.

Relativamente all'ipotesi di istituire in Artico, sulla base di un trattato, una zona smilitarizzata e denuclearizzata sul modello di quanto realizzato in Antartide dal Trattato di Washington del 1959, la professoressa Sciso ha sottolineato che in Artico già oggi non è possibile effettuare esperimenti nucleari o installare ordigni nucleari, in virtù degli accordi menzionati e che vincolano tutti gli Stati attivi nell'area. Quanto poi ad una eventuale smilitarizzazione dell'Artico, si tratta di un'ipotesi poco realistica, per lo meno nel breve e medio periodo, tenuto conto dell'importanza strategica dell'area e della presenza tra gli Stati artici di grandi potenze, anche nucleari, come la Russia e gli Stati Uniti.

La *governance* dell'Artico è affidata ad una particolare forma di cooperazione internazionale che, a differenza di quella per l'Antartide, non ha alla base un trattato internazionale e si sviluppa nell'ambito del Consiglio Artico. Il Consiglio nasce sulla base di uno strumento di *soft law*: la Dichiarazione di Ottawa del 1996. La *membership* del Consiglio artico è costituita da: a) 8 Stati membri (i cinque Stati costieri artici e gli altri tre Stati – Finlandia, Islanda e Svezia – storicamente attivi nella regione); b) 6 *Permanent Partners* (che non sono formalmente membri), che rappresentano le organizzazioni dei popoli indigeni; c) gli osservatori, che possono essere Stati, organizzazioni intergovernative o interparlamentari o anche ONG. Il Consiglio Artico è un club esclusivo, al quale non possono essere ammessi nuovi membri oltre gli 8 originari; può invece essere allargato il numero degli osservatori, sia Stati che organizzazioni internazionali ed anche il numero dei *PPs* (*Permanent Partners*).

Gli Stati osservatori sono attualmente 12: 7 Stati membri dell'UE (Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna, Olanda e Polonia) e 5 Stati non UE (Cina, India, Corea del Sud, Singapore e Svizzera). L'Italia ha acquisito lo status di osservatore nel 2013. Quanto all'Unione europea, che ha presentato una richiesta in tal senso nel 2013 nel corso della riunione di

Kiruna, fino alla più recente riunione di Fairbanks, nel maggio 2017, il Consiglio Artico non ha assunto alcuna formale decisione al riguardo, malgrado nel 2013 avesse considerato positivamente la richiesta europea, subordinando ogni decisione alla soluzione della controversia che allora opponeva il Canada all'Unione per la pesca delle foche. Questa controversia è stata superata da qualche anno; tuttavia, la tensione creatasi tra l'UE e la Russia per i fatti ucraini ed il rinnovo delle sanzioni non sono elementi che facciano ben sperare in uno sbocco positivo a breve della richiesta dell'Unione europea. L'Unione gode, però, dello status di osservatore *ad hoc* dal 2013.

Gli osservatori non partecipano al processo decisionale, che rimane esclusivamente nelle mani degli 8 Stati membri; possono proporre progetti di limitato impatto finanziario, solo tramite un membro del Consiglio o un Partner permanente. Anche i Partner permanenti sono esclusi dal processo decisionale, ma hanno il diritto di essere consultati rispetto a questioni che riguardino la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Le decisioni vengono assunte dagli Stati membri mediante *consensus*. Il Consiglio si riunisce ogni due anni e la continuità del sistema di cooperazione è assicurata da 6 gruppi di lavoro permanenti.

Nel 2013, nell'ambito del Consiglio Artico, sono stati conclusi due accordi: l'uno per la cooperazione in materia di salvataggio marino e l'altro relativo alla cooperazione per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento marino da petrolio. Anche questi accordi sono aperti esclusivamente alla partecipazione degli 8 Stati membri del Consiglio.

Nel 2015, i cinque Stati costieri artici hanno poi adottato una Dichiarazione riguardante la pesca irregolare nelle zone di alto mare dell'Artico, cioè nelle acque non ricomprese nelle loro giurisdizioni esclusive che, peraltro, sono quasi interamente coperte dai ghiacci. Tale Dichiarazione richiama esplicitamente i principi e le regole in materia della Convenzione di Montego Bay.

Per ciò che riguarda la cooperazione in tema di sicurezza, aspetto di cui il Consiglio Artico esplicitamente non si occupa, la Professoressa Sciso ha ricordato che degli 8 Stati membri soltanto tre non fanno parte della NATO: la Russia, la Svezia e la Finlandia. Tuttavia, la Svezia e la Finlandia sono membri dell'Unione europea. L'articolo 42 del Trattato sull'Unione europea, che prevede la possibilità di sviluppare a date condizioni una politica europea di sicurezza e di difesa comune, afferma testualmente che questa politica, ove sviluppata, dovrà mantenersi conforme con gli impegni che alcuni Stati membri hanno assunto nel quadro NATO. Quindi, sul piano non strettamente giuridico, si può dire che sotto questo profilo la Russia sia in Artico un pò « isolata ». Inoltre, per quanto la NATO non abbia basi in Artico, alcuni Paesi Membri, come la Norvegia e l'Islanda, consentono all'Alleanza di usare le loro basi per esercitazioni militari. Alla luce di questa situazione, è ulteriormente inverosimile pensare che la Russia possa arretrare di un millimetro rispetto alle sue pretese in Artico.

Quanto alla Convenzione di Montego Bay, essa costituisce il quadro di riferimento giuridico per la gestione dell'Artico e ciò anche sotto il profilo della soluzione delle eventuali controversie che possano nascere fra gli Stati artici. In effetti, le controversie in atto nell'area sono più d'una. Le più note sono naturalmente quelle che interessano i due passaggi a Nord-Ovest e a Nord-Est, passaggi speculari.

Rispetto al passaggio di Nord-Est, la controversia oppone gli Stati Uniti alla Russia, anche se, da qualche anno, l'Unione europea appoggia la posizione degli Stati Uniti. Secondo questi ultimi, il passaggio a Nord-Est, che si sviluppa attraverso le acque territoriali, le acque interne e la zona economica esclusiva della Russia, sarebbe uno stretto internazionale nel quale, in base al diritto del mare, dovrebbe essere garantita a tutti gli Stati la libertà di passaggio « in transito », non sospendibile sulla base di una eventuale misura o

decisione unilaterale dello Stato costiero. A sostegno di questa tesi, gli Stati Uniti affermano che la Russia abbia utilizzato in modo non congruo il metodo delle linee rette per misurare la linea di base del suo mare territoriale artico, estendendo così indebitamente tanto le acque territoriali quanto quelle interne.

Di fatto, la Russia impone alle navi che vogliono servirsi di questa via di comunicazione la richiesta di un idoneo permesso e il pagamento della relativa autorizzazione, chiedendo alle navi in transito di rispettare talune condizioni specificate in una serie di regolamenti adottati da un organismo federale *ad hoc*: la *Northern Sea Route Administration*. Per giustificare questa pretesa, la Russia invoca una disposizione della Convenzione di Montego Bay: l'articolo 234, relativo alle aree marine coperte dai ghiacci. Tale disposizione consente allo Stato costiero di adottare, entro la sua zona economica esclusiva – costituita dalle acque che si estendono per 200 miglia al largo, a partire dalla costa – disposizioni tese a prevenire l'inquinamento marino da navi e a preservare la sicurezza della navigazione. Le navi che intendono transitare attraverso queste acque devono, quindi, conformarsi ai regolamenti dello Stato costiero, i quali, a loro volta, devono essere non discriminatori e basati su idonea documentazione scientifica.

Relativamente al passaggio a Nord-Ovest, quello che recentemente si è liberato in parte dai ghiacci consentendo di abbreviare significativamente la strada di comunicazione verso l'Asia, il contenzioso oppone invece gli Stati Uniti al Canada. Il Canada sostiene che il passaggio sia interamente ricompreso nelle sue acque interne. Gli Stati Uniti ritengono invece, anche in questo caso, che si tratti di uno stretto internazionale. Per la Convenzione di Montego Bay, gli stretti internazionali sono quelli che mettono in comunicazione due zone di alto mare o due zone economiche esclusive: in questi stretti, tutti gli Stati hanno un diritto di « passaggio in transito ». A differenza di quanto può avvenire per il passaggio c.d. « inoffen-

sivo » nelle acque territoriali di uno Stato o attraverso stretti non internazionali, il passaggio in transito negli stretti internazionali non può mai essere sospeso discrezionalmente dallo Stato costiero.

Il Canada, a sua volta, ritiene come si è detto che il passaggio a Nord-Ovest si snodi attraverso le sue acque interne. Dal punto di vista giuridico, c'è una significativa differenza tra acque interne e acque territoriali per quanto riguarda il diritto di passaggio degli Stati terzi. Nelle acque territoriali di uno Stato, quelle che si estendono al di là della linea di base per un'ampiezza non superiore alle 12 miglia dalla costa, gli Stati terzi hanno un diritto di « passaggio inoffensivo », cioè un passaggio continuo e che non rechi danno alla comunità territoriale o alla sicurezza dello Stato. Le acque interne, comprese tra la costa e il margine interno della linea di base, sono invece soggette alla piena sovranità dello Stato costiero, la stessa sovranità che viene esercitata sulla terraferma: in queste acque non c'è, quindi, alcun diritto di passaggio per le navi degli Stati terzi. Il Canada, fino ad oggi, si è astenuto dall'invocare l'articolo 234 della Convenzione di Montego Bay che, come già detto, si applica alle aree marine coperte dai ghiacci; nondimeno, il documento di politica estera artica del Paese ha fissato anche recentemente come obiettivo prioritario quello di mantenere la sovranità canadese nell'Artico del Nord, incluso il passaggio a Nord-Ovest. Il contenzioso tra gli Stati Uniti e il Canada riguarda anche l'ampiezza delle rispettive zone costiere nel Mare di Beaufort.

Una controversia relativa alla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali lungo la dorsale di Lomonosov coinvolge la Danimarca, la Russia e il Canada. La piattaforma continentale costituisce, in senso geologico, la prosecuzione sottomarina della terraferma ed è una zona su cui lo Stato costiero esercita diritti sovrani limitatamente allo sfruttamento delle risorse. Le risorse economiche della piattaforma continentale sono essenzialmente minerarie; per quel che riguarda l'Artico, si tratta di riserve di gas

naturale e di petrolio. L'accesso, a fini di sfruttamento, alla piattaforma continentale e alle relative risorse è un diritto esclusivo dello Stato costiero. La delimitazione della piattaforma continentale tra Stati contigui o che si fronteggiano avviene sulla base delle regole fissate dalla Convenzione di Montego Bay, che ha istituito al riguardo un organismo di controllo: la Commissione per il margine esterno delle piattaforme continentali. Negli anni scorsi, la Russia e la Danimarca hanno provveduto a trasmettere le loro misurazioni alla Commissione e sono in attesa di conoscerne le decisioni. Il Canada non ha proceduto, fino ad oggi, ad effettuare e trasmettere alcuna misurazione.

In sede di dibattito la questione è stata risolta dal deputato Andrea Colletti che ha chiesto i tempi di una soluzione per la disputa sulla dorsale di Lomonosov. Sulla questione la professoressa Sciso ha previsto tempi non lunghi, riferendo che la Russia ha proposto la sua misurazione nel 2011, che non è stata accettata dalla Commissione, per difetto di documentazione scientifica. La documentazione scientifica è stata integrata nel 2014. La stessa cosa vale per la Danimarca: la Commissione ha chiesto ulteriori documenti scientifici.

Infine, una controversia è in atto tra la Danimarca e il Canada per la sovranità su una piccola isola prospiciente le coste della Groenlandia, l'isola di Hans. Si tratta di un'isola davvero piccola, poco più di uno scoglio, la cui rilevanza deriva dal fatto che, secondo la Convenzione di Montego Bay, anche le isole hanno una piattaforma continentale: la sovranità sull'isola di Hans consentirebbe dunque agli Stati coinvolti di estendere la loro piattaforma continentale artica.

Quanto alla controversia tra la Russia e la Norvegia per la delimitazione delle rispettive zone costiere nel mare di Barents, tale controversia è stata positivamente risolta nel 2010, mediante accordo tra i due Stati, in conformità con le regole della Convenzione.

Lo *status* dell'arcipelago delle Svalbard è del tutto particolare e presenta un

interesse specifico per l'Italia, parte del Trattato del 1920 che ne definisce la condizione giuridica. Le Svalbard sono state a lungo oggetto di una controversia di sovranità tra la Russia dell'epoca e la Norvegia; tale controversia è stata risolta nel 1920 sulla base di un Trattato che attribuisce alla Norvegia la sovranità sull'arcipelago. Contestualmente, però, il Trattato attribuisce ai cittadini di tutti gli Stati parte, originariamente 9 e oggi 43, su un piano di perfetta parità, il diritto di svolgere attività di pesca e di caccia sulla terraferma e nelle acque prospicienti, nonché di sviluppare senza impedimenti o ostacoli attività industriali, commerciali e minerarie sulla terraferma e nelle acque *off shore* dell'arcipelago.

Il Trattato prevede la smilitarizzazione delle Svalbard: l'articolo 9 impegna la Norvegia a non costruire basi militari o fortificazioni che possano essere utilizzate a scopi militari.

La legislazione norvegese, che disciplina le attività nell'arcipelago, rispetta i termini del Trattato. In particolare, le attività di sfruttamento minerario sono regolate da un idoneo Codice elaborato nel 1925 e mai modificato fino ad oggi. Il diritto internazionale del mare, però, si è evoluto significativamente dal 1925 ad oggi.

Il Codice del 1925 attribuisce agli Stati parte del Trattato e alle persone fisiche e giuridiche che ne hanno la nazionalità il diritto di condurre attività di prospezione, estrazione e sfruttamento di carbone, petrolio e altri minerali, sulla terraferma o nelle acque *off shore*; nel 1967, il Ministero dell'Industria norvegese ha precisato che tali disposizioni si applicano anche alle acque territoriali delle Svalbard.

Per il principio evolutivo che accompagna l'interpretazione dei trattati in conformità con l'articolo 31 della Convenzione di Vienna del 1969, per il quale un Trattato deve essere interpretato tenendo conto altresì di « qualunque regola pertinente di diritto internazionale applicabile tra le Parti », è sostenibile che attività di prospezione e sfruttamento minerario possano essere condotte oggi dai cittadini degli Stati parti del Trattato del 1920

anche sulla piattaforma continentale delle Svalbard. Questa situazione costituisce per le aziende italiane interessate una significativa opportunità.

Ci si è chiesto se esista la possibilità di estendere il regime delle Svalbard, che attualmente costituisce un *unicum*, ad altre zone dell'Artico, in particolare per quello che riguarda l'accesso alle risorse dell'area e il loro sfruttamento. Per la professoressa Sciso non si tratta di un'ipotesi realistica considerato che, come più volte sottolineato, in Artico si affacciano Stati sovrani i quali, in base al diritto internazionale, esercitano a vario titolo diritti di giurisdizione esclusiva sulle acque artiche e sulle risorse riproducibili e non riproducibili delle rispettive zone costiere. È vero che i russi, forse per primi, hanno piantato nel 2007 la bandiera nazionale a 4.200 metri di profondità in Artico per sottolineare le rivendicazioni russe di una parte del territorio artico. È altresì vero, però, che trivellazioni sulla piattaforma continentale artica vengono regolarmente effettuate anche da imprese norvegesi e che gli Stati Uniti hanno rilasciato negli anni scorsi permessi per la trivellazione della piattaforma continentale nel Mare di Beaufort, davanti alle coste dell'Alaska. Peraltro, il divieto di effettuare trivellazioni nella piattaforma continentale artica statunitense, introdotto dall'Amministrazione Obama nel dicembre 2016 per considerazioni di tipo ambientalistico, è stato formalmente rimosso dal Presidente Trump nell'aprile del 2017. Anche il Canada, che è notoriamente un Paese ambientalista, ha recentemente introdotto alcuni divieti di prospezione mineraria per aree limitate della sua piattaforma continentale artica, mantenendo però le concessioni a suo tempo rilasciate.

Quanto sin qui detto non esclude che Stati diversi dai 5 Stati costieri artici abbiano un diritto di accesso alle risorse, tanto riproducibili quanto non riproducibili, di quelle aree dell'Artico non ricomprese nelle giurisdizioni nazionali degli Stati costieri, con riferimento alla pesca nelle acque di alto mare, alle acque collocate al di là delle zone economiche

esclusive degli Stati costieri e alla possibilità di sfruttamento delle risorse minerarie dei fondali marini artici (in verità, assai esigui) non ricompresi nelle piattaforme continentali degli Stati costieri e riconducibili, secondo la Convenzione di Montego Bay, al principio del patrimonio comune dell'umanità.

In sede di dibattito la professoressa Sciso ha valorizzato la cooperazione in Artico che ha più volte dato buona prova di sé anche nei periodi di maggiore tensione. Il fatto che il Consiglio Artico sia una forma di cooperazione di *soft law* paradossalmente favorisce l'accordo, in quanto questa cooperazione si basa esclusivamente sulla volontà degli Stati di cooperare.

Sull'opportunità di un nuovo strumento giuridico di carattere internazionale per determinare la *governance* dell'Artico – questione posta dall'onorevole Erasmo Pallazotto vicepresidente della Commissione – la professoressa Sciso ha argomentato che un trattato sull'Artico dovrebbe superare lo scoglio della posizione degli Stati che hanno sovranità nell'area. Questi Stati, a partire dal 2008, hanno sempre affermato di non vedere la necessità di concludere un trattato sull'Artico, tanto meno un trattato aperto alla partecipazione di altri Stati. La partecipazione di altri Stati dovrebbe, fra l'altro, comportare una partecipazione alla pari con i membri del Consiglio Artico. L'Artico, nella prospettiva di uno scioglimento progressivo dei ghiacci, diventa molto importante non soltanto ai fini dello sfruttamento delle risorse, ma diventa molto importante per le rotte di comunicazione e commerciali. Del resto, non è casuale che nel 2013 la Cina abbia concluso con l'Islanda un *Free Trade Agreement*. L'Islanda è un Paese molto piccolo; ha una superficie inferiore alla metà dell'Italia, forse è un terzo dell'Italia; ha 330.000 abitanti. La Cina ha concluso questo Trattato in quanto questo stabilisce la libertà degli scambi non solo in materia commerciale, ma anche per quel che riguarda la prestazione dei servizi. Nella previsione della prestazione dei servizi aperti in Islanda alla Cina e, corrispon-

dentemente, aperti in Cina all'Islanda rientrano anche i servizi ingegneristici. Ciò, letto in un altro modo, significa che vi rientrano i servizi per le infrastrutture energetiche nelle aree di *offshore* e anche i servizi in materia di trasporti.

#### 6. Missione in Norvegia-Isole Svalbard (14-18 giugno 2017).

Una delegazione della III Commissione, guidata dal presidente Cicchitto e formata dai deputati Lia Quartapelle Procopio e Gianluca Pini, rispettivamente in rappresentanza di maggioranza e di opposizione, si è recata in missione in Norvegia dal 14 al 18 giugno 2017, con tappe ad Oslo e alle isole Svalbard, finalizzata al rafforzamento delle relazioni bilaterali e all'approfondimento di alcune tematiche emerse nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

La delegazione ha interagito con le dimensioni di cooperazione parlamentare regionale con riferimento alla Commissione Permanente dell'Assemblea dei Parlamentari artici, cui aderiscono parlamentari dei Paesi dell'area. In tale occasione è stata registrata la netta contrarietà degli interlocutori norvegesi alla sigla di un trattato specifico sull'Artico. L'Assemblea dei Parlamentari artici opera per lo sviluppo e il mantenimento della cultura e del modo di vivere delle popolazioni autoctone ed è quindi concentrata sulla questione dei cambiamenti climatici, destinati ad incidere in prima battuta sui popoli degli Stati insulari del Pacifico o dell'Artico. Gli effetti del riscaldamento globale, che in Artico è percepito in modo amplificato, sono già avvertiti nell'ecosistema locale, con riferimento ad esempio alla sopravvivenza delle renne, alle mareggiate che stanno travolgendo interi villaggi in Alaska, alle prevedibili difficoltà alimentari per gli Inuit. Dai colloqui con i parlamentari artici occorre oggi trovare una soluzione di adattamento ad un fenomeno che oggi appare inarrestabile, tenendo conto che l'Artico è una regione disomogenea, quanto a tasso di sviluppo,

più elevato in Norvegia rispetto alle aree canadesi o russe e contrariamente allo *slogan* della presidenza statunitense del Consiglio Artico, facente riferimento ad un unico Artico.

La visita ha consentito anche di affrontare il tema del ruolo della Russia, al fine di comprendere se vi siano tendenze egemoniche nella regione artica o se non si sia invece instaurato un equilibrio regionale specifico. Anche il tema delle migrazioni ha rappresentato una questione affrontata. È stato condiviso che in questa fase Paesi come l'Italia o la Norvegia devono operare per rafforzare le alleanze nelle sedi multilaterali, in cui credono e lavorano, facendo leva sugli strumenti di *governance* internazionali. Data la comune esposizione alle sfide globali connesse al rapporto tra ambiente e migrazioni, le iniziative italo-norvegesi nelle sedi internazionali possono trovare terreno fertile. Occorre, quindi, lavorare sul dialogo e sull'iniziativa politica.

Nel corso degli incontri a Oslo è stata registrata una valutazione più che positiva sull'impegno italiano in Artico, a partire dalla sigla del Trattato delle Svalbard per giungere, in tempi moderni, alla apertura della stazione del CNR negli anni Novanta e allo stabilimento *Goliat* dell'ENI, oltre agli storici legami connessi al commercio dello stoccafisso e alla vicenda di Pietro Querini, navigatore e mercante veneziano che lo importò in Italia aprendo una filone nuovo di tradizione alimentare mediterranea. I cambiamenti climatici potrebbero, peraltro, incidere anche sulle abitudini della fauna ittica, con impatti significativi anche su voci importanti del bilancio norvegese.

Sui temi geopolitici, da parte norvegese è stata espressa delusione per le recenti scelte degli USA in campo ambientale, auspicando che altri attori internazionali subentrino nel ruolo di *leadership* su tale terreno. Nell'esigenza fondamentale della Norvegia affinché si trovi comunque un ordine internazionale di riferimento, è stato sottolineato che Russia e Norvegia collaborano proficuamente nell'interesse della pace e della stabilità regionali, come

emerso nelle ministeriali sull'Artico, svolte nel 2015 e nel 2017. Occorre soprattutto evitare di importare in Artico conflitti o mentalità conflittuali proprie di altri contesti. Quanto alla militarizzazione della Russia in Artico, essa è considerato interesse strategico legittimo di Mosca, cui Oslo risponde attrezzandosi a sua volta sul piano militare ma nell'esercizio di una tutela di propri interessi legittimi. La Norvegia ha storicamente gestito la contrapposizione con l'allora Unione Sovietica evitando ogni conflitto ed ha consapevolezza che la Russia detiene il 40 per cento della propria linea costiera in Artico. In generale, non è possibile parlare di Strategia per l'Artico senza la Russia.

Le stesse tematiche sono state oggetto di interazione con la Commissione Esteri e Difesa del Parlamento norvegese e con il Ministro degli esteri dove è stato nuovamente ribadito che la Norvegia condivide con la Russia una delicata frontiera e collabora con Mosca al mantenimento dello *status quo* in Artico, nonché alla stabilità e al maggior disarmo possibile nella regione. Inoltre, in linea con l'omonimo trattato, è stato dato risalto al fatto che presso le Svalbard non ci sono basi militari. Peraltro, l'arcipelago ha accolto alcuni cittadini russi colpiti da sanzioni individuali internazionali. Allo stato la collaborazione con Mosca è fruttuosa sul terreno del salvataggio in mare, della tutela ambientale, della pesca, anche se è evidente il ruolo crescente della Russia su tutti i temi. Quanto allo scioglimento dei ghiacci, l'impatto già percepito è in termini di maggiore disponibilità di mare per l'attività di pesca ma anche la presenza di specie nuove, anche mediterranee (quali lo sgombro), che rischiano di minare l'ecosistema marino locale. Vi sono, poi, sviluppi positivi in termini di rapporti commerciali e di trasporti, per cui occorre una gestione lungimirante ed equilibrata che abbia a cuore innanzitutto il patrimonio naturale.

In generale i deputati norvegesi hanno enfatizzato che per la Norvegia l'Artico non è un «parco naturale» e che il cambiamento climatico non comporta solo

svantaggi. Certamente occorre un approccio sostenibile, cui l'ENI *Norge* ad esempio contribuisce insieme agli altri attori internazionali pubblici e privati, ed è necessario sviluppare un sistema di prevenzione degli incidenti in mare che richiede la garanzia di uno standard di prontezza assai alto.

Durante la visita ad Oslo la delegazione italiana ha sottolineato quanto la Norvegia rappresenti per l'Italia un Paese garante per gli interessi dell'Artico, rispetto al quale Oslo ha il diritto-dovere di formulare delle linee guida per tutta la comunità internazionale. La presenza del CNR o di aziende come ENI rafforza l'interesse e l'attenzione italiana per l'Artico e anche la necessità di una maggiore conoscenza circa la linea tenuta da Mosca nella regione.

Sulla delicata questione delle popolazioni sami, è stato dato risalto al ruolo consultivo assolto dall'Assemblea parlamentare dell'Artico e della partecipazione dei rappresentanti della minoranza alle riunioni del Consiglio Artico, oltre ad un *forum* di cooperazione dedicata tra contee del nord e governo centrale norvegesi. La Norvegia ha peraltro siglato le Convenzioni internazionali a tutela dei popoli indigeni. Infine, sui rapporti con i grandi Paesi asiatici, è stata segnalata la ripresa del dialogo con Pechino dopo alcuni anni di interruzione e che la Cina ha fin qui dimostrato grande interesse all'Artico, ai profili di ricerca scientifica e di tutela dell'ambiente, in controtendenza con quanto avveniva in passato. Indubbiamente, tenuto conto della rilevanza degli interessi economici riferiti all'Artico, occorre collaborare tutti alla definizione di standard di tutela severi.

Nel corso della missione la delegazione ha deposto una corona di fiori, con i colori nazionali di Italia e Norvegia, al memoriale a Umberto Nobile collocato sul punto di approdo del dirigibile progettato, costruito e pilotato da Nobile, che giunse ad Oslo il 14 aprile 2016. Il memoriale è stato restaurato nel 2016 dalla Ambasciata d'Italia.

Successivamente la delegazione si è recata nell'arcipelago artico delle Svalbard, arcipelago al di là del Circolo Polare Artico, in cui ha soprattutto sede la stazione del CNR *Dirigibile Italia* oltre a talune infrastrutture di carattere industriale ad esempio nel settore estrattivo.

In tale ambito la delegazione della Commissione ha incontrato scienziati italiani rappresentativi di i tre Istituti operanti nell'ambito del CNR, ISMAR, IAMC e ISSIA (dottori Maurizio Azzaro, Tommaso Tesi e Gabriele Bruzzone), dialogando in videoconferenza prima con il Presidente del CNR, Massimo Inguscio, e poi con il nuovo Direttore Dipartimento Scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA) Fabio Trincardi, nonché con la ricercatrice Chiara Musotto e con la Dottoressa Petroselli, responsabile della base di Ny Aalesund.

Con la componente scientifica la delegazione ha approfondito la politica scientifica italiana nell'Artico e in Antartide, in un contesto di difficoltà economiche ma anche di forte motivazione a mantenere l'elevato profilo ormai acquisito, con un approfondimento delle singole ricerche, in particolare nel settore climatologico e con eccellenze assolute nella robotica o nella metrologia.

In particolare, il presidente Cicchitto ha rivendicato con orgoglio l'attenzione della politica nei confronti dell'Artico per ragioni di autentica preoccupazione per l'ambiente e anche per i preoccupanti profili di carattere geopolitico, connessi allo scioglimento dei ghiacci, alle prospettive di riarmo e di crescita di tensioni tra i colossi internazionali già presenti nella regione. Il Direttore Trincardi da Roma ha riferito dell'accelerazione dei cambiamenti climatici in Artico: se sulle cause si discute non si può dubitare che essi siano in atto e siano accelerati rispetto alle serie storiche.

Quanto all'Artico, manca un quadro giuridico paragonabile a quello esistente per l'Antartide, regione circondata da una specifica consapevolezza sulla delicatezza degli equilibri ambientali. I cambiamenti si registrano nella circolazione atmosferica,

nell'andamento dei ghiacci (il cui costante processo riduttivo è misurato dal 1979), nel venir meno del *permafrost* e nella conseguente liberazione di metalli e di importanti quantitativi di metano in atmosfera, oltre che di anidride carbonica. Dagli scienziati presenti in loco sono state svolte presentazioni di carattere scientifico, depositate agli atti della Commissione, e sono stati descritti i progetti internazionali cui collabora l'Italia. Il collegamento con la base di Ny Aalesund, in cui operano dieci connazionali, ha consentito di apprendere che essa contribuisce a ricerche finanziate da tutti i Paesi che sono presenti e partecipano alla ricerca nell'Artico.

L'onorevole Quartapelle Procopio ha riconosciuto il contributo di avanguardia assicurato dagli scienziati e ricercatori italiani in Artico, che la visita istituzionale contribuisce a valorizzare. L'onorevole Pini ha valutato essenziale, in qualità di rappresentante delle istituzioni e di attore politico, potere prendere conoscenza diretta del lavoro svolto dal CNR in Artico, nell'auspicio che la politica possa in futuro contribuire maggiormente al finanziamento della ricerca nel nostro Paese.

Nel centro di Longyearbyen la delegazione ha svolto quindi una visita presso UNIS The University Centre in Svalbard, servizio gestito congiuntamente da un consorzio di università norvegesi e che ospita attualmente circa duecento tra docenti universitari, staff amministrativo e dottorandi. Infine, la delegazione ha incontrato la Governatrice delle Svalbard che ha illustrato la specifica situazione amministrativa dell'arcipelago, guidato da un rappresentante direttamente nominato dal Governo centrale e non incorporato in nessun comune o regione, incaricato anche della gestione del patrimonio culturale e naturale dell'arcipelago. È stato illustrato il contenuto del trattato delle Svalbard del 1920 che ha assegnato la sovranità dell'arcipelago alla Norvegia riservando specifici diritti in capo alle parti contraenti tra cui l'Italia; il tutto con particolare attenzione alle norme sulla tutela dell'ambiente e anche ai rapporti con la città

rusa di Barentsburg, in cui risiede un Console Generale. Oggi le Svalbard godono di un regime giuridico di tutela dell'ambiente tra i più severi al mondo.

Ha avuto luogo anche una visita al centro satellitare Svalsat, gestito per scopi commerciali dalla società pubblica norvegese Kongsberg e che rappresenta oggi probabilmente la più ampia stazione terrestre di ricevimento ed elaborazione di dati da satellite. Svalsat, che collabora anche con l'Agenzia Spaziale Europea, usufruisce di una posizione geografica straordinaria che le consente (caso unico assieme alla base statunitense MacMurdoch in Antartide) di ricevere dati da tutti i satelliti in transito nei quattordici corridoi dedicati attorno al nostro pianeta. L'enorme quantità di dati raccolti, attinenti in particolare a meteorologia e localizzazione natanti viene oggi trasmessa via fibra ottica alla Norvegia continentale, consentendo un'utilizzazione in tempo praticamente reale.

La delegazione ha anche visitato il Museo Mobile e la sede del Global Seed Vault, il Deposito globale di sementi che ha la funzione di fornire una rete di sicurezza contro la perdita botanica accidentale del « patrimonio genetico tradizionale » delle sementi.

#### 7. Dibattiti connessi ed eventi di rilievo parlamentare:

*Esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 », per le parti di competenza, e relativa Nota di variazioni » (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato)*

Si segnala che nell'ambito dell'esame in sede consultiva disegno di legge C. 4768 Governo, approvato dal Senato, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 », per le parti di competenza, e relativa Nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato), la III Commissione, nella

seduta del 6 dicembre 2017, ha approvato all'unanimità un emendamento finalizzato ad istituire per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), per il sostegno dell'Italia come Paese osservatore del Consiglio Artico. Secondo la proposta emendativa, le linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA sono elaborate e proposte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nell'ambito di un Comitato scientifico per l'Artico (CSA). Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA e i programmi annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione.

La proposta, con cui la Commissione ha inteso dare seguito concreto alle istanze e alle sollecitazioni recepite durante i lavori di indagine, è stata concepita nell'ottica di rafforzare e meglio strutturare gli attori della ricerca scientifica in Artico, dotando il comparto di uno strumento finanziario *ad hoc* mediante l'istituzione di un Fondo presso il MIUR.

*Conferenza Stampa « Il ruolo del Cnr nel contesto dell'Artico »*

Martedì 25 luglio 2017 si è tenuta presso l'aula della Commissione esteri della Camera, una conferenza stampa del presidente Cicchitto con una delegazione del CNR, guidata dal presidente Massimo Inguscio e composta da Fabio Trincardi (direttore Dipartimento Scienze Sistema Terra e Tecnologie per l'ambiente – DTA), Angelo Pietro Viola (1° ricercatore ISAC-CNR), Gabriele Bruzzone (ricercatore IS-SIA – CNR), Maurizio Azzaro (ricercatore IAMC – CNR), Simona Longo (tecnologa DTA – CNR) e Gaetano Massimo Macrì (Ufficio Stampa CNR). La conferenza è stata finalizzata a fare emergere il ruolo innovativo svolto dal CNR nel contesto dell'Artico e a segnalare l'opportunità, anche in politica estera, di incrementare gli investimenti nella ricerca scientifica.

\*\*\*\*\*

## 8. Conclusioni e proposte di lavoro.

La partecipazione dell'Italia alle dimensioni di cooperazione politica in Artico rappresenta una priorità strategica alla luce dei mutamenti in atto nella regione, causati dai cambiamenti climatici e dall'interazione stretta che in Artico si registra tra i maggiori attori di politica internazionale.

In Artico la sfida di fondo è rappresentata dalla capacità collettiva di mantenere l'attuale basso livello di tensione geopolitica e l'alto livello di cooperazione. Occorre preservare l'ottimo livello di cooperazione multilaterale fin qui conseguito nel consesso del Consiglio Artico, reso possibile anche dalla ridotta mediaticità dei temi artici.

D'altra parte, è necessario promuovere maggiore conoscenza sui grandi temi globali, stimolando un approccio lungimirante che sappia cogliere nessi e interazioni al di là del dato sulla prossimità geografica: i Paesi più distanti dall'Artico sono influenzati dall'Artico e influenzano, a loro volta, l'Artico. Per questo occorre sensibilizzare le opinioni pubbliche ed evidenziare l'impatto delle dinamiche artiche su fenomeni epocali come le desertificazioni, i flussi migratori o gli scenari politici segnati da crescente instabilità politica.

Occorre anche riconoscere la differenziazione delle tematiche e degli interessi che contraddistinguono i Paesi che si affacciano sul Mar Glaciale Artico, nonché individuare formule e soluzioni di adattamento diversificate, in parziale difformità rispetto allo slogan della presidenza di turno statunitense del Consiglio Artico, che faceva riferimento ad un unico Artico.

L'Italia è chiamata ad esercitare maggiore assertività nel Consiglio Artico rispetto ai temi ambientali e agli accresciuti fattori di rischio, ad esempio in riferimento all'impatto derivante dal passaggio delle grandi navi e valorizzando la propria *expertise* nella riduzione del rischio ambientale. Con il ritiro dei ghiacci i Paesi artici saranno, infatti, collegati dal mare ed è inesorabile l'aumento degli scambi commerciali marittimi. Il Mar Glaciale

Artico aprirà nuove opportunità, soprattutto in termini di investimenti basati sulla conoscenza.

Il Consiglio Artico rappresenta in sé un interessantissimo modello di *governance* regionale, anche al di là delle tematiche artiche. In particolare, il coinvolgimento strutturato delle popolazioni locali nelle dinamiche della cooperazione regionale, anche in fase decisionale, ha rappresentato un cruciale fattore di successo di tale modello, eventualmente da emulare anche in altri scenari sensibili sui temi dello sviluppo sostenibile.

La Cina rappresenta un interlocutore assai attivo nella regione, impegnato a cogliere le opportunità derivanti da una proiezione avanzata in un Artico ormai del tutto navigabile, da cui deriva un significativo abbattimento dei costi e dei tempi di trasporto nei flussi commerciali tra Cina ed Europa. La pressione cinese deve, pertanto, trovare argine nelle dimensioni di cooperazione multilaterale regionale proprio per ridurre l'impatto di politiche aggressive ed eccessivamente sbilanciate sul versante economico. D'altra parte, la Cina di oggi ha dimostrato grande interesse all'Artico, ai profili di ricerca scientifica e di tutela dell'ambiente, in controtendenza con quanto avveniva in passato. Indubbiamente, tenuto conto della rilevanza degli interessi economici riferiti all'Artico, occorre collaborare tutti alla definizione di standard di tutela severi.

La Russia appare decisa a guadagnare un ruolo di *leadership* regionale, sicuramente rispetto ai temi delle nuove rotte commerciali, ed è indubbia una sua specifica attivazione in Artico anche in campo militare. D'altra parte la Russia ripone fiducia nello strumento multilaterale in Artico, condividendo l'interesse di tutti ad un Artico *conflict free*, come conferma la sigla della Dichiarazione di Fairbanks del maggio 2017, con cui gli Stati artici hanno confermato una volta di più il loro impegno a favore della pace, della stabilità e della cooperazione. I Paesi artici hanno una lezione da impartire nella gestione di un rapporto pacifico con la Russia e

hanno a loro volta appreso che, considerato che la Russia detiene il 40 per cento della propria linea costiera in Artico, non è possibile parlare di Strategia per l'Artico senza la Russia.

Considerata l'analisi sull'atteggiamento di Cina e Russia e anche in risposta al clima di crescente tensione geopolitica globale, il Consiglio Artico costituisce una dimensione da irrobustire e valorizzare per promuovere il più possibile un approccio multilaterale ai temi dell'Artico, in bilanciamento alle pulsioni sovraniste degli Stati costieri e dei maggiori attori globali che aderiscono ai *fora* artici. In particolare nell'Artico occorre mirare ad una gestione condivisa della sicurezza.

Rispetto a tale obiettivo una stretta cooperazione tra Italia e Norvegia appare una leva efficace per rafforzare gli strumenti di *governance* internazionali, in cui i due Paesi credono con particolare convinzione. Data la comune esposizione alle sfide globali, le iniziative di dialogo politico italo-norvegese nelle sedi internazionali possono trovare terreno fertile.

Occorre soprattutto evitare di importare in Artico conflitti o mentalità conflittuali proprie di altri contesti. Sui temi della militarizzazione dell'Artico, è apparso realistico l'approccio norvegese che riconosce l'interesse strategico legittimo di Mosca e la conseguente necessità che la Norvegia, anche in quanto Paese della NATO, si attrezzi nei limiti dell'esercizio di una tutela di propri interessi.

La tutela dell'ecosistema artico è strettamente connessa alle tematiche migratorie, sia in riferimento alle interazioni climatiche globali, per cui lo scioglimento dei ghiacci incrementa il rischio di desertificazione e di conseguenti nuove instabilità, sia in riferimento al possibile esodo dei quattro milioni di abitanti insediati nelle regioni artiche.

Bisogna sapere guardare anche al di là del Consiglio Artico. I grandi temi economici e le problematiche di sicurezza sono trattate al di fuori di tale consesso, strumento di *soft law* in cui i grandi attori globali non tematizzano i propri interessi strategici profondi.

Nel 2018 si celebrerà il decimo anniversario della Dichiarazione di Ilulissat del 2008, che sancisce la adesione di tutti gli Stati rivieraschi al diritto internazionale e all'ordinata risoluzione delle rivendicazioni concorrenti sulla piattaforma continentale estesa nell'Oceano artico e in cui la Russia si riconosce in modo specifico. In tale occasione sarà importante confermare collettivamente la pregnanza delle disposizioni contenute in tale documento, attesa la non attualità della prospettiva di un nuovo trattato internazionale, dedicato all'Artico.

L'Italia si è caratterizzata per un percorso strutturato e flessibile allo stesso tempo, delineato nella Strategia italiana del 2015 e in costante evoluzione grazie allo strumento del Tavolo Artico, istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come veicolo di *networking* e di coordinamento informale tra mondo scientifico, imprese e Amministrazioni. È opportuno che tale sede informale si specializzi sulle dinamiche in atto nell'*Arctic Economic Council*, distinto dal Consiglio Artico e cui aderiscono rilevanti protagonisti del settore privato mondiale, in risposta all'apprezzamento da parte degli interlocutori artici per l'azione responsabile esercitata dall'Italia e anche in un'ottica di Sistema Paese.

L'Italia può rendersi parte attiva nello stimolare interazioni più stringenti tra dimensione artica e Nazioni Unite, anche alla luce dell'impegno italiano in ambito ONU sui temi della sicurezza alimentare, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile, come dimostra la presenza in Italia di organizzazioni come la FAO, *Bioversity International* o la Base ONU di Brindisi.

Analoghe riflessioni valgono per il dialogo tra dimensione artica e Unione Africana.

La presenza di ENI appare strategica nella regione non solo per i tradizionali profili connessi alle attività estrattive in un'area particolarmente ricca di giacimenti quanto perché gli investimenti e i progetti artici, pur se più costosi e di più lungo termine, consentono di sviluppare

tecnologie d'avanguardia, remunerative per l'impiego anche in altri contesti operativi.

L'Italia possiede un *asset* nazionale assolutamente fondamentale nel campo satellitare, dell'osservazione della Terra e delle imprese spaziali a livello mondiale. Grazie all'impegno del mondo della ricerca e di un settore privato caratterizzato da elevata qualificazione e specializzazione scientifica l'Italia ha conseguito un ruolo di eccellenza tecnica nel contesto della cosiddetta *space diplomacy*, da cui possono derivare virtuose interazioni con i maggiori gruppi di ricerca internazionali e agenzie spaziali di altri Paesi, in linea con la visione strategica dell'Agenzia Spaziale Italiana. D'altra parte è essenziale che i dati raccolti anche dai soggetti privati presenti in Artico nel campo della rilevazione satellitare siano resi fruibili per la ricerca accademica sul cambiamento climatico.

Nell'impegno per il rafforzamento delle risorse destinate alla ricerca, appare urgente che il nostro Paese riconosca la specificità della ricerca in Artico individuando strumenti istituzionali e finanziari dedicati, necessari per irrobustire i canali di cooperazione scientifica internazionale

e valorizzare l'eccellenza italiana nel settore. La politica scientifica dell'Italia nell'Artico, in un contesto di difficoltà economiche ma anche di forte motivazione, deve essere mirata a mantenere l'elevato profilo ormai acquisito, in particolare nel settore climatologico e con eccellenze assolute nella robotica o nella metrologia.

L'approccio moderato da parte dell'Unione europea ai temi dell'Artico consente di gestire con equilibrio l'utilizzo delle risorse e la protezione dell'Artico e la politica artica dell'Unione europea assicura comunque un foro di dialogo aperto anche a Paesi non coinvolti nelle strutture politico-istituzionali dell'Artico, in particolare ai Paesi del sud. L'Italia, grazie al prestigio maturato nel contesto artico e in quanto Paese seriamente impegnato sui temi dello sviluppo sostenibile, può costituire una risorsa preziosa rispetto al dossier relativo alla *membership* europea.

Il Parlamento deve contribuire a questa azione con le leve della diplomazia parlamentare, mantenendo relazioni qualificate con i Paesi artici, valorizzando il più possibile i *fora* interparlamentari artici già istituiti e contribuendo alla *advocacy* sui temi artici soprattutto nelle sedi della cooperazione interparlamentare europea.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione della prof.ssa Paola Dubini (Università Bocconi di Milano), del prof. Maurizio Bettini (Università di Siena), del prof. Raffaele Pozzi (Università di Roma Tre), e di rappresentanti della Fondazione *Unipolis* (*Svolgimento e conclusione*) ..... 64

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 65

Sui lavori della Commissione ..... 65

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Nuovo testo C. 4365 Bernardo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 65

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 11.35.**

**Sulle buone pratiche della diffusione culturale.**

**Audizione della prof.ssa Paola Dubini (Università Bocconi di Milano), del prof. Maurizio Bettini (Università di Siena), del prof. Raffaele Pozzi (Università di Roma Tre), e di rappresentanti della Fondazione *Unipolis*.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta *web-tv*. Introduce quindi l'audizione.

Intervengono: Walter DONDI, *direttore della Fondazione UNIPOLIS*, Maurizio BETTINI, *Ordinario di Filologia Classica presso l'Università di Siena*, Paola DUBINI, *Associata di Economia Aziendale nonché direttrice del Corso di Laurea in Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione presso l'Università Bocconi di Milano* e Raffaele POZZI, *Ordinario di Storia della musica e musicologia presso l'Università Roma Tre*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Maria MARZANA (M5S) e Mara CAROCCI (PD).

Intervengono per la replica Paola DUBINI e Raffaele POZZI.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, autorizza il deposito delle memorie presen-

tate dalle persone intervenute, che ringrazia, e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 13.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

#### **La seduta comincia alle 13.15.**

##### **Variazione nella composizione della Commissione.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Eugenia Roccella.

##### **Sui lavori della Commissione.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è pervenuta la risposta della Commissione europea relativa al COM(2017)375 recante « Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali », su cui la Commissione si è espressa il 19 ottobre scorso, con una relazione favorevole. Tale risposta è in distribuzione.

La Commissione prende atto.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.**

**Nuovo testo C. 4365 Bernardo.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, premette che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di legge C4365 concernente il trattamento fiscale di determinate operazioni che hanno luogo tra le società sportive professionistiche, gli intermediari e i tesserati, al fine di superare alcune incertezze normative che hanno generato diversi filoni di contenzioso giurisdizionale. Il provvedimento è composto di 2 articoli. L'articolo 1, che aggiunge i commi 1-*ter* e 1-*quater* all'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dispone la deducibilità dei compensi corrisposti dalle società sportive ai procuratori. In particolare, il comma 1-*ter* prevede che per le società sportive professionistiche sono ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita, ovvero di rinnovi contrattuali. Il comma 1-*quater* detta la disciplina relativa al caso in cui il procuratore agisca nell'interesse sia delle società sportive professionistiche sia degli sportivi professionisti. Dispone, quindi, che la deducibilità di tali prestazioni per le società sportive professionistiche coincide con la sola parte di prestazione, indicata nel contratto, riferita alla società sportiva professionistica. In assenza di indicazioni nel contratto della percentuale della prestazione riferita alle società sportive professionistiche e agli sportivi professionisti la deducibilità è ammessa nella misura del 50 per cento del valore complessivo della prestazione. Il comma 2 dispone che i costi sostenuti dalla società a beneficio dei procuratori per le attività di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipula di contratti tra società sportive e sportivi professionisti sono considerati « oneri pluriennali » e seguono la disciplina fiscale delle spese relative a

più esercizi. Il comma 3, tramite modifiche al TUIR, dispone la non imponibilità ai fini IRPEF e IRES dei compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni sopradette di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali. L'articolo 2 (*ex* articolo 3 del testo originario), integrando l'articolo 5 della legge n. 446 del 1997 con un nuovo comma 5-*bis*, stabilisce che la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del contratto dello sportivo professionista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91, concorre a formare il valore della produzione netta per l'intero ammontare nell'esercizio in cui la medesima è stata realizzata ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto.

Segnala, quindi, che la novità principale prevista dalla proposta di legge è – pertanto – l'introduzione di un'agevolazione fiscale considerevole per le società sportive professionistiche. A queste viene infatti concessa la possibilità di dedurre dalla propria base imponibile i compensi dati ai mediatori nell'ambito del professionismo sportivo. Da questo punto di vista, in realtà, la materia non intercetta in modo diretto le competenze della VII Commissione, anche se in qualche modo essa attiene al ruolo ed alle attività svolte dalle società sportive professionistiche a livello generale; si prospetta quindi l'alternativa tra l'espressione di un nulla osta o il non esprimersi affatto. Si rimette pertanto alla discussione.

Dopo interventi sull'ordine dei lavori di Maria MARZANA (M5S) e Antonio PALMIERI (FI-PdL), Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali. Atto n. 485 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio*) ... 67

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Mino TARICCO.*

**La seduta comincia alle 11.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali.**

**Atto n. 485.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mino TARICCO, *presidente e relatore*, nel segnalare che il termine per l'espressione del parere scade l'11 febbraio 2018, avverte che lo schema di decreto è stato assegnato alla Commissione con riserva, in attesa che pervengano i prescritti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata; la Commissione dovrà quindi comunque attendere tali pareri prima di concludere l'esame.

Passa quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, ricordando che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base dell'articolo 5, comma 2, lettera *h*), della legge n. 154 del 2016, che delega il Governo alla « revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale ». In base alla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione, l'intervento normativo si rende necessario proprio per adeguare l'ordinamento interno alle molteplici iniziative in ambito internazionale ed europeo volte a promuovere la tutela del patrimonio forestale. Al riguardo, la relazione illustrativa richiama, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 995/2010 in materia di commercio e trasformazione dei prodotti forestali, la strategia forestale europea del 2013, le risoluzioni finali dell'ultima conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa, svoltasi a Madrid nel 2015, la comunicazione della Commissione europea sullo sviluppo sostenibile del 2016. In questo

contesto, il provvedimento vuole fornire un nuovo quadro normativo di riferimento, sostituendo quello attualmente vigente recato dal decreto legislativo n. 227 del 2001 che correttamente viene abrogato dall'articolo 18. Tale quadro normativo tiene conto della peculiarità del bene « bosco ». Una peculiarità che emerge in primo luogo per quel che concerne la ripartizione di competenze tra Stato e regioni: con riferimento a tale ripartizione viene a rilievo la coesistenza di due beni giuridici che insistono entrambi su boschi e foreste: la tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale e, subordinata a questa, la funzione economico-produttiva del bosco, di competenza residuale regionale. Tale peculiarità emerge poi con riferimento anche alla caratterizzazione della proprietà forestale, sulla quale, a prescindere dal titolo di proprietà pubblico o privato, convergono significativi interessi pubblici e collettivi, quali la difesa idrogeologica, la tutela del paesaggio e dell'ambiente, la produzione di ossigeno e il sequestro del carbonio atmosferico. In altre parole, il soggetto proprietario di una superficie forestale non gode di un diritto di proprietà pieno ed esclusivo, ma di una sorta di diritto affievolito dalla necessità di tutelare anche l'interesse pubblico. Conseguentemente a ciò, tra le disposizioni del provvedimento assumono particolare rilievo l'articolo 6 che istituisce l'obbligo di predisporre una strategia forestale nazionale e conferma la previsione di piani forestali di indirizzo regionale e di piani di gestione forestale per ambiti ottimali subregionali; l'articolo 7 che indica il divieto, con limitate eccezioni, di taglio a raso dei boschi e di trasformazione di boschi governati o avviati a fustaia in boschi cedui; l'articolo 8 che disciplina i casi limitati in cui è consentita la trasformazione del bosco (ovvero l'eliminazione della vegetazione arborea) prescrivendo adeguate misure compensative (quali il miglioramento e il restauro di boschi esistenti; i rimboschimenti e la creazione di nuovi boschi; sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie; misure di prevenzione di incendi boschivi).

Per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione, segnala in primo luogo il comma 6 dell'articolo 1. Tale disposizione precisa infatti che ogni successivo intervento normativo incidente sul provvedimento andrà attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni contenute nel medesimo. Al riguardo, rileva che l'articolo 13-*bis* della legge n. 400 del 1988, introdotto dalla legge n. 69 del 2009, già prevede in via generale che « ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate ». Potrebbe pertanto risultare opportuno richiamare il citato articolo 13-*bis*, fermo restando che la disposizione potrebbe essere anche espunta perché ultronea.

Rileva poi che andrebbe chiarita la portata del comma 4 dell'articolo 3, che consente alle regioni di integrare e modificare la definizione di bosco, di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco, con il rischio di affievolire il valore normativo di tali definizioni recate rispettivamente dal comma 3 dell'articolo 3 e dagli articoli 4 e 5, ingenerando possibili difficoltà interpretative.

Indica ancora la necessità di approfondire il coordinamento tra il comma 6 dell'articolo 6 e il punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017 (il Regolamento che individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Infatti il comma citato prevede che per i piani di gestione forestale subregionali, se conformi ai piani forestali di indirizzo regionali, non sia richiesto il parere del soprintendente per la parte inerente la realizzazione della viabilità forestale; il punto A.20 esclude invece dall'autorizzazione paesaggistica, tra gli altri, gli interventi di adeguamento della viabilità forestale previsti da piani o strumenti approvati dalla Regione previo però parere favorevole del soprintendente.

Descrive quindi il contenuto del comma 1 dell'articolo 9, che specifica e dettaglia meglio la definizione di viabilità forestale e silvo-pastorale recata all'articolo 3, comma 2, lettera *f*). Al riguardo, ritiene che potrebbe risultare opportuno, per evitare una duplicazione di definizioni, ricomprendere nella definizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f*), anche le specificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 9, che invece potrebbe essere soppresso.

Si sofferma poi sul comma 6 dell'articolo 10, che afferma che i consorzi e le cooperative che svolgono lavori e forniscono servizi in via esclusiva, anche nell'interesse di terzi, nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli. Al riguardo, ritiene opportuno specificare meglio gli effetti a cui vale tale equiparazione, in considerazione delle molteplici conseguenze giuridiche, anche in termini di benefici fiscali, derivanti dal riconoscimento quale imprenditore agricolo.

Segnala infine che il provvedimento reca sia una clausola di invarianza finan-

ziaria generale (articolo 19) sia numerose specifiche clausole di invarianza finanziaria riferite a singole disposizioni o a singoli commi del provvedimento (articolo 2, comma 4; articolo 6, comma 10, ultimo periodo; articolo 10, comma 12; articolo 13, comma 6; articolo 14, comma 4); queste ultime appaiono ultronee e potrebbero essere soppresse.

Si riserva comunque di formulare la proposta di parere sulla base di quanto sopra esposto, del contenuto dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata che dovranno essere trasmessi alle Camere e degli ulteriori elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ricordato che, trattandosi di un atto dovuto, la Commissione potrà procedere alla votazione del parere anche nel caso sia nel frattempo intervenuto lo scioglimento delle Camere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata una volta pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

**La seduta termina alle 11.45.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	70
Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per il periodo 2018-2022 (Atto n. 477) (Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del parere con condizioni) .....	70
ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei Relatori Lupi e Nesci – ulteriore riformulazione) ....	73
ALLEGATO 2 (Proposta di parere dei Relatori Lupi e Nesci approvata dalla Commissione) .....	82
Comunicazioni del Presidente .....	72
ALLEGATO 3 (Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – n. 664/3260) .....	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72

Martedì 19 dicembre 2017. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LAINATI.

#### La seduta comincia alle 15.05.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per il periodo 2018-2022 (Atto n. 477).**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del parere con condizioni).*

Giorgio LAINATI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per il periodo 2018-2022, su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 10), della legge n. 249 del 1997, ad esprimere il proprio parere.

Propone che, analogamente a quanto avviene per le audizioni, anche per questa seduta sia pubblicato il resoconto stenografico.

*(La Commissione concorda)*

Giorgio LAINATI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una ulteriore riformulazione (*vedi allegato 1*) della proposta di parere presentata nella precedente riunione (*vedi allegato 1 al resoconto del 14 dicembre 2017*).

Il deputato Maurizio LUPI (AP-CPE-NCD), *relatore*, e la deputata Dalila NESCI

(M5S), *relatrice*, illustrano la nuova proposta di parere redatta tenendo conto delle seguenti proposte emendative: 2.2 Peluffo, 2.5 Bonaccorsi, 2.6 Airola e altri, 2.7 Airola e altri, le identiche proposte 3.1 Airola e altri e 3.2 Verducci, 3.4 Airola e altri, 3.6 Airola e altri, 4.1 Gasparri, 6.2 Gasparri, 6.4 Margiotta, 7.2 Gasparri, 7.3 Peluffo, 7.4 Airola e altri, 8.1 Peluffo, 8.2 Peluffo, 8.3 Airola e altri, 10.1 Peluffo, 11.1 Airola e altri, 11.2 Peluffo, 14.2 Gasparri, 19.1 Margiotta, 19.2 Margiotta, 19.3 Airola e altri, 21.2 Airola e altri, 22.1 Verducci, 23.1 Airola e altri, 23.6 Airola e altri, 23.7 Margiotta, 23.8 Verducci, 23.9 Airola e altri, 23.10 Airola e altri, 23.11 Airola e altri, 23.15 Peluffo, 23.23 Bonaccorsi, 23.28 Airola e altri, 23.29 Verducci, 23.31 Airola e altri, 23.33 Verducci, 23.37 Pisicchio, 23.39 Verducci, 24.2 Airola e altri.

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara che non essendovi osservazioni da parte dei presentatori le suddette proposte emendative si intendono assorbite e pertanto non saranno poste in votazione.

Il deputato Maurizio LUPI (AP-CPE-NCD), *relatore*, invita i presentatori delle rimanenti proposte emendative a ritirarle ovvero, in mancanza, esprime su di esse parere contrario, mentre la deputata Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, si rimette alla Commissione.

Il senatore Jonny CROSIO (LN-Aut) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 23.12 Pisicchio.

L'onorevole Pino PISICCHIO (Misto) ritira le proprie proposte emendative 2.8, 3.7, 23.21 e 23.22.

Il senatore Francesco VERDUCCI (PD) ritira la propria proposta emendativa 2.9.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) ritira le proprie proposte emendative 1.1, 2.3, 6.1, 11.3, 14.1, 14.3, 18.1, 19.4, 23.2, 23.4, 23.16, 23.17, 23.18, 23.19,

23.20, 23.25, 23.26, 23.30, 23.34, 23.35, 23.36 e 25.2.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD) ritira le proprie proposte emendative 3.3, 7.1, 11.4 e 23.38.

La Commissione, previo parere favorevole dei relatori, approva, con distinte votazioni, le proposte emendative 23.27 Gasparri e 23.32 Verducci, e, nel testo riformulato e accettato dai proponenti, 6.3 Gasparri e 23.12 Pisicchio e Crosio.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, le proposte emendative 2.1 Airola e altri, 2.4 Gasparri, 3.5 Airola e altri, 3.8 Airola e altri, 3.9 Airola e altri, 6.5 Gasparri, 13.1 Airola e altri, 13.2 Airola e altri, 18.2 Airola e altri, 18.3 Crosio, 21.1 Airola e altri, 23.3 Gasparri, 23.5 Airola e altri, 23.13 Airola e altri, 23.14 Airola e altri, 23.24 Gasparri e 24.1 Airola e altri.

Giorgio LAINATI, *presidente*, precisa infine che la proposta emendativa 25.1 Gasparri non sarà posta in votazione in quanto preclusa da precedenti deliberazioni.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere. Intervengono il senatore Alberto AIROLA (M5S) e il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), che preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi, e la senatrice Anna Maria BERNINI (FI-PdL XVII) e il senatore Jonny CROSIO (LN-Aut), che preannunciano l'astensione dei rispettivi gruppi; il senatore Francesco VERDUCCI (PD) dichiara il proprio voto favorevole.

La deputata Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, e il deputato Maurizio LUPI (AP-CPE-NCD), *relatore*, ringraziano i colleghi per il lavoro svolto.

Giorgio LAINATI, *presidente*, nel ringraziare tutti i colleghi per il contributo prestato, chiede di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

*(Così rimane stabilito).*

Giorgio LAINATI, *presidente*, pone in votazione, nel testo modificato dalle proposte emendative approvate, la proposta di parere dei relatori Lupi e Nesci sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per il periodo 2018-2022 (Atto n. 477) (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Com-

missione il 18 marzo 2015, il quesito n. 664/3260, per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 3*).

#### **La seduta termina alle 16.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 19 dicembre 2017. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LAINATI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.30 alle 16.45.

ALLEGATO 1

**Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la  
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2018-2022.  
(Atto del Governo n. 477).**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI LUPI E NESCI  
(ulteriore riformulazione).**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il parere della Commissione sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

b) visto l'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che al comma 1 stabilisce che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione a una società per azioni che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio di durata quinquennale con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;

c) visto l'articolo 1, comma 2, della Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale approvata con D.P.C.M. 28 aprile 2017;

d) visti, altresì, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

e) esaminato lo schema di Contratto di servizio per il periodo 2018-2022;

f) preso atto delle importanti innovazioni contenute nello schema di con-

tratto trasmesso a codesta Commissione rispetto a quello attualmente in vigore;

g) tenuto conto delle audizioni svolte e della documentazione consegnata o pervenuta alla Commissione nell'ambito dell'attività istruttoria condotta,

*esprime,*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

All'articolo 2

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole « dell'indipendenza e del pluralismo », siano inserite le seguenti: « esteso a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche ».*

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « collettività nazionale », siano inserite le seguenti: « anche all'estero ».*

*Al comma 1, la lettera b) sia sostituita dalla seguente: « b) avere cura di raggiungere le diverse componenti della società, prestando attenzione alla sua articolata composizione in termini di genere, generazioni, appartenenza etnica, culturale e religiosa, nonché alle minoranze e alle persone con disabilità, al fine di favorire lo sviluppo di una società inclusiva, sussidiaria, equa, solidale e rispettosa delle diversità e di promuovere, mediante appositi programmi ed iniziative, la partecipazione alla vita democratica; ».*

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « di promozione », siano inserite le seguenti: « della famiglia, ».

Al comma 2, lettera a), le parole « e il principio della solidarietà » siano sostituite dalle seguenti: « e i principi della cooperazione, della solidarietà e della sussidiarietà ».

Al comma 2, dopo la lettera c), sia aggiunta la seguente: « c-bis) promuovere la valorizzazione dell'istruzione e della formazione professionale; ».

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: « supportare il Paese all'estero », siano inserite le seguenti: « , raccontandone le eccellenze e le esperienze più virtuose ».

Al comma 2, dopo la lettera e), sia aggiunta la seguente: « e-bis) diffondere i valori della famiglia e della genitorialità; ».

Al comma 3, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: « a) raggiungere i diversi pubblici attraverso una varietà della programmazione complessiva, che presti una particolare attenzione alle offerte che favoriscano la coesione sociale di tutti i cittadini; ».

### All'articolo 3

Al comma 2, sia soppressa la parola: « prevalentemente ».

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « alle diverse confessioni religiose, », siano inserite le seguenti: « alla realtà delle periferie, »;

Al comma 2, lettera b), dopo le parole « processi di inclusione », siano aggiunte, in fine, le seguenti: « programmi che favoriscano l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, nonché la comprensione dei mer-

cati dell'energia in collaborazione con l'autorità di settore; ».

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: « promuovere il talento individuale », siano inserite le seguenti: « anche attraverso format che favoriscano forme di collaborazione tra i partecipanti, con particolare riguardo alle trasmissioni rivolte principalmente ai minori e ai giovani ».

Al comma 2, la lettera d) sia sostituita dalla seguente lettera: « d) Informazione e programmi sportivi: eventi nazionali e internazionali, anche delle discipline sportive meno popolari, dello sport femminile e dello sport praticato dalle persone con disabilità, trasmessi in diretta o registrati; notiziari e rubriche di approfondimento, anche volte a divulgare i valori dello sport e i suoi risvolti sociali ».

Al comma 2, dopo la lettera f), sia aggiunta in fine la seguente: « g) Spazi informativi di servizio e di comunicazione sociale: spazi informativi e di comunicazione sociale dedicati al volontariato e all'associazionismo, che valorizzino le esperienze positive. ».

### All'articolo 4

Al comma 2, lettera f), dopo le parole « la conoscenza dell'Unione europea », siano aggiunte in fine le seguenti: « e delle questioni legate alla difesa dell'ambiente; ».

Dopo il comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta ufficiale, nell'ambito dei piani industriale, editoriale e dell'informazione, la Rai è tenuta a presentare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi un piano di riorganizzazione e di rilancio della Radiofonia. »

### All'articolo 5

Al comma 2, sia soppressa la parola: « effettivamente ».

Al comma 2, dopo la lettera i), sia aggiunta, in fine, la seguente: « l) realizzare forme di partecipazione dei cittadini alla formazione dei contenuti anche di tipo informativo. ».

Dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: « 3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, la Rai si avvale anche del Centro ricerche e innovazione tecnologica di Torino, quale centro di eccellenza per la definizione delle strategie di evoluzione tecnologica e per la ricerca volta a rendere accessibile a tutti gli utenti l'offerta multimediale del servizio pubblico ».

#### All'articolo 6

Dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente comma: « 1-bis. La Rai garantisce al massimo nella programmazione quotidiana, su tutte le testate e su tutti i canali, nei programmi di informazione e in quelli di intrattenimento, non solo in periodo ove vige la *par condicio*, il pluralismo, al fine di soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione. ».

Al comma 2, lettera a), dopo le parole « formazione delle opinioni », siano inserite le seguenti: « non condizionata da stereotipi; ».

Al comma 2, lettera a), dopo le parole « e degli avvenimenti », siano inserite le seguenti: « inquadrandoli nel loro contesto, ».

Al comma 2, lettera a), dopo le parole « offrire informazioni », siano inserite le seguenti: « verificate e ».

Al comma 3, dopo le parole: « La Rai », siano inserite le seguenti: « adottando ogni opportuna misura organizzativa,

#### All'articolo 7

Al comma 3, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera: « c) istituire una specifica

struttura aziendale esclusivamente dedicata allo sviluppo del genere documentario. ».

Al comma 3, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera: « c) rendere operativa la risoluzione approvata dalla Commissione di vigilanza in materia di conflitti di interesse degli agenti di spettacolo. ».

#### All'articolo 8

Al comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente: « e) favorisca la cultura della legalità, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza, in particolare contro le donne, e di « bullismo » e *cyber bullismo*, aiutando a riconoscere i segnali da cui tali fenomeni possono originare; ».

Al comma 4, dopo le parole: « coloro che ne abbiano la responsabilità », siano aggiunte, in fine, le seguenti: « anche nell'ambito familiare ».

Dopo l'articolo 8, sia inserito il seguente articolo:

#### « Articolo 8-bis (Parità di genere).

1. La Rai assicura nell'ambito dell'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, la più completa e plurale rappresentazione dei ruoli che le donne svolgono nella società, nonché la realizzazione di contenuti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza in qualsiasi forma nei confronti delle donne.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai si impegna a:

a) promuovere la formazione di genere tra i propri dipendenti, operatori e collaboratori esterni, affinché in tutte le trasmissioni siano utilizzati un linguaggio e delle immagini rispettosi, non discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne;

b) non trasmettere messaggi pubblicitari discriminatori o che alimentino

stereotipi di genere;

c) realizzare il monitoraggio e il relativo resoconto annuale, che consenta di verificare il rispetto della parità di genere nella programmazione complessiva. Il resoconto annuale è pubblicato nel sito internet dell'azienda ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente ».

#### All'articolo 11

*Il comma 3 sia sostituito dal seguente comma:* « 3. La Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta ufficiale, un progetto di canale in lingua inglese di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana, mediante la produzione di programmi originali e opere realizzate appositamente per un pubblico straniero, nonché volto alla diffusione dei prodotti rappresentativi delle eccellenze del sistema produttivo italiano e di opere cinematografiche, documentaristiche e televisive selezionate per valorizzare l'identità del Paese e sottotitolate, garantendone la divulgazione anche in forma non criptata per almeno il 40 per cento del palinsesto. La Rai è tenuta a realizzare tale progetto entro i sei mesi successivi alla sua presentazione al Ministero ».

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, lettera s), la parola:* « sui », *sia sostituita dalle seguenti parole:* « per la realizzazione dei ».

*Al comma 4, la lettera a) sia sostituita dalla seguente:* « a) Realizzazione di una guida informativa per le persone straniere interessate all'Italia; ».

#### All'articolo 13

*Il comma 1 sia sostituito dal seguente comma:* « La Rai è tenuta a presentare alla

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano, con indicazione dei tempi per la sua realizzazione, volto a garantire la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici, radiofonici e televisivi, quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico. ».

#### All'articolo 14

*Al comma 4, secondo periodo, le parole:* « articolo 16 » *siano sostituite con le seguenti:* « articolo 17 »;

#### All'articolo 18

*Al comma 1, dopo le parole* « ogni piattaforma tecnologica », *siano aggiunte, in fine, le seguenti:* « salvo quanto previsto al successivo comma 2. ».

*Al comma 2, dopo le parole* « verificare e stabilire », *siano inserite le seguenti:* « , in base a criteri oggettivi quali l'ammontare del corrispettivo economico e la durata dell'accordo, ».

*Al comma 2, siano soppresse le parole:* « di servizio pubblico ».

#### All'articolo 19

*Al comma 1, le parole:* « è fatto salvo quanto previsto da contratti e convenzioni stipulate ai sensi della vigente normativa » *siano sostituite dalle seguenti:* « La Rai e il Ministero dello sviluppo economico, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa, determinano con apposita convenzione di durata triennale l'ammontare delle quote di canone da destinare alla società concessionaria ».

Al comma 2, dopo le parole « assetto organizzativo », siano inserite le seguenti: « La Rai si impegna a valorizzare la Scuola di giornalismo di Perugia, anche ai fini del successivo reclutamento, attraverso procedure concorsuali, di giornalisti. ».

Al comma 2, la parola: « saturare » sia sostituita con la seguente: « potenziare ».

#### All'articolo 20

Dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente comma: « 2-bis) La Rai pubblica sul proprio sito l'ammontare complessivo e distinto per ciascun programma della raccolta pubblicitaria relativa a tutti i programmi rientranti nell'aggregato "B". ».

#### All'articolo 21

Al comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituita, presso il Ministero, un'apposita commissione paritetica composta, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, di cui una esperta di genere e comunicazione con l'obiettivo di definire: ».

Dopo il comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis. Le relazioni e i documenti elaborati dalla Commissione sono resi pubblici attraverso il portale della Rai ».

#### All'articolo 22

Il comma 2 sia sostituito dal seguente comma: « 2. Il Comitato è composto da dodici membri, nel rispetto dell'equilibrio di genere, di cui sei nominati dal Ministero scelti tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di

lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 9 e sei nominati dalla RAI. ».

Dopo l'articolo 22, sia aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 22-bis (Gestione e sviluppo delle risorse umane).

1. La Rai, nell'ambito di una gestione trasparente delle risorse umane, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Contratto in Gazzetta Ufficiale, si impegna ad inviare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, uno specifico piano volto a:

i) valorizzare il merito e la capacità professionale di tutto il personale dell'azienda;

ii) perseguire l'obiettivo di stabilizzare il personale con contratti a tempo determinato o di collaborazione continuativa;

iii) rispettare le vigenti normative a tutela della dignità, della riservatezza e della salute dei lavoratori.

2. La Rai cura la formazione permanente di tutto il personale e presta particolare attenzione al reclutamento e alla formazione dei giovani, che si impegna a valorizzare anche attraverso specifici progetti per ciascuna professionalità.

3. La Rai si impegna a ricorrere prioritariamente, ai fini dell'eventuale assunzione di professionalità giornalistiche, alle graduatorie dei concorsi giornalistici indetti con avviso di selezione del 2 agosto 2013 e con bando del 24 febbraio 2014 nei limiti della loro validità.

4. La Rai verifica che a tecnici, operatori e a qualsiasi altro collaboratore esterno impiegato nelle produzioni aziendali e nella realizzazione di programmi televisivi in esecuzione di contratti di appalto siano applicate le disposizioni previste dalle vigenti normative e dai relativi contratti di categoria ».

## All'articolo 23

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole « alla promozione culturale », siano inserite le seguenti: « , sociale e della famiglia ».*

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: « delle problematiche ambientali », siano inserite le seguenti parole: « con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 in materia di sviluppo sostenibile ».*

*Al comma 1, lettera e), punto 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché la riprogettazione e il rafforzamento dell'offerta informativa sul web; ».*

*Al comma 1, lettera e), dopo il punto 4) sia aggiunto, in fine, il seguente: « 5) valorizzare e promuovere la propria tradizione giornalistica d'inchiesta; ».*

*Al comma 1, dopo la lettera e), sia aggiunta la seguente:*

*e-bis) Obblighi di programmazione delle opere europee. La Rai è tenuta a:*

1) riservare alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

La quota di cui al primo periodo è innalzata:

*i) al cinquantatré per cento, per l'anno 2019;*

*ii) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020;*

*iii) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021;*

2) a riservare a decorrere dal 1° gennaio 2019, alle opere audiovisive di espressione originale italiana, ovunque prodotte, una sotto quota di almeno la metà della quota prevista per le opere europee di cui al precedente numero 1;

3) a riservare nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 23, una quota del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte per almeno il dodici per cento, di cui almeno la metà riservata a opere cinematografiche;

4) le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 debbono essere rispettate su base annua. Le percentuali di cui al numero 3 debbono essere rispettate su base settimanale.

*Al comma 1, la lettera f) sia sostituita dalla seguente:*

*f) Industria dell'audiovisivo. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, la Rai è tenuta a:*

1) riservare al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

*i) al 18,5 per cento, da destinare per almeno cinque sestimi a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019;*

*ii) al venti per cento, da destinare per almeno cinque sestimi a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020;*

2) riservare altresì, tenuto conto del palinsesto, alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al numero 1 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del precedente numero 1. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

i) al quattro per cento, per l'anno 2019;

ii) al 4,5 per cento, per l'anno 2020;

iii) al cinque per cento, a decorrere dall'anno 2021 prevedendo una sotto quota relativa alla coproduzione e acquisto di documentari italiani al fine di incrementare l'industria italiana del documentario »;

3) riservare a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia un'ulteriore sotto quota non inferiore al cinque per cento della quota prevista per le opere europee di cui al numero 1;

4) pubblicare sul proprio sito Internet un documento informativo con gli obiettivi editoriali, unitamente alle caratteristiche di prodotto ritenute essenziali e che contenga almeno:

i) le modalità di presentazione dei progetti da parte dei produttori e le tempistiche che si impegna a rispettare per consentire a questi ultimi di conoscere, entro tempi certi e ragionevoli, se Rai è interessata (o non è interessata) ai progetti stessi;

ii) le modalità di redazione dei *budget* di produzione, la loro composizione interna e le tempistiche relative alla loro presentazione;

iii) le procedure di certificazione che intende adottare al fine di rendere i costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna opera audiovisiva del tutto trasparenti e certi;

iv) le tempistiche di pagamento che si obbliga a seguire, conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n.231 e s.m.i.;

6) adottare e pubblicare un piano triennale di investimenti con indicazione della distinta allocazione di risorse destinate alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o altre tipologie di opere audiovisive.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole « promuovendo la fiducia », siano inserite le seguenti: « nella famiglia ».*

*Al comma 1, lettera g), sia aggiunto, in fine, il seguente punto: « 4) valutare la possibilità di realizzare un portale online, privo di contenuti pubblicitari, dedicato esclusivamente all'offerta di canali e servizi per bambini e adolescenti. Per lo sviluppo e la produzione di contenuti e servizi digitali la Rai potrà avvalersi del supporto e della collaborazione di altri partner. ».*

*Al comma 1, lettera h), n. 1, le parole « almeno all'80% » siano sostituite dalle seguenti: « il 100% ».*

*Al comma 1, lettera h), n. 1, dopo le parole « meridiana e serale », siano inserite le seguenti: « , garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione ».*

*Al comma 1, lettera h), dopo il punto 1) sia aggiunto il seguente punto: « 1-bis) estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori ».*

*Al comma 1, lettera h), il n. 3 sia sostituito dal seguente numero: « 3) assicurare, entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, l'accesso attraverso le audiodescrizioni delle persone con disabilità visiva ad almeno i tre quarti dei film, delle fiction e dei prodotti audiovisivi e ad avviare forme di sperimentazione per favorire l'accesso dei medesimi all'offerta degli altri generi predeterminati. ».*

*Al comma 1, lettera h), il n. 5 sia sostituito dal seguente numero: « 5. assicurare l'accesso delle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitiva all'offerta multimediale, ai contenuti del sito Rai, del portale Raiplay e dell'applicazione multimediale di Radio Rai, in collaborazione con enti, istituzioni e asso-*

ciazioni che operano a favore delle persone con disabilità »;

*Al comma 1, lettera h), sia aggiunto, in fine, il seguente punto: « 7) attivare contestualmente un numero nazionale e un canale di comunicazione sul proprio portale (live chat) per la raccolta di segnalazioni relative al cattivo funzionamento dei servizi di sottotitolazione e audiodescrizione, ai fini della tempestiva risoluzione dei problemi segnalati ».*

*Al comma 1, la lettera k) sia sostituita dalla seguente lettera: « k) Minoranze linguistiche: la Rai – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. g), della Convenzione – è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e in lingua albanese nelle regioni interessate. Per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono rinnovate entro tre mesi le convenzioni attualmente in essere tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni. La Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini della stipulazione delle relative convenzioni, fatte salve le convenzioni di cui al secondo periodo, per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più in particolare, dei seguenti criteri:*

*i. differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza;*

*ii. necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza;*

*iii. caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire.*

*Al comma 1, lettera m), il punto 3) sia sostituito dal seguente: « 3) estendere progressivamente la copertura della rete radiofonica tramite la tecnologia DAB+ su tutto il territorio nazionale, secondo le scadenze di seguito indicate decorrenti dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale:*

*a) 60% della popolazione nazionale, entro 12 mesi. La copertura deve essere garantita in tutte le Regioni;*

*b) 80% della popolazione nazionale, entro 24 mesi;*

*c) 100% della popolazione nazionale, entro 36 mesi; ».*

*Al comma 1, dopo la lettera n), sia aggiunta la seguente lettera:*

*« n-bis) la Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della programmazione che sia in grado di misurare l'efficacia dell'offerta complessiva in relazione agli obiettivi di coesione sociale di cui al precedente articolo 2, comma 3, lettera a), anche attraverso l'elaborazione di specifici dati di ascolto; ».*

*Al comma 1, lettera r), dopo la parola « concessionario » siano inserite le seguenti: « relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti applicati rispetto ai listini di vendita ».*

*Al comma 1, lettera s), dopo le parole: « articolo 11 » siano aggiunte, in fine, le seguenti: « e un piano strategico per il coordinamento dell'offerta internazionale, evidenziando il ruolo e i progetti della concessionaria in Euronews e un eventuale intervento a sostegno dei giornalisti italiani che lavorano presso la testata. ».*

Al comma 1, lettera t), il punto 2) sia sostituito dal seguente: « 2) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati di Roma, Milano, Napoli e Torino, tenendo conto della loro vocazione, anche per le esigenze di promozione delle culture locali; ».

Al comma 1, lettera t), punto 3), dopo le parole « un coerente modello organizzativo, », siano aggiunte le seguenti: « che preveda anche l'istituzione di uno specifico ufficio studi incaricato di realizzare studi e indagini inerenti l'attività dei *media* di servizio pubblico ».

Al comma 1, lettera t), sia aggiunto, in fine, il seguente numero: 4) la valorizzazione dell'offerta radiofonica anche attraverso: l'effettivo miglioramento della qualità del segnale diffuso su tutto il territorio nazionale da misurare negli anni di vigenza del presente Contratto; lo sviluppo di sinergie editoriali con TV e *web*; l'organizzazione di eventi *live*, *roadshow* e altre iniziative, a scopo promozionale, in tutte le regioni anche in collaborazione con le sedi locali della Rai. ».

Al comma 1, lettera u), il punto 2) sia sostituito dal seguente: « 2) possa prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti e l'eventuale rimodulazione della comunicazione commerciale nell'ambito dei medesimi canali, nonché la ridefinizione della missione dei canali generalisti ».

Conseguentemente, il punto 4) è soppresso.

Al comma 1, dopo la lettera v), sia aggiunta la seguente lettera:

« z) *Digital e media literacy* (educazione all'uso dei *media*): la Rai, anche attraverso accordi con istituzioni centrali e locali, con istituti di studio specializzati, con fondazioni e associazioni di promozione sociale, progetta e realizza specifici progetti di *digital literacy* e *media literacy* con l'obiettivo di sensibilizzare in generale la cittadinanza e, in particolare, gli studenti di ogni ordine e grado rispetto a un uso autocosciente e critico dei *media*, con particolare attenzione alla televisione e al *web*. ».

Al comma 2, il paragrafo ii) sia sostituito dal seguente:

ii) per investimenti in opere europee si intendono gli importi che siano corrisposti a terzi per il loro pre-acquisto, acquisto e produzione;

per investimenti in opere di espressione originale italiana si intendono gli importi corrisposti a terzi per il loro pre-acquisto, acquisto e coproduzione.

I criteri e le limitazioni temporali dei diritti relativi a pre-acquisto, coproduzione, acquisto o produzione sono definiti nel regolamento adottato dai Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 44-*sexies* del decreto legislativo del 2005.

## ALLEGATO 2

**Parere sul Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2018-2022 (Atto del Governo n. 477).**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI LUPI E NESCI  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

*(Approvato nella seduta della Commissione  
di martedì 19 dicembre 2017)*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il parere della Commissione sullo schema di Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

b) visto l'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che al comma 1 stabilisce che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione a una società per azioni che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio di durata quinquennale con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;

c) visto l'articolo 1, comma 2, della Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale approvata con D.P.C.M. 28 aprile 2017;

d) visti, altresì, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

e) esaminato lo schema di Contratto di servizio per il periodo 2018-2022;

f) preso atto delle importanti innovazioni contenute nello schema di contratto trasmesso a codesta Commissione rispetto a quello attualmente in vigore;

g) tenuto conto delle audizioni svolte e della documentazione consegnata o pervenuta alla Commissione nell'ambito dell'attività istruttoria condotta,

*esprime*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

All'articolo 2

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole « dell'indipendenza e del pluralismo », siano inserite le seguenti: « esteso a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche ».*

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « collettività nazionale », siano inserite le seguenti: « anche all'estero ».*

*Al comma 1, la lettera b) sia sostituita dalla seguente: « b) avere cura di raggiungere le diverse componenti della società,*

prestando attenzione alla sua articolata composizione in termini di genere, generazioni, appartenenza etnica, culturale e religiosa, nonché alle minoranze e alle persone con disabilità, al fine di favorire lo sviluppo di una società inclusiva, sussidiaria, equa, solidale e rispettosa delle diversità e di promuovere, mediante appositi programmi ed iniziative, la partecipazione alla vita democratica; ».

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « di promozione », siano inserite le seguenti: « della famiglia, ».*

*Al comma 2, lettera a), le parole « e il principio della solidarietà » siano sostituite dalle seguenti: « e i principi della cooperazione, della solidarietà e della sussidiarietà ».*

*Al comma 2, dopo la lettera c), sia aggiunta la seguente: « c-bis) promuovere la valorizzazione dell'istruzione e della formazione professionale; ».*

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: « supportare il Paese all'estero », siano inserite le seguenti: « , raccontandone le eccellenze e le esperienze più virtuose ».*

*Al comma 2, dopo la lettera e), sia aggiunta la seguente: « e-bis) diffondere i valori della famiglia e della genitorialità; ».*

*Al comma 3, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: « a) raggiungere i diversi pubblici attraverso una varietà della programmazione complessiva, che presti una particolare attenzione alle offerte che favoriscano la coesione sociale di tutti i cittadini; ».*

### All'articolo 3

*Al comma 2, sia soppressa la parola: « prevalentemente ».*

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « alle diverse confessioni religiose, », siano*

*inserite le seguenti: « alla realtà delle periferie, »;*

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole « processi di inclusione », siano aggiunte, in fine, le seguenti: « programmi che favoriscano l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la strategia nazionale prevista dall'articolo 24-bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, nonché la comprensione dei mercati dell'energia in collaborazione con l'autorità di settore; ».*

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: « promuovere il talento individuale », siano inserite le seguenti: « anche attraverso format che favoriscano forme di collaborazione tra i partecipanti, con particolare riguardo alle trasmissioni rivolte principalmente ai minori e ai giovani ».*

*Al comma 2, la lettera d) sia sostituita dalla seguente lettera: « d) Informazione e programmi sportivi: eventi nazionali e internazionali, anche delle discipline sportive meno popolari, dello sport femminile e dello sport praticato dalle persone con disabilità, trasmessi in diretta o registrati; notiziari e rubriche di approfondimento, anche volte a divulgare i valori dello sport e i suoi risvolti sociali ».*

*Al comma 2, dopo la lettera f), sia aggiunta in fine la seguente: « g) Spazi informativi di servizio e di comunicazione sociale: spazi informativi e di comunicazione sociale dedicati al volontariato e all'associazionismo, che valorizzino le esperienze positive. ».*

### All'articolo 4

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole « la conoscenza dell'Unione europea », siano aggiunte in fine le seguenti: « e delle questioni legate alla difesa dell'ambiente; ».*

*Dopo il comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-bis. Entro sei mesi*

dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta ufficiale, nell'ambito dei piani industriale, editoriale e dell'informazione, la Rai è tenuta a presentare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi un piano di riorganizzazione e di rilancio della Radiofonia. ».

#### All'articolo 5

*Al comma 2, sia soppressa la parola: « effettivamente ».*

*Al comma 2, dopo la lettera i), sia aggiunta, in fine, la seguente: « 1) realizzare forme di partecipazione dei cittadini alla formazione dei contenuti anche di tipo informativo. ».*

*Dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: « 3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, la Rai si avvale anche del Centro ricerche e innovazione tecnologica di Torino, quale centro di eccellenza per la definizione delle strategie di evoluzione tecnologica e per la ricerca volta a rendere accessibile a tutti gli utenti l'offerta multimediale del servizio pubblico ».*

#### All'articolo 6

*Dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente comma: « 1-bis. La Rai garantisce al massimo nella programmazione quotidiana, su tutte le testate e su tutti i canali, nei programmi di informazione e in quelli di intrattenimento, non solo in periodo ove vige la *par condicio*, il pluralismo, al fine di soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione. ».*

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole « formazione delle opinioni », siano inserite le seguenti: « non condizionata da stereotipi; ».*

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole « e degli avvenimenti », siano inserite le seguenti: « inquadrandoli nel loro contesto, ».*

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole « offrire informazioni », siano inserite le seguenti: « verificate e ».*

*Il comma 3 sia sostituito con il seguente comma: « 3. La Rai, adottando ogni opportuna misura organizzativa, valorizza e rafforza le sedi regionali e i centri di produzione, impiegandoli al massimo delle loro capacità produttive, per salvaguardare l'informazione e l'approfondimento culturale nelle realtà locali. ».*

#### All'articolo 7

*Al comma 3, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera: « c) istituire una specifica struttura aziendale esclusivamente dedicata allo sviluppo del genere documentario. ».*

*Al comma 3, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera: « c) rendere operativa la risoluzione approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in materia di conflitti di interesse degli agenti di spettacolo. ».*

#### All'articolo 8

*Al comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla seguente: « e) favorisca la cultura della legalità, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza, in particolare contro le donne, e di « bullismo » e *cyber bullismo*, aiutando a riconoscere i segnali da cui tali fenomeni possono originare; ».*

*Al comma 4, dopo le parole: « coloro che ne abbiano la responsabilità », siano aggiunte, in fine, le seguenti: « anche nell'ambito familiare ».*

*Dopo l'articolo 8, sia inserito il seguente articolo:*

« Articolo 8-bis (Parità di genere).

3. La Rai assicura nell'ambito dell'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piat-

taforma e con qualunque sistema di trasmissione, la più completa e plurale rappresentazione dei ruoli che le donne svolgono nella società, nonché la realizzazione di contenuti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza in qualsiasi forma nei confronti delle donne.

4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai si impegna a:

d) promuovere la formazione di genere tra i propri dipendenti, operatori e collaboratori esterni, affinché in tutte le trasmissioni siano utilizzati un linguaggio e delle immagini rispettosi, non discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne;

e) non trasmettere messaggi pubblicitari discriminatori o che alimentino stereotipi di genere;

f) realizzare il monitoraggio e il relativo resoconto annuale, che consenta di verificare il rispetto della parità di genere nella programmazione complessiva. Il resoconto annuale è pubblicato nel sito internet dell'azienda ed è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente ».

#### All'articolo 11

*Il comma 3 sia sostituito dal seguente comma:* « 3. La Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta ufficiale, un progetto di canale in lingua inglese di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana, mediante la produzione di programmi originali e opere realizzate appositamente per un pubblico straniero, nonché volto alla diffusione dei prodotti rappresentativi delle eccellenze del sistema produttivo italiano e di opere cinemato-

grafiche, documentaristiche e televisive selezionate per valorizzare l'identità del Paese e sottotitolate, garantendone la divulgazione anche in forma non criptata per almeno il 40 per cento del palinsesto. La Rai è tenuta a realizzare tale progetto entro i sei mesi successivi alla sua presentazione al Ministero ».

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, lettera s), la parola: « sui », sia sostituita dalle seguenti parole: « per la realizzazione dei ».*

*Al comma 4, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: « a) Realizzazione di una guida informativa per le persone straniere interessate all'Italia; ».*

#### All'articolo 13

*Il comma 1 sia sostituito dal seguente comma:* « La Rai è tenuta a presentare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano, con indicazione dei tempi per la sua realizzazione, volto a garantire la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici, radiofonici e televisivi, quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico. ».

#### All'articolo 14

*Al comma 4, secondo periodo, le parole: « articolo 16 » siano sostituite con le seguenti: « articolo 17 »;*

#### All'articolo 18

*Al comma 1, dopo le parole « ogni piattaforma tecnologica », siano aggiunte, in fine, le seguenti: « salvo quanto previsto al successivo comma 2. ».*

*Al comma 2, dopo le parole « verificare e stabilire », siano inserite le seguenti: « , in base a criteri oggettivi quali l'ammontare del corrispettivo economico e la durata dell'accordo, ».*

*Al comma 2, siano sopresse le parole: « di servizio pubblico ».*

#### All'articolo 19

*Al comma 1, le parole: « è fatto salvo quanto previsto da contratti e convenzioni stipulate ai sensi della vigente normativa » siano sostituite dalle seguenti: « La Rai e il Ministero dello sviluppo economico, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa, determinano con apposita convenzione di durata triennale l'ammontare delle quote di canone da destinare alla società concessionaria ».*

*Al comma 2, dopo le parole « assetto organizzativo », siano inserite le seguenti: « La Rai si impegna a valorizzare la Scuola di giornalismo di Perugia, anche ai fini del successivo reclutamento, attraverso procedure concorsuali, di giornalisti. ».*

*Al comma 2, la parola « saturare » sia sostituita con la seguente « potenziare ».*

#### All'articolo 20

*Dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente comma: « 2-bis) La Rai pubblica sul proprio sito l'ammontare complessivo e distinto per ciascun programma della raccolta pubblicitaria relativa a tutti i programmi rientranti nell'aggregato "B". ».*

#### All'articolo 21

*Al comma 1, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituita, presso il Ministero, un'apposita commissione paritetica composta, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, di cui una esperta di*

*genere e comunicazione con l'obiettivo di definire: ».*

*Dopo il comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis. Le relazioni e i documenti elaborati dalla Commissione sono resi pubblici attraverso il portale della Rai ».*

#### All'articolo 22

*Il comma 2 sia sostituito dal seguente comma: « 2. Il Comitato è composto da dodici membri, nel rispetto dell'equilibrio di genere, di cui sei nominati dal Ministero scelti tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 9 e sei nominati dalla RAI. ».*

*Dopo l'articolo 22, sia aggiunto il seguente articolo:*

*« Articolo 22-bis (Gestione e sviluppo delle risorse umane).*

*1. La Rai, nell'ambito di una gestione trasparente delle risorse umane, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Contratto in Gazzetta Ufficiale, si impegna ad inviare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi uno specifico piano volto a:*

*iv) valorizzare il merito e la capacità professionale di tutto il personale dell'azienda;*

*v) perseguire l'obiettivo di stabilizzare il personale con contratti a tempo determinato o di collaborazione continuativa;*

*vi) rispettare le vigenti normative a tutela della dignità, della riservatezza e della salute dei lavoratori.*

*2. La Rai cura la formazione permanente di tutto il personale e presta particolare attenzione al reclutamento e alla formazione dei giovani, che si impegna a*

valorizzare anche attraverso specifici progetti per ciascuna professionalità.

3. La Rai si impegna a ricorrere prioritariamente, ai fini dell'eventuale assunzione di professionalità giornalistiche, alle graduatorie dei concorsi giornalistici indetti con avviso di selezione del 2 agosto 2013 e con bando del 24 febbraio 2014 nei limiti della loro validità.

4. La Rai verifica che a tecnici, operatori e a qualsiasi altro collaboratore esterno impiegato nelle produzioni aziendali e nella realizzazione di programmi televisivi in esecuzione di contratti di appalto siano applicate le disposizioni previste dalle vigenti normative e dai relativi contratti di categoria. ».

#### All'articolo 23

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole « alla promozione culturale », siano inserite le seguenti: « , sociale e della famiglia ».*

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: « delle problematiche ambientali », siano inserite le seguenti parole: « con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 in materia di sviluppo sostenibile ».*

*Al comma 1, lettera e), punto 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché la riprogettazione e il rafforzamento dell'offerta informativa sul web; ».*

*Al comma 1, lettera e), dopo il punto 4) sia aggiunto, in fine, il seguente: « 5) valorizzare e promuovere la propria tradizione giornalistica d'inchiesta; ».*

*Al comma 1, dopo la lettera e), sia aggiunta la seguente:*

*e-bis) Obblighi di programmazione delle opere europee. La Rai è tenuta a:*

1) riservare alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a no-

tiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

La quota di cui al primo periodo è innalzata:

i) al cinquantatré per cento, per l'anno 2019;

ii) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020;

iii) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

2) a riservare a decorrere dal 1° gennaio 2019, alle opere audiovisive di espressione originale italiana, ovunque prodotte, una sotto quota di almeno la metà della quota prevista per le opere europee di cui al precedente numero 1;

3) a riservare nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 23, una quota del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte per almeno il dodici per cento, di cui almeno la metà riservata a opere cinematografiche;

4) le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 debbono essere rispettate su base annua. Le percentuali di cui al numero 3 debbono essere rispettate su base settimanale.

*Al comma 1, la lettera f) sia sostituita dalla seguente:*

*f) Industria dell'audiovisivo. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, la Rai è tenuta a:*

1) riservare al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento,

da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

*i)* al 18,5 per cento, da destinare per almeno cinque sestimi a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019;

*ii)* al venti per cento, da destinare per almeno cinque sestimi a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020;

2) riservare altresì, tenuto conto del palinsesto, alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al numero 1 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del precedente numero 1. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

*i)* al quattro per cento, per l'anno 2019;

*ii)* al 4,5 per cento, per l'anno 2020;

*iii)* al cinque per cento, a decorrere dall'anno 2021 prevedendo una sotto quota relativa alla coproduzione e acquisto di documentari italiani al fine di incrementare l'industria italiana del documentario »;

3) riservare a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia un'ulteriore sotto quota non inferiore al cinque per cento della quota prevista per le opere europee di cui al numero 1;

4) pubblicare sul proprio sito Internet un documento informativo con gli obiettivi editoriali, unitamente alle caratteristiche di prodotto ritenute essenziali e che contenga almeno:

*i)* le modalità di presentazione dei progetti da parte dei produttori e le tempistiche che si impegna a rispettare per consentire a questi ultimi di conoscere,

entro tempi certi e ragionevoli, se Rai è interessata (o non è interessata) ai progetti stessi;

*ii)* le modalità di redazione dei *budget* di produzione, la loro composizione interna e le tempistiche relative alla loro presentazione;

*iii)* le procedure di certificazione che intende adottare al fine di rendere i costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna opera audiovisiva del tutto trasparenti e certi;

*iv)* le tempistiche di pagamento che si obbliga a seguire, conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.;

6) adottare e pubblicare un piano triennale di investimenti con indicazione della distinta allocazione di risorse destinate alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o altre tipologie di opere audiovisive.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole « promuovendo la fiducia », siano inserite le seguenti: « nella famiglia ».*

*Al comma 1, lettera g), sia aggiunto, in fine, il seguente punto: « 4) valutare la possibilità di realizzare un portale online, privo di contenuti pubblicitari, dedicato esclusivamente all'offerta di canali e servizi per bambini e adolescenti. Per lo sviluppo e la produzione di contenuti e servizi digitali la Rai potrà avvalersi del supporto e della collaborazione di altri partner. ».*

*Al comma 1, lettera h), n. 1, le parole « almeno all'80% » siano sostituite dalle seguenti: « il 100% ».*

*Al comma 1, lettera h), n. 1, dopo le parole « meridiana e serale », siano inserite le seguenti: « , garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione ».*

*Al comma 1, lettera h), dopo il punto 1) sia aggiunto il seguente punto: « 1-bis)*

estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori ».

*Al comma 1, lettera h), il n. 3 sia sostituito dal seguente numero: « 3) assicurare, entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, l'accesso attraverso le audiodescrizioni delle persone con disabilità visiva ad almeno i tre quarti dei film, delle fiction e dei prodotti audiovisivi e ad avviare forme di sperimentazione per favorire l'accesso dei medesimi all'offerta degli altri generi predeterminati. ».*

*Al comma 1, lettera h), il n. 5 sia sostituito dal seguente numero: « 5. assicurare l'accesso delle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitiva all'offerta multimediale, ai contenuti del sito Rai, del portale Raiplay e dell'applicazione multimediale di Radio Rai, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni che operano a favore delle persone con disabilità »;*

*Al comma 1, lettera h), sia aggiunto, in fine, il seguente punto: « 7) attivare contestualmente un numero nazionale e un canale di comunicazione sul proprio portale (live chat) per la raccolta di segnalazioni relative al cattivo funzionamento dei servizi di sottotitolazione e audiodescrizione, ai fini della tempestiva risoluzione dei problemi segnalati ».*

*Al comma 1, lettera h), sia aggiunto, in fine, il seguente punto: « 7) valutare la realizzazione di un Osservatorio permanente su « Disabilità e media », finalizzato a monitorare il trattamento mediatico delle persone disabili, e ad approfondire le migliori e più innovative pratiche in materia di accessibilità e partecipazione, anche in un'ottica di comparazione internazionale. ».*

*Al comma 1, la lettera k) sia sostituita dalla seguente lettera: « k) Minoranze lin-*

*guistiche: la Rai – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. g), della Convenzione – è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta, in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e in lingua albanese nelle regioni interessate. Per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono rinnovate entro tre mesi le convenzioni attualmente in essere tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni. La Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini della stipulazione delle relative convenzioni, fatte salve le convenzioni di cui al secondo periodo, per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più in particolare, dei seguenti criteri:*

*i. differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza;*

*ii. necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza;*

*iii. caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire.*

*Al comma 1, lettera m), il punto 3) sia sostituito dal seguente: "3) estendere progressivamente la copertura della rete radiofonica tramite la tecnologia DAB+ su tutto il territorio nazionale, secondo le scadenze di seguito indicate decorrenti*

dalla pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) 60% della popolazione nazionale, entro 12 mesi. La copertura deve essere garantita in tutte le Regioni;

b) 80% della popolazione nazionale, entro 24 mesi;

c) 100% della popolazione nazionale, entro 36 mesi; ».

*Al comma 1, dopo la lettera n), sia aggiunta la seguente lettera:*

« *n-bis*) la Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della programmazione che sia in grado di misurare l'efficacia dell'offerta complessiva in relazione agli obiettivi di coesione sociale di cui al precedente articolo 2, comma 3, lettera a), anche attraverso l'elaborazione di specifici dati di ascolto; ».

*Al comma 1, lettera r), dopo la parola « concessionario » siano inserite le seguenti: « relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti applicati rispetto ai listini di vendita ».*

*Al comma 1, lettera r), n. 2, le parole: « messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo » siano sostituite dalle seguenti: « comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro ».*

*Al comma 1, lettera s), dopo le parole: « articolo 11 » siano aggiunte, in fine, le seguenti: « e un piano strategico per il coordinamento dell'offerta internazionale, evidenziando il ruolo e i progetti della concessionaria in Euronews e un eventuale intervento a sostegno dei giornalisti italiani che lavorano presso la testata. ».*

*Al comma 1, lettera t), il punto 2) sia sostituito dal seguente: « 2) la valorizzazione delle sedi regionali e il potenziamento dei centri di produzione decentrati di Roma, Milano, Napoli e Torino, tenendo conto della loro vocazione, anche per le*

*esigenze di promozione delle culture locali; ».*

*Al comma 1, lettera t), punto 3), dopo le parole « un coerente modello organizzativo », siano aggiunte le seguenti: « che preveda anche l'istituzione di uno specifico ufficio studi incaricato di realizzare studi e indagini inerenti l'attività dei media di servizio pubblico ».*

*Al comma 1, lettera t), sia aggiunto, in fine, il seguente numero: 4) la valorizzazione dell'offerta radiofonica anche attraverso: l'effettivo miglioramento della qualità del segnale diffuso su tutto il territorio nazionale da misurare negli anni di vigenza del presente Contratto; lo sviluppo di sinergie editoriali con TV e web; l'organizzazione di eventi live, roadshow e altre iniziative, a scopo promozionale, in tutte le regioni anche in collaborazione con le sedi locali della Rai. ».*

*Al comma 1, lettera u), il punto 2) sia sostituito dal seguente: « 2) possa prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti e l'eventuale rimodulazione della comunicazione commerciale nell'ambito dei medesimi canali, nonché la ridefinizione della missione dei canali generalisti ».*

*Conseguentemente, il punto 4) è soppresso.*

*Al comma 1, dopo la lettera v), sia aggiunta la seguente lettera: « z) Digital e media literacy (educazione all'uso dei media): la Rai, anche attraverso accordi con istituzioni centrali e locali, con istituti di studio specializzati, con fondazioni e associazioni di promozione sociale, progetta e realizza specifici progetti di digital literacy e media literacy con l'obiettivo di sensibilizzare in generale la cittadinanza e, in particolare, gli studenti di ogni ordine e grado rispetto a un uso autocosciente e critico dei media, con particolare attenzione alla televisione e al web. ».*

*Al comma 2, il paragrafo ii) sia sostituito dal seguente:*

*ii) per investimenti in opere europee si intendono gli importi che siano corrisposti a terzi per il loro pre-acquisto, acquisto e produzione;*

*per investimenti in opere di espressione originale italiana si intendono gli*

importi corrisposti a terzi per il loro pre-acquisto, acquisto e coproduzione.

I criteri e le limitazioni temporali dei diritti relativi a pre-acquisto, coproduzione, acquisto o produzione sono definiti nel regolamento adottato dai Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 44-*sexies* del decreto legislativo del 2005.

ALLEGATO 3

**QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (n. 664/3260)**

FICO. – *Al Direttore generale della Rai*  
– Premesso che:

alla Commissione sono pervenute numerose segnalazioni in merito al trattamento giuridico ed economico cui sarebbero soggette alcune categorie di lavoratori dipendenti di aziende affidatarie di appalti della Rai e tra questi, in particolare, operatori, cameramen, montatori e altre figure professionali operanti nel settore news e troupe ENG;

la Rai, come emerso anche in alcune audizioni tenutesi in Commissione, si avvale ormai da anni di *service* esterni che collaborano alla realizzazione dei servizi televisivi e i cui dipendenti sono spesso *free lance*, che in molti casi si trovano a lavorare con il perenne timore di non essere richiamati o riconfermati;

sempre secondo queste segnalazioni, molti lavoratori lamenterebbero anche una mancata corrispondenza tra la prestazione lavorativa effettivamente prestata e il relativo inquadramento contrattuale con l'annessa retribuzione;

se ciò corrispondesse al vero, si verrebbe a determinare un evidente squilibrio rispetto ai dipendenti della Rai che pure svolgono analoghe mansioni;

tali situazioni rischiano di influenzare anche in termini negativi la qualità dell'informazione trasmessa dalla Rai;

si chiede di sapere:

se quanto riportato in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali misure la Rai intenda assumere al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori delle aziende affidatarie degli appalti della Rai.  
(664/3260)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Sul tema in generale della gestione delle varie figure professionali (artisti, personale di redazione, personale di produzione, ecc.) nei casi di rapporto contrattuale con il produttore indipendente, e soprattutto sul tema delle garanzie fornite ai lavoratori, si mette in evidenza quanto segue:*

*le condizioni generali obbligano gli appaltatori a contrattualizzare tutti i soggetti utilizzati (siano essi persone fisiche e/o giuridiche, lavoratori subordinati, parasubordinati e/o autonomi, dipendenti, consulenti, ecc.) nel « rigoroso rispetto della normativa applicabile » (ad esempio normativa in materia contributiva, assistenziale, retributiva, di legislazione sociale, di sicurezza e igiene sul lavoro, giuslavoristica, ecc.) e prevedono una serie di verifiche effettuate da Rai, prima di procedere ai pagamenti, in ordine all'effettivo rispetto degli obblighi retributivi/contributivi previsti dalla normativa;*

*le condizioni speciali prevedono invece la consegna – prima di procedere ai pagamenti – tra le altre cose, dell'elenco dei lavoratori utilizzati, della dichiarazione di rispetto del C.C.N.L. di riferimento, e della documentazione comprovante i versamenti contributivi.*

*In aggiunta a ciò ogni contratto individua un responsabile della gestione dello stesso incaricato di espletare tutte le verifiche in ordine alla sua esecuzione e verificare la effettiva conformità delle prestazioni rese rispetto alle previsioni contrattuali, con diritto anche di controlli durante il periodo di produzione. Peraltro le con-*

dizioni generali disciplinano, come da legge, la responsabilità solidale di Rai in caso di mancata corresponsione da parte dell'appaltatore delle retribuzioni e contribuzioni dovute al lavoratore.

Ad integrazione di quanto sopra specificato, si ritiene opportuno mettere in evidenza

che gli affidamenti dei servizi di riprese elettroniche leggere sono dimensionati, per le varie società iscritte in Albo Fornitori Rai, in relazione alla capacità tecnica ed alle dimensioni dell'impresa, con particolare riferimento al numero dei dipendenti stabili, accertato da società di auditing (Guidamonaci).

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

##### COMMISSIONE PLENARIA:

Esame della proposta di relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria (relatrice: on. Bindi) (*Esame e rinvio*) ..... 94

##### COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 19 dicembre 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

##### La seduta comincia alle 19.30.

**Esame della proposta di relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria (relatrice: on. Bindi).**

(*Esame e rinvio*).

Rosy BINDI, *presidente*, in merito alla pubblicità dei lavori propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge istitutiva.

(*La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica*).

Rosy BINDI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame e la votazione alla seduta di giovedì 21 dicembre. Il termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica è fissato alle ore 19 di mercoledì 20 dicembre.

##### La seduta termina alle 20.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 ..... 95

*Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza  
del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3,  
della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del  
dottor Marco ALVERÀ, amministratore

delegato della SNAM S.p.A. Il dottor  
ALVERÀ svolge una relazione su cui  
intervengono, formulando domande e ri-  
chieste di chiarimenti, il presidente  
STUCCHI (LN-Aut), il senatore Paolo RO-  
MANI (FI-PdL XVII) e i deputati GUE-  
RINI (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO  
CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 15.45.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	96
Seguito dell'esame dello schema di relazione conclusiva sull'attività della Commissione (relatore on. Catania) ( <i>Svolgimento e approvazione</i> ) .....	96
ALLEGATO ( <i>Relazione conclusiva sull'attività della Commissione</i> ) .....	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96

*Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Seguito dell'esame dello schema di relazione conclusiva sull'attività della Commissione (relatore on. Catania).**

*(Svolgimento e approvazione).*

Mario CATANIA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di relazione conclusiva sull'attività della Commissione, iniziato nella seduta dello scorso 13 dicembre 2017.

Illustra quindi il testo da lui predisposto, già precedentemente trasmesso a tutti i componenti e già comprensivo delle integrazioni proposte (*vedi allegato*).

Dichiarano il proprio voto favorevole i deputati, Filippo GALLINELLA (M5S), Paolo RUSSO (FI-PDL), Vincenzo GAROFALO (AP-CPE-NCD), Franco BORDO (MDP), e Marco DONATI (PD).

Mario CATANIA, *presidente*, ringraziando tutti i colleghi per il contributo assicurato nel corso della legislatura, pone in votazione la proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità lo schema di relazione.

Mario CATANIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato come Doc XXII-bis n. 20.

**La seduta termina alle 14.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO

## **RELAZIONE CONCLUSIVA SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE**

**(relatore on. Mario Catania)**

### **INDICE**

#### **INTRODUZIONE**

- 1. L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE**
- 2. LE CARATTERISTICHE DEL FENOMENO CONTRAFFAZIONE**
  - 2.1. Le dimensioni del fenomeno
  - 2.2. I settori produttivi interessati dal fenomeno
  - 2.3. I gravi danni arrecati dalla contraffazione
  - 2.4. La crescita della contraffazione
  - 2.5. La contraffazione come fenomeno internazionale
  - 2.6. La contraffazione attraverso le reti telematiche
- 3. L'APPARATO NORMATIVO PER IL CONTRASTO DELLA CONTRAFFAZIONE**
  - 3.1. La tutela dei diritti di proprietà industriale
  - 3.2. La tutela del diritto d'autore
  - 3.3. La tutela dell'origine del prodotto e del « *Made In* »
  - 3.4. Le possibilità offerte e i vincoli derivanti dalla normativa comunitaria
- 4. PROPOSTE PER UN EFFICACE CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE**
  - 4.1. INTERVENTI IN SEDE NAZIONALE**
    - 4.1.1. Il miglioramento dell'apparato sanzionatorio penale
    - 4.1.2. Problemi relativi agli istituti di procedura penale
    - 4.1.3. Il coordinamento delle forze di polizia
    - 4.1.4. Il ruolo della polizia municipale
    - 4.1.5. Il coordinamento delle banche dati
    - 4.1.6. Il coordinamento in sede amministrativa
  - 4.2. INTERVENTI IN SEDE INTERNAZIONALE**
    - 4.2.1. Il coordinamento in sede internazionale
    - 4.2.2. Il rapporto tra contraffazione e criminalità organizzata
    - 4.2.3. Il contrasto della contraffazione in sede finanziaria: l'approccio *Follow the Money* e il contrasto all'uso illecito dei *Money transfer*
    - 4.2.4. Il presidio degli spazi doganali
    - 4.2.5. Le zone di libero scambio
    - 4.2.6. La tutela della proprietà intellettuale su *internet*
  - 4.3. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, DELLA DISTRIBUZIONE E DEL CONSUMO**
    - 4.3.1. I controlli sulle filiere produttive

4.3.2. Le certificazioni etiche delle filiere produttive

4.3.3. La tracciabilità dei prodotti: l'etichettatura e i nuovi strumenti tecnologici

4.3.4. La tutela della provenienza territoriale delle merci e il fenomeno dell'*italian sounding*

4.3.5. La sensibilizzazione del consumatore

## 5. CONCLUSIONI

## INTRODUZIONE

La qualità dei beni immessi sul mercato costituisce uno dei fattori principali di spinta dell'economia, essendo il frutto delle caratteristiche uniche delle produzioni di specifiche aree territoriali, della creatività e dell'innovazione di prodotto.

Gli istituti giuridici a garanzia della proprietà intellettuale in senso lato, quali le norme sulla proprietà industriale (marchi, brevetti, disegni industriali, ecc.) e le norme sul diritto d'autore elaborati nelle società industriali, con misure sia di carattere penale che di diritto civile, intendono tutelare i diritti dei produttori e dei consumatori.

Si deve affermare con chiarezza che la contraffazione e le varie forme di frodi in commercio (ad esempio nei settori agroalimentari e dei farmaci) costituiscono una grave minaccia per il corretto svolgimento delle attività economiche e per la salute dei consumatori.

L'Italia, il cui sistema produttivo si caratterizza per la presenza di marchi famosi nel mondo e caratterizzati dall'elevata qualità dei prodotti, è fortemente esposta dalla minaccia della contraffazione, dal momento che il nostro Paese risulta nelle analisi internazionali il secondo Stato, dopo gli Stati Uniti, ad essere danneggiato dal fenomeno, come ricordato dall'OCSE.

Il tema dell'attacco recato dalla contraffazione è però più ampio della sola violazione delle norme relative alla proprietà intellettuale, perché oggi hanno assunto un rilievo crescente i comportamenti tesi a sfruttare fraudolentemente la notorietà acquisita sul mercato, senza contraffazione, ad esempio, di un marchio oggetto di tutela, ma attraverso la falsa evocazione di origine territoriale (c.d. *Italian sounding*).

Negli ultimi anni la contraffazione si manifesta come un fenomeno pervasivo e ramificato che riguarda tutti i comparti produttivi ed ogni prodotto che presenti margini di profitto interessanti: dal settore agroalimentare, ai farmaci, dall'abbigliamento alle calzature, dalle tecnologie digitali alla meccanica, ecc., senza escludere praticamente alcun settore manifatturiero e commerciale.

Le ricadute negative della contraffazione sono molteplici e tutte caratterizzate dall'estrema dannosità degli effetti: le conseguenze nocive per la concorrenza e i rilevanti danni al sistema produttivo, per la riduzione dei legittimi profitti per le aziende titolari dei diritti di proprietà industriale e per i titolari di diritti di proprietà intellettuale; i danni indiretti alle stesse aziende che, per effetto dei mancati introiti derivanti dai diritti di proprietà industriale, vedono ridotto il proprio fatturato disponibile per investimenti qualificati da destinare all'innovazione, alla ricerca e all'adeguamento delle produzioni; i fenomeni rilevanti di evasione fiscale; lo sfruttamento del lavoro nero; l'aumento dei profitti per le organizzazioni criminali, con ricadute sull'ordine pubblico; i danni all'ambiente derivanti dallo smaltimento delle lavorazioni illecite, spesso con materie prime pericolose; danni alla salute del consumatore.

Per queste ragioni la Camera dei deputati ha ritenuto di istituire una Commissione d'inchiesta sul fenomeno, che ha svolto nella XVII legislatura un lavoro approfondito di cui si dà conto nella presente relazione conclusiva.

## 1. L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE

La Commissione è stata istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, con deliberazione della Camera dei deputati del 25 settembre 2013 e si è costituita il 26 giugno 2014 con l'elezione del Presidente, dei due vicepresidenti e due segretari. Il 10 luglio 2014 è stato approvato il Regolamento interno e il 24 luglio 2014 sono state approvate la delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti e la deliberazione di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalla precedente Commissione.

La delibera ha assegnato alla Commissione il compito di approfondire e raccogliere dati aggiornati e dettagliati sui fenomeni di contraffazione, di verificare le ricadute e le potenzialità effettive del Piano strategico nazionale anticontraffazione e di individuare misure di carattere legislativo sul tema della contraffazione e della tutela del *made in Italy*.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 la Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzioni e di individuare poteri di controllo e di repressione più efficaci, con particolare riferimento alla tutela del *made in Italy* e della salute e della sicurezza dei cittadini. La Commissione ha altresì il compito di valutare l'entità delle risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attività connesse alla contraffazione, alla pirateria e all'abusivismo nel campo commerciale, le buone prassi e la normativa applicate in altri Paesi membri dell'Unione europea e la congruità dell'interazione tra le norme vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quelle in materia di promozione dell'invenzione.

In particolare la Commissione raccoglie dati sulle diverse realtà territoriali e dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno, specialmente per quanto riguarda:

a) le merci contraffatte e usurpative vendute nel territorio nazionale, suddivise per settori produttivi;

b) le merci contraffatte e usurpative che transitano nel territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi;

c) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza;

d) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori delle zone di loro pertinenza;

e) la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l'aspetto;

f) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso il commercio elettronico, anche a seguito dell'assegnazione di domini che tendano ad ingenerare ambigua informazione nei riguardi dei consumatori;

g) le risorse e gli strumenti di controllo del territorio effettivamente impegnati per rafforzare il sistema di contrasto, a partire da quello doganale;

h) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della società civile, le eventuali responsabilità degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fenomeno relativo alla produzione di merci contraffatte e usurpative nel territorio nazionale e, infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravità del fenomeno stesso;

i) le connessioni con la criminalità organizzata;

l) la verifica dei risultati raggiunti nelle attività di prevenzione, di controllo e sanzionatoria svolte dagli enti preposti al contrasto dei fenomeni di cui al comma 1;

m) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, la corretta applicazione della normativa di riferimento e l'eventuale esigenza di adeguamento della stessa, anche relativamente all'indicazione del Paese di origine dei prodotti;

n) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilità di accesso ai diritti di proprietà industriale, nonché alla difesa e tutela degli stessi diritti;

o) la qualità dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza di brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inventivo;

p) le questioni relative al fenomeno dell'*italian sounding* nella prospettiva della tutela della reputazione e dell'indicazione commerciale « *made in Italy* » e delle altre denominazioni che identificano le produzioni di qualità di origine italiana;

q) l'analisi della legislazione vigente, con particolare riferimento alle imprese italiane operanti all'estero;

r) l'efficacia della giurisdizione in materia, anche in riferimento alla congruità dell'organizzazione delle sezioni specializzate in materia di imprese.

L'attività istituzionale in sede plenaria della Commissione si è esplicata, nell'ambito dei compiti e funzioni attribuiti dalla deliberazione istitutiva, attraverso l'effettuazione di 87 sedute, per un totale di circa 111 ore di lavoro:

#### 2014

- 11 settembre 2014 – Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi; 17 settembre 2014 – Presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti; 25 settembre 2014 – Vicepresidente di Confindustria, Lisa Ferrarini; 9 ottobre 2014 – Presidente del CNA, Daniele Vaccarino; 16 ottobre 2014 – Comandante Generale della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo; 23 ottobre 2014 – Presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo; 29 ottobre 2014 – Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina; 6 novembre 2014 – Sottosegretario del Ministero dello sviluppo economico, Simona Vicari; 13 novembre 2014 – Presidente di Agrinsieme, Mario Guidi; 27 novembre 2014 – Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Giovanni Pitruzzella; 4 dicembre 2014 – Presidente di Confcommercio-Imprese per l'Italia, Carlo Sangalli.

#### 2015

- 16 febbraio 2015 – Sostituto Procuratore della Repubblica di Siena, Aldo Natalini; 16 febbraio 2015 – Sostituto Procuratore della Procura presso il Tribunale di Trani, Antonio Savasta; 16 febbraio 2015 – Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, Stefano Screpanti; 16 febbraio 2015 – Comandante del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, Gianluca Dell'Agnello; 16 febbraio 2015 – Direttore della Divisione II (Sicurezza Agroambientale e Agroalimentare) del Corpo Forestale dello Stato, Amedeo De Franceschi; 11 marzo 2015: – Presidente di Assocalzaturifici, Cleto Sagripanti; 25 marzo 2015 – Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Giuseppe Peleggi; 26 marzo 2015 – Comandante Generale NAS (Arma dei Carabinieri), Cosimo Piccinno; 26 marzo 2015 – Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, Giancarlo Caselli; 26 marzo 2015 – Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Vaccari; 2 aprile 2015 – Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Marcello Cardani; 9 aprile 2015 – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, Tiziana Siciliano; 16 aprile 2015 – Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo; 23 aprile 2015 – Presidente della Federconsumatori, Rosario Trefiletti; 23 aprile 2015 – Presidente dell'Associazione Italiana dell'Industria Olearia (ASSITOL), Giovanni Zucchi; 7 maggio 2015 – Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, Aldo Natalini; 11 maggio 2015 – Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Firenze, Giuseppe Creazzo; 11 maggio 2015 – Procuratore Capo f.f. della Repubblica presso il Tribunale di Prato,

Antonio Sangermano; 11 giugno 2015 – Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell'Interno, Prefetto Fulvio Della Rocca; 17 giugno 2015: – Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Agnello Rossi; 17 giugno 2015 – Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Michele Prestipino Giarritta; 18 giugno 2015 – Presidente Unione Industriale Pratese, Andrea Cavicchi; 18 giugno 2015 – Presidente della Camera di Commercio di Prato, Luca Giusti; 18 giugno 2015: Audizione di rappresentanti della Stefano Ricci S.p.A.; 22 giugno 2015 – Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Fausto Zuccarelli; 22 giugno 2015 – Colonnello della Guardia di Finanza, Raffaele D'Angelo; 24 giugno 2015: Audizione dell'Amministratore delegato e Direttore Generale della Conad, Francesco Pugliese; 24 giugno 2015 – Presidente di Federolio, Giuseppe Masturzo; 24 giugno 2015: Audizione di un funzionario dell'Ufficio Intelligence della direzione Centrale antifrode dell'Agenzia delle dogane e monopoli, Rocco Antonio Burdo; 25 giugno 2015 – Presidente di Univendita – Unione italiana vendita diretta, Ciro Sinatra; 2 luglio 2015: Audizione dell'Assessore Sviluppo economico, turismo, città metropolitana del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini; 2 luglio 2015 – Presidente della Giunta Regionale della Toscana, Enrico Rossi; 2 luglio 2015 – Segretario Generale della FILCTEM-CGIL del territorio di Firenze, Bernardo Marasco; 2 luglio 2015 – Funzionario della UILTEC-UIL, Gianfranco Salvi; 2 luglio 2015 – Segretario Generale aggiunto della FEMCA-CISL, Sergio Spiller; 15 luglio 2015 – Capo del Corpo Forestale dello Stato, ingegner Cesare Patrone; 15 luglio 2015 – Presidente di Confagricoltura Campania, Michele Pannullo; 15 luglio 2015 – Direttore della Confederazione Italiana Agricoltori Campania (CIA), Mario Grasso; 15 luglio 2015 – Presidente della Federazione Regionale Coldiretti Campania, Gennarino Masiello; 16 luglio 2015 – Direttore della Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Gianfranco Brocco; 16 luglio 2015 – Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana, Raimondo Domenico; 29 luglio 2015 – Comandante Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, Claudio Vincelli; 29 luglio 2015 – Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone; 29 luglio 2015 – Professore di Diritto agrario e comunitario della Seconda Università di Napoli, Antonio Sciaudone; 4 agosto 2015 – Esame e approvazione delle proposte di relazioni tematiche sulla contraffazione nel settore penale, nel distretto tessile di Prato e nel settore calzaturiero; 10 settembre 2015 – Esame delle proposte di relazioni tematiche sulla contraffazione nel settore dell'olio di oliva e nel settore della mozzarella di bufala campana; 10 settembre 2015 – Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Bari, Marcello Quercia; 17 settembre 2015 – Esame e approvazione della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore dell'olio di oliva; seguito dell'esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana; 23 settembre 2015 – Esame e approvazione della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana; 15 ottobre 2015 –

Comunicazioni del Presidente; 5 novembre 2015 – Comunicazioni del Presidente; 19 novembre 2015 – Ministro della Giustizia, Andrea Orlando; 3 dicembre 2015 – Comunicazioni del Presidente.

## 2016

- 14 gennaio 2016 – Deputato presso il Parlamento europeo, on. Paolo De Castro; 20 gennaio 2016 – Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con l'UE, on. Sandro Gozi; 27 gennaio 2016 – Direttore della Polizia Postale, Servizio centrale della polizia postale e delle comunicazioni, Roberto Di Legami; 3 febbraio 2016 – Comandante delle Unità Speciali della Guardia di Finanza, Gennaro Vecchione; 3 febbraio 2016 – Capo del III Reparto – Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, Stefano Screpanti; 18 febbraio 2016 – Professor Ferdinando Ofria e Avvocato Andrea Caristi; 3 marzo 2016 – segretario generale della Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali – FAPAV, Federico Bagnoli Rossi; 3 marzo 2016 – presidente della Federazione Industria Musicale Italiana – FIMI, Enzo Mazza; 3 marzo 2016 – presidente di Business Software Alliance – BSA Italia, Paolo Valcher; 10 marzo 2016 – segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi; 16 marzo 2016 – Comandante del Comando Carabinieri Tutela della Salute, Claudio Vincelli; 6 aprile 2016 – Presidente della Consulta provinciale della moda di Arezzo, Marco Sanarelli; 27 aprile 2016 – Direttore Generale del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana, Pier Maria Saccani; 4 maggio 2016 – Rappresentanti della S.I.A.E.; 18 maggio 2016 – Segretario Generale della Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale FPM, Luca Vespignani; 25 maggio 2016 – Presidente del Consorzio del commercio Elettronico Italiano, NETCOMM, Roberto Liscia; 25 maggio 2016 – Presidente dell'Associazione Italiana Internet Provider, AIIP, Renato Brunetti; 22 giugno 2016 – Direttore Generale dell'Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici, ASSOGENERICI, Michele Uda; 21 luglio 2016: Audizione di rappresentanti di I.A.B. Italia (Interactive Advertising Bureau); 27 luglio 2016 – presidente di Confindustria digitale, Elio Catania; 15 settembre 2016 – Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Maria Vittoria De Simone; 28 settembre 2016 – Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi; 5 ottobre 2016 – Rappresentanti di eBay Inc; 6 ottobre 2016 – Rappresentanti di Europol; 13 ottobre 2016 – Rappresentanti di Alibaba Group; 27 ottobre 2016 – Rappresentanti di Facebook Italia; 3 novembre 2016: Audizione dell'Interpol: Direttore III Divisione Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, Massimiliano Razzano; 10 novembre 2016: Audizione di rappresentanti di Google.

## 2017

- 18 gennaio 2017: Audizione di rappresentanti di Amazon; 26 gennaio 2017: Audizione di Domenico Di Giorgio, dirigente Area Vigilanza Post-Marketing dell'AIFA; 26 gennaio 2017: Audizione di Claudia Biffoli, direttore Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, Ufficio 4 – Sistema informativo del Ministero della salute; 2 febbraio 2017 – Esame della

proposta di relazione sul fenomeno della contraffazione sul web; 2 febbraio 2017 – Presidente di Federfarma, Annarosa Racca; 2 febbraio 2017 – Rappresentanti dell'Associazione Farmacie Comunali A.S.SO.FARM; 6 febbraio 2017 – Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, Diego Porta; 6 febbraio 2017 – Comandante del Corpo di Polizia Locale di Napoli, Ciro Esposito; 6 febbraio 2017 – Presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri; 6 febbraio 2017 – Presidente dell'Osservatorio Placido Rizzotto – Flai Cgil, Roberto Iovino; 9 febbraio 2017 – Presidente di Farminindustria – Associazione delle imprese del farmaco aderente a Confindustria, Massimo Scaccabarozzi; 9 febbraio 2017 – Direttore del Centro di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione CIRFF, Ettore Novellino; 9 febbraio 2017: Audizione di rappresentanti dell'Associazione Distributori Farmaceutici ADF; 15 febbraio 2017 – professor Andrea Di Nicola, dell'Università di Trento; 1° marzo 2017 – Comandante dei NAS dell'Arma dei Carabinieri, Claudio Vincelli; 1° marzo 2017: Audizione di rappresentanti della Società Italiana di Urologia SIU; 1° marzo 2017 – Presidente di Federfarma Servizi, Antonello Mirone; 1° marzo 2017 – Professore Ordinario del Dipartimento di Farmacia di Biotecnologie, dell'Università di Bologna, Maurizio Cini; 9 marzo 2017: Audizione di Ufficiali del Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza: Generale Gennaro Vecchione e Colonnello Giovanni Parascando; 16 marzo 2017 – Presidente dell'International AntiCounterfeiting Coalition (IACC), Robert Barchiesi; 23 marzo 2017: Seguito dell'esame e approvazione della proposta di relazione sul fenomeno della contraffazione sul web; 27 marzo 2017 – rappresentante dell'OECD, Stephane Jacobzone, Counsellor Reform of the Public Sector Public Governance and Territorial Development; 27 marzo 2017 – Vice Comandante dei ROS dell'arma dei Carabinieri, Colonnello Roberto Pugnetti; 27 aprile 2017 – Segretario Generale della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), Maurizio Pace; 27 aprile 2017 – Managing Director Hylobates Consulting S.r.l., Luca Bucchini; 17 maggio 2017 – Presidente dell'Associazione Italian Sounding, Giandomenico Consalvo; 6 giugno 2017 – Ministro della Giustizia, Andrea Orlando; 13 giugno 2017 – Segretario Generale della Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale FPM, Luca Vespignani; 26 luglio 2017: Esame della proposta di relazione in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione; 2 agosto 2017: Seguito dell'esame e approvazione della proposta di relazione in materia del rapporto tra criminalità organizzata e contraffazione; 2 agosto 2017 – Presidente del presidente del Gruppo di lavoro Riso, presso Copa-Cogeca, Giuseppe Ferraris; 18 ottobre 2017: Audizione di rappresentanti dell'azienda Palladio Group S.p.A. e dell'azienda Pilot Italia S.p.A.; 9 novembre 2017 – Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai rapporti con l'UE, on. Sandro Gozi; 16 novembre 2017 – Comandante dei NAS, dell'Arma dei Carabinieri, Adelmo Lusi; 16 novembre 2017: Esame della proposta di relazione sul contrasto al fenomeno della contraffazione in sede internazionale; 22 novembre 2017: Seguito dell'esame e approvazione della proposta di relazione sul contrasto al fenomeno della contraffazione in sede internazionale; 29 novembre 2017: Esame della proposta di relazione sulla contraffazione

fazione nel settore farmaceutico; 6 dicembre 2017: Seguito dell'esame e approvazione della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore farmaceutico; 6 dicembre 2017 – Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Siena, Aldo Natalini; 6 dicembre 2017 – professor Ferdinando Ofria e dell'avvocato Andrea Caristi.

La Commissione – attraverso proprie delegazioni – ha svolto le seguenti missioni:

- Prato (24 novembre 2014), per un approfondimento dei temi della lotta alla contraffazione nel distretto tessile pratese;
- Bruxelles (27 e 28 giugno 2016), per un approfondimento dell'attività di contrasto della contraffazione in sede comunitaria ed internazionale;
- Caserta (20 e 21 settembre 2016), per un approfondimento della realtà produttiva del settore caseario della mozzarella di bufala campana DOP e l'attività di contrasto della contraffazione del prodotto del « Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana »;
- Fara in Sabina presso la sede del « Consorzio Sabina Dop » (22 febbraio 2017), per un approfondimento delle tematiche del contrasto della contraffazione nel settore dell'olio d'oliva;
- Foggia (3 e 4 aprile 2017), per un approfondimento delle tematiche del contrasto della contraffazione nel settore dell'olio d'oliva ed altri comparti agroalimentari;
- Napoli (3 e 4 maggio 2017), per un approfondimento delle connessioni tra il fenomeno della contraffazione e la criminalità organizzata.

La Commissione ha altresì partecipato attraverso propri rappresentanti a vari convegni e ha effettuato delle visite istituzionali presso la sede centrale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli a Roma (15 aprile 2015) e presso la sede di Bari del Nucleo Speciale Tutela Proprietà intellettuale della Guardia di Finanza che si occupa della gestione del SIAC-Sistema Informativo Anticontraffazione (13 luglio 2016).

La Commissione si è resa promotrice di due convegni:

- « Agroalimentare e contraffazione: il contributo della Commissione di inchiesta sulla contraffazione », 15 ottobre 2015 (in collaborazione con il Mipaaf), presso l'EXPO di Milano;
- « La tecnologia della tracciabilità nella lotta alla contraffazione », 13 aprile 2017, presso la Sala del Mappamondo in Palazzo Montecitorio. Degli atti di tale convegno a contenuto seminariale è stata data pubblicazione attraverso un volume edito dalla Camera dei deputati ed inserito nella collana « Convegni e conferenze ».

In esito alle inchieste svolte, la Commissione ha approvato nove relazioni:

- **Relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione** (Doc. XXII-bis n. 1), relatore on. Mario

Catania, approvata nella seduta del 4 agosto 2015, le cui conclusioni sono confluite in una risoluzione (6-00212), adottata dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 3 marzo 2016; la relazione esamina l'apparato sanzionatorio contenuto nel codice penale e nelle varie leggi speciali, proponendo una semplificazione della normativa in poche fattispecie incriminatrici, incentrando l'attenzione particolarmente sul contrasto della contraffazione condotta in chiave associativa od organizzata, ed in sede sovranazionale, o particolarmente nociva per gli effetti sul consumatore, per il danno arrecato alle aziende, alla salute, all'ambiente o all'erario; propone altresì una semplificazione degli istituti procedurali utilizzati nel contrasto in materia di contraffazione, semplificando le norme sul sequestro e deposito delle merci contraffatte sequestrate e il potenziamento dei poteri investigativi a disposizione della magistratura;

• **Relazione sulla contraffazione nel settore tessile:** il caso del distretto produttivo di Prato (Doc. XXII-bis n. 2), relatrice l'on. Susanna Cenni, approvata nella seduta del 4 agosto 2015, le cui conclusioni sono confluite in una risoluzione (6-00213), adottata dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 2016; è stato esaminato il caso del distretto di Prato, interessato da una forte presenza di imprese cinesi e da fenomeni di sfruttamento del lavoro nero, valutando positivamente gli interventi condotti per favorire la riemersione dell'illegalità, per il coordinamento degli interventi di tutte le amministrazioni a diverso titolo coinvolte nei controlli e nella gestione del territorio, con la sottoscrizione di Patti territoriali per accrescere la sicurezza sia in chiave preventiva che repressiva e misure per la costituzione di filiere etiche per il controllo di tutte le fasi produttive della filiera del tessile, evitando che attraverso meccanismi delle lavorazioni in subappalto possano confluire nella realizzazione dei prodotti del *fashion* italiano, lavorazioni non in regola con le normative anticontraffazione per la sicurezza del lavoro e la tutela dell'ambiente;

• **Relazione sulla contraffazione nel settore calzaturiero** (Doc. XXII-bis n. 3), relatore l'on. Filippo Gallinella, approvata nella seduta del 4 agosto 2015; esamina le problematiche del settore, proponendo forme di coordinamento degli interventi in chiave nazionale ed internazionale, al fine di tutelare adeguatamente la qualità delle produzioni nazionali, segnatamente del settore delle piccole e medie imprese;

• **Relazione sulla contraffazione nel settore dell'olio di oliva** (Doc. XXII-bis N. 4), relatrice l'on. Colomba Mongiello, approvata nella seduta del 17 settembre 2015, le cui conclusioni sono confluite in una risoluzione (6-00228), adottata dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 31 marzo 2016; esamina in dettaglio le problematiche del settore, interessato da fenomeni di contraffazione e frodi alimentari per lo smercio come oli extravergine di derivati non genuini, con importazioni illegali dall'estero di partite di olio di qualità inferiore poi trasformato e venduto illecitamente come olio

extravergine, dando conto anche delle recenti inchieste giudiziarie di maggior rilievo che hanno evidenziato i traffici illeciti, utilizzando tecniche investigative che si avvalgono di sofisticate analisi chimiche sulla purezza organolettica degli oli;

- **Relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana** (Doc. XXII-bis N. 5), relatore l'on. Paolo Russo, approvata nella seduta del 23 settembre 2015, le cui conclusioni sono confluite in una risoluzione (6-00246), adottata dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 2016; la relazione esamina le problematiche in tema di controlli sulla filiera di tale importante prodotto alimentare, le problematiche connesse al disciplinare di produzione, dando conto altresì degli interventi repressivi condotti dalle forze dell'ordine.

- **Relazione sulla contraffazione sul web** (Doc. XXII-bis N. 9), relatore l'on. Davide Baruffi, approvata nella seduta del 23 marzo 2017, le cui conclusioni sono confluite in una risoluzione (6-00337), adottata dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 13 settembre 2017; si esamina la situazione della crescita della contraffazione veicolata nell'ambiente digitale, che si sostanzia nella presenza di siti dedicati alla vendita di merci contraffatte, raggiungibili anche dalla grandi piattaforme digitali di *e-commerce*, nell'utilizzazione dei social forum per tali finalità illecite e nell'assenza di controlli da parte dei *provider* sulla ricercabilità degli stessi attraverso i motori di ricerca; la relazione esamina i limiti della normativa comunitaria in tema di commercio elettronico che prevede il sostanziale esonero della responsabilità degli ISP a fronte di un quadro tecnologico e dei servizi offerti profondamente cambiato negli ultimi venti anni e dalla crescita del fenomeno del *value gap* a favore dei providers rispetto alle aziende produttrici dei beni, proponendo pertanto in sede comunitaria l'adozione di una riforma che introduca *duty of care* e procedure di Notice and Stay Down a carico dei providers.

- **Relazione sui rapporti tra criminalità organizzata e contraffazione** (Doc. XXII-bis N. 13), relatrice l'on. Susanna Cenni, approvata nella seduta del 2 agosto 2017, le cui conclusioni sono confluite in una risoluzione (6-00369), adottata dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 2017; la relazione sottolinea l'espansione delle organizzazioni criminali internazionali e nazionali nel settore della contraffazione, che costituisce strumento di finanziamento a basso rischio per le attività complessive di tali organizzazioni e settore ove riciclare i proventi illeciti dei gruppi criminali, richiamando l'attenzione sulla pericolosità di tale tendenze per l'ordine pubblico in generale e segnatamente per l'espansione del fenomeno contraffattivo;

- **Relazione sul contrasto al fenomeno della contraffazione in sede internazionale** (Doc. XXII-bis N. 16), relatore l'on. Angelo Senaldi, approvata nella seduta del 22 novembre 2017; in essa si esaminano i tratti distintivi del fenomeno rapportato all'enorme sviluppo in sede internazionale della contraffazione, approfondendo il tema delle forme di contrasto in sede internazionale e comunitario della contraffazione stessa, sia a livello di istituzioni internazionali,

che di accordi e trattati internazionali, che di sviluppo di iniziative coordinate per la repressione a livello internazionale delle organizzazioni criminali dedite alle contraffazione, valutando necessario il rafforzamento di tale profilo di contrasto.

• **Relazione sulla contraffazione nel settore farmaceutico** (Doc. XXII-bis N. 18), relatore l'on. Paolo Russo, approvata nella seduta del 6 dicembre 2017, che esamina le diverse fattispecie di irregolarità nella filiera del farmaco, tra contraffazione e frodi nel commercio, traffico illecito di farmaci, commercio parallelo e l'adeguatezza dei sistemi di tracciabilità adottati in Italia e il nuovo sistema previsto in sede comunitaria, esaminandone le possibilità e le problematiche.

## 2. LE CARATTERISTICHE DEL FENOMENO CONTRAFFAZIONE

### 2.1 Le dimensioni del fenomeno

Nell'attività svolta dalla Commissione nel corso della legislatura il profilo delle dimensioni internazionali della contraffazione è emerso con chiarezza.

Tale profilo costituisce un carattere distintivo del fenomeno, sia per le sempre più strette connessioni della contraffazione con la criminalità organizzata, che negli ultimi decenni ha esteso a tale settore l'ambito di attività del proprio *business* illecito, sia per lo sviluppo del commercio in sede mondiale e sovranazionale e la globalizzazione dell'economia.

La contraffazione non ha più una dimensione locale ed artigianale come in passato, ma si appalesa invece come un'attività svolta in modo sistematico su dimensione sovranazionale, costituendo una vera e propria « industria della contraffazione ».

Una serie di caratteristiche della contraffazione attuale – quali le caratteristiche di internazionalizzazione di tale *business*, dove la merce contraffatta, prodotta spesso nei Paesi asiatici, giunge in Europa ed in America attraverso un flusso ordinario e costante che comprova la disponibilità di reti ed infrastrutture per i traffici marittimi, terrestri ed aerei per la loro movimentazione, lo sviluppo del fenomeno anche tramite il commercio elettronico, la diffusione sul territorio dello smercio di tali beni – comprovano l'esistenza di un livello molto strutturato ed organizzato delle filiere di tale fenomeno che trovano nel ruolo della criminalità organizzata un supporto ed un protagonismo essenziale.

Un ulteriore fattore di accelerazione del carattere transnazionale della contraffazione è rappresentato dalla crescita dell'*e-commerce*, che per le sue caratteristiche digitali favorisce la parcellizzazione delle fasi di produzione e smercio di merce contraffatta e l'accesso alla clientela mondiale.

Su base mondiale le stime dell'OCSE, i cui rappresentanti sono stati auditi in Commissione il 27 marzo 2017, illustrando il contenuto dello studio « *Trade in Counterfeit and Pirated Goods* » del 2016, redatto congiuntamente dall'OCSE e dall'Ufficio per la proprietà intellettuale dell'Unione europea (EUIPO), fissano al 2,5 per cento

degli scambi mondiali nel 2016 il volume dei beni contraffatti, per un valore di 461,85 miliardi di dollari, una cifra pari al PIL dell'Austria o alla somma del PIL di Irlanda e Repubblica Ceca. Tale cifra costituisce la prima voce mondiale all'interno dell'« Illicit Trade », per un'entità molto superiore al traffico di stupefacenti e con un *trend* in forte crescita, considerando che nel 2008 il volume globale della contraffazione era meno della metà (200 miliardi di dollari), pari all'1,9 per cento del totale del traffico commerciale. Le importazioni di merce contraffatta in Europa riguardano il 5 per cento del totale, per un valore totale pari a 85 miliardi di euro (116 miliardi di dollari).

Significativo è che per il *report* l'Italia, dopo gli Stati Uniti, è il Paese più colpito dal fenomeno della contraffazione. Nell'analisi dell'OCSE ciò dipende dal fatto che l'industria italiana è molto forte in termini di marchi, in quanto il *made in Italy* costituisce una tendenza mondiale, ed è pertanto molto vulnerabile alla contraffazione.

Il 5 per cento di tutte le merci importate in Europa risulta contraffatta.

Circa la provenienza della merce contraffatta, l'OCSE ha individuato (con dati riferiti al 2013) nella Cina il Paese di prevalenza assoluta. In l'Italia le merci contraffatte giungono essenzialmente da Cina ed Hong Kong, seguita dalla Grecia, ove il porto del Pireo, controllato da società cinesi e stanti le lacune dell'azione di contrasto doganale e di polizia in Grecia, costituisce una grande porta d'accesso delle merci illegali in Europa; seguono Singapore, Thailandia, Turchia, Marocco, Germania, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Senegal.

La dimensione globale del fenomeno è altresì certificata dall'Organizzazione Mondiale del Commercio che stima che i beni contraffatti rappresentino ormai tra il 5 e il 7 per cento del commercio mondiale, per un valore di circa 600 miliardi di dollari all'anno.

Tale imponente fenomeno illecito danneggia particolarmente i sistemi economici molto orientati alla ricerca, all'innovazione e alla creatività, ove si concentrano i marchi più affermati, come l'Italia e, in generale, l'Unione europea, in cui il 39 per cento del totale dell'attività economica complessiva (per un valore di 4.700 miliardi di euro) è generato da industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e i prodotti protetti dalla proprietà intellettuale costituiscono l'89 per cento delle esportazioni.

Il rapporto del CENSIS del giugno 2016 « *La contraffazione: dimensioni, caratteristiche ed approfondimenti* », valuta che il fatturato della contraffazione in Italia nel 2015 ammonti a 6,9 miliardi di euro, in crescita del 4,4 per cento rispetto ai 6,5 miliardi di euro stimati per il 2012, con una perdita di gettito fiscale stimata in 5,7 miliardi di euro (di cui 1,7 miliardi per la produzione diretta e 4 miliardi per la perdita di gettito sulla produzione indotta in altri settori connessi) ed oltre 100.000 posti di lavoro sottratti all'occupazione legale. L'immissione sul mercato di un volume di merci legali equivalente al valore di quelle contraffatte determinerebbe un incremento della produzione interna di 18,6 miliardi di euro (lo 0,6 per cento del totale), recando un incremento di valore aggiunto per l'Italia di 6,7 miliardi.

## 2.2 I settori produttivi interessati dal fenomeno

Come osservato in precedenza, la contraffazione riguarda ormai quasi tutti i settori merceologici. Il settore più interessato in Italia è quello dell'abbigliamento, per un 32,5 per cento del totale delle merci contraffatte, con un valore della produzione di 2,2 miliardi di euro. A seguire: il comparto degli audiovisivi, per il 28,5 per cento del totale (quasi 2 miliardi di euro di valore della produzione); beni informatici ed elettronici e prodotti alimentari, ciascuno dei due settori per un valore di un miliardo di euro. I sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza tra il 2012 e il 2016, pari ad oltre un miliardo di pezzi, per il 63 per cento del totale riguardano « beni di consumo » (439 milioni di unità) e « giocattoli » (251 milioni di unità), seguiti dagli « articoli elettronici » (22 per cento con il sequestro di oltre 245 milioni di pezzi) e dal settore « moda » (15 per cento con oltre 164 milioni di pezzi).

Il Ministro della Giustizia, Orlando, nell'audizione del 6 giugno 2017, ha riferito in Commissione della tendenza all'ampliamento della gamma dei beni contraffatti, e dei crescenti pericoli per la salute dei consumatori a causa dei materiali utilizzati: sigarette contraffatte con valori di catrame, piombo ed arsenico di molto superiori alla norma; sigarette originali « *cheap white* », prodotte in Russia, Bielorussia, Emirati Arabi Uniti, Cina e Ucraina, non commercializzabili nell'UE perché non conformi ai parametri previsti dalla normativa comunitaria; gioielli contraffatti con un'alta concentrazione di nichel; cosmetici e profumi contenenti alte percentuali di toluene e benzene; scarpe e pelletteria con anomale percentuali di cromo esavalente; tappi in plastica e coprilattina con marchi di note bibite; capi di maglieria confezionati con « pelo di coniglio » invece di *cachemire*; termocaloriferi assemblati con fibre di amianto; pellet per uso domestico di provenienza est-europea; cuscinetti a sfera importati dalla Cina via *internet*; rubinetti che rilasciano il piombo; giocattoli contraffatti contenenti ftalati nocivi.

Altro profilo essenziale nelle caratteristiche sovranazionali della contraffazione odierna, in relazione anche alla regia di tali attività illecite assunta da organizzazioni criminali internazionali, è quella della diversificazione tra zone di produzione e zone di smercio dei beni contraffatti. La contraffazione internazionale usufruisce di vere e proprie reti di vendita organizzate che immettono in commercio merci illecite prodotte prevalentemente in Asia, al fine di garantire la diffusione e il successo del commercio illegale, parallelo o sommerso. Ciò avviene sia attraverso la dispersione geografica delle fasi di fabbricazione dei prodotti, spesso ricorrendo ad operazioni di sub-fornitura, sia tramite la diversificazione degli itinerari e delle rotte, sfruttando varchi doganali di più agevole accesso.

Tutto ciò rende flessibili le filiere della contraffazione, riducendo i rischi derivanti dal contrasto meritoriamente condotto dalle forze dell'ordine, e fa sì che la ricostruzione e la repressione dell'intera filiera produttiva e di commercializzazione illegale sia molto difficoltosa.

Le modalità di produzione dei beni contraffatti sono contraddittorie oggi dalla parcellizzazione delle fasi realizzative in aree

geografiche diverse. Nei luoghi di produzione dei Paesi europei o asiatici si ha la realizzazione di « semilavorati », al fine di trasportare merci all'ingrosso prive di riscontri formali di illegalità; l'assemblaggio definitivo, invece, con l'apposizione dei marchi ed il *packaging* sulla merce sdoganata, avviene nel Paese di commercializzazione.

Le merci contraffatte provenienti dall'area europea giungono prevalentemente attraverso i confini terrestri, mentre quelle di provenienza asiatica utilizzano soprattutto i *container* via mare o le spedizioni aeree. L'intensificarsi di sistemi di controllo doganale efficaci presso i porti ed aeroporti ha indotto le organizzazioni criminali a mutare gli itinerari, introducendo le merci nell'Unione europea tramite paesi diversi da quelli di effettiva destinazione e a diversificare le tecniche di frode, ad esempio con la falsificazione della documentazione doganale, con triangolazioni commerciali con altri Paesi comunitari o l'utilizzazione di società fantasma o facendo sbarcare i beni contraffatti illeciti in porti commerciali di importanza secondaria o con ripetuti transiti in Paesi diversi, per celare la reale origine delle merci.

Da quanto illustrato emerge un quadro complessivo di un fenomeno pervasivo, in espansione sia geografica che per settori merceologici interessati, in cui le catene produttive e di commercializzazione sono diversificate e coinvolgono molti Paesi e diverse organizzazioni criminali. È pertanto necessario ragionare su forme di contrasto in sede internazionale che tengano conto di questa realtà e superino le barriere costituite dai diversi ordinamenti giuridici e dalla mancanza di coordinamento tra i Paesi interessati.

### 2.3 La crescita della contraffazione

Lo sviluppo del fenomeno contraffattivo è ascrivibile a molteplici fattori.

La contraffazione si inserisce in un contesto di grande sviluppo delle reti di commercio internazionale, sia fisiche che digitali, in un'economia sempre più globalizzata. Negli ultimi vent'anni si sono aperti nuovi grandi mercati, come conseguenza dell'apertura all'economia di mercato dell'Europa dell'Est, della Cina e di molti altri Paesi dell'Asia. La contraffazione si è inserita in questo contesto.

Il *business* della contraffazione garantisce profitti elevati a fronte di rischi tutto sommato contenuti, poiché il contrasto alla contraffazione non costituisce una priorità, in termini di risposta repressiva e sanzionatoria, anche penale, rispetto ad altri settori di attività illecite. Lo smercio di prodotti contraffatti garantisce alti profitti, derivanti dall'uso di materie prime scadenti o nocive, dallo sfruttamento del lavoro nero, e dalla totale evasione fiscale per le produzioni illegali. Vi è quindi lo stimolo per le organizzazioni criminali ad investire in tale settore. Uno studio dell'UNICRI riporta che la duplicazione illegale di un programma di *computer*, che costa 20 centesimi di euro, è venduto sino a 45 euro, con un guadagno molto superiore alla vendita, ad esempio, di un grammo di hashish per 12 euro, il cui costo di produzione è di 1,52 euro.

Il contrasto istituzionale alla contraffazione, in un contesto di elevata internazionalizzazione del fenomeno, soffre di forti disomogeneità tra le varie normative nazionali, come sottolineato anche dal Ministro della giustizia Orlando in audizione, che le carenze degli strumenti di coordinamento internazionale, superando i limiti sempre più ristretti delle giurisdizioni nazionali, non consentono di superare. Da ciò discende la difficoltà da parte della magistratura e delle forze dell'ordine ad operare per contrastare un fenomeno che si sviluppa in ambito internazionale.

Il controllo e la repressione sono, d'altronde, oggettivamente resi difficili, ad esempio in sede doganale, dalla quantità di merci in movimentazione nei porti. I controlli per individuare le merci illegali nei *container* collidono con l'esigenza di non ostacolare *tout court* le attività commerciali, per una contrapposizione ineliminabile tra l'efficacia dei controlli e le esigenze di crescita del traffico delle merci. Di questo aspetto si è resa conto la Commissione nel corso di colloqui a Bruxelles con esponenti della Direzione TAXUD della Commissione europea, che hanno ribadito la necessità di privilegiare le esigenze dello sviluppo dei traffici rispetto ad altre esigenze di carattere istituzionale.

Anche lo sviluppo del commercio elettronico incide sull'efficacia dei controlli, in quanto si è determinata una crescita del trasporto di piccole spedizioni, tramite corrieri o servizi postali, di merci acquistate su *internet* che arrivano negli aeroporti, rendendo difficili i controlli.

Va, infine, considerata l'esistenza di una notevole domanda di prodotti contraffatti, da parte di consumatori non consapevoli della dannosità del fenomeno, che invece privilegiano il vantaggio economico e sociale legato al possesso di imitazioni spesso di qualità di beni di pregio altrimenti irraggiungibili. Il problema è molto sensibile nei giovani, nei quali il disvalore dell'acquisto fraudolento è meno percepito e su questo aspetto occorre mettere in campo iniziative di informazione, comunicazione e formazione, anche scolastica, per sensibilizzare i giovani e i consumatori in generale sulla nocività del fenomeno.

## 2.4 I gravi danni arrecati dalla contraffazione

La Commissione intende sottolineare con forza quanto sia dannoso il fenomeno della contraffazione.

Di tale nocività non vi è adeguata presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica. La stessa reazione istituzionale in materia, che si avvale dei grandi sforzi da parte delle forze dell'ordine e della magistratura non risulta ancora adeguata, se è vero, come è vero, che le sanzioni per i reati di contraffazione sono molto più lievi di quelle previste per altri settori gestiti dalla criminalità organizzata e considerando le lacune e i problemi di coordinamento a livello internazionale delle forme di contrasto in materia.

La violazione sistematica dei diritti di proprietà industriale (marchi, disegni, brevetti) e della proprietà intellettuale (diritto d'autore, compromesso dalla pirateria digitale e multimediale) genera

non solo effetti nocivi sulla concorrenza e sul fatturato delle aziende, cui viene sottratto illecitamente una fetta del mercato, ma sulla stessa competitività delle imprese, che perdono risorse per investimenti qualificati per sviluppare costantemente l'innovazione e adeguare le produzioni.

L'Italia, la cui economia è tipicamente vocata alla manifattura, anche attraverso un prezioso tessuto di piccole medie imprese, è particolarmente colpita dal fenomeno. La falsificazione dei marchi e dei prodotti è particolarmente nociva proprio per i prodotti di qualità che caratterizzano il « *made in Italy* », produzioni ad alto valore aggiunto, che hanno i propri elementi qualificanti, rispetto alle produzioni di altri Paesi, nello stile e nel *design*, ad esempio dei prodotti dell'abbigliamento oppure nella qualità dei prodotti dell'agroalimentare.

Altrettanto delicato è il tema dei danni recati alla salute del consumatore dalle produzioni contraffatte o false realizzate con materiali di scarsa qualità o, addirittura, nocivi per la salute: questo vale per definizione non solo nel settore agroalimentare, ma anche nel campo della moda o dei giocattoli, ove l'impiego di coloranti o altri materiali nocivi costituiscono una minaccia per chi acquista tali beni.

Sul piano sociale rilevanti sono gli effetti nocivi delle « filiere » della produzione e dello smercio al dettaglio, di prodotti contraffatti.

Per il mondo del lavoro la produzione di beni contraffatti si accompagna costantemente allo sfruttamento di lavoro in nero, in violazione di ogni normativa sulla sicurezza su lavoro; anche la rete di smercio di tali beni illeciti favorisce fenomeni criminali come il reclutamento del cosiddetto caporalato o di manovalanze già impiegate in attività di criminalità o microcriminalità, spesso anche con lo sfruttamento dell'immigrazione.

Per la tutela dell'ambiente è ormai dimostrato come i processi produttivi di merce contraffatta generino gravi fenomeni di inquinamento ambientale, come confermato alla Commissione nella missione a Napoli dello scorso 3 e 4 maggio 2017 e approfondito nella citata Relazione sulla criminalità organizzata e contraffazione, cui si rinvia per il tema.

Infine, per quanto riguarda la dannosità della contraffazione nei confronti dello Stato, la produzione illecita di merci contraffatte causa un rilevante fenomeno di evasione fiscale e, dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica, un degrado della vivibilità delle aree urbane con un incremento dei profitti delle organizzazioni criminali, cui si connettono spesso il riciclaggio e il reimpiego dei proventi illeciti.

Oltre ai danni diretti, va considerato anche il carattere assunto dalla contraffazione come strumento criminogeno indiretto, ossia come strumento di finanziamento ovvero collaterale ad altre attività criminose.

La contraffazione è oggi divenuto un settore tipico di attività delle organizzazioni criminali internazionali, che da essa traggono rilevanti profitti e nel quale spesso riciclano i proventi di altre attività criminose.

Un altro grave problema è rappresentato anche dai legami accertati tra finanziamenti derivati dalla contraffazione e terrorismo.

La contraffazione diventa in questo caso un « reato mezzo », ove il fine è lo svolgimento delle attività terroristiche, ed il legame tra le due attività illecite è finanziare con i proventi della prima le altre attività. Una politica repressiva rispetto alla contraffazione è propedeutica quindi anche per impedire l'utilizzazione dei proventi derivanti da tale attività per finanziare settori criminali diversi.

## 2.5 La contraffazione come fenomeno internazionale

Come la Commissione ha affermato in tutte le relazioni tematiche approvate e presentate alla Camera, la contraffazione ha assunto ormai una dimensione industriale ed internazionale che non ha più niente a che vedere con quella locale e sostanzialmente artigianale del passato.

Tale profilo costituisce un carattere distintivo del fenomeno, sia per le sempre più strette connessioni della contraffazione con la criminalità organizzata, che negli ultimi decenni ha esteso a tale settore l'ambito di attività del proprio *business* illecito, sia per lo sviluppo del commercio in sede mondiale e sovranazionale e la globalizzazione dell'economia.

Di qui la necessità di operare, in sede di contrasto, con iniziative di respiro internazionale.

Gli strumenti attualmente utilizzati in sede internazionale per la lotta alla contraffazione – la creazione di istituzioni specializzate, in ambito comunitario o internazionale, per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e il contrasto della contraffazione; la definizione di politiche comuni anticontraffazione coordinate, a livello comunitario o internazionale; la sottoscrizione di Trattati ed Accordi internazionali – sono caratterizzati da molti limiti.

Quanto alle istituzioni, gli elementi critici sono rinvenibili nell'esistenza di un numero davvero considerevole di organizzazioni e strutture, con le inevitabili sovrapposizioni di attività e complesse esigenze di coordinamento; inoltre la creazione di istituzioni non può costituire una risposta adeguata in caso di assenza di volontà politica, nella comunità internazionale, a realizzare efficaci forme di contrasto alla contraffazione. Altra criticità è data dal fatto che queste strutture spesso si limitano a svolgere ruoli di studio o di coordinamento tra le amministrazioni nazionali, mentre vi è sempre maggiore esigenza di forme congiunte e unitarie, a livello comunitario o internazionale, per lo svolgimento di attività investigative di contrasto alla contraffazione.

Per accrescere l'efficacia delle politiche comuni repressive e preventive per il contrasto della contraffazione, segnatamente di quella veicolata dalle organizzazioni criminali, è necessario favorire la definizione di accordi in sede internazionale volti a coordinare l'azione delle forze di polizia e della magistratura. Le forme di coordinamento attualmente esistenti, con strutture quali Interpol, Europol, Olaf, ecc. non appare ancora adeguata per realizzare forme di contrasto efficaci, mentre strumenti come quello dei Joint investigation teams (J.I.Ts) sembrano poter costituire una risposta più valida per accrescere l'efficacia dell'azione investigativa. La prospettiva

della Procura europea per lo svolgimento di indagini in ambito sovranazionale deve essere sostenuta dal Parlamento e dal Governo italiano.

Circa i Trattati internazionali, infine, si deve considerare che ad oggi non esiste un effettivo trattato internazionale per la lotta alla contraffazione, al di là di quanto previsto dall'Accordo TRIPs. Uno dei problemi di maggiore rilevanza è l'assenza di una base normativa comune tra le legislazioni dei vari Stati, sia per la definizione del concetto giuridico della contraffazione, sia per il contrasto dei fenomeni di imitazione evocativa di prodotti tutelati solo in Europa con gli strumenti dei marchi collettivi per le denominazioni d'origine territoriale (cosiddetto « *sounding* ») ma non negli Stati Uniti ed in altre aree geografiche.

In generale occorre ribadire la necessità di porre con forza la priorità della lotta alla contraffazione nelle agende politiche sia comunitarie che internazionali, cosa che al momento appare lontana, ma della cui necessità non si può dubitare. Occorre, in altri termini, realizzare una politica di effettivo *enforcement* della lotta alla contraffazione, che richiede anche un più coordinato controllo delle frontiere tra gli Stati di destinazione delle merci.

Essenziale appare la promozione di accordi tra Italia, Unione europea e gli Stati delle aree geografiche interessate per controllare i fenomeni ed elaborare strategie di contrasto, promuovendo maggiori forme di cooperazione soprattutto con i Paesi dai quali provengono i prodotti contraffatti, in particolare con la Cina.

## 2.6 La contraffazione attraverso le reti telematiche

Il settore del commercio elettronico è in forte sviluppo negli ultimi anni. Si stima che su un totale di circa 14 mila miliardi di euro di PIL prodotti nell'Unione europea nel 2016 quasi il 5 per cento sia stato prodotto dal commercio *on line*; le previsioni al 2020 prevedono un aumento esponenziale del 50 per cento, per un valore stimato al 7,5 per cento del totale del PIL realizzato nell'UE. Il totale di consumatori che si rivolgono all'*e-commerce* (cosiddetto *e-shoppers*) è stato stimato in circa 1,7 miliardi di persone nel 2015 su base globale. La Cina vanta oltre 500 miliardi di euro di fatturato nel commercio *on line* mentre tra i primi dieci Paesi al mondo per volume di acquisti *on line* solo tre (quelli citati) sono europei.

Alla creazione di una vera e propria piazza commerciale telematica globale, è seguito inevitabilmente lo sviluppo di forme di commercio illegale *on line*, con merci contraffatte in violazione dei diritti di proprietà industriale o prodotti di pirateria digitale in violazione del diritto d'autore.

Le stime OCSE riferiscono di un aumento del fatturato dell'attività di contraffazione *on line* maggiore rispetto alla crescita del fatturato del commercio elettronico internazionale legale, dovuto anche dalla presenza di organizzazioni criminali internazionali che hanno orientato proprio sul versante della contraffazione parte dei propri interessi criminali. In audizione è stato riferito che la contraffazione *on line* cresce, ogni anno, a livello mondiale, del 15,6 per cento, con

un costo per l'economia stimato in 1.800 miliardi di dollari; per l'Italia il costo della contraffazione per l'economia in termini di perdite per le imprese nazionali nei vari settori industriali è stimato dal CENSIS in circa 6,5 miliardi di euro, con 104.500 unità lavorative perse (per contraffazione e pirateria).

Tra i beni più a rischio di contraffazione vi sono il *fashion* (abbigliamento e accessori) e l'elettronica di consumo, oltre ai farmaci e ai prodotti alimentari. Nel settore dei farmaci, ad esempio, il mercato *on line* consente l'accesso indiscriminato a medicinali, anche laddove sia prevista la ricetta medica per l'acquisto nelle farmacie o per la fornitura di farmaci *lifestyle saving*.

Le difficoltà generali a contrastare la contraffazione « fisica » sono ancora maggiori nel caso della contraffazione che opera nell'ambiente digitale.

Le forme di contrasto sinora sperimentate, quale l'oscuramento dei siti o le tecniche di segnalazione caso per caso (cosiddetta procedura *Notice and take down*) si sono rivelate sostanzialmente inadeguate a fronteggiare il fenomeno di siti illegali, caratterizzato da un'estrema dinamicità degli operatori illegali e dalle infinite possibilità che il *web* offre. La Commissione ha avuto modo di approfondire con la Guardia di Finanza la realtà ancora poco conosciuta del cosiddetto *Deep Web* e della sua parte illecita denominata *Dark Web*, nella quale proliferano i mercati illeciti del traffico di armi, di stupefacenti, e tra gli altri settori criminali, della contraffazione.

Il settore delle piattaforme di *e-commerce*, dei motori di ricerca e dei social forum, nei quali si insinuano siti e commerci illeciti di beni contraffatti, costituiscono un universo difficile da controllare, sia per le enormi dimensioni economiche degli operatori, che costituiscono oggi veri e propri colossi sovranazionali con un forte peso nell'economia, sia per l'immaterialità dell'attività svolta che esclude il ricorso a tecniche investigative tradizionali e richiede invece sofisticate nuove competenze tecniche per monitorare i fenomeni e svolgere le indagini richieste.

La lotta alla contraffazione su *internet* deve perciò costituire una priorità in sede internazionale e comunitaria, con l'introduzione in tale ambito di un equo temperamento tra esigenze della libertà della comunicazione in rete e dello sviluppo del commercio elettronico da un lato e tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e del consumatore dall'altro, tenendo conto anche del *value gap* generato dall'accesso su *internet* del commercio internazionale a favore degli operatori in rete; va altresì affermata la necessità di controllare l'intera filiera del commercio su *internet*.

### **3. L'APPARATO NORMATIVO PER IL CONTRASTO DELLA CONTRAFFAZIONE**

#### **3.1 La tutela dei diritti di proprietà industriale**

Dalla normativa nazionale i diritti di proprietà industriale sono tutelati sia in sede civile, con il Codice della proprietà industriale, che si riferisce sia ai marchi che alle denominazioni d'origine e alle

indicazioni di provenienza geografica, e con la legge sul diritto d'autore per le opere dell'intelletto, sia in sede penale, con le fattispecie di reati di contraffazione previsti nel codice penale e nelle leggi speciali a tutela delle alterazioni e usurpazioni dei diritti di proprietà industriale, compreso il settore agroalimentare.

Nella normativa italiana con riferimento ai diritti di carattere patrimoniale le opere dell'ingegno umano sono classificabili in due categorie:

a) opere dell'ingegno creativo (opere letterarie, organigrammi, schemi organizzativi, spettacoli teatrali e televisivi, fotografie, quadri, progetti di architettura, ecc.), tutelate dalla legislazione sul diritto d'autore (legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dal D.Lgs 16 marzo 2006, n. 140 e dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che, agli artt. da 171 a 174-*quinquies*, prevede una articolata serie di fattispecie penali, strutturate e peraltro come reati sussidiari a quelli del codice penale);

b) diritti di proprietà industriale, distinti in « segni distintivi » (marchio, ditta, insegne e altri segni distintivi diversi dal marchio registrato, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazione d'origine, ecc.), tutelati con la registrazione, e « innovazioni tecniche e di design » (invenzioni, comprese quelle biotecnologiche, modelli industriali, varietà vegetali, ecc.), tutelati con la brevettazione. Entrambe le fattispecie sono disciplinate dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 « Codice della proprietà industriale » e tutelate penalmente dal codice penale e da leggi speciali.

In tale ambito, a seconda che si tratti di registrazione o di brevettazione, rientrano tutti i settori merceologici, compreso anche il settore agroalimentare.

In sede comunitaria la definizione della « contraffazione » è contenuta dal Libro Verde della Commissione COM (98) 569 del 15 ottobre 1998 « Lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno ». Il Libro verde stabilisce che le nozioni di contraffazione e pirateria riguardano tutti i prodotti, i processi e i servizi che sono oggetto o risultato di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, compresi i marchi di fabbrica, i marchi commerciali, i disegni e i modelli industriali, i brevetti di invenzione, modelli di utilità, le indicazioni geografiche), e per quanto riguarda le opere dell'ingegno, i diritti degli autori e i diritti a questi connessi (interpreti, esecutori, produttori di libri, fonogrammi, film, radiodiffusione e banche dati) ».

Successivamente l'articolo 2 del Regolamento CE n. 1383/2003 ha precisato che per « merci che violano un diritto di proprietà intellettuale » ai sensi del Regolamento (CE) n. 40/94 del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario o ai sensi di legislazione di Stato membro, si intendono sia le « merci contraffatte », sulle quali è apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, non distinguibile da quello legittimo nei suoi aspetti essenziali (alle merci sono equiparati i segni distintivi, quali logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo

illustrativo o documento di garanzia o gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente), sia le « merci usurpative », che « costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello », sia, infine, le merci che ledono i diritti relativi ad un brevetto, ad un certificato protettivo complementare, alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, alla denominazione d'origine o alle indicazioni geografiche registrate.

Per garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d'autore dai fenomeni di contraffazione oltre alla registrazione in sede nazionale dei marchi e dei segni distintivi, esistono sia un marchio comunitario, registrato presso l'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno), valido sul territorio dell'Unione europea, sia una registrazione internazionale. Quest'ultima è rilasciata dal WIPO (World Intellectual Property Organization – in italiano Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) con sede a Ginevra, che in forza del Protocollo aggiuntivo al Trattato di Madrid sul marchio internazionale (siglato il 27 giugno 1989, in vigore dal 1996 e dal 2000 in Italia) consegue con unica procedura sin dal momento del deposito di una domanda di registrazione di marchio nel paese di origine, con effetto nei 97 Paesi aderenti all'Unione di Madrid (la maggior parte degli Stati europei, gli Stati Uniti, il Giappone, l'Australia, la Cina, la Russia e l'Unione europea in quanto tale dall'ottobre 2004).

Tale sistema prevede la cooperazione tra gli Uffici Nazionali dei Paesi contraenti e l'Ufficio Internazionale, che detiene il registro internazionale dei marchi. Tale procedura unificata si estende anche al mantenimento o rinnovo della registrazione. Qualora il marchio internazionale sia stato rifiutato per la registrazione da uno Stato, mantiene la sua efficacia negli altri Stati che non abbiano contestato la registrazione.

Di recente l'UE ha introdotto un nuovo « pacchetto marchi », approvando il Regolamento (UE) 2015/2424 relativo al marchio dell'Unione europea, che modificava il regolamento 2009/207, in vigore dal 1° ottobre 2017 e la Direttiva (UE) 2015/2436 di modifica della precedente n. 95/2008, in tema di ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui marchi d'impresa, da recepire entro il gennaio 2019 (tranne alcune disposizioni entro il gennaio 2023). La legge 25 ottobre 2017, n. 163, di delegazione europea 2017 ha conferito la delega al Governo in materia. Per quanto riguarda invece i regolamenti attuativi, la nuova normativa di riferimento per i marchi è costituita dai Regolamenti « European Union Trade mark regulation » (EUTMR) (2017/1001); European Union Trade mark delegate regulation (EUTMDR) (2017/1430) e European Union trade mark implement regulation (EUTMIR) (2017/1431). Per quanto riguarda invece la tutela sui disegni e i modelli comunitari, rilevano i Regolamenti (CE) n. 6/2002; 2245/2002; 2246/2002 e la direttiva CE n.17 del 1998.

### **3.2 La tutela del diritto d'autore**

Il diritto d'autore è disciplinato sin dalla Convenzione di Berna del 1886 per l'Unione internazionale per le opere letterarie e

artistiche, cui aderiscono 164 Paesi, che prevede che le opere di un Paese aderente godano negli altri paesi firmatari dello stesso trattamento assicurato dalla legge nazionale ai propri cittadini; l'esercizio del diritto d'autore è indipendente dall'esistenza della protezione nel Paese d'origine dell'opera e il godimento e l'esercizio dei diritti non sono subordinati ad alcuna formalità.

La normativa nazionale sul diritto d'autore è contenuta nella legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dal D.Lgs 16 marzo 2006, n. 140 e dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68.

In ambito comunitario il *copyright* è regolamentato da cinque direttive: la direttiva 96/9/UE, che prevede la tutela giuridica delle banche di dati all'interno degli Stati membri; la direttiva 2000/31/UE, in tema di commercio elettronico nel mercato interno, che disciplina i regimi di responsabilità degli *internet service providers*; la direttiva 2001/29/UE (EU Copyright Directive-EUCD) che armonizza alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione; la direttiva 2004/48/UE per creare condizioni di uguaglianza ed armonizzazione dei diritti di proprietà intellettuale negli Stati membri, al fine di garantire un livello di tutela equivalente nel mercato interno; la direttiva 2009/24/UE relativa ai programmi informatici; la direttiva 2010/13/UE (SMA), circa la fornitura di servizi di media audiovisivi.

Tale normativa UE è in via di aggiornamento. La Commissione europea, nel quadro della strategia per il mercato unico digitale, ha effettuato, il 25 maggio 2016, una Comunicazione sulle piattaforme digitali e ha proposto un aggiornamento della direttiva 13/2010, formalizzato con la proposta di direttiva COM(2016) 287 final 2016/0151 (COD) del 25 maggio 2016, nonché, successivamente, la proposta di direttiva, del 14 settembre 2016, sul diritto d'autore nel mercato unico digitale COM(2016) 593-2016/0280 (COD). Le nuove norme si propongono di accrescere la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, particolarmente rispetto all'ambiente digitale che ha assunto ormai nel settore dei media audiovisivi una rilevanza eccezionale, sia in termini economici che in termini di diffusione della cultura.

### 3.3 La tutela dell'origine del prodotto e del «*Made In*»

La tutela concernente l'origine del prodotto presenta aspetti molto più problematici e non garantisce, allo stato, un'adeguata tutela dei diritti connessi al legame tra un prodotto e il territorio che lo produce.

Essa si realizza attraverso l'apposizione dei marchi collettivi DOP (Denominazione d'Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita); tali marchi collettivi non sono proprietari di una singola azienda ma sono utilizzabili da tutte le imprese che rispettino i relativi disciplinari di produzione e comportano il divieto di utilizzare tali denominazioni per i prodotti non conformi, con le conseguenti tutele nazionali e comunitarie.

In particolare per «denominazione d'origine» si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o anche di un Paese che designa un prodotto agricolo o alimentare originario di tale luogo e le cui qualità o caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclu-

sivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono in tale area geografica, mentre per « indicazione geografica » si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che designa un prodotto agricolo o alimentare originario di tale luogo e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica può essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono in tale area geografica.

Gli articoli 29 e 30 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 « Codice della proprietà industriale » si riferiscono alle indicazioni geografiche (disciplinate prima dal Regolamento 2082/92, e poi dal Regolamento 1151/2012 che tutela l'indicazione geografica protetta (IGP), quando l'intero processo produttivo non deve necessariamente avvenire all'interno di un'area geografica ben definita, ma si tratta di prodotti finiti che presentano un legame geografico, in termini di qualità e/o reputazione, anche solo ad una particolare fase dell'intero ciclo produttivo) e alle denominazioni di origine (disciplinate prima dal Regolamento UE 2081/92, e poi dal Regolamento 1151/2012 che tutela la denominazione di origine protetta (DOP) per garantire i prodotti la cui qualità e intero ciclo produttivo – dalla produzione della materia prima all'ottenimento del prodotto finito – dipende in maniera essenziale od esclusiva da un ambiente geografico, con l'uso di una denominazione esclusiva in grado di identificare e distinguere il prodotto in questione dalla categoria generica di appartenenza).

Per i prodotti DOP e IGP il D.Lgs. n. 297/2004 (più volte successivamente modificato) ha dato attuazione al Reg. CEE n. 2081/92, prevedendo sanzioni, sia amministrative che penali, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di origine fissate dai disciplinari di tali prodotti, per i prodotti alimentari DOP, IGP e STG.

Tuttavia il concetto di origine di un bene è di difficile definizione, in quanto i prodotti, anche nel settore agroalimentare oltre che in quello industriale, sono il risultato finale di processi complessi, ove le varie fasi di progettazione, produzione delle materie prime e trasformazioni avvengono in Paesi diversi.

Per le merci non tutelate dai marchi collettivi l'unica norma comunitaria sul concetto di origine è contenuta nell'articolo 24 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 istitutiva del Codice doganale comunitario, poi sostanzialmente ripresa dall'articolo 60 del Regolamento UE n. 952/2013 che ha istituito il Codice doganale dell'Unione (Union Customs Code), che identifica il luogo di origine in quello in cui ha avuto luogo l'intero processo produttivo, ovvero nel caso di lavorazioni svolte in più Paesi, ove è avvenuta « *l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione* ».

Tale normativa non consente di dare tutela adeguata in tema di origine e *Made In*, proprio per l'identificazione del concetto di luogo di origine con il luogo dell'ultima trasformazione.

La legislazione italiana ha cercato negli ultimi anni di tutelare il *Made in Italy*, definendo il concetto di origine, anche introducendo sanzioni penali, con tentativi che di fatto si sono posti in contrasto

con il dettato del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, che attribuisce la tutela del mercato interno e la politica commerciale comune alla competenza esclusiva dell'Unione. Tali tentativi non hanno perciò avuto successo, in quanto sanzionati dall'UE con l'apertura di procedure di infrazione. In particolare la legge n. 55 del 2010 (cosiddetta legge Reguzzoni – Versace) aveva inteso disciplinare il *Made in Italy*, introducendo un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi (nel campo tessile, della pelletteria e del calzaturiero) limitando l'impiego dell'indicazione *Made in Italy* esclusivamente ai prodotti le cui fasi di lavorazione avessero avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale, richiedendo che almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore fossero state eseguite nel territorio italiano e che per le rimanenti ne fosse verificabile la tracciabilità. Tale disposizione, anche per la difformità dalla disciplina dell'origine del Codice Doganale non ha avuto effettiva attuazione, non essendo stati emanati i decreti attuativi, dopo l'apertura di un procedura di infrazione da parte della Commissione UE.

Anche la legislazione penale esistente a salvaguardia del *Made in Italy*, segnatamente l'articolo 4 comma 49 della legge n. 350/2003, che sanziona la falsa e la fallace indicazione della stampigliatura « made in Italy » su prodotti e merci non originari dall'Italia, non ha potuto quindi prescindere dalla definizione di origine prevista dalla regolamentazione comunitaria, risultando di fatto sostanzialmente inapplicata in sede giurisprudenziale.

Il fenomeno che tali normative intendevano contrastare è quello del c.d. *European* (o *Italian*) *sounding*, ossia l'immissione sui mercati (quasi sempre esteri) di prodotti che evocano le caratteristiche essenziali di beni nazionali, senza che vi sia tuttavia la contraffazione di segni distintivi dell'azienda o dei prodotti stessi, ma attraverso confezionamenti suggestivi che richiamano l'originale di qualità, inducendo il consumatore, attraverso nomi, immagini, simboli, colori, ecc., a ritenere un'origine, ad esempio italiana del prodotto, che non è invece veritiera.

Mentre la contraffazione è considerata un illecito in moltissimi paesi, l'erronea evocazione dell'origine raramente è considerata tale. Dal momento che nella maggior parte dei paesi extra-UE non trovano tutela nemmeno i prodotti agroalimentari riconosciuti quali DOP o IGP, a maggior ragione in caso di *Italian sounding* la tutela degli interessi nazionali da prodotti imitativi è affidata agli accordi internazionali che l'Unione stessa concluda con i paesi terzi, alle registrazioni internazionali dei marchi effettuate dai consorzi, nonché ad un'opera di educazione dei consumatori ed alla capacità di affermazione dei nostri marchi.

Il fenomeno dell'*Italian sounding* nel mercato degli Stati Uniti, ad esempio, è molto dannoso, se è vero che la parte preponderante dei prodotti venduti come italiani non ha nulla a che fare con l'Italia.

### **3.4 Le possibilità offerte e i vincoli derivanti dalla normativa comunitaria**

Le normativa comunitaria impatta dunque fortemente sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e della contraffazione.

Una normativa armonizzata a livello comunitario costituisce un elemento positivo per la costituzione di uno spazio europeo comune in materia.

Allo stesso tempo la Commissione ha dovuto prendere atto di una serie di problemi derivanti dalle regolazioni introdotte dall'Unione europea, o conseguenti alla difficoltà a modificare le norme esistenti o introducendo normative adeguate per far fronte a nuove problematiche insorte nell'applicazione delle normative unionali vigenti.

Esaminiamo una serie di casi emblematici.

a) Per ovviare alle carenze della tutela dell'origine dei prodotti e tutelare il *Made In* l'Unione ha promosso l'*iter* di un pacchetto sicurezza prodotti (proposta di Regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti COM (2013) 75 final (sorveglianza del mercato) e proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo COM (2013) 78 final (sicurezza dei prodotti), che prevede l'obbligo di indicare l'origine per i prodotti non alimentari venduti nel mercato comunitario.

La proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti introduce l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti (« *Made in* ») e una serie di obblighi per produttori, fabbricanti e importatori tesi a garantire maggiori informazioni per i consumatori, ed impone ai fabbricanti e agli importatori di apporre sui prodotti un'indicazione del paese d'origine. Tale etichetta costituirebbe uno strumento di controllo per il consumatore e permetterebbe di migliorare la tracciabilità delle merci e di limitare le pratiche commerciali sleali. Il Pacchetto si propone di colmare un'assenza di armonizzazione a livello europeo, per contrastare con maggiore incisività le false indicazioni di origine sui prodotti attraverso controlli più stringenti.

Il *dossier* in questione ha ricevuto ad aprile 2014 il voto favorevole del Parlamento, ma l'*iter* è stato bloccato a seguito delle resistenze – in seno al Consiglio – di molti Paesi membri, in prevalenza dei Paesi del Nord Europa, ritenendo che la norma sul « *Made In* » ostacoli la circolazione delle merci ed aumenti i costi per le imprese.

Durante il semestre di presidenza italiana, sulla base di un'analisi di impatto per valutare gli effetti che tale norma avrebbe sui settori merceologici, la Commissione europea aveva prospettato al Consiglio dei ministri per la competitività dell'Unione l'opzione di restringere la proposta in discussione ad alcuni comparti specifici, per consentirne l'approvazione. Il Consiglio dei ministri per la competitività dell'Unione del 28 maggio 2015, non ha però raggiunto un accordo.

Nel Programma di lavoro per il 2017, la Commissione ha previsto l'adozione di un nuovo pacchetto contenente iniziative legislative in materia di mutuo riconoscimento e di sorveglianza del mercato, ma, nonostante le prese di posizione favorevoli del Parlamento europeo, allo stato attuale appare molto improbabile che possano essere fatti passi avanti.

Nell'audizione del 9 novembre 2017, il Sottosegretario per le politiche e gli affari europei, Gozi, riferendo che l'adozione delle nuove proposte è attesa per il 20 dicembre 2017, ha riferito che « *sul pacchetto regolamentare sulla sicurezza generale dei prodotti e la*

*sorveglianza del mercato, va dato atto di una situazione di stallo, determinata dall'impossibilità, ad oggi, di superare la ferma opposizione di un nutrito gruppo di Stati membri in particolare sull'articolo 7 della proposta di Regolamento sulla sicurezza dei prodotti (Made In)».*

Il caso è emblematico delle differenze politiche e degli interessi produttivi e commerciali tra gli Stati dell'Unione che comportano una sostanziale paralisi decisionale ed un'assenza di regolazione che danneggia gravemente il mondo produttivo.

b) Un altro caso emblematico è quella della normativa comunitaria in tema di commercio elettronico.

La direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, recepita dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ha stabilito una sostanziale limitazione della responsabilità per i soggetti definiti come « prestatori di servizi della società dell'informazione » (c.d. *Internet Service Provider* –ISP), ossia i soggetti che conducono attività economiche svolgendole in linea (*on line*) e qualsiasi servizio della società dell'informazione prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. In pratica i *Provider* non sono allo stato responsabili delle violazioni commesse dai fruitori dei servizi che veicolino via *internet* merci contraffatte, fatte salve le ipotesi di dolo o di inottemperanza ad ordini dell'autorità.

Tale direttiva è molto datata nel tempo ed è divenuta obsoleta, in un settore ove l'evoluzione tecnologica e le dinamiche del mercato si sono sviluppate a ritmi vertiginosi. La realtà del mercato digitale cui si rivolgeva è mutata profondamente negli ultimi anni, perché oggi esiste una pluralità di ISP, molto più ampia di quella individuata dalla direttiva, che sono divenuti erogatori di servizi diversificati, ove il ruolo assunto non è meramente tecnico ma si sostanzia in comportamenti attivi diversificati. I *provider* specializzati nel commercio elettronico offrono oggi servizi differenziati per modalità di transazioni e tipologia di utenti destinatari dei servizi: le fattispecie più rilevanti sono quelle del *Business to Business* (B2B), ovvero vendita di merci tra due realtà di business (aziende, enti pubblici o professionisti); del *Business to Consumer* (B2C), vendita di merci tra operatori di *business* professionali e consumatori (c.d. *e-shoppers*); del *Peer to Peer* (P2P), ove una pluralità di clienti entra in contatto reciproco, vendendo, comprando o scambiando, segnatamente prodotti digitali dell'audiovisivo. I *provider* che hanno realizzato importanti piattaforme digitali per il commercio elettronico forniscono spazi in rete sia a siti gestiti da venditori, che operano come intermediari tra i prodotti realizzati dalle aziende e i consumatori, sia a siti propri delle aziende manifatturiere, che vendono direttamente i propri prodotti; alcune di queste grandi piattaforme hanno assunto esse stessi venditori dei prodotti destinati all'*e-commerce*, di cui acquisiscono la proprietà, gestendo in tal modo un'attività di intermediazione, con creazione di magazzini di deposito della merce, tra i produttori e i consumatori. Nel settore dei *media* audiovisivi operano i sistemi di *peer to peer*, di *file sharing* o di *downloading-uploading*, con i quali gli audiovisivi sono immessi sulla rete, nonché di *link sharing*, finanziati dalla pubblicità.

L'accesso ai siti di vendita *on line* è altresì disponibile attraverso i motori di ricerca, che attraverso la ricerca algoritmica delle merci e dei marchi mettono in connessione venditori e compratori nel settore dell'*e-commerce*, fornendo altresì servizi accessori, ad esempio pubblicitari. L'evoluzione dei sistemi automatici di filtraggio e di ricerca può comportare l'esclusione tra i risultati della ricerca, di siti illegali, a condizione che il ruolo dei motori di ricerca non sia considerato meramente passivo ed in quanto tale esente da responsabilità, per l'impossibilità di controllare il contenuto dei siti ospitati.

Accedono al commercio elettronico anche le cosiddette piattaforme del *web 2.0.*, i *blog*, i *wiki* e i *social network*, nei quali intervengono una pluralità di utenti in modo bi/multi direzionale: tali strumenti, nati ed operanti come forma di comunicazione sociale, hanno sviluppato importanti strumenti destinati al commercio, con l'assegnazione di *account* a soggetti dediti professionalmente al commercio. Infine molte delle piattaforme digitali più grandi offrono servizi integrati, con la differenziazione delle piattaforme, alcune destinate ai consumatori, altre alle aziende, la predisposizione di servizi accessori (pubblicitari, di spedizione, ecc. ) da società appartenenti alla *holding* di controllo.

Questa realtà ha generato l'aumento esponenziale dei profitti per i *provider*, determinando il fenomeno del c.d. *value gap*, tra i proventi derivanti dall'attività di intermediazione digitale e i proventi percepiti dalle aziende produttrici delle merci.

Di qui l'esigenza di determinare un conseguente ed equo aumento delle responsabilità per queste aziende digitali a fronte delle prestazioni svolte e dei profitti percepiti, nel senso di garantire una maggiore tutela, per quanto riguarda la lotta alla contraffazione e alla pirateria digitale, ai titolari di diritti di proprietà intellettuale.

Il tema di prevedere forme di maggiore responsabilizzazione degli ISP rispetto alle attività illecite veicolate su *internet* non deve essere in alcun modo lesivo della libertà di espressione o costituire un limite per lo sviluppo del commercio *on line*, che rappresenta un valore primario nell'economia digitale di questi anni. Si può però tradurre nell'adozione di forme equilibrate di contemperamento di tutti gli interessi in gioco che prevedano obblighi proattivi e preventivi di vigilanza a carico degli ISP, con il superamento delle attuali procedure di *Notice and Take Down*, che obbligano le aziende i cui IPR siamo stati lesi a segnalare volta per volta i comportamenti illeciti realizzati, procedura troppo frammentata rispetto all'enorme numero delle contraffazioni *on line* ed oneroso, sia in termini organizzativi che finanziari, per le aziende danneggiate, particolarmente per le PMI.

La strada da perseguire è invece quella dell'introduzione di un dovere di diligenza (*Duty of Care*) alla base dell'attività di ingaggio degli ISP per tutelare gli IPR sulla rete e dell'adozione di procedure di contrasto non solo di tipo reattivo, ma anche di tipo proattivo e preventivo, secondo la procedura del *Notice and Stay Down*. Di questo concetto fanno parte l'introduzione di regole di gestione chiare ed efficaci nonché uniformi per le segnalazioni effettuate dai titolari di diritti, nonché attuare ogni misura, anche tecnologica, al fine di impedire il ripetersi di attività illecite attraverso le loro piattaforme. È da considerarsi parte del concetto di « *Duty of Care* » anche

l'impegno degli ISP, e in generale degli intermediari, a introdurre misure volte a impedire l'*upload* di contenuti lesivi dei diritti, potendo quindi applicare misure tecnologiche certamente alla portata e fatta salva l'assenza di impatto sulle libertà fondamentali, andando a concentrarsi sui soli contenuti lesivi dei diritti IPR.

Occorre, in altri termini, l'assunzione di una responsabilità più forte da parte degli ISP, utilizzando i sistemi di filtraggio che le più avanzate tecnologie mettono a disposizione; è auspicabile la predisposizione di *black list*, definite congiuntamente, quale risultante dinamica di segnalazioni di tipo seriale inviate dai titolari dei diritti lesi, tra ISP, rappresentanti delle aziende private ed Istituzioni competenti, per identificare gli operatori, gli *account*, gli IP e i siti responsabili di transazioni illegali ripetute nel campo della contraffazione, portando all'impossibilità di continuare ad operare, anche se assumano altre forme o identità.

Queste nuove tendenze, emerse e tutelate particolarmente da parte della giurisprudenza statunitense, trovano invece difficoltà ad essere introdotte nella legislazione comunitaria. Allo stato la prospettiva di modificare la direttiva sul commercio elettronico non è nell'agenda comunitaria in via generale. Solo per quanto riguarda il diritto d'autore le recenti proposte di modifica alle direttive UE in materia di audiovisivi, si manifesta la possibilità introdurre, anche se parzialmente, forme di estensione della responsabilità in casi di gravi comportamenti illeciti.

La necessità delle fonti normative nazionali di adeguarsi ai principi della normativa comunitaria e le riserve di materia che il Trattato istitutivo della UE riserva alla stessa impediscono agli Stati di adottare soluzioni innovative derogatorie da quelle comunitarie. L'adeguamento delle soluzioni può essere disposto quindi solo in tale ambito e pertanto la sussistenza di eventuali contrasti in sede politica in Europa impedisce ai singoli Stati di intervenire in materia.

c) Un altro esempio relativo al rapporto tra normativa Ue e nazionale riguarda i farmaci. Il sistema di tracciabilità dei farmaci in Italia, fondato sul bollino ottico con codice a barre univoco, è risultato, in una valutazione comune a tutti gli auditi in Commissione, all'avanguardia in Europa e adeguato per garantire la regolarità della filiera dei farmaci. La normativa italiana prevede inoltre che un'ampia gamma di farmaci sia sottoposta a tale sistema. La Commissione ha evidenziato come per estendere i controlli della filiera dei farmaci a tutte le fasi, comprese quelle logistiche, sarebbero necessari sistemi di tracciabilità in radiofrequenza che, richiedendo interventi infrastrutturali costosi, l'Unione europea ha ritenuto di non adottare. La soluzione adottata con il sistema *Data Matrix* costituisce un avanzamento per tutta l'Europa ma non necessariamente per l'Italia, che anzi potrebbe vedere la diminuzione del monitoraggio di una parte di farmaci che oggi vi sono sottoposti. La modifica di tale situazione richiederebbe necessariamente una modifica delle norme comunitarie allo stato non ipotizzabili.

d) Un altro settore dove la diversità degli interessi dei vari Paesi membri dell'Unione si manifesta con chiarezza è nel settore dei controlli doganali. Il sistema doganale comunitario soffre di una

manca di uniformità e di una diversa intensità dei controlli tra Dogane del Nord Europa, che privilegiano la celerità operativa e l'incremento dei volumi di traffico, e agenzie doganali come quella italiana, ove invece si svolgono controlli adeguati al rispetto delle varie normative doganali, fiscali e commerciali sulla movimentazione delle merci, compreso il contrasto alla contraffazione. L'assenza di controlli doganali adeguati nel Nord Europa fa sì che merci di provenienze extra-UE entrino facilmente nel territorio europeo o possano transitare per destinazione extra-UE, senza sottostare ai controlli previsti dalle normative di settore, con l'ulteriore effetto paradossale della diminuzione di traffico nei Paesi le cui Dogane sono più intransigenti. L'impostazione della Direzione TAXUD, competente in materia in ambito Ue, come evidenziato nel corso della missione a Bruxelles di una delegazione della Commissione, privilegia tra i propri obiettivi più l'incremento del traffico commerciale che lo sviluppo di un traffico doganale controllato. Il settore costituisce quindi un esempio evidente di come la mancanza di una politica unitaria europea in tema di controllo delle dogane risulti penalizzante per i Paesi, come l'Italia, in cui la vocazione industriale manifatturiera è più elevata.

#### **4. PROPOSTE PER UN EFFICACE CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE**

Dall'analisi del contesto economico, normativo ed istituzionale sopra descritto la Commissione ritiene opportuno enucleare una serie di considerazioni e di proposte concrete di intervento per migliorare il contrasto al fenomeno della contraffazione e realizzare per davvero politiche di *enforcement* della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, della concorrenza e dagli interessi dei consumatori, in linea con quanto a più riprese indicato proprio dalla Commissione dell'Unione europea per uno sviluppo dell'economia europea.

Gli interventi riguardano essenzialmente tre settori:

*a)* interventi in sede nazionale; in tale ambito rientrano: le modifiche al sistema penale e agli istituti di procedura penale; il coordinamento delle forze di Polizia e il ruolo della Polizia municipale; il coordinamento delle banche dati; il coordinamento in sede amministrativa;

*b)* interventi in sede internazionale; in tale ambito rientrano: le iniziative di coordinamento in sede internazionale che riguardano i trattati e le istituzioni internazionali; il contrasto alla criminalità organizzata, operante ormai in chiave sovranazionale; gli interventi in sede finanziaria, tra cui l'approccio *Follow the Money* e il contrasto all'uso illecito dei *Money transfer*; il presidio degli spazi doganali e delle zone di libero scambio; la tutela della proprietà intellettuale su internet;

*c)* interventi per la produzione, la distribuzione il consumo delle merci: in tale ambito rientrano: i controlli sulle filiere produttive e le certificazioni etiche; il ricorso agli strumenti tecnologici per l'etichet-

tatura e la tracciabilità dei prodotti; la tutela della provenienza territoriale delle merci e il contrasto al fenomeno dell'*italian sounding*; la sensibilizzazione del consumatore.

#### 4.1 INTERVENTI IN SEDE NAZIONALE

##### 4.1.1 Il miglioramento dell'apparato sanzionatorio penale

Un primo tema emerso in modo orizzontale in tutte le inchieste condotte dalla Commissione, sia in quella specifica dedicata all'efficacia del sistema penale esistente, sia in quelle settoriali riguardanti il tessile, il calzaturiero, l'agroalimentare e i farmaci, riguarda l'adeguatezza dell'apparato sanzionatorio e dei poteri investigativi a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine.

I problemi sono diversi.

a) Il sistema sanzionatorio penale è caratterizzato da una eccessiva presenza di norme, tra codice penale e leggi speciali, con stratificazioni che sono l'effetto di successive novellazioni legislative motivate anche dall'intento di assicurare tutela ai diversi settori merceologici, ma che spesso hanno determinato incoerenze normative, con il risultato di rendere poco o nulla applicate talune fattispecie e di diminuire l'efficacia del contrasto ai fenomeni criminosi.

Tale eccesso normativo comporta un problema di armonizzazione tra le fattispecie previste dal codice penale e quelle contenute in leggi speciali, sia la legge sul diritto d'autore che le leggi volte alla tutela del *Made in Italy*, con l'ulteriore esigenza di coordinare le fattispecie di reato con quelle di illecito amministrativo previste da tali leggi speciali.

Relativamente al codice penale vi è poi un problema di collocazione sistematica delle norme nel codice penale, in quanto alcune fattispecie sono inserite nel titolo VII Delitti contro la fede pubblica, tra i reati di falso (artt. 473, 474, 474-bis, 474-ter, 474-quater, e 475), e altre sono collocate nel titolo VIII Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, tra i reati contro industria e commercio (artt. 514, 517, 517-bis, 517-ter, 517-quater, 517-quinquies e 518).

In realtà la contraffazione è per definizione un reato plurioffensivo, in quanto i soggetti danneggiati sono molteplici: le aziende titolari dei diritti di proprietà intellettuale; i consumatori inconsapevoli che acquistano, anche se a prezzi vantaggiosi, prodotti di bassa qualità ma potenzialmente dannosi per la salute; il mercato e la concorrenza che devono fronteggiare un'invasione di prodotti illeciti che sottraggono fette di mercato alla produzione e allo smercio di prodotti legali, determinando una riduzione dei fatturati aziendali e del PIL nazionale; il mondo del lavoro, per la perdita di posti di lavoro, l'incentivazione ai fenomeni di lavoro nero, tema rilevante anche per i profili della sicurezza sul lavoro; lo Stato, per i mancati introiti fiscali e la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La Commissione ha ritenuto, pertanto, di proporre una ricollocazione di tutte le fattispecie di reati in tema di contraffazione nel

codice penale, strutturandoli come reati di pericolo, nel titolo VIII, tra i delitti contro l'industria e il commercio e destinato a tutelare i diritti di proprietà industriale: non più quindi reati di falso, ma reati economici, in considerazione dei beni giuridici tutelati.

b) Un secondo aspetto di particolare rilevanza è quello della pena edittale, che fatta salva l'ipotesi della circostanza aggravante ex articolo 474-ter, è sempre inferiore nel massimo a cinque anni. Ciò determina che i reati di contraffazione possono rientrare nell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, e che l'effettività della tutela in sede giudiziaria non è particolarmente elevata, atteso che nei ruoli delle udienze dei tribunali i reati di contraffazione sono necessariamente posposti a reati con limiti di pena edittale maggiore.

Il basso livello delle pene edittali dipende da una configurazione delle fattispecie nel codice penale che si riferiscono ad un contesto storico, quello degli anni Trenta del secolo scorso, ove la contraffazione era un fenomeno nazionale o addirittura locale, tutto sommato marginale, e non vi era stato lo sviluppo odierno legato alle filiere sovranazionali della contraffazione, con il conseguente grave aumento della pericolosità sociale. Inoltre nel codice manca una differenziazione efficace tra responsabilità marginali, quali quelle degli ambulanti o dei piccoli produttori su scala locale, e le responsabilità per una contraffazione svolta in modo organizzato e di derivazione internazionale, come settore di attività della criminalità organizzata.

La Commissione con la propria relazione in materia, approvata il 4 agosto 2015, e successivamente adottata dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 3 marzo 2016, ha pertanto proposto di ridurre il numero delle fattispecie incriminatrici, semplificando il quadro normativo, ma inasprendo notevolmente le sanzioni per le fattispecie di contraffazione sistematica e organizzata. Per le ipotesi di contraffazione meno grave, in quanto episodica e locale, o legata a fenomeni di marginalità sociale (es. ambulato di merce di valore minimo e senza alcun legame strutturato con le reti di distribuzione nazionale o internazionale), potrebbero rimanere i limiti di pena esistenti. Viceversa, per la contraffazione più rilevante in termini economici e di pericolosità sociale, in quanto condotta su base sistematica, organizzata, anche se non su base associativa, o avente effetti nocivi di particolare gravità, in quanto lesiva di beni giuridici primari e di rilevanza costituzionale, quali la salute dei consumatori o la sicurezza del lavoro, ovvero, infine, che rivestano particolare gravità economica, secondo criteri oggettivi (fatturato illegale prodotto nell'ambito dell'impresa illegale o criminale; entità dell'evasione fiscale accertata o presunta, ecc.), si propone la trasformazione dell'attuale aggravante speciale di cui all'art 474-ter, in reato autonomo, con pena edittale al di sopra del limite dei 5 anni.

c) un terzo problema è quello di prevedere una fattispecie unitaria di contraffazione ovvero, come avvenuto nelle novelle legislative degli ultimi anni, di differenziare le fattispecie per settori merceologici, pur essendo identiche le fattispecie incriminatrici.

Analizzando il problema la Commissione ha ritenuto di optare per la prima scelta, per evitare una proliferazione di norme speciali e di introdurre in tal modo trattamenti sanzionatori differenziati, che non possono trovare giustificazione nella tipologia di comparto produttivo interessato.

La soluzione proposta è invece quella di far riferimento ai diritti tutelati, ossi ai diritti di proprietà industriale. Il Codice della proprietà industriale (CPI) include in tale categoria sia i marchi e altri segni distintivi, sia i brevetti, per i prodotti industriali, sia le denominazioni d'origine ed indicazioni geografiche relative ai prodotti agroalimentari.

Ovviamente per il settore agroalimentare non rientrano in questo discorso le fattispecie di frode e sofisticazione alimentari, che non riguardano la contraffazione e le fattispecie relative alla legge sul diritto d'autore.

Un discorso particolare va fatto per la contraffazione su *internet*, per la quale potrebbero essere introdotte misure *ad hoc* che allo stato non esistono, ma che sarebbero giustificate dalla grande rilevanza che ha assunto la criminalità veicolata attraverso il *web*.

#### 4.1.2 Problemi relativi agli istituti di procedura penale

Dal punto di vista della procedura penale gli istituti su cui occorre riflettere per adeguarli alle esigenze del contrasto alla contraffazione sono i seguenti.

a) In primo luogo si pone la questione dei poteri investigativi a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine per i reati di contraffazione. Dal punto di vista investigativo, sarebbe importante estendere alla fattispecie di cui all'articolo 474-*ter* c.p., trasformato in reato autonomo nel senso sopraindicato, i poteri di indagine patrimoniale e di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale previsti dalla legislazione antimafia, che oggi sono utilizzabili dalla magistratura solo nel caso di reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione dei reati *ex* articolo 473 e 474 c.p., in forza del richiamo inserito nell'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p., a seguito della novella recata dalla legge n. 99 del 2009, a sua volta richiamato dall'articolo 4, comma 1, lett. b) del Codice delle leggi antimafia, in rapporto agli artt. 18 e segg. dello stesso Codice (applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, indagini patrimoniali, sequestro, confisca, sequestro o confisca per equivalente, intestazione fittizia). Tali poteri appaiono necessari per combattere le filiere internazionali legate alla criminalità organizzata coinvolte nella produzione e commercio di merce contraffatta. A questi poteri devono essere mantenuti i poteri di intercettazione di conversazioni e comunicazioni ai sensi dell'articolo 266 c.p.p., preso atto della disposizione già introdotta nel c.p.p. per effetto dell'articolo 14, comma 3, della legge 14 gennaio 2013 n. 9 che ha previsto l'intercettazione anche per le fattispecie di cui agli artt. 473, 474, 516 e 517-*quater* c.p. Analoga considerazione può farsi riguardo ai termini di durata massima delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 407 c.p.p.

b) Le dimensioni sovranazionali delle filiere della contraffazione comportano la difficoltà di condurre indagini che esulano dal mero ambito italiano. Particolarmente nel caso della contraffazione via *web* la difficoltà è aumentata dalla sussistenza di un mercato di *provider*, piattaforme digitali e siti di grande impatto commerciale nel settore localizzati fuori dell'Italia e di difficile individuazione quanto ad area geografica di riferimento. Nelle inchieste giudiziarie si deve ricorrere spesso alle rogatorie internazionali, ai sensi degli artt. 723 e segg. c.p.p., che oltre ad essere costose comportano un notevole allungamento dei tempi delle indagini. Il Governo ha espresso in Commissione il convincimento che il nuovo strumento delle Squadre Investigative Comuni (Joint investigation teams-J.I.Ts) sembrano poter costituire una risposta più efficace per accrescere l'efficacia dell'azione investigativa all'estero. Si tratta della possibilità, prevista dalla Decisione Quadro 2002/465/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, recepita dal decreto legislativo n. 34 del 2016, di operare con *team* di polizie di diversi Paesi che operano in modo congiunto per lo svolgimento di indagini penali in ambiti specifici e per una durata di tempo limitata e di utilizzare le prove raccolte in tal modo direttamente nelle indagini e nei processi penali propri di ciascun Paese. Gli atti compiuti da tali squadre comuni sono acquisiti nei fascicoli processuali delle indagini in corso in ciascuno Stato partecipante, senza necessità di effettuare rogatorie.

c) Per i beni contraffatti, il sequestro giudiziario, di cui all'artt. 253 e segg. c.p.p., pone almeno tre problemi: la modalità di inventariazione dei prodotti contraffatti, le forme della custodia degli stessi e la possibilità di procedere alla loro immediata distruzione, fattispecie prevista dal c.p.p. dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, aggiunti all'articolo 260 c.p.p. dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 conv. con mod. dalla legge n. 24 luglio 2008, n. 125.

Per il sequestro dei prodotti contraffatti, che si esegue con l'inventariazione e l'apposizione del sigillo dell'ufficio giudiziario, la Guardia di Finanza ha riferito in audizione che le operazioni di conteggio dei prodotti richiedono un notevole impiego di personale delle forze dell'ordine, talvolta per diversi giorni. Una soluzione possibile, *de jure condendo*, potrebbe essere quella di effettuare una catalogazione per tipologia di articoli contraffatti e una quantificazione complessiva per masse o a volume, avendo a riferimento il peso, con notevole risparmio di tempo. La fase di conteggio e ricognizione dei prodotti potrebbe avvenire solo su istanza di parte, che si assumerebbero i relativi oneri finanziari, in caso di conferma degli esiti determinatisi in sede di fermo e sequestro, sarebbero posti a carico dell'istante. Tali innovazioni consentirebbero l'effettuazione dei sequestri.

Circa la custodia e il deposito giudiziario dei prodotti sequestrati, ai sensi dell'articolo 259 c.p.p., stante l'entità dei sequestri, che riguardano a volte interi *container*, non si può effettuare in cancelleria ma si deve ricorrere al deposito presso terzi privati, molto onerosa dal punto di vista finanziario. La prassi di nominare custode giudiziario lo stesso soggetto passivo del sequestro ha dato luogo a molti inconvenienti, per le violazioni verificatesi agli obblighi di custodia. La proposta sostenuta dalla Commissione è quella di identificare dei

luoghi pubblici (ad esempio caserme o depositi militari non utilizzati), senza oneri per lo Stato.

In alternativa al deposito i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 260 c.p.p. consentono già la distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. A tal fine si svolgono accertamenti tecnici su campioni della merce, avvalendosi di consulenti tecnici. Mentre nel caso di sequestro in procedimenti a carico di ignoti la distruzione è agevole, perché la polizia giudiziaria, dopo tre mesi dal sequestro può procedere in tal senso, previa comunicazione all'autorità giudiziaria, nel caso di procedimento a carico di soggetti identificati, l'articolo 360 c.p.p. consente agli indagati di impedire gli accertamenti tecnici, sollevando incidente probatorio. La Commissione, in base alle risultanze delle audizioni, auspica che la procedura di distruzione a carico di ignoti sia estesa anche ai procedimenti contro noti se l'esito degli accertamenti dimostrino casi manifesti di contraffazione.

d) Per la lunghezza dei processi, che spesso si estinguono per l'intervento della prescrizione, e anche per l'esigenza di impedire la reiterazione dei reati di contraffazione, va esaminata la possibilità di introdurre in via generale la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio di professione o commercio legali dietro la quale si celano comportamenti criminali, che attualmente è prevista solo come sanzione accessoria all'esito del processo.

e) Una delle maggiori difficoltà nel contrasto della contraffazione da parte delle Procure è l'oggettiva difficoltà di combattere fenomeni che hanno una connotazione internazionale e che sono diffusi sull'intero territorio nazionale rispetto all'attuale sistema di competenza delle Procure della Repubblica. Una medesima filiera di merci contraffatte, pur essendo articolazioni di medesime organizzazioni criminali, può pertanto essere indagata, nelle diverse fasi della produzione, della distribuzione e della vendita al dettaglio, da Procure diverse. L'articolo 15, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto nell'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p. il riferimento al reato di associazione a delinquere (articolo 416) finalizzata alla commissione dei reati di contraffazione ex artt. 473 e 474 c.p., attribuendolo alla competenza delle Procure distrettuali antimafia. Le medesime fattispecie di reato, invece fuori dal caso associativo, ma molto pericolose in quanto svolte su base sistematica, organizzata o anche da parte di singoli aventi un forte ruolo di riferimento nelle filiere internazionali della contraffazione, rimangono nella competenza delle Procure circondariali.

#### **4.1.3 Il coordinamento delle forze di Polizia**

Un tema emerso è quello del coordinamento delle forze di Polizia e dell'esigenza di assicurare maggiore specializzazione nel contrasto alla contraffazione.

La Commissione ha avuto modo di apprezzare particolarmente, nel corso delle numerose audizioni e di missioni svolte sul territorio, il grande sforzo compiuto quotidianamente dalle forze dell'ordine per il contrasto della contraffazione. Il contributo fornito dalla Guardia di Finanza che ha una competenza specialistica in materia è stato unanimemente apprezzato, così come le realtà specialistiche rappresentate dal Nucleo NAS dei Carabinieri nel settore agroalimentare e farmaceutico della Polizia postale nel controllo dei crimini sulle reti telematiche.

Uno dei punti possibili di miglioramento delle modalità di contrasto può essere costituito peraltro dall'ulteriore implementazione del processo di specializzazione delle competenze tra le varie Forze di Polizia, già avviato nel nostro ordinamento e disciplinato dalla direttiva del Ministro dell'interno 28 aprile 2006 e modificato di recente dal Decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, che ha adottato, in forza delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 177/2016, la nuova direttiva in materia, nel senso di prevedere forme di ulteriore specializzazione. L'obiettivo di tale intervento è quello di ottimizzare le risorse, evitare le duplicazioni degli interventi, e stimolare una competenza specifica, in grado di rendere il contrasto alle diverse forme di contraffazione più mirato ed efficace, attesa la pluralità dei fenomeni contraffattivi e delle relative modalità di contrasto.

La direttiva del Ministro dell'interno 15 agosto 2017, disciplina ora le modalità attraverso le quali la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza esercitano i compiti nei rispettivi comparti di specialità, tenendo conto di due criteri essenziali: la preminenza ovvero l'esclusività di competenza. Sono individuati nove comparti di specialità: sicurezza stradale, sicurezza ferroviaria, sicurezza delle frontiere, sicurezza postale e delle comunicazioni, sicurezza nella sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, sicurezza forestale, ambientale e agroalimentare, sicurezza nella circolazione dell'euro e dei mezzi di pagamento, sicurezza del patrimonio archeologico e culturale e sicurezza sul lavoro.

Per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale in senso lato rimane una distinzione di competenze tra diritti di proprietà industriale e diritto d'autore.

Nell'ambito della sicurezza postale e delle comunicazioni, infatti, ferme restando la competenza generale attribuite alla Polizia postale, la Guardia di finanza, attraverso il Nucleo speciale Frodi tecnologiche, ha competenza preminente, per le materie che qui interessano, relativamente alle condotte di contraffazione di valuta e mezzi di pagamento, di marchi, brevetti, indicazioni di origine e qualità e diritto d'autore. Tuttavia, per le illecite duplicazioni di *software* ed audiovisivi tutelati dal diritto d'autore (c.d. pirateria digitale) la competenza rimane della Polizia postale, che deve operare in raccordo con la Guardia di finanza.

Più rispondente ai criteri di specializzazione esclusiva è il settore agroalimentare e farmaceutico, affidato in via esclusiva all'Arma dei Carabinieri attraverso il Comando per la tutela della salute. Tuttavia, la Guardia di Finanza mantiene i compiti per il controllo della spesa sanitaria nonché per la vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e per la tutela della proprietà intellettuale nelle frodi alimentari.

Il modello organizzativo derivante risulta quindi molto aderente al mantenimento delle elevate specializzazioni maturate dalle varie forze dell'ordine, e non ha quindi sempre operato, anche a seguito della nuova direttiva del 2017, scelte drastiche di individuazione di competenza esclusiva rispetto alla precedente direttiva del 2006.

#### **4.1.4 Il ruolo della Polizia municipale**

Il potenziamento del ruolo della Polizia municipale si è rilevato un tema importante, particolarmente rispetto al contrasto sul territorio della vendita al dettaglio di merce contraffatta. Pur essendo per definizione strutture di ambito comunale si appalesa sempre più la necessità di adoperare metodologie condivise nelle tecniche di contrasto e di accrescere il processo di formazione specialistica circa le caratteristiche del fenomeno della contraffazione. Di qui il suggerimento a favorire la promozione di iniziative volte a stimolare tale processo e a realizzare forme di coordinamento funzionale tra le diverse forze di polizia, nazionali e locali operanti sul territorio.

Per questo secondo aspetto va ricordato come per il contrasto alla contraffazione in ambito territoriale il decreto-legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48 del 2017 in tema di sicurezza delle città, ha previsto l'istituzione di un Comitato metropolitano per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, copresieduto dal Prefetto e dal Sindaco metropolitano, cui partecipano i sindaci dei comuni interessati e sono invitati a partecipare soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato. Alla base di tale legge vi è il concetto di sicurezza integrata, molto valorizzato nell'ambito di questo provvedimento, con il rafforzamento della collaborazione tra Prefettura, Istituzioni comunali e metropolitane, Forze di polizia statali e Forze di polizia locali.

La stessa normativa prevede, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di degrado urbano in aree costituenti « punti nevralgici » della mobilità, l'irrogazione da parte del Comune di una sanzione amministrativa pecuniaria a chi pone in essere condotte lesive del decoro urbano o della libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano) e delle relative pertinenze, con la comminazione di un ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. I relativi proventi delle infrazioni sono devoluti all'ente territoriale, per iniziative di sostegno del decoro urbano.

#### **4.1.5 Il coordinamento delle banche dati**

Un altro problema esistente per una maggiore efficacia del contrasto alla contraffazione è quello di una pluralità di banche dati gestite separatamente dalle Istituzioni pubbliche, il che determina una settorializzazione dei controlli e un insufficiente scambio di informazioni.

Occorre una interazione tra le aziende titolari dei diritti di proprietà intellettuale e le istituzioni pubbliche deputate ai controlli. Una delle difficoltà maggiori che si evidenziano nella pratica è l'identificazione delle merci contraffatte, che richiedono spesso, per l'elevata qualità dei falsi realizzati, indagini complesse. I dati contenuti in banche dati o siti aziendali possono invece rilevare immediatamente, anche avvalendosi dei dati contenuti nelle etichette e nei supporti tecnologici oggi disponibili, la reale provenienza delle merci. Analoghi profili informativi riguardano i profili di onorabilità professionale di spedizionieri nei traffici internazionali.

Nel comparto agricolo, ad esempio, si è manifestata l'esigenza di integrare nel sistema SIAN le molte banche dati esistenti nel settore, gestite separatamente dalle diverse autorità deputate ai vari profili di controllo, come già previsto dall'articolo 10 della legge n. 9 del 2013 e la cui attuazione non risulta allo stato realizzata e per estendere anche all'ambito comunitario la condivisione dei dati, preso atto dell'integrazione europea dei processi produttivi.

Per il coordinamento delle banche dati, e la loro attingibilità in modo unitario e completo da qualsiasi forza dell'ordine che indaga sui reati di contraffazione, ferma restando l'alimentazione distinta, è necessario introdurre una previsione dispositiva che in tempi rapidi obblighi all'utilizzo di una piattaforma comune.

#### **4.1.6 Il coordinamento in sede amministrativa**

Dal punto di vista dell'azione amministrativa nazionale va rafforzata l'opera di coordinamento tra le varie Istituzioni competenti, sia a livello nazionale che nel rapporto tra l'ambito nazionale e quello locale.

Il modello di coordinamento amministrativo nazionale attualmente è affidato al MISE attraverso la Direzione generale competente che cura la segreteria del Comitato nazionale anticontraffazione, nel quale si raffrontano le varie istituzioni competenti.

Nel settore dei farmaci esiste un modello di competenza amministrativa esclusiva affidata all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), istituita dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cui fa capo, ai sensi dell'articolo 129 del D.Lvo 219/2006, il Sistema nazionale di farmacovigilanza, conforme alle modalità definite a livello comunitario, per la sorveglianza dei medicinali e la realizzazione della rete telematica nazionale di farmacovigilanza, in collegamento con le strutture sanitarie, le regioni e le aziende farmaceutiche, avvalendosi altresì del Nucleo Carabinieri AIFA, competente ad investigare nel settore dei farmaci, istituito dal decreto ministeriale dell'11 gennaio 2017.

Per il secondo aspetto l'articolo 5 del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017 in tema di sicurezza delle città, ha istituzionalizzato i Patti per l'attuazione della sicurezza urbana, di cui la Commissione ha conosciuto un'applicazione sperimentale, molto efficace, nel distretto tessile di Prato. Tali strumenti, sottoscritti, tra il Prefetto ed il Sindaco, con accordo

sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, prevedono interventi per la sicurezza urbana e il contrasto dei fenomeni illeciti, tra i quali è espressamente previsto anche lo smercio di beni contraffatti o falsificati, con misure quali:

a) misure per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare sulle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;

b) iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

c) la promozione del rispetto del decoro urbano, valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti.

Tale strumento, come dimostrato dall'esperienza di Prato, possono costituire un modello efficace per accrescere l'effettività dell'attività di controllo.

In linea generale si può affermare che occorre un maggiore coordinamento tra i controlli e l'attività investigativa sui diversi profili dell'attività produttiva dalla quale possono emergere fenomeni di contraffazione, che a seconda dei profili di riscontro della normativa vigente (marchi e segni distintivi; etichette per la composizione del prodotto; dichiarazioni di origine « *Made in Italy* » o similari; controlli fiscali anche per il fenomeno della sottofatturazione; controlli per il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, il rispetto degli obblighi previdenziali e il contrasto al lavoro nero) o del momento di effettuazione di tali attività (sdoganamento, controlli successivi nei siti produttivi o di commercializzazione) vedono coinvolti a vario titolo diverse autorità.

## **4.2 INTERVENTI IN SEDE INTERNAZIONALE**

### **4.2.1 Il coordinamento in sede internazionale**

Il carattere transnazionale della contraffazione e i legami tra gruppi criminali nazionali ed internazionali richiedono con tutta evidenza la promozione di accordi tra Italia, Unione europea e gli Stati delle aree geografiche interessate per controllare i fenomeni ed elaborare strategie di contrasto. Il dato della provenienza delle merci contraffatte in Italia ed in Europa è accertato, come è risultato evidente dalle analisi fornite alla Commissione dall'OCSE ed elaborate dal CENSIS. Una politica di effettivo enforcement della lotta alla

contraffazione richiede un più coordinato controllo delle frontiere tra gli Stati di destinazione delle merci e lo sviluppo di forme di cooperazione maggiore con i Paesi dai quali provengono i prodotti contraffatti, in particolare con la Cina.

I tre strumenti a disposizione in sede internazionale sono l'attività degli organismi specialistici in materia di tutela della proprietà industriale e di lotta alla contraffazione; le politiche comunitarie in materia; gli accordi e i trattati internazionali.

Circa i primi il ruolo svolto da INTERPOL ed EUROPOL, dall'EUIPO, dall'OLAF, dalle altre istituzioni operanti in ambito UE e in sede mondiale dal WIPO e dal WTO, oltre all'IACC negli Stati Uniti è importante, pure nelle difficoltà che si manifestano per superare le distanze normative e di interessi tra i vari Paesi. Non sempre l'attività di tali organismi appare adeguata per realizzare forme di contrasto efficaci, mentre strumenti come quello dei Joint investigation teams (J.I.Ts) o l'istituzione di una Procura europea sembrano poter costituire una risposta più efficace per accrescere l'efficacia dell'azione investigativa.

In ambito comunitario va ricordato l'*European Union Policy Cycle 2014-2017* che detta gli indirizzi politici per il contrasto della criminalità organizzata all'interno dell'Unione e che individua tra le priorità d'intervento anche la contraffazione di merci aventi impatto sulla salute e sicurezza pubblica.

Circa i trattati va rilevato che per la contraffazione non esiste un trattato internazionale specifico e che l'Accordo TRIPs costituisce sostanzialmente l'unico fondamento per una standardizzazione degli interventi. Andrà valutata nel tempo l'efficacia nel rispondere ai bisogni di tutela dell'origine territoriale dei prodotti dei recenti accordi bilaterali tra UE e Canada (il CETA).

La Commissione ritiene quindi che sia interesse dell'Italia favorire in ogni modo il processo di definizione in sede internazionale di un trattato che definisca la contraffazione, superando le difficoltà di molti Paesi ad accettare forme piene di tutela dei diritti di proprietà industriale. Va ricordato al proposito che in tema di farmaci la direttiva 2011/62/UE, che ha introdotto un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, recepita in Italia dal decreto legislativo 19 febbraio 2014 n. 17, proprio per la difficoltà di trovare accordi sulle violazioni della proprietà intellettuale nel settore, ha introdotto la nozione di farmaco « falsificato », scegliendo di non utilizzare la definizione di farmaco « contraffatto », per restare nell'ambito proprio della tutela della salute e non entrare nel merito delle questioni attinenti ai diritti di proprietà industriale.

#### **4.2.2 Il rapporto tra contraffazione e criminalità organizzata**

Il fenomeno della penetrazione delle associazioni di stampo mafioso e camorristico e delle organizzazioni criminose internazionali nel settore della contraffazione è oggi una pericolosa realtà che richiede un forte impegno comune di tutte le istituzioni competenti per il contrasto.

Le organizzazioni criminali investono nella contraffazione a causa dei bassi rischi corsi, in termini di repressione penale, a fronte invece degli alti profitti finanziari ricavabili; ciò richiama pertanto la necessità, per il Governo e per il Parlamento, di procedere in modo sollecito all'esame e all'approvazione di norme, quali quelle relative al tema delle agromafie il cui disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri, e più in generale, di operare per un aggravamento del trattamento sanzionatorio, contestualmente ad una razionalizzazione e semplificazione delle numerose norme oggi esistenti, sia nel codice penale che in leggi speciali. Il caso delle agromafie è emblematico per la sua gravità. Si tratta di fenomeno che oltre ad alterare il corretto andamento delle filiere alimentari, in quanto marginalizza le imprese legali che non possono sostenere i costi del lavoro, di gestione e delle materie prime anormalmente bassi che avvantaggiano le aziende collegate alla criminalità, determina una serie di fenomeni di particolare gravità sociale: lo sfruttamento del caporalato e del lavoro in nero e i danni per la salute del consumatore.

Il fenomeno è particolarmente pericoloso in una duplice direzione: da un lato in quanto è in grado di determinare un salto di qualità della pericolosità del fenomeno contraffattivo, dall'altro in quanto rafforza le associazioni criminali di stampo mafioso e camorristico ed internazionale.

Dal punto di vista del contrasto alla contraffazione, infatti, non vi è dubbio che l'ingresso organico delle associazioni criminali di stampo mafioso e camorristico ha determinato un accrescimento del carattere imprenditoriale del mercato della contraffazione. Ciò è dovuto alla vocazione alla transazionalità e alla capacità organizzativa che tali associazioni criminali possono mettere in campo, mutuandole dai settori ove la gestione delle attività illecite ha ormai assunto tale caratteristiche: si pensi al traffico di stupefacenti, ad esempio. Estremamente pericolose, per le implicazioni, sia sul territorio nazionale che in sede internazionale, si sono poi rivelate le connessioni tra criminalità organizzata italiana e straniera, particolarmente quelle cinesi, che accentuano la capacità di favorire la penetrazione di merci contraffatte per la vendita. Il ruolo della criminalità organizzata incide pertanto in modo rilevante sul *trend* di crescita del mercato della contraffazione, in costante espansione.

Dal punto di vista dell'ordine pubblico l'inserimento della criminalità organizzata nel *business* della contraffazione è estremamente pericoloso, per una serie di effetti negativi che è in grado di generare: i danni causati alle aziende, alla concorrenza, all'economia reale e alla salute del consumatore; il rafforzamento del controllo sul territorio da parte del crimine organizzato, vista la capillarità della distribuzione sia attraverso gli esercizi commerciali che in sede di ambulante; lo sviluppo di fenomeni sociali deteriori quali lo sfruttamento del lavoro nero o del caporalato nel settore agricolo; l'incentivazione al reclutamento di criminalità locale, spesso su base etnica, cui viene affidato il ruolo di manovalanza per la vendita al dettaglio, particolarmente per la criminalità di origine magrebina e africana; la possibilità di riciclaggio di denaro proveniente da altri settori illeciti; la possibilità di accedere ad alti profitti con bassi rischi di contrasto in sede penale,

a causa dell'esiguità delle pene previste nei vari ordinamenti nazionali per i reati di contraffazione rispetto a quelli per i reati gravi tipici delle organizzazioni criminali (ed esempio cd. reati di sangue o il traffico di stupefacenti); le ricadute ambientali che l'intervento della criminalità organizzata nella contraffazione determina, come confermato dal caso della Terra dei fuochi, ove risultano accertati lo sversamento sistematico dei residui di lavorazione di produzioni di merce contraffatta.

La Commissione ritiene pertanto che il Governo e il Parlamento debbano accentuare il contrasto alla contraffazione in generale, ponendo particolare attenzione al contrasto della criminalità organizzata in tale settore che non costituisce un settore marginale della criminalità ma una delle nuove frontiere illecite ove sono rivolte le attenzioni delle associazioni criminose.

#### **4.2.3 Il contrasto della contraffazione in sede finanziaria: l'approccio *Follow the Money* e il contrasto all'uso illecito dei Money transfer**

a) Un aspetto fondamentale delle strategie di contrasto riguarda l'approccio « *Follow the money* ». Come l'esperienza del contrasto della criminalità nei settori tradizionali di attività criminale dimostra, colpire queste organizzazioni dal punto di vista finanziario e patrimoniale può risultare estremamente efficace. Mentre la tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale presenta, specie in sede internazionale, molte problematiche, anche per la diversità di disciplina giuridica esistente tra i vari ordinamenti, realizzare forme di contrasto che colpiscono i profitti derivanti dal commercio di merce contraffatta, anche attraverso il commercio elettronico, può portare risultati molto positivi.

Per la tutela degli IPR costituiscono un efficace strumento di lotta alla contraffazione nel commercio elettronico le intese tra titolari di marchi e segni distintivi, ISP e aziende di gestione dei mezzi di pagamento elettronici (carte di credito, *internet banking*), che consentono di bloccare, in presenza di transazioni relative a merce contraffatta sul *web*, l'effettuazione di pagamenti *on line* per l'acquisto di tale merce, rendendo non attivabili i circuiti finanziari digitali riguardo ai siti interessati.

In merito è emersa con chiarezza una diversità di approccio tra il modello europeo e quello americano per il coordinamento delle azioni di contrasto.

Mentre in Europa gli interventi presuppongono un intervento normativo da cui discendono obblighi specifici per gli operatori del settore, nel modello americano, sulla scorta delle *best practices* statunitensi illustrate in precedenza, promosse dall'*International Anticounterfeiting Coalition*, l'approccio è su base consensuale e volontaristico, favorendo il coinvolgimento delle aziende titolari dei diritti di proprietà industriale o intellettuale e del sistema finanziario, come nel programma Rogue Block illustrato nella relazione.

La stessa Unione europea, sulla base del piano d'azione elaborato nel luglio 2014 dalla Commissione europea, sta valutando l'adozione di tali forme di contrasto, anche se la specificità degli ordinamenti giuridici europei rispetto a quelli nordamericani rende problematico ipotizzare un approccio esclusivamente su base volontaristica.

Viceversa nel settore del diritto d'autore relativo al *file sharing* o all'*upload-download* illegale di audiovisivi, ove il profitto per gli operatori non deriva in massima parte dallo scarico di film o musica, che anzi talvolta è gratuito, ma dalla pubblicità ospitata dai siti, in rapporto al numero di contatti e il *page rank* degli stessi, l'approccio *Follow the Money* si traduce nella definizione di accordi tra ISP, titolari dei DPI e agenzie pubblicitarie, per impedire la presenza di *banner* pubblicitari sui siti illeciti.

b) Altro punto di azione da tenere in considerazione è intervenire per impedire che i circuiti finanziari alternativi a quelli bancari tradizionali, *in primis* l'attività dei *Money transfer*, possano continuare a costituire una facile via di trasferimento dei proventi illeciti della contraffazione verso i Paesi asiatici di provenienza delle merci e uno strumento palese di realizzazione di pratiche di evasione fiscale.

Attraverso l'uso illecito dei *Money transfer* sono veicolati ingenti trasferimenti di denaro, indirizzati da uno stesso mittente, che fraziona i versamenti (c.d. *smurfing*) per aggirare la normativa che prevede un invio massimo di euro a persona in sette giorni, per il tramite di remittenti interposti in via simulata e che pervengono ad uno stesso beneficiario in Cina.

È prassi comune che nei *Money transfer* si facciano sistematicamente operazioni sotto la soglia della tracciabilità e con una molteplicità impressionante di operazioni per singolo cliente. Il canale principale attraverso il quale le rimesse finanziarie degli emigrati raggiungono la Cina e gli altri Paesi extraeuropei, è quello dei negozi di *Money transfer*, che, in quanto sottratti alle regole antiriciclaggio del sistema bancario e finanziario, mostrano una rilevante criticità.

Le rimesse di denaro sono alimentate, oltre che dai profitti d'impresa, anche dai guadagni derivanti dalla contraffazione, dal contrabbando, dallo sfruttamento della prostituzione, dallo sfruttamento del lavoro nero, da somme derivanti da evasione fiscale. Per comprendere la rilevanza del fenomeno basti considerare che nel solo 2009 sono nati 6.500 sportelli di *Money Transfer*, numero che da solo superava il numero delle filiali del gruppo Banca Intesa San Paolo nel periodo (5.900). Nello stesso periodo il totale dei negozi di *Money transfer* erano 16.000, a fronte di 14.000 unità operative di Poste italiane s.p.a.. Tali sportelli finanziari, nati per agevolare le rimesse in patria dei migranti extracomunitari, nonostante si tratti di canali finanziari molto più costosi di quelli bancari, sono passati dai 687 nel 2002 agli oltre 34.000 del 2010. Al 2014 il numero di *Money transfer* attivi in Italia era pari a circa 40.000 unità.

Le ragioni dello sviluppo sono molteplici:

- si tratta di rimesse di denaro effettuati con il contante, che consente una agevole evasione della normativa antiriciclaggio;

- i *Money transfer* sono spesso negozi « etnici » in quanto gestiti da operatori appartenenti spesso alle stesse comunità maggiormente coinvolte nel traffico di merci contraffatte e che non possiedono un'estrazione di natura finanziaria in senso stretto, in quanto spesso sono allocati presso *phone-center*, *internet point*, centri commerciali, agenzie di viaggio, bar e cartolerie;
- i controlli sono resi difficili dall'elevata numerosità e mobilità degli operatori;
- il sistema *Money transfer*, nel quale l'Italia è tra i mercati più rilevanti al mondo, opera anche presso Paesi dove non esiste una legislazione antiriciclaggio o è assente una regolare rete bancaria.

In base a dati della Banca d'Italia, nel 2013 le rimesse verso l'estero, in gran parte effettuate tramite *Money transfer*, si sono attestate intorno ai 5,5 miliardi di euro.

Dall'analisi di molte delle Procure audite in Commissione viene la conferma di come la pista investigativa giusta sia sempre quella di seguire i flussi di danaro, in quanto nei reati contro l'economia e nella contraffazione i confini nazionali non esistono più e a fronte dei vari diritti nazionali vi siano realtà criminali sovranazionali, per cui per seguire i flussi di denaro è necessario operare in sede sovranazionale.

Il punto centrale del fenomeno dei *Money transfer* è che l'uso di tale strumento fa sì che ai danni della contraffazione – per le aziende colpite, per la tutela della concorrenza e per i consumatori – si sommino i danni ingenti del deflusso di enormi somme di denaro, frutto di congiunte evasione fiscale e contraffazione, e che possono oltretutto alimentare le organizzazioni criminali sovranazionali.

In tal senso sarà importante verificare l'impatto del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo che introduce misure per il controllo dell'attività svolta dai *Money transfer*.

#### 4.2.4 Il presidio degli spazi doganali

Un tema di particolare importanza per la lotta alla contraffazione è quello di assicurare una maggiore omogeneità del sistema di controllo delle dogane comunitarie, da elevare su *standard* di effettivo controllo, per via telematica, delle irregolarità nell'etichettatura e del fenomeno della sottofatturazione, che costituiscono i principali fenomeni attraverso i quali si determina l'ingresso nell'area comunitaria di merci contraffatte.

Il Codice Doganale dell'Unione (Reg. (UE) n. 952/2013) ha attribuito alle Agenzie delle dogane dei singoli Stati la responsabilità primaria della supervisione sugli scambi internazionali alle frontiere: il controllo doganale rappresenta quindi un importante strumento di *enforcement* nella lotta alla contraffazione.

Il « Piano pluriennale d'azione doganale » dell'Unione europea, per il periodo 2013-2017 si propone obiettivi specifici nel settore della

contraffazione: lo sviluppo di strategie su misura per monitorare pacchi e traffico postale; l'accentuazione del ruolo delle autorità doganali per l'attuazione della legislazione UE in materia di tutela della proprietà intellettuale; il rafforzamento della cooperazione con l'Osservatorio europeo e con le Autorità di contrasto sulle violazioni dei DPI.

La Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950, entrata in vigore nel 1952, ha istituito il Consiglio di cooperazione doganale, poi denominato Organizzazione mondiale delle dogane. Comprende 176 membri e si propone di sviluppare *standard* globali per le procedure doganali nonché di armonizzare e semplificare a livello mondiale le procedure doganali, in modo che gli scambi internazionali si svolgano senza particolari intralci.

Il 10 dicembre 2012 il Consiglio UE ha adottato il nuovo piano di azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017. Gli obiettivi strategici di questo piano di azione sono i seguenti:

a) applicare e controllare in modo efficace la nuova normativa dell'UE sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;

b) contrastare gli scambi di merce che violano i diritti di proprietà intellettuale lungo tutta la catena di approvvigionamento internazionale;

c) contrastare le principali tendenze negli scambi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale;

d) rafforzare la cooperazione con l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e le autorità di contrasto.

La situazione che la Commissione ha potuto verificare come problematica per un'efficace lotta alla contraffazione si sostanzia in un paradosso: la sussistenza in Italia di controlli efficaci, su base telematica ed in base ad un'analisi dei rischi per soggetti esportatori, tipologia delle merci a rischio, risulta di fatto compromessa dalla realtà di controlli « a maglie larghe » nei Paesi del Nord Europa o in Gran Bretagna, che in ultima analisi favoriscono uno spostamento del flusso di merci verso tali porti, aumentandone i ricavi, e consentendo l'ingresso intracomunitario di merce che poi può circolare liberamente in tutta la zona UE e non impedendo il transito di tali merci verso destinazione extra-UE.

Si può anzi affermare che le rotte del commercio illecito orientino consapevolmente i flussi di esportazione della merce illegale proprio sulle dogane nelle quali i controlli sono minori o inefficaci, costituendo in tal modo vere e proprie « porte aperte » per le merci contraffatte, con grave danno per l'intera area comunitaria.

L'ulteriore effetto negativo, sul piano commerciale e della movimentazione delle merci, è dato dal fatto che tali politiche commerciali determinano una diminuzione di traffico nei Paesi le cui Dogane sono più intransigenti a favore di quelli in cui controlli sono più blandi.

È necessaria un'azione istituzionale che veda impegnate non solo le istituzioni tecniche competenti in sede DG TAXUD, OLAF ed

Eurojust, ma anche il superiore livello di Governi dei Paesi europei, perché l'approccio comunitario, sia in sede doganale che in sede di contrasto della contraffazione, raggiunga livelli di integrazione e cooperazione in sede doganale maggiori di quelli attuali.

Andranno valutati in questo senso gli effetti applicativi reali del nuovo pacchetto marchi recato dal Regolamento 2424/2015 e dalla Direttiva 2436/2015 per migliorare tale situazione.

Importanti sono le novità contenute nel già citato pacchetto marchi entrato in vigore di recente (Regolamento 2424/2015 e Direttiva 2436/2015).

Per quanto riguarda la possibilità di controllo di merci provenienti da Paese extra UE, in transito e non destinate all'immissione in commercio sul territorio dell'EU, ma che siano imitazione di prodotti tutelati nell'Unione europea per la normativa sui marchi o il diritto d'autore, tali da concretare le fattispecie di « merci contraffatte » o « merci usurpative » le nuove norme entrate in vigore del 2016, superando i limiti interpretativi precedenti, consentono alle dogane UE di effettuare operazioni di blocco e di ispezione, laddove il titolare dei diritti di proprietà intellettuale abbia diritti analoghi nel Paese di destinazione.

Le modifiche recate dal nuovo pacchetto marchi si propongono di uniformare i comportamenti di tutte Dogane del sistema UE, per far fronte ai problemi succitati.

Per la tutela in sede doganale delle IGP e delle DOP, il Regolamento (UE) n. 608/2013 consente ai titolari di diritti di proprietà industriale di intervenire tempestivamente per far bloccare in fase di ingresso nelle dogane del territorio dell'Unione europea le merci contraffatte o usurpative che violino i propri diritti: marchi, brevetti, *design*, denominazioni commerciali (come DOP e IGP) protette come diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell'Unione, nonché dispositivi, prodotti o componenti aventi la finalità di rendere possibile l'elusione delle tecnologie, che impediscono l'uso improprio di opere coperte dal diritto d'autore, ovvero stampi e matrici idonei alla fabbricazione di merci contraffatte o usurpative.

Dai dati forniti alla Commissione risulta che mentre tale strumento è utilizzato dagli operatori economici titolari dei grandi marchi nel settore della moda, solo una decina di imprese del settore agroalimentare abbia attivato in Europa domande di tutela doganale per prodotti legati a IGP o DOP. I Consorzi Agrari, in quanto titolari delle IGP e delle DOP sarebbero legittimati a proporre l'attivazione di tale strumento.

Occorre dunque predisporre un'azione di sensibilizzazione dei soggetti titolari dei diritti di proprietà industriale, di proprietà intellettuale e dei marchi collettivi costituiti da DOP e IGP per collaborare con le autorità doganali europee e le forze di polizia per utilizzare appieno tale strumentazione, pur dando atto delle difficoltà che in molte Dogane del Nord Europa, per comportamenti ormai consolidati, si riscontrano nel contrasto alla contraffazione.

Altro esempio della necessità di stimolare un ruolo più attivo delle Dogane in sede UE nel contrasto alla contraffazione riguarda il controllo delle spedizioni di merce contraffatta. Su tale tema in

audizione in Commissione sono stati riferiti degli esiti dei lavori dell'Osservatorio EU sugli *IP infringements*, presentato da EEA nel marzo 2016. Le segnalazioni prevenute sono state utilizzate particolarmente dalle Dogane degli USA (US Customs and Border Protection) ma non da alcune dogane europee, a testimonianza della diversità di attenzione sul tema. Va peraltro rilevato, in linea generale, che l'impostazione adottata degli Stati Uniti d'America in tema di contrasto della contraffazione e tutela degli IPR è molto più restrittiva di quella europea, in quanto per le merci in transito la normativa doganale statunitense fa espressamente riferimento al divieto di *transhipments* nel territorio USA di merci e servizi recanti marchi contraffatti.

#### 4.2.5 Le zone di libero scambio

Al tema del controllo doganale insufficiente in molti Paesi del Nord Europa, si affianca il problema delle c.d. Free Trade Zones (FTZ), zone di libere scambio o porti franchi.

Al proposito vanno citate le segnalazioni circa la pericolosità per la tutela dei diritti di proprietà industriale che tali zone franche causano riportate nel Report annuale dell'ufficio USA dei Rappresentanti del Commercio (USTR), che analizza i mercati notori, fisici e digitali, che veicolano merci false e contraffatte.

Il *report* del 2015 USTR evidenzia una serie di criticità a livello globale, puntando l'attenzione soprattutto su due fenomeni: il commercio on line, con particolare riferimento al mercato digitale in Cina e le c.d. Free Trade Zones (FTZ), che Europol stima nel numero di 3000 in 135 Paesi. Con riferimento alle FTZ l'USTR evidenzia come queste zone siano diventate, nell'ambito dei traffici illeciti, punti di accesso doganale utilizzati spesso proprio dai contraffattori. In ambito mondiale vi è notevole attenzione sul problema delle FTZ.

Va ricordato al proposito il Trans Pacific Partnership (TPP), accordo firmato nel 2016 in Nuova Zelanda tra 12 Paesi dell'area Pacific Rim, inclusi USA e Giappone, che per i profili che qui interessano, prevede l'avvio di procedure e pene applicabili anche nelle FTZ nel caso di commercio illegale (contraffazione e pirateria) e per *import/export* di beni contraffatti su scala commerciale.

#### 4.2.6 La tutela della proprietà intellettuale su *internet*

Come detto in precedenza, l'esistenza di una vera e propria piazza commerciale telematica globale ha determinato inevitabilmente lo sviluppo di forme di commercio illegale *on line*, con merci contraffatte in violazione dei diritti di proprietà industriale o prodotti di pirateria digitale in violazione del diritto d'autore.

Il settore del commercio elettronico, per le potenzialità e le prospettive di sempre maggiore sviluppo economico che offrirà nei prossimi anni, richiede un adeguato sistema di lotta alle forme di contraffazione che lo inquinano, dal quale l'affidabilità complessiva dell'*e-commerce* non può che trarre beneficio.

Dinanzi a tale realtà, estremamente pericolosa per le molte implicazioni che la Commissione ha descritto in più occasioni, ma che non destano un adeguato allarme sociale, è opportuno assumere un atteggiamento attento rispetto ai bisogni di tutela che i titolari di diritti manifestano e garantire un'adeguata protezione dei consumatori, che sempre più debbono essere informati e tutelati.

L'approccio corretto è quello di perseguire un equo contemporaneo di interessi, assicurando la tutela necessaria a tutti i diritti coinvolti, sia dei *providers* che delle aziende titolari di IPR, aprendo ad un'impostazione innovativa che superi atteggiamenti conservativi o difensivi dello *status quo* e che non favorisca la contrapposizione tra settori produttivi, che debbono invece essere pienamente coinvolti in termini cooperativi nel quadro delle dinamiche odierne delle attività economiche.

La strada da perseguire è duplice: la necessità di un'evoluzione e di un adeguamento del quadro normativo comunitario e nazionale, nel senso di estendere il principio del *Duty of care* a carico dei fornitori dei servizi digitali; la promozione e lo sviluppo delle migliori pratiche pattizie già sperimentate in sede nazionale ed internazionale.

Le risorse per gli interventi necessari possono derivare da una situazione economica che rivela un aumento esponenziale dei profitti derivanti ai *provider* dall'attività di intermediazione digitale, il c.d. *value gap*, rispetto ai proventi percepiti delle aziende produttrici delle merci per l'attività manifatturiera.

#### **4.3 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE, DELLA DISTRIBUZIONE E DEL CONSUMO**

##### **4.3.1 I controlli sulle filiere produttive**

Anche al di là dei controlli finalizzati a prevenire l'attività delle organizzazioni criminali dedite alla contraffazione è molto rilevante l'attività preventiva finalizzata ad orientare lo svolgimento delle filiere produttive nel rispetto di tutte le normative di settore che oltre alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale coinvolgono aspetti rilevantissimi quali la sicurezza sul lavoro, il contrasto del lavoro nero, la salvaguardia dell'ambiente nelle lavorazioni industriali ed agricole, ecc.

Circa l'efficacia dei controlli, la Commissione ha accertato come nel settore agroalimentare siano necessari controlli adeguati dal punto di vista tecnico. Ad esempio nel comparto dell'olio di oliva extravergine, il rispetto dei disciplinari di produzione e delle caratteristiche organolettiche di tale olio d'eccellenza, a fronte dell'accresciuta sofisticazione delle tecniche di laboratorio adoperate per le frodi che trasformano oli comuni in oli extravergini contraffatti, richiede una capacità di controllo in sede chimica e di riscontro dei procedimenti di lavoro da parte delle autorità competenti al passo con i tempi.

In questo ambito è importante il contributo della ricerca scientifica, per svolgere analisi sempre più specifiche su eventuali trattamenti termici, di deodorazione e di raffinazione degli oli effettuati da

aziende che operano fraudolentemente, direttamente nella fase dei processi produttivi, e non a campione sull'olio già imbottigliato.

Una iniziativa al riguardo potrebbe portare alla promozione pubblica di metodi per certificare su basi scientifiche le caratteristiche organolettiche del prodotto e finanche l'origine geografica dello stesso, come misura idonea a garantire il prodotto italiano. In sede scientifica sono state sviluppate recenti metodologie per l'analisi delle caratteristiche degli oli extravergini d'oliva monovarietalì e multivarietalì, quali la spettroscopia della risonanza magnetica nucleare, tali da consentire una appropriata classificazione del prodotto atta a garantirne l'autenticità su scala molecolare, definendone le peculiarità legate al territorio d'origine. Tali risultanze, qualora si addivenga alla definizione ufficiale di un metodo di analisi, potrebbero essere acquisite da banche dati di confronto, quali il SIAN e il RUCI, rappresentative delle produzioni di oli extra vergini di oliva ottenute nelle varie aree geografiche del Paese.

Emerge dalle inchieste effettuate che tutte le fasi di lavorazione e di trasporto debbano essere attentamente monitorate, per contrastare i fenomeni di acquisizione di partite di olio a basso costo da Paesi comunitari (Spagna e Grecia) o extraeuropei (Tunisia), trasformate fraudolentemente, attraverso tecniche chimiche di laboratorio, quale la deodorazione, in partite di olio extravergine italiano. Per l'olio potrebbe essere introdotto i sistemi di certificazione e di tracciabilità del trasporto già adottati per il vino (sistema MVV). Sempre nel settore degli oli d'oliva appare necessario introdurre forme di controllo delle rese degli oliveti, il cui valore teorico massimo, in termini di capacità produttiva di olive, è predeterminabile, al fine di evidenziare immediatamente le sovrapproduzioni, che risulterebbero impossibili da giustificare, se non con il ricorso ad approvvigionamenti di materia prima di provenienza straniera o comunque non legata al territorio di produzione.

L'estensione dell'ambito della tracciabilità delle produzioni olearie potrebbe evitare il fenomeno delle false produzioni, cui si collega la prassi illecita delle false fatturazioni relative al c.d. «olio di carta», allorquando da zone agricole che hanno perso capacità produttiva ovvero manifestano un eccesso di produzione non compatibile con la capacità fisica di produzione di olive degli oliveti esistenti pervengono documentazioni contabili eccessive rispetto al volume di produzione realmente possibile.

Altra tipologia di controlli che appare necessario sviluppare nel settore agroalimentare riguarda un'altra eccellenza italiana: la mozzarella di bufala campana DOP. La commercializzazione di formaggi freschi a pasta filata senza l'indicazione in etichetta degli ingredienti specifici favorisce la produzione di mozzarelle che nulla hanno a che fare con le caratteristiche tipiche di tale prodotto, sia esso DOP o non DOP. La Commissione ha perciò affermato che andrebbe adottata un'etichetta trasparente per il consumatore, che non riporti genericamente gli ingredienti «latte, sale e caglio», ma che indichi la provenienza territoriale della cagliata utilizzata per la produzione di mozzarella.

Un altro problema, sempre riferito a questo comparto, è valutare l'efficacia dei controlli, basati sul sistema di autocontrollo previsto per

le aziende alimentari dal Reg. 852/04/CE, esteso anche alla produzione primaria (mungitura, coltivazione di vegetali, ecc.): si profila una situazione di conflitto di interesse dato che l'ente preposto al controllo, soggetto privato o pubblico autorizzato dal MIPAAF ad espletare il controllo sulla STG «Mozzarella», viene individuato e pagato dall'azienda controllata.

#### 4.3.2 Le certificazioni etiche delle filiere produttive

Una prospettiva evolutiva per il controllo della qualità dei prodotti è costituito dagli «autocontrolli» promossi dalle stesse aziende. Si tratta di iniziative volontarie, concordate tra le aziende, le parti sociali e le istituzioni pubbliche deputate ai controlli, finalizzate a rendere tracciabile, trasparente e sostenibile l'intera filiera della lavorazione delle varie produzioni, in un'ottica di responsabilità sociale d'impresa.

Il CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency) per la responsabilità sociale d'impresa rilascia la certificazione internazionale SA 8000 (Social Accountability), *standard* internazionale di certificazione volta ad accertare gli aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa (CSR – *corporate social responsibility*, in inglese), tra i quali si considerano il rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, il rispetto delle prescrizioni delle convenzioni internazionali quali le Convenzioni ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e la Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne. La certificazione SA 8000 ha durata triennale e i controlli sono attuati con visite di sorveglianza a cadenza semestrale, alcune non annunciate, per valutare la conformità allo *standard* e l'aumento delle attività di miglioramento; il produttore finale deve richiedere ai propri fornitori di conformarsi ai principi della responsabilità sociale, monitorando il rispetto di tale impegno, tenendo una mappatura aggiornata delle proprie filiere.

Negli Stati Uniti si sono sviluppate iniziative per la conclusione di accordi volontari (Voluntary agreement) tra le aziende impegnate nei diversi segmenti delle filiere produttive (Supply chain), al fine di controllare la rispondenza dell'intera filiera, dalla produzione alla vendita, agli obiettivi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e delle normative a tutela del consumatore e della collettività. I programmi «Know Your Supplier (KYS) e Know Your Customer (KYC) si fondano sul dovere di diligenza e di controllo delle parti coinvolte negli scambi di merci. Il KYS è stato applicato ad alcune aziende agricole, per stimolare le stesse a conoscere il proprio fornitore, valutato in base a una serie di *check point*. Il KYC ha coinvolto le imprese di spedizione e di trasporto, chiamate ad un più penetrante dovere di diligenza nel classificare i clienti e nell'escludere dalle proprie prestazioni professionali i clienti ritenuti non affidabili, soprattutto in ragione della provenienza delle merci.

In Italia devono essere ricordate le iniziative in materia sviluppatesi in Toscana, con il Patto per la moda etica, riferito al comparto della pelletteria sottoscritto il 23 dicembre 2014 tra Cna, Confindustria e OO.SS. per un accordo sulla legalità finalizzato a rendere sempre più tracciabile, trasparente e sostenibile la filiera della lavorazione. Il Patto si propone di: sviluppare controlli incrociati sia da parte dei privati, che al protocollo aderiscono su base volontaria, che delle istituzioni e la definizione di *standard* che impediscano la concorrenza sleale nelle subforniture; operare sinergie fra sistemi di mappatura, tracciabilità e sostenibilità economica della filiera e sistemi di controllo delle istituzioni pubbliche; definire *standard* di tracciabilità per disincentivare la concorrenza sleale lungo la catena della subfornitura; sperimentare sistemi di controllo innovativi, sviluppati con il contributo delle Camere di commercio ed enti tecnici.

Tali strumenti intendono diffondere i controlli, in sede preventiva, a tutte le fasi di lavorazione, comprese le sub-forniture, e contemplare il rispetto dei diritti dei lavoratori (ad esempio per la sicurezza sul lavoro) e dei diritti di proprietà industriale, tutelando il *Made in Italy*.

A tal fine possono essere previste forme di erogazione di finanziamenti e contributi a tasso agevolato per investimenti, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, da parte di banche e società di *leasing* finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti per le imprese che migliorino la qualità delle proprie produzioni, sia attraverso il ricorso alle filiere etiche che a sistemi di tracciabilità.

#### **4.3.3 La tracciabilità dei prodotti: l'etichettatura e i nuovi strumenti tecnologici**

Il tema del controllo della qualità e provenienza delle merci, attraverso i sistemi di tracciabilità, è centrale tra gli strumenti di contrasto alla contraffazione e alle frodi in commercio. Avendo un carattere trasversale rispetto ai vari settori merceologici, è stato approfondito nelle diverse relazioni tematiche relative ai vari comparti produttivi, quali quelle sul tessile, sul calzaturiero, sui farmaci, sull'olio d'oliva e sulla mozzarella.

Il primo sistema di tracciatura del bene venduto è costituito dall'etichetta apposta sul prodotto, ma l'evoluzione tecnologica consente oggi di ragionare in termini di etichette intelligenti, in grado di consentire una serie di controlli molto più ampi che in passato, sino a rendere possibile seguire il percorso del bene in tutte le fasi della filiera, individuandolo automaticamente e identificando allo stesso tempo i beni contraffatti che non sono in possesso delle informazioni sull'origine che ne attestino la regolarità.

L'uso delle tecnologie per assicurare la tracciabilità delle merci, a fini di controllo delle falsificazioni e delle contraffazioni delle stesse, all'interno delle diverse fasi della filiere produttive, è stato approfondito nel Seminario sulla tecnologia nella lotta alla contraffazione, svoltosi alla Camera dei deputati il 13 aprile 2017, nel quale i molti contributi forniti, sia dal mondo universitario, che delle Istituzioni e

delle aziende presenti hanno illustrato ampiamente le potenzialità delle soluzioni tecnologiche oggi disponibili sul mercato atte a garantire la tracciabilità delle merci.

Ogni settore merceologico ha la sua normativa specifica che indica il contenuto delle etichette.

Nel comparto tessile, ad esempio, il D. Lgs n. 206/2005 (Codice del Consumo) e il Regolamento (UE) n. 1007/2011 sulle denominazioni e l'etichettatura delle fibre tessili, prevedono che siano riportati in etichetta gli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda, indirizzo completo), il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, la composizione fibrosa, in ordine decrescente di peso, e l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale (per es. pelliccia o pelli). Il fabbricante all'atto dell'immissione in commercio o l'importatore devono apporre l'etichetta (o il contrassegno, garantendone l'esattezza delle informazioni ivi contenute).

Per il rispetto di tali norme nel settore tessile la vigilanza nella fase di produzione è svolta dal Ministero dello sviluppo economico, che si avvale delle Camere di Commercio, che effettuano ispezioni nei luoghi di produzione e di commercializzazione dei prodotti, con un controllo di tipo visivo, documentale e di laboratorio e fatti salvi i controlli nell'ambito delle rispettive competenze effettuati dalla Guardia di Finanza, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Polizia Municipale.

Circa la provenienza territoriale le etichette possono altresì recare, su base volontaria, la dicitura «*Made in Italy*» ovvero «100 per cento *Made in Italy*», «100 per cento Italia», «Tutto italiano», e similari. Per la definizione di origine si applica l'articolo 60 del Codice doganale dell'Unione, che, come già detto, nel caso di lavorazioni svolte in più Paesi, identifica il luogo di origine laddove sia avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale. I tentativi della legislazione nazionale (la legge n. 55 del 2010) di restringere tale concetto, richiedendo che almeno due delle fasi di lavorazione fossero state svolte in Italia, hanno determinato l'apertura di una procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea ed hanno portato alla disapplicazione della normativa.

Il tema è oggetto di un delicato procedimento legislativo in sede comunitaria, il pacchetto sicurezza dei prodotti, già ricordato, per l'introduzione del criterio più definito del *Made In* ma che allo stato appare lontano da una positiva conclusione.

Al di là di questo tema negli ultimi anni per conseguire una piena tracciabilità del prodotto ed un efficace controllo dell'originalità delle produzioni e l'insussistenza di fattispecie di contraffazione o di falso sono stati introdotti strumenti tecnologici per la tracciabilità, che si possono definire in senso lato come «etichette intelligenti», e sono già utilizzati in tutti i settori merceologici, dall'abbigliamento al vino, dai prodotti agroalimentari ai farmaci.

I sistemi tecnologici utilizzabili per il controllo delle filiere produttive e la lotta alla contraffazione (c.d. *anti-counterfeiting*

*systems*) sono diversi, hanno una diversa portata tecnologica e rendono informazioni e funzioni differenziate a seconda del tipo di supporto utilizzato.

Proprio nel settore dei farmaci, l'evoluzione tecnologica e le disposizioni normative che prevedono sistemi di tracciabilità consentono di svolgere una riflessione compiuta sull'apporto che i sistemi tecnologici di tracciabilità possono offrire alla lotta alla contraffazione.

La gamma di strumenti utilizzabili è molto vasta. In sostanza si tratta sempre di un marcatore (Tag), poco costoso se confrontato con il valore del bene da proteggere, che è realizzato in formati diversi: *sticker* di carta adesiva; *ticker* adesivi in PVC; *sticker* rotondi (o bollini) adesivi in carta con uno strato di ferrite; tessere smart card dotate di *chip* (come nel caso delle carte di credito). Possono essere posizionati nell'etichetta o nei tappi delle bottiglie di vino o incollato nell'etichetta di un capo di abbigliamento o inserito nel bollino di un farmaco; e riportano le informazioni sulla provenienza del vino (anno e luogo di imbottigliamento, tipo e cura del vitigno, informazioni sulla vendemmia, stato di conservazione) o del prodotto tessile (filiera di produzione, composizione e provenienza dei filati, ecc.). Le informazioni registrate nel Tag NFC non possono essere in alcun modo modificate o contraffatte e corrispondono a quelle identificative all'origine, in possesso solo del produttore.

Tra gli *anti-counterfeiting systems* si possono citare:

- gli ologrammi (presenti, ad esempio nelle banconote), che consistono nella registrazione tridimensionale di una immagine o di un elaborato grafico che attesta l'autenticità di un prodotto attraverso chiavi di sicurezza oltre a numerose informazioni e che non è riproducibile attraverso sistemi digitali di copiatura.

- Il *barcode* (codice a barre univoco), molto diffuso nei prodotti agroalimentari e che nel caso del farmaco è contenuto in bollino ottico prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, stampato su una parte adesiva ed indelebile. Il supporto fa un riferimento ad un numero progressivo (OCR-B) di ciascuna confezione di farmaci, che nel caso di farmaco fornito dal SSN viene altresì letto sulla ricetta medica. Il sistema non consente allo stato di riportare anche la data di scadenza dei farmaci, che è indicata sugli astucci dei farmaci ma che non rientra nel trattamento informatico di tracciabilità. I numeri dei bollini sono forniti dall'IPZS a ciascuna azienda farmaceutica per essere apposti sulle confezioni. Tutti gli attori della filiera del farmaco (le case farmaceutiche, i depositari e i grossisti, le farmacie aperte al pubblico, i centri sanitari autorizzati all'impiego di medicinali, le aziende sanitarie locali, le residenze sanitarie assistite, i trattamenti di tipo ospedaliero o ambulatoriale, ecc.) sono tenuti a trasmettere alla Banca dati centrale del farmaco, gestita dall'AIFA, il codice prodotto ed il numero identificativo progressivo del bollino. La finalità originaria della Banca dati del farmaco era quella di monitorare i farmaci ai fini della verifica della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, ma è stata poi strutturata anche come sistema utilizzabile per il contrasto alle possibili frodi in danno della salute pubblica derivanti dal commercio illegale di farmaci. Partendo

dai dati di produzione dei medicinali contenuti nei bollini numerati, infatti, è possibile registrare i movimenti delle singole confezioni e delle ricette per l'acquisto di farmaci ricevute dalle farmacie.

- Il QR Code (Quick Response Code) consiste in un codice a barre a due dimensioni e a matrice, di forma rettangolare o quadrata, dentro il quale sono iscritti una serie di ulteriori rettangoli bianchi e neri, che possono codificare una quantità di dati notevole, compresi *link*, dati anagrafici, interi messaggi e immagini, pari a 2.335 caratteri alfanumerici e 3.116 numerici, fino a 1.556 *byte* totali. Il nuovo sistema di tracciabilità approvato dall'Unione europea per i farmaci ha adottato il sistema Data Matrix (ISO/IEC16022), sistema di tracciabilità specifico ma sostanzialmente assimilabile al QR Code, pure se contiene solo informazioni alfanumeriche. Rispetto al *barcode*, nei farmaci, saranno disponibili informaticamente anche il numero del lotto di produzione e la data di scadenza.

- La tecnologia a radiofrequenza RFID (Radio Frequency Identification), oltre ad un numero più ampio di informazioni sul prodotto, prevede non una lettura fisica di un codice a barre, bidimensionale o monodimensionale, come nel bollino, ma una lettura via radio dei *chip* (tag), consentendo l'autenticazione del prodotto via *web*, anche tramite *smart phones*. Tale tecnologia è utilizzata nei bancomat e nelle carte di credito, le cui operazioni sono oggi lette avvicinando il mezzo di pagamento ad un lettore di prossimità. Il vantaggio dell'RFID rispetto al *barcode* o il QR-Code, che anch'esse consentono di leggere in modo ottico i singoli pezzi in vendita, come avviene quotidianamente sulle merci vendute, ad esempio, in un supermercato, consiste nella possibilità della lettura massiva di migliaia e migliaia di pezzi, in tempi economicamente e praticamente compatibili con le esigenze della logistica. Il *microchip* di identificazione a radiofrequenza consente infatti l'identificazione a distanza: nel caso dei farmaci si potrebbe registrare non solo la movimentazione di un lotto di farmaci ma di ciascuna confezione contenuta nel lotto, facendo passare il mezzo di trasporto che carica centinaia di lotti di farmaci dentro un rilevatore massivo (definito portale elettronico con varco o « tunnel ») in grado di leggere sia il lotto sia il codice univoco contenuto nel *tag* RFID apposto in ciascuna confezione di farmaco, tramite scansione non ottica ma in radiofrequenza. Dalla scansione le informazioni contenute nel codice univoco confluirebbero in automatico nel Data base centrale, anche nella fase della catena di distribuzione (trasporto o deposito presso i grossisti). La tecnologia RFID consente inoltre altri utilizzi, sempre a causa della rilevazione in radiofrequenza: l'inventariazione di magazzino e il riscontro del costo inventariato, venduto o acquistato e dei relativi costi e ricavi per la contabilità; il monitoraggio automatico del posizionamento dei pezzi nell'ambito della filiera; la consultazione delle informazioni sul prodotto sino alla prova della autenticità del prodotto da parte del consumatore o in sede di controllo da parte delle autorità, avvicinando un semplice cellulare alla bottiglia o alla confezione nel punto vendita che contiene il tag-RFID.

Il Sistema RFID è oggi utilizzato per prodotti a elevato valore aggiunto, ad esempio nel settore della moda o nel settore alimentare

e del *beverage*, ove il costo del prodotto giustifica i maggiori costi del sistema di tracciatura, e anche per i farmaci in contesti extraeuropei, ad esempio negli Stati Uniti per i farmaci c.d. salvavita, il cui costo è di migliaia di dollari per singola unità.

Il problema dei sistemi a radio frequenza è costituito dal costo delle infrastrutture, ossia i macchinari necessari alla lettura massiva dei tag.

- Il *packaging* intelligente, dove il contenitore del prodotto svolge anche la funzione di « etichetta » attraverso strumenti come olografia, inchiostri e traccianti di sicurezza, demetalizzazioni e sistemi di codifica verificabili via *web*.

In conclusione, si può affermare che la Commissione ha valutato con grande attenzione le possibilità fornite dalle tecnologie per le finalità di contrasto della contraffazione. Potrebbe essere valutata l'adozione di forme d'incentivazione, quali la concessione di finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti in materia, per l'adozione di strumenti di tale genere per la lotta contro la contraffazione, in considerazione del preminente interesse pubblico alla lotta a tale fenomeno criminale e degli effetti positivi derivanti (contrasto all'evasione fiscale, lotta alle forme di criminalità organizzata, ecc).

#### **4.3.4 La tutela della provenienza territoriale delle merci e il fenomeno dell'*Italian sounding***

Il tema delle denominazioni d'origine e della provenienza territoriale costituisce un punto importante per la tutela dei prodotti.

I marchi collettivi DOP (Denominazione d'Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita), a differenza dei marchi di proprietà individuale non sono riconosciuti in importanti mercati mondiali, come gli Stati Uniti. Il tema è emerso dalle discussioni relative alla sottoscrizioni del Trattato CETA con il Canada, giungendo ad un riconoscimento bilaterale di alcune di queste denominazioni e costitutiva anche la base di trattative relative al trattato TTIP con gli Stati Uniti.

È proprio su tali tematiche che si avverte una lacuna di tutela sul piano giuridico, a differenza degli IPR, per i quali la compromissione degli stessi non deriva da una mancanza di riconoscimento giuridico in ambito mondiale ma da un *deficit* di attuazione pratica delle norme poste a tutela. Occorrerebbe, in altri termini, una disciplina comune, regolata da un trattato internazionale, per riconoscere l'esistenza dei marchi collettivi legati alla provenienza geografica e all'originalità dei prodotti derivanti dai contesti protetti.

Nella maggior parte dei paesi extra-UE i prodotti agroalimentari riconosciuti quali DOP o IGP non trovano tutela efficace. La tutela degli interessi nazionali è affidata ad accordi internazionali che l'Unione stessa concluda con i Paesi terzi, oltre alle registrazioni internazionali dei marchi effettuate dai consorzi, nonché ad un'opera di educazione dei consumatori ed alla capacità di affermazione dei nostri marchi.

Alla base della diversità di vedute tra il contesto Nordamericano e l'Europa (o meglio, parte dell'Europa) vi sono un'impostazione economica che giudica il riconoscimento delle specialità e delle originalità territoriali come misure protezionistiche, limitatrici della concorrenza commerciale. La globalizzazione degli scambi commerciali e l'aumento della possibilità di esportare all'estero ha acuito il problema della concorrenza sleale di prodotti italiani, che ad esempio nel campo agroalimentare hanno una tradizione secolare, con prodotti succedanei evocativi di provenienze che in realtà non sussistono (si pensi ai casi celebri dei formaggi Parmesan o analoghi, con marchio registrato negli Stati Uniti, rispetto al prodotto tipico italiano).

Ma al di là dei prodotti registrati con marchi collettivi l'altra insidia, parimenti se non di più dannosa in termini economici, è costituita dal fenomeno del «*sounding*», che non presuppone la violazione di segni distintivi delle aziende e dei prodotti, o di marchi collettivi ma che si realizzano con imitazione evocativa dell'origine di aree geografiche o delle caratteristiche di prodotti tipici che richiamano l'originale di qualità, inducendo il consumatore, attraverso nomi, immagini, simboli, colori, ecc., a ritenere un'origine, ad esempio italiana del prodotto, che non è invece veritiera. Mentre la contraffazione è considerata un illecito in moltissimi paesi per violazione di marchi individuali, e per i marchi collettivi si deve ricorrere ad accordi bilaterali tra i Paesi interessati, l'erronea evocazione dell'origine raramente è tutelata su piano giuridico.

Non vi è dubbio che il fenomeno del *sounding*, sin quando non sarà regolato inanzitutto in sede comunitaria e poi in ambito internazionale, sarà molto dannoso per le imprese italiane i cui prodotti territorialmente identificati ed apprezzati si trovino, ad esempio sul mercato degli Stati Uniti, in competizione con prodotti imitativi che ricorrano a nomi o *packaging* evocativi.

#### 4.3.5 La sensibilizzazione del consumatore

La Commissione sottolinea la necessità di operare sul versante dell'informazione dell'opinione pubblica e dell'educazione del consumatore al disvalore della contraffazione, con una formazione, anche a livello scolastico, finalizzata a promuovere la legalità degli acquisti del consumatore. In tale attività le Istituzioni devono coinvolgere i produttori, i titolari di marchi o dei diritti d'autore, promuovendo campagne di informazione ed iniziative di comunicazione rivolte ai consumatori e, particolarmente ai giovani.

Da molte analisi e studi risulta infatti che proprio i giovani, sia per la relativa disponibilità economica, sia per una facilità di accesso alle transazioni su *internet*, sono particolarmente esposti soggetti al richiamo dell'acquisto di merce contraffatta,

L'incremento dell'utilizzo di *internet* riguarda in larga misura i giovani, anche in età scolare, ad esempio per i preparati relativi ad attività sportive o ludiche.

Uno dei problemi che favorisce il ricorso, specie su *internet*, all'acquisto di farmaci falsi, oltre a motivazioni di ordine economico, è l'assenza di informazioni circa l'estrema pericolosità di tale pratica per la salute degli acquirenti.

Va segnalata, infatti, una scarsa percezione e considerazione circa la natura non solo illegale, ma socialmente ed economicamente pericolosa del commercio di merci contraffatte e della pirateria digitale. Occorre al proposito una strategia integrata tra istituzioni, forze dell'ordine, associazioni di categoria, ed altri soggetti competenti per una più efficace alfabetizzazione degli utenti del *web* sui pericoli della contraffazione. In particolare, oltre ai rischi connessi ad incauti acquisti – si pensi in particolare ai farmaci o a prodotti con materiali tossici – è necessario rendere maggiormente noto il potenziale distruttivo che la contraffazione ha sull'economia legale, la vita delle imprese sane, il lavoro regolare e i suoi diritti, ecc.

È necessaria una maggiore informazione sui rischi per la salute che molti prodotti contraffatti possono comportare, con la realizzazione di campagne informative al pubblico sui rischi connessi all'acquisto di beni contraffatti, non solo nel settore agroalimentare, ma, ad esempio, per la vendita su *internet* di farmaci o prodotti *lifestyle saving*.

È quindi necessario che le amministrazioni competenti lavorino per la realizzazione di adeguate campagne di informazione attraverso i media ed anche nelle scuole, per migliorare l'attenzione dei potenziali consumatori e che le Istituzioni stanino risorse adeguate per finanziare tali progetti.

Se non aumenterà la consapevolezza del disvalore sociale associato alla contraffazione difficilmente sarà possibile compiere soddisfacenti passi avanti in termini di prevenzione e contrasto.

## 5. CONCLUSIONI

La contraffazione è ormai una vera e propria industria, spesso gestita da organizzazioni criminali di ambito sovranazionale.

Il contrasto da parte delle Istituzioni competenti deve perciò tener conto di tale realtà estremamente pericolosa ed attrezzarsi per dare risposte adeguate.

La Commissione, durante l'intero arco della legislatura ed in tutte le relazioni approvate e presentate all'Assemblea della Camera si è impegnata per rappresentare in modo argomentato quale sia la considerazione della pericolosità e della nocività della contraffazione nelle forme organizzate e sovranazionali in cui oggi essa si presenta.

Sono state ampiamente illustrate le ricadute negative della contraffazione per la concorrenza e i danni al sistema produttivo, con la compressione dei profitti per le aziende, particolarmente le imprese ad alto valore aggiunto, in termini di specificità, creatività ed innovatività dei propri prodotti, tra cui le piccole e medie imprese; la conseguente riduzione delle risorse disponibili per gli investimenti aziendali da destinare all'innovazione, alla ricerca e all'adeguamento delle produzioni; l'ingente evasione fiscale; lo sfruttamento del lavoro nero; l'aumento dei profitti per le organizzazioni criminali, con ricadute sull'ordine pubblico; i danni all'ambiente, a seguito dello smaltimento di lavorazioni illecite che utilizzano spesso materie prime a basso costo e pericolose; i danni alla salute del consumatore.

Occorre altresì sottolineare con forza che la pericolosità della contraffazione è complessivamente sottostimata in sede istituzionale nel contesto mondiale e presso la stessa opinione pubblica.

In sede internazionale, i contrasti circa una condivisione della tutela dei diritti di proprietà intellettuale hanno portato all'assenza, sinora, di un trattato multilaterale sulla contraffazione.

Lo sforzo di realizzare un approccio coordinato ed armonizzato in sede europea costituisce indubbiamente una risorsa per l'Europa e per gli Stati membri dell'Unione. Tuttavia non si possono sottacere le difficoltà che in sede comunitaria, per la sussistenza di interessi nazionali contrastanti e la difficoltà dell'Unione ad operare sintesi politiche efficaci, si sono appalesate nella disciplina di fenomeni rilevanti che incidono sulla regolarità dell'assetto dei mercati.

Gli esempi sono molteplici.

Ci si deve riferire, al proposito, alle difficoltà ad introdurre un sistema di etichettatura che garantisca l'origine territoriale dei prodotti, ovvero alle problematiche esistenti nella definizione di un nuovo assetto del commercio elettronico che riduca la posizione di sostanziale irresponsabilità dei *providers* e determini un equo temperamento con i legittimi interessi dei titolari di diritti di proprietà intellettuale e con gli interessi dei consumatori, attraverso le nuove procedure del *Notice and Stay Down*, oppure, ancora, ai contrasti nell'adozione di regole comuni nei sistemi doganali che non privilegino le esigenze commerciali di movimentazione delle merci sacrificando del tutto quelle del rispetto delle normative doganali, commerciali e fiscali, tra cui le norme anticontraffazione.

Il fenomeno della sottovalutazione della pericolosità della contraffazione riguarda anche gli Stati nazionali e tra questi anche l'Italia.

In tal senso, uno degli indici sintomatici in materia è rappresentato dalla limitazione delle sanzioni penali per i fenomeni contraffattivi e dall'assenza di una fattispecie che riguardi il caso principale di illeciti: la contraffazione sistematica organizzata e svolta su base transnazionale. Questo è un problema che in generale riguarda molti Stati e in Italia determina il fatto che nella scala di priorità che le Procure della Repubblica, per poter gestire l'enorme volume di processi pendenti, devono predisporre, i reati di contraffazione sono postposti ad altre tipologie di reati gravi.

Anche dal punto di vista delle funzioni di Governo si manifesta l'esigenza di rafforzare le forme di coordinamento tra le molte istituzioni pubbliche coinvolte, per evitare sovrapposizioni o carenze di intervento. Un efficace ed autorevole coordinamento politico-istituzionale è fondamentale per combattere la contraffazione ed assicurare la maggiore coesione alle azioni di contrasto svolte dalle Amministrazioni centrali e periferiche. La Commissione sottolinea la necessità di valutare ogni soluzione idonea a migliorare la situazione attuale, mediante un'unica cabina di regia nel Governo.

Infine, ma non da ultimo in termini di rilevanza, vi è una mancata presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica della pericolosità del fenomeno. La consapevolezza da parte del consumatore, specie dei giovani, che più facilmente accedono al commercio di beni illeciti su *internet*, può svolgere un ruolo importante nel limitare la domanda di

beni falsi o contraffatti. Per accrescere tale consapevolezza occorre investire in iniziative di informazione e campagne di comunicazione, anche a livello scolastico, per favorire il maturare di una coscienza civile sulla negatività del fenomeno.

Dalle inchieste svolte dalla Commissione emerge con chiarezza che non esiste una soluzione unica per combattere la contraffazione.

Non esiste più, infatti, un solo tipo di contraffazione (o falso o frode in commercio), legata ad una gestione artigianale o locale, ma esistono invece una pluralità di «contraffazioni», gestite secondo criteri di imprenditorialità, spesso legate a fenomeni di criminalità organizzata, ma sempre contraddistinte dal carattere di internazionalità, ove le merci contraffatte prodotte in Paese, sono assemblate per la vendita al dettaglio in altro Paese e magari poi smerciate in Paesi ancora diversi.

Le caratteristiche del fenomeno riguardano tutti i settori produttivi e le modalità realizzative dei falsi presentano specificità proprie in ciascun comparto: se nel settore del calzaturiero giungono da Paesi asiatici scarpe « neutre », cui in Italia sono apposti i marchi e gli imballaggi contraffatti, nell'agroalimentare vi è il fenomeno delle sovrapproduzioni fittizie, con fatturazioni false che coprono l'ingresso di prodotti di base non genuini; per i farmaci la contraffazione è resa possibile dall'assenza di un tracciabilità integrale della filiera distributiva, mentre nella contraffazione su internet vi è l'assenza di legame con il territorio per l'offerta di merci contraffatte e la difficoltà tecnologica di oscurare i siti illegali; per la pirateria l'enorme sviluppo dei formati digitali degli audiovisivi ha completamente sostituito la vendita di supporti ottici per musica e film, sostituiti dal *download* e dal filesharing illegali; in alcuni settori, come nel tessile, la contraffazione si accompagna a fenomeni di laboratori produttivi organizzati su base etnica, gestiti ad esempio dalle comunità cinesi presenti sul territorio, che operano in questo come in altri comparti merceologici anche con una marcata presenza sul versante commerciale, con veri e propri negozi di merce contraffatta.

Per contrastare tutto questo occorre, pertanto, sviluppare un approccio pluridirezionale che tenga insieme molte e diversificate modalità di intervento, anche a carattere specialistico dal punto di vista tecnico.

Alcuni interventi sono trasversali rispetto a tutti i settori produttivi e sono sollecitati dagli stessi operatori del settore e dalle forze dell'ordine.

In primo luogo vi è la necessità di adeguare l'apparato sanzionatorio, semplificando la normativa ed incentrando l'attenzione sul contrasto della contraffazione sistemica e organizzata, anche al di là dei casi associativi, fissando i limiti di pena edittale sopra i 5 anni, potenziando altresì gli strumenti procedurali ed investigativi a disposizione della Magistratura.

Altro intervento a carattere trasversale riguarda l'utilizzo delle tecnologie per assicurare la tracciabilità dei prodotti e delle filiere produttive, anche prevedendo forme di incentivazione ed agevolazione per le imprese per l'adozione dei relativi sistemi.

Per la contraffazione di beni materiali, veicolata attraverso normali canali di distribuzione, è essenziale il controllo delle filiere

produttive con l'intensificazione delle ispezioni e dei controlli nei luoghi di produzione, anche ricorrendo a controlli sofisticati in laboratori specializzati a rilevare il rispetto delle norme sulle caratteristiche dei prodotti e di quelle organolettiche degli alimenti.

Per la fase di commercializzazione rilevante è il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, favorendo la vocazione naturale a intervenire nei settori economici della Guardia di Finanza e implementando la specializzazione delle forze dell'ordine per settori merceologici, come nel caso dei NAS dei Carabinieri per il settore farmaceutico e delle sofisticazioni alimentari, e potenziando anche il ruolo delle Polizie locali, specie per la vendita ambulante delle merci false.

Per il controllo dell'*e-commerce* occorre sviluppare le tecniche investigative specialistiche che consentano un efficace controllo dei siti illegali e del *deep web*, anche investendo risorse nella formazione del personale della Polizia Postale e del Nucleo tecnologico della Guardia di Finanza; tutto questo rischia però di essere insufficiente se non si introducono forme di responsabilizzazione dei *provider* che li chiami a comportamenti proattivi per il controllo dei servizi offerti nelle piattaforme digitali e la loro utilizzazione da parte degli utenti professionali.

Il contrasto in sede internazionale richiede un sempre maggiore coordinamento tra le forze dell'ordine dei vari Paesi e dell'Unione europea e l'adozione di strumenti internazionali pattizi che standardizzino maggiormente, rispetto a quanto avviene oggi, le normative nazionali e gli strumenti investigativi.

Altro filone importante, infine, è quello della definizione di accordi tra i Paesi esportatori, *in primis* la Cina, e i Paesi importatori di merci contraffatte, per controllare alla fonte le filiere illecite.

Sono temi che richiedono una chiara visione politica della pericolosità della contraffazione e che richiedono la capacità di adottare misure concrete nelle molteplici direzioni indicate, tanto a livello internazionale che nazionale.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	158
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	158

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 19 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11 alle 11.35.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 19 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

**La seduta comincia alle 11.35.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che:

il 29 novembre 2017 il dottor Donadio ha depositato un contributo, riservato, per la terza relazione della Commissione;

il 30 novembre 2017 la dottoressa Tintisona ha depositato due note, riservate: una relativa all'esame di reperti a suo tempo scoperti nei covi di via Pesci, via delle Nespole, viale Giulio Cesare e via di

Tor Sapienza; e una relativa agli arresti di Valerio Morucci anteriormente al suo ingresso nelle Brigate rosse;

nella stessa data la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia hanno depositato il verbale, riservato, dell'escussione di una persona al corrente dei fatti;

il 1° dicembre 2017 il colonnello Pinnelli ha depositato una raccolta, riservata, di documentazione su Alessandra De Luca;

nella stessa data il sovrintendente Marratzu e il sostituto commissario Ferrante hanno depositato copia, riservata, degli atti del procedimento del Tribunale di Roma 2625/91;

il 4 dicembre 2017 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, su Alvaro Lojacono;

il 5 dicembre 2017 il tenente colonnello Giraud ha depositato un contributo da lui redatto ai fini della predisposizione della terza relazione della Commissione;

nella stessa data il sovrintendente Marratzu ha depositato le radiografie effettuate sul corpo di Aldo Moro. Le stesse sono state digitalizzate e acquisite come copie digitali segrete;

il 12 dicembre 2017 la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da una persona al corrente dei fatti;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione catastale relativa ad alcuni immobili in zona La Storta (a Roma), e una raccolta, riservata, di documentazione relativa a Rita Algranati;

nella stessa data il colonnello Occhipinti ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione della Guardia di finanza relativa alle attività di sorveglianza a suo tempo realizzate a carico di Licio Gelli e una nota, riservata, relativa ad accertamenti compiuti sul traffico aeroportuale di Pratica di Mare il 16 marzo 1978;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una raccolta, riservata, di documentazione relativa a Volker Weingraber, che integra quella precedentemente versata, nonché documentazione, riservata, integrativa relativa ad Alessandra De Luca, Caterina Piunti, Paolo Lapponi;

nella stessa data il dottor Mastelloni ha trasmesso i verbali, riservati, delle escussioni di sette persone al corrente dei fatti;

il 13 dicembre 2017 il dottor Salvini ha depositato il verbale, riservato, dell'escussione di una persona al corrente dei fatti;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, relativa alle vicende del covo di via Fracchia, a Genova, e una nota, riservata, relativa alla documentazione reperita nel covo di via Monte Nevoso, a Milano;

nella stessa data il dottor Donadio e il colonnello Occhipinti hanno depositato il verbale, riservato, dell'escussione di una persona al corrente dei fatti;

il 14 dicembre 2017 il dottor Salvini ha depositato una relazione, segreta, sui colloqui intercorsi con una persona al corrente dei fatti;

nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, sui « villaggi irlandesi », menzionati in una intervista di Francesco Cossiga;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato tre note, riservate, relative a Birgit Kraatz e a nominativi emersi in relazione a uno stabile di via Massimi, nonché due note, riservate, relative a Rita Algranati, e una nota, riservata, con allegata documentazione tecnica relativa alla strage di via Fani;

nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato la documentazione, riservata, versata dall'Arma dei Carabinieri in relazione alla vicenda della scoperta del covo brigatista di via Fracchia, e una, nota, riservata, relativa alle vane ricerche di documentazione relativa a Edith von Haynau e alla sua famiglia;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, relativa alla possibile trascrizione dell'escussione di Michele Riccio avvenuta il 16 dicembre 2017;

nella stessa data il dottor Donadio, il sovrintendente Marratzu e il dottor Allegrini hanno depositato una nota, riservata, relativa all'analisi di documentazione giudiziaria conservata presso il Tribunale di Roma;

il 15 dicembre 2017 il generale Scriccia ha depositato due note, riservate, relative alla documentazione dell'AISE su Rita Algranati e sui « nuclei difesa dello Sato »;

nella stessa data il RIS dei Carabinieri di Roma ha trasmesso una nota, di libera consultazione, sugli esami tecnici svolti nel garage di via Montalcini 8;

nella stessa data l'AISE ha trasmesso una raccolta di documentazione, segreta, sulla « fonte Damiano », integrativa di quella precedentemente versata;

il 18 dicembre 2017 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, con allegati gli accertamenti condotti dalla Telecom al fine di identificare i numeri presenti nell'agenda, riferibile ad Alessio Casimirri, reperita agli atti della Compagnia San Pietro dei Carabinieri;

il 19 dicembre 2017 il dottor Salvini ha inviato una proposta istruttoria, riservata, relativa a Rita Algranati;

nella stessa data il generale Scriccia ha depositato un contributo, di libera consultazione, relativo alle vicende della colonna genovese delle Brigate rosse;

nella stessa data la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia hanno depositato il verbale, riservato, dell'escussione di una persona al corrente dei fatti.

Illustra quindi i criteri che intende proporre, in una prossima seduta della

Commissione, in relazione al regime di pubblicità degli atti e dei documenti e richiama la necessità che tutte le attività di indagine e acquisizione di documenti siano concluse entro la data dello scioglimento delle Camere.

Comunica infine che, per quanto attiene alla dotazione della Commissione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di rappresentare agli Uffici l'esigenza di iscrivere nel bilancio di previsione per il 2018, a titolo di residuo, tutte le somme che risulteranno non spese al termine del 2017.

**La seduta termina alle 11.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	161
Audizione del Presidente di Assinter Italia, Simone Puksic ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	161
Comunicazioni del presidente .....	162
AVVERTENZA .....	162

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Martedì 19 dicembre 2017. – Presidenza  
del presidente Paolo COPPOLA.*

#### La seduta comincia alle 10.45.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### Audizione del Presidente di Assinter Italia, Simone Puksic.

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente di Assinter Italia, Simone Puksic, accompagnato dal Direttore Luca Rigoni e dalla Responsabile Affari Regolatori e Relazioni Istituzionali Silvia Barbieri, che ringrazia per la presenza.

Simone PUKSIC, *Presidente di Assinter Italia*, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, Paolo COPPOLA, *presidente*.

Simone PUKSIC, *Presidente di Assinter Italia*, e Luca RIGONI, *Direttore*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**Comunicazioni del presidente.**

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che, durante la seduta odierna, la Commissione ha ricevuto documentazione da Assinter Italia che, d'accordo con gli autori, ritiene di includere nella categoria degli atti liberi e di pubblicare quindi come di consueto sul sito *web* della Commissione.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

**La seduta termina alle 11.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sul sistema bancario e finanziario

### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	163
Audizione del dottor Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia .....	163

*Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.*

#### La seduta comincia alle 10.05.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

##### Audizione del dottor Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, accompagnato dal dottor Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria, dal dottor Gianluca Trequattrini, Capo del Servizio Segreteria particolare del Direttore e Comunicazione e dalla dottoressa

Paola Ansuini, Responsabile della Comunicazione.

Il dottor VISCO svolge la propria relazione.

Formulano osservazioni e pongono domande all'audito il PRESIDENTE, il senatore GIROTTO (M5S), l'onorevole ZOGGIA (MDP), il senatore D'ALÌ (FI-PdL XVII), gli onorevoli PAGLIA (SI-SEL-POS), VAZIO (PD), DELL'ARINGA (PD) e DAL MORO (PD).

Replicano ai quesiti posti il dottor VISCO e il dottor BARBAGALLO.

Il PRESIDENTE, su richiesta dell'onorevole DAL MORO (PD), propone di proseguire i lavori in forma segreta.

La Commissione conviene.

*(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle 16 alle 16.20).*

L'onorevole DAL MORO (PD) pone ulteriori quesiti all'audito, ai quali risponde il dottor VISCO.

Il PRESIDENTE, su richiesta dell'onorevole DAL MORO (PD), propone di proseguire i lavori in forma segreta.

La Commissione conviene.

*(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle 16.30 alle 16.40).*

**La seduta, sospesa alle 16.40, riprende alle 18.30.**

Formulano osservazioni e pongono ulteriori domande all'audito il senatore MARCUCCI (PD), gli onorevoli VILLAROSA (M5S) e RUOCCO (M5S), il senatore MARTELLI (M5S).

Il dottor VISCO e il dottor BARBAGALLO rispondono ai quesiti.

Il PRESIDENTE, su richiesta del senatore MARTELLI (M5S), propone di proseguire i lavori in forma segreta.

La Commissione conviene.

*(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle 19.45 alle 19.47).*

Intervengono per porre domande all'audito l'onorevole TABACCI (DeS-CD), il senatore TOSATO (LN-Aut) e l'onorevole SIBILIA (M5S), cui replica il dottor VISCO.

Intervengono sull'ordine dei lavori gli onorevoli VILLAROSA (M5S) e ORFINI (PD), ai quali il PRESIDENTE fornisce chiarimenti.

Pongono ulteriori quesiti all'adito i senatori DEL BARBA (PD) e GIANNINI (PD) e l'onorevole BRUNETTA (FI-PdL), ai quali risponde il dottor VISCO.

L'onorevole ORFINI (PD), e successivamente, l'onorevole BRUNETTA (FI-PdL) intervengono sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 22.35.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	165
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti 36.81, 36.82, 41.166, 53.61, 80.36, 97.42, 101-quater.310, 101-quater.315, 101-quater.316, 119.5 e Tab. 4.3 del Relatore e relativi subemendamenti</i> ) .	183
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	181
ERRATA CORRIGE .....	182

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 19 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianclaudio Bressa.*

##### La seduta comincia alle 12.15.

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.**

**C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 dicembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte di aver presentato, in qualità

di relatore, gli emendamenti 36.81, 36.82, 41.166, 53.61, 80.36, 97.42, 101-quater.310, 101-quater.315, 101-quater.316, 119.5 e Tab. 4.3 (*vedi allegato 1*), che sono stati trasmessi per le vie brevi ai componenti della Commissione per consentire la presentazione di eventuali subemendamenti. Avverte al riguardo che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 1*), di cui si riserva di valutare l'ammissibilità nel corso della seduta odierna.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede chiarimenti circa l'ulteriore presentazione di emendamenti da parte del relatore e del Governo, nonché di conoscere quali siano i tempi prevedibili di conclusione dell'esame.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, assicura come i lavori si concluderanno nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la complessità delle questioni da affrontare.

Il Viceministro Enrico MORANDO preannuncia la presentazione di un ulteriore

emendamento del Governo, subordinatamente al raggiungimento sullo stesso del consenso unanime dei gruppi, volto a prorogare il termine per l'adozione del provvedimento concernente l'albo degli aiuti di Stato. A causa del mancato coordinamento tra le amministrazioni incaricate di redigerlo, di cui il Governo si assume la responsabilità, non è possibile procedere all'adozione di tale atto nei termini previsti senza correre il rischio di lacune suscettibili di recare danno alle imprese, in quanto sulla base della normativa dell'Unione europea gli aiuti di Stato non ricompresi nell'albo sono da considerarsi illegittimi.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, rileva come si tratti di fare fronte a esigenze delle amministrazioni centrali motivate da una situazione di emergenza.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) chiede chiarimenti sulle modalità e sui tempi di prosecuzione dei lavori, con particolare riferimento all'individuazione delle ulteriori questioni da affrontare. Rileva come il consenso sulla proposta emendativa preannunciata dal Governo sia condizionato anche dalle decisioni che saranno assunte circa le materie da trattare. Rileva infine come si sia proceduto fino a questo momento in modo frammentario e come ciò sia riconducibile a responsabilità della maggioranza e del Governo.

Gianni MELILLA (MDP), pur esprimendo l'assenso del suo gruppo a trattare l'emendamento illustrato dal Viceministro Morando, ritiene sia necessario accelerare l'esame delle proposte emendative accantonate e di quelle riformulate. Invocando una specifica assunzione di responsabilità da parte della maggioranza, dati i tempi molto stretti, crede che potranno essere esaminate solamente nuove proposte emendative che siano condivise e non volte ad introdurre elementi che possono creare turbative.

Guido GUIDESI (LNA) auspica che la proposta emendativa illustrata dal Vicemi-

nistro Morando, seppur condivisibile, sia l'ultima ad essere presentata dalla maggioranza di governo, in quanto i gruppi sono ancora in attesa di risposte dal Governo sugli emendamenti segnalati. Propone, pertanto, che si proceda all'esame delle proposte emendative dei gruppi, nel testo riformulato, e poi, eventualmente in sede di Ufficio di presidenza, si valutino le questioni rimaste in sospeso. Non appena raggiunta chiarezza su tutto ciò, ritiene che si dovrebbe procedere senza che giungano nuove proposte emendative di maggioranza, così da non pregiudicare l'avvio per domani della discussione generale in Aula.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), pur condividendo la proposta emendativa illustrata dal Viceministro Morando, contesta il metodo con cui i lavori della Commissione sono stati condotti. Ricorda, infatti, che il suo gruppo ha dimostrato massima disponibilità al buon andamento dei lavori nella comprensione delle problematiche interne alla maggioranza, ma, a fronte di ciò, la maggior parte delle proposte emendative esaminate provenivano dalla stessa maggioranza o dal Governo. Inoltre in risposta al rigetto di ogni proposta di opposizione, pur se di modesto impatto finanziario, la maggioranza ha insistito in emendamenti concernenti questioni non centrali e particolarmente onerose. Ritiene, pertanto, che la proposta emendativa illustrata dal Viceministro dovrebbe essere esaminata insieme a tutti gli altri emendamenti in materia di proroghe, procedendo immediatamente a votare il pacchetto di emendamenti riformulati.

Walter RIZZETTO (FdI), concordando con gli interventi precedenti e dichiarando che il suo gruppo non è contrario alla proposta emendativa illustrata dal Viceministro Morando, segnala che fino a quel momento le proposte emendative del Governo e della maggioranza hanno potuto godere di una corsia preferenziale. Malgrado lo sforzo profuso, i lavori della Commissione procedono a rilento e con ritardo rispetto alla programmazione.

Concorda sulla proposta di posticipare l'esame dell'emendamento illustrato dal rappresentante del Governo ritenendo prioritari emendamenti di merito, quali quelli presentati dal suo gruppo in tema di assunzioni nel Corpo dei vigili del fuoco, di lavoro e previdenza, di concorsi nella Pubblica Amministrazione o sulla direttiva Bolkestein. Auspica che la presidenza della Commissione possa rassicurare sul rispetto di tempi certi, diversamente non è da escludere che il suo gruppo valuti una modifica del proprio atteggiamento, che fin qui è stato più che collaborativo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, nel ricordare che i temi di merito richiamati dal collega Rizzetto sono tutti oggetto di riformulazioni condivise, concorda con la proposta del deputato Guidesi e ritiene che vi siano le condizioni affinché l'esame del disegno di legge di bilancio possa essere concluso entro poche ore, a partire da votazioni su questioni su cui vi sia sostanziale accordo. Fa presente che il ritardo si deve all'elevato numero di emendamenti presentati, da cui è derivato un eccezionale carico di lavoro tecnico ed istruttorio. Assicura che non saranno presentate nuove proposte emendative da parte sua o del Governo, se non per quanto concerne un emendamento riguardante SACE e Fincantieri, peraltro condiviso e da lui ritirato nella giornata di ieri per essere ripresentato con una nuova copertura.

**La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 12.55.**

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni comunicate dai gruppi parlamentari relativamente alla seduta odierna.

Comunica che l'onorevole Ribaudo sottoscrive l'emendamento Giuletto 42.2; l'onorevole Colletti sottoscrive l'emendamento Cicchitto 102-ter.49; l'onorevole Gadda sottoscrive l'emendamento Scuvera 95-ter.6; l'onorevole Abrignani sottoscrive l'emendamento Donati 102-ter.35; l'onorevole Baruffi sottoscrive l'emendamento

Fabbri 21-bis.62; l'onorevole Giuseppe Guerini sottoscrive l'emendamento Misiani 101-quater.195; l'onorevole Mannino sottoscrive l'emendamento Realacci 3-bis.24 come riformulato; l'onorevole De Menech sottoscrive l'emendamento Rubinato 54-ter.46; l'onorevole Baruffi sottoscrive l'emendamento Lorenzo Guerini 95.12; l'onorevole Cenni sottoscrive l'emendamento Realacci 51.29; l'onorevole Camani sottoscrive l'emendamento Preziosi 30-bis.8; l'onorevole Gribaudo sottoscrive l'emendamento Bargerò 67-bis.17; l'onorevole Gaggano sottoscrive l'emendamento Realacci 3-bis.24; l'onorevole Capone sottoscrive gli emendamenti Fanucci 39.90, Realacci 3-bis.24, Gutgeld 59.32 e Lorenzo Guerini 95.12; l'onorevole Fabbri sottoscrive l'emendamento Lorenzo Guerini 95.12; l'onorevole Iacono sottoscrive l'emendamento Benamati 3.242; l'onorevole Alfreider sottoscrive l'emendamento De Menech 60-bis.1; l'onorevole Di Salvo sottoscrive l'emendamento Preziosi 30-bis.8; l'onorevole Tino Iannuzzi sottoscrive l'emendamento Famiglietti 101-quater.281; l'onorevole Baruffi sottoscrive gli emendamenti Cinzia Maria Fontana 19.10 e Carnevali 19.11; l'onorevole Pellegrino sottoscrive il subemendamento Pannarale 0.101-quater.310.3; l'onorevole Fratoianni ritira la propria firma all'emendamento Ginefra 76-bis.8; gli onorevoli Giordano e Mantero sottoscrivono gli emendamenti Lenzi 41.64 e Marazziti 41.117; l'onorevole Nesci sottoscrive l'emendamento Nuti 38.16; l'onorevole Prestigiacomo ritira la sua firma all'emendamento Alberto Giorgetti 101-quater.292.

Avverte che i presentatori degli identici emendamenti Benamati 3.242 e Fanucci 39.90 hanno accettato la riformulazione proposta dal Governo e che gli stessi emendamenti sono stati sottoscritti dai deputati Cenni, Valiante, Dellai, Mongiello, Donati, Borghi, Rampelli, Carnevali, Giancarlo Giorgetti, Prestigiacomo e Palese.

La Commissione approva gli identici emendamenti Benamati 3.242 e Fanucci 39.90, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che il presentatore dell'emendamento Realacci 3-*bis*.24 ha accettato la riformulazione proposta dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento Realacci 3-*bis*.24, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Realacci 3-*bis*.24, risultano assorbiti gli emendamenti Pastorelli 3-*bis*.28 e Palese 3-*bis*.17.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) accetta la riformulazione dell'emendamento Lupi 29-*quater*.26, di cui è cofirmatario, che rappresenta l'esito di un confronto approfondito svolto con il Governo su un tema di fondamentale importanza oggetto di numerose battaglie politiche condotte dal suo gruppo, ossia le misure di sostegno alle famiglie.

Pur riconoscendo che per contrastare in maniera efficace il calo demografico occorrerebbe intervenire con misure di carattere strutturale, evidenzia che il così detto « bonus bebè », pur scontando il limite che gli deriva dall'essere una misura straordinaria, ha prodotto comunque rilevanti effetti positivi ed è divenuta parte degli aiuti dello Stato alle famiglie. Sottolinea quindi che l'emendamento in esame ha il merito di garantire il diritto di accesso al bonus per tutti i nati nel 2018 e di porre le basi per poter assicurare anche nelle annualità successive continuità a tale misura. Fa, quindi, presente che, come già al Senato, non è stato possibile estendere la misura a tutto il triennio e che sarà quindi responsabilità dei prossimi governi farsi carico di protrarre la misura anche per gli anni 2019 e 2020.

Esprime, inoltre, piena condivisione sull'emendamento Preziosi 30-*bis*.8, anche nella nuova formulazione, che, in connessione con la sua proposta e nel segno di un sostegno di carattere strutturale alle famiglie, innalza a 4 mila euro il limite di reddito complessivo, finora ancora quan-

tificato in lire, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni per essere considerati fiscalmente a carico. Si tratta di un aggiornamento di cui beneficeranno migliaia di famiglie italiane. Preannunzia quindi fin da ora il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta presentata dal collega Preziosi.

Rivendica, conclusivamente, con orgoglio il lavoro svolto da Alternativa Popolare nel sostenere la famiglia quale primo tassello fondamentale per l'economia di un Paese.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) si dichiara rammaricata per il fatto che il lavoro della Commissione sugli emendamenti attualmente all'esame sia stato scavalcato dalle anticipazioni rese ai giornali da qualche forza politica che ha voluto, in tal modo, rilanciare per prima il tema del sostegno alla famiglia, rivendicando l'attenzione che il suo gruppo assicura a questo tema.

Esprime pertanto rammarico per la declaratoria di inammissibilità degli emendamenti presentati sulla medesima materia dal suo Gruppo, che a suo avviso è stata frutto di una scelta politica, e non tecnica, non presentando gli emendamenti profili problematici in termini di coperture errate o non capienti.

Alla luce dei dati disponibili sull'andamento demografico dell'Italia, sarebbero stati necessari ben altri interventi: le giovani coppie italiane non trovano incoraggiamento nei « bonus bébé » ma in politiche finalizzate a ricostruire un sistema di *welfare* attraverso il rilancio dell'occupazione, delle politiche abitative e dei servizi all'infanzia e agli anziani. Contesta, quindi, la politica dei bonus, e dunque delle misure a termine, portata avanti dall'attuale Governo, destinando peraltro a tali misure risorse irrisorie rispetto a quelle allocate su altri capitoli di bilancio. Ciò detto, il bonus è pur sempre preferibile rispetto a nessun intervento.

Auspica, infine, che il prossimo Esecutivo – che a suo avviso sarà espressione del centrodestra – introduca il quoziente familiare, che è l'unica vera riforma strut-

turale, cui non ha potuto provvedere per mancanza di tempo l'ultimo Governo Berlusconi, per affrontare in maniera seria il tema della natalità, e dunque anche del rilancio dell'economia del Paese. Non è un caso che la Francia sia ricorsa a tale misura all'indomani del secondo conflitto mondiale e dunque in un momento di profonda crisi economica.

Ribadisce, pertanto, che la proposta è mirata a fornire un mero palliativo per l'anno 2018, con chiare finalità elettorali e che non sussistono per la maggioranza motivi di vanti nei confronti dei cittadini. D'altra parte occorre fare sapere che il bonus sarà accessibile anche agli stranieri e che per il Governo in carica è accettabile risolvere la denatalità degli italiani sostenendo la natalità degli immigrati. Su tale materia è davvero auspicabile che il prossimo Governo inverta la tendenza in atto.

Tea ALBINI (MDP), nell'associarsi a parte dell'intervento della collega Saltamartini, preannuncia il suo voto contrario all'emendamento in esame, poiché contesta radicalmente la politica dei bonus, riconosciuti, a suo avviso, in maniera indiscriminata anche ai non bisognosi.

A differenza della logica sottesa alla proposta del collega Tancredi, evidenzia che il sostegno alla famiglia si attua attraverso una politica dei servizi, soprattutto alle donne, creando opportunità che favoriscano la natalità e il lavoro femminile con modalità tali da renderlo compatibile con le cure delle esigenze familiari. Ribadisce quindi che occorre ripensare completamente la politica dei bonus, in ogni settore in cui sia stata applicata, perché riduce tutto ad una mercificazione del rapporto con le famiglie e con le donne italiane.

Titti DI SALVO (PD) ritiene di dovere intervenire in replica all'intervento dell'onorevole Saltamartini su un tema sul quale le sta particolarmente a cuore riportare la discussione alla verità dei fatti. Ricorda che nel corso dell'attuale legislatura è stata ripristinata la legge contro le dimissioni in bianco, abolita dal Governo

Berlusconi nel 2008; concordando con la collega Albini sulla centralità dei servizi a sostegno delle famiglie, sono stati rafforzati i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici che si prendono cura dei propri figli, estendendo la durata dei congedi parentali, e sono stati stanziati 670 milioni integrativi per offrire servizi alle famiglie. Contesta quindi che la politica del Partito Democratico sul tema della famiglia possa essere ricondotta unicamente al sistema dei bonus.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per concludere l'esame in sede referente del disegno di legge di bilancio, si appella alla responsabilità dell'opposizione, oltre che della maggioranza, per il contenimento degli interventi all'oggetto del provvedimento.

Rocco PALESE (FI-PdL) contesta alla maggioranza la reiterazione di interventi sulle stesse tematiche.

Laura CASTELLI (M5S), in risposta all'appello del presidente Boccia, osserva che oggetto della discussione è un tema molto rilevante sul quale alcune forze politiche hanno incentrato la campagna elettorale, di fatto già in atto, e ritiene pertanto che sia utile svolgere sullo stesso un confronto aperto che rimanga agli atti.

Sottolinea che spesso le politiche fatte con misure di carattere non strutturale non solo producono effetti limitati nel tempo, ma hanno dei costi elevati, e che a suo avviso rispondono solo a logiche elettorali e di sopravvivenza politica. Stigmatizza, inoltre, il fatto che il Governo non abbia avuto il coraggio di intervenire con misure strutturali sul mercato del lavoro.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Lupi 29-*quater*.26 e Preziosi 30-*bis*.8, nella nuova formulazione.

Walter RIZZETTO (FdI) preannuncia che, pur ritenendo condivisibili alcuni pro-

fili dell'emendamento Lupi 29-*quater*.26, non voterà a favore dello stesso, perché è frutto della politica dei bonus, che seguono una logica del beneficio a termine e sono dunque inefficaci.

Alla collega Di Salvo risponde sottolineando che il Partito Democratico ha demolito il sistema del *welfare*, dei salari e annullato il potere di acquisto delle famiglie. Contesta inoltre il fatto che si preveda di estendere i bonus anche a coloro che non hanno il permesso di soggiorno permanente e ritiene che tale misura sia il frutto di una demagogia preelettorale.

Evidenziati i preoccupanti dati ISTAT sulla denatalità riferiti al 2016 – che riferiscono una diminuzione netta della popolazione italiana di 134.000 unità – ribadisce la necessità di interventi strutturali e sottolinea che in tale direzione va l'emendamento Meloni 29-*quater*.35.

In conclusione, osserva che l'attuale Governo, invece di pensare in maniera seria al sostegno alle giovani coppie, ai salari e alle pensioni, in questo disegno di legge di bilancio ha allocato ingenti risorse su capitoli di bilancio riferiti a questioni non urgenti, rendendosi così responsabile di vere e proprie « marchette ».

Guido GUIDESI (LNA) dichiara il voto di astensione della propria parte politica sull'emendamento in esame.

La Commissione approva l'emendamento Lupi 29-*quater*.26, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che i deputati Taricco, Cinzia Fontana, D'Inca, Da Villa e Rubinato sottoscrivono l'emendamento Preziosi 30-*bis*.8.

Ernesto PREZIOSI (PD) esprime soddisfazione per la nuova formulazione del suo 30-*bis*.8, del quale richiama le finalità e che ritiene utile per fare emergere il carattere strutturale degli interventi messi in atto dal presente Governo sul terreno del sostegno alle famiglia.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) esprime apprezzamento per la nuova formulazione dell'emendamento a prima firma Preziosi, espressione di una buona sintesi effettuata tra le parti politiche e senza atteggiamenti rivendicativi.

La Commissione approva l'emendamento Preziosi 30-*bis*.8, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), Alberto GIORGETTI (FI-PdL) e Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrivono l'emendamento Realacci 51.29, nel testo riformulato, che contiene importanti disposizioni in materia ambientale. Coglie l'occasione per esprimere l'auspicio affinché il legislatore voglia in futuro elaborare norme di carattere più generale, rinviando a fonti normative di rango regolamentare la disciplina di dettaglio al fine di far comprendere il senso e il carattere innovativo delle nuove disposizioni.

Federico D'INCÀ (M5S), anche a nome del collega Vignaroli, Walter RIZZETTO (FdI) e Arturo SCOTTO (MDP) sottoscrivono l'emendamento Realacci 51.29, nel testo riformulato.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Realacci 51.29 e Carnevali 51.10, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Maria ANTEZZA (PD), nell'accettare la riformulazione del suo emendamento 52.1, propone di sostituire le parole: « la mobilità » con le seguenti « il sistema della mobilità ».

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, e il rappresentante del Governo concordano con quanto proposto dalla deputata Antezza.

Gianni MELILLA (MDP) sottoscrive l'emendamento Antezza 52.1, come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che i deputati Albini, Scotto, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiaco-  
mo e Latronico sottoscrivono l'emenda-  
mento in esame.

La Commissione approva l'emenda-  
mento Antezza 52.1, come riformulato  
(*vedi allegato 2*).

Gianni MELILLA (MDP) sottoscrive gli  
identici emendamenti Alberto Giorgetti  
58.80, Tancredi 58.36 e Giulietti 58.10,  
come riformulati.

Francesco BOCCIA, *presidente e rela-  
tore*, prende atto che i deputati Albini,  
Scotto e D'Incà sottoscrivono gli identici  
emendamenti in esame.

La Commissione approva gli identici  
emendamenti Alberto Giorgetti 58.80, Tan-  
credi 58.36 e Giulietti 58.10, come riform-  
ulati (*vedi allegato 2*).

Roberto SIMONETTI (LNA), nel condi-  
videre le finalità dell'emendamento Gut-  
geld 59.32, nel testo riformulato, chiede  
chiarimenti in relazione al discrimine del-  
l'esclusione del contributo previsto nell'e-  
mendamento per gli interventi di installa-  
zione della tecnologia LED.

Alberto ZOLEZZI (M5S) osserva che  
l'emendamento a prima firma Gutgeld fa  
riferimento ad una tecnologia già obsoleta.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) chiarisce  
la portata normativa del suo emenda-  
mento 59.32, precisando che esso non  
esclude l'impiego di un livello tecnologico  
più avanzato.

La Commissione approva l'emenda-  
mento Gutgeld 59.32, come riformulato  
(*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA  
chiede l'accantonamento dell'emenda-  
mento Prestigiaco-  
mo 69.9, essendo in via  
di definizione un'ulteriore nuova formu-  
lazione dello stesso, che comporterebbe

tra l'altro la soppressione dell'ultimo  
comma.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL)  
concorda sulla proposta di accantona-  
mento del suo emendamento, non com-  
prendendo le ragioni che inducono a ri-  
formularlo in modo da aggravare o addi-  
rittura rendere impossibile per il governo  
della Regione Siciliana, da poco insedia-  
tosi, la presentazione del bilancio conso-  
lidato entro i termini.

Francesco BOCCIA, *presidente e rela-  
tore*, dispone pertanto l'accantonamento  
dell'emendamento Prestigiaco-  
mo 69.9. Av-  
verte che i presentatori hanno accettato la  
proposta di riformulazione degli identici  
emendamenti Lorenzo Guerini 95.12, Ci-  
rielli 95.49, Venittelli 95.33, Sottanelli  
95.48, Ciraci 95.39, Simonetti 96.6, Pasto-  
rino 95.16, Pastorelli 95.28, Lavagno 95.31  
e degli identici emendamenti Tancredi  
101-*quater*.271, Alberto Giorgetti 101-*qua-  
ter*.305 e Giulietti 101-*quater*.34.

La Commissione, con distinte votazioni,  
approva gli identici emendamenti Lorenzo  
Guerini 95.12, Cirielli 95.49, Venittelli  
95.33, Sottanelli 95.48, Ciraci 95.39, Simo-  
netti 96.6, Pastorino 95.16, Pastorelli  
95.28, Lavagno 95.31, come riformulati, e  
gli identici emendamenti Tancredi 101-  
*quater*.271, Alberto Giorgetti 101-*qua-  
ter*.305 e Giulietti 101-*quater*.34, come ri-  
formulati (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e rela-  
tore*, prende atto che la riformulazione  
dell'emendamento Iacono 58.76 è stata  
accettata dai proponenti.

La Commissione approva l'emenda-  
mento Iacono 58.76, come riformulato  
(*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), pren-  
dendo da ultimo spunto dall'esito dell'e-  
same dell'emendamento presentato dal  
collega Realacci, esprime preoccupazione  
per la sottrazione di risorse già previste  
nella Tabella B, voce Ministero della Sa-

lute, utilizzate per garantire adeguata copertura finanziaria ad emendamenti di recente approvati su altre materie. Teme che da tali interventi possa derivare l'assenza di copertura per gli identici emendamenti Lenzi 41.64 e Marazziti 41.117, riguardanti l'istituzione di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), dei quali sottolinea la rilevanza.

Il Viceministro Enrico MORANDO assicura che gli emendamenti citati dalla deputata Miotto saranno corredati dalla necessaria copertura finanziaria, facendo presente che si provvederà a reintegrare le risorse finanziarie, già sottratte al fine di garantire adeguate coperture a proposte emendative con risorse disponibili a legislazione vigente, nella Tabella B, voce Ministero della Salute. I prelievi allo stato di previsione del Ministero della salute sono, cioè, frutto di una mera operazione di carattere contabile che sarà corretta successivamente mediante un intervento *ad hoc*.

Mario MARAZZITI (DeS-CD) ringrazia il Viceministro, anche a nome della XII Commissione.

Matteo MANTERO (M5S) insiste sulla necessità che gli emendamenti citati dalla deputata Miotto abbiano la necessaria copertura finanziaria, richiedendo ulteriore conferma al Viceministro.

**La seduta, sospesa alle 14,30, è ripresa alle 14,40.**

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) chiede chiarimenti in merito all'emendamento Zoggia 102-ter.28, che si riferisce a una parte del provvedimento ormai esaminata.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, segnala che l'emendamento Zoggia 102-ter.28 risulta assorbito dall'approvazione di altre proposte emendative.

Propone, quindi, di riformulare l'emendamento Zolezzi 17-ter.8 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto ZOLEZZI (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore ed illustra l'emendamento 17-ter.28 a sua prima firma, esprimendo particolare apprezzamento per l'istituzione del fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento Zolezzi 17-ter.8, così come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Zolezzi 17-ter.8 è stato sottoscritto dai deputati D'Incà, Castelli, Cariello, Rizzetto, Melilla.

La Commissione approva l'emendamento Zolezzi 17-ter.8, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Di Salvo 24.26 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Titti DI SALVO (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Laura CASTELLI (M5S) chiede che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'impatto che avrà l'approvazione dell'emendamento in discussione, soprattutto relativamente al controllo dei conti pubblici e al contenimento delle spese.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Di Salvo 24.26, così come riformulato, assicura che gli enti a cui l'emendamento fa riferimento restano comunque soggetti al controllo pubblico.

La Commissione approva l'emendamento Di Salvo 24.26 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Piazzoni 25.13 è stato sottoscritto dalla deputata

Cinzia Fontana e ne propone la seguente riformulazione:

« All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 110, è aggiunto il seguente:

« 110-bis. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari ad euro 20 su base mensile, esso è versato in soluzioni annuali. Nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, ai fini del rinnovo non decorrono i termini di cui al primo periodo del presente comma ». ».

b) dopo il comma 114, è aggiunto il seguente:

« 114-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, lett. g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di operatori socio-assistenziali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

Cinzia Maria FONTANA accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, propone una correzione alla riformulazione appena proposta, nel senso di sostituire le parole: « operatori socio-assistenziali » con le seguenti: « assistenti sociali ».

Cinzia Maria FONTANA accetta l'ulteriore riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento Piazzoni 25.13, così come ulteriormente riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Piazzoni 25.13, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento Braga 51.31 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Avverte, altresì, che l'emendamento è stato sottoscritto dal deputato Michele Bordo.

Michele BORDO accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 51.31, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Braga 51.31 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, considerato l'andamento dei lavori e preso atto che la riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo è convocata per le ore 19, comunica la propria intenzione di fissare il termine per il voto sulla proposta di conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea per le ore 18.45 di oggi.

Propone, quindi, di sospendere brevemente la seduta per permettere ai capigruppo in Commissione di indicare un limitato numero di emendamenti, tra quelli non ancora esaminati, da conse-

gnare al relatore e al rappresentante del Governo ai fini del loro esame e votazione.

Sui predetti emendamenti intende acquisire una precisa risposta da parte del Governo con le eventuali riformulazioni. A seguire si procederà a votare ciò che resta degli emendamenti del relatore già presentati, tra i quali si impegna a ritirare quelli che riterrà non necessari.

Auspica che possano essere affrontate in modo condiviso le tematiche che la Commissione riterrà di dover concludere e ricorda che il suo dovere di presidente impone di dare risposta ai deputati della Commissione.

Walter RIZZETTO (FdI) dichiara di apprezzare la proposta del presidente e relatore Boccia.

Sottolinea, inoltre, che quanto proposto dal relatore implica assumersi una rilevante responsabilità. Osserva, infatti, che votare il mandato al relatore alle 18.45 significa, di fatto, escludere dal voto molti argomenti importanti che non sono stati finora affrontati, come, ad esempio, quelli del lavoro e della previdenza: teme, in tal senso, che gli emendamenti segnalabili dai gruppi si ridurrebbero ad un numero esiguo e forse insufficiente.

Guido GUIDESI (LNA) si dichiara d'accordo sulla proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, in replica al deputato Rizzetto, sottolinea che il Governo e la maggioranza sono consapevoli della responsabilità che comporta tale scelta e assicura che sapranno assumersela.

Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 17.**

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta, sospesa alle 17, è ripresa alle 17.05.**

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avvisa che la Commissione passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 16. Dispone l'accantonamento dell'emendamento Giuseppe Guerini 16.98. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Marazziti 16.80, Gianpaolo Galli 16.11 e Cimbri 16.46, e dispone l'accantonamento i presentatori degli identici emendamenti Saltamartini 16.8 e Placido 16.26.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Gribaudo 16.33 e 16.4 della XI Commissione; dispone inoltre l'accantonamento dell'emendamento Gribaudo 16.2. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gebhard 16.116. Dispone l'accantonamento degli emendamenti Carocci 16.57 e Gebhard 16.87 mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gribaudo 16.22, Centemero 16.71, Simonetti 16.7, Nicchi 16.49 e 16.50, Alfreider 16.113, degli identici emendamenti Falcone 16.102 e 16.3 della XIII Commissione, nonché degli emendamenti Ruocco 16.15 e Misiani 16.96; dispone inoltre l'accantonamento dell'emendamento Patrizia Maestri 16.97.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 17 invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Rampelli 17.5 e Abrignani 17.9.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il parere del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Marazziti 16.80.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che l'emendamento Gianpaolo Galli 16.11 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Cimbri 16.46.

Francesco BOCCIA, *presidente* e relatore, prende atto che l'identico emendamento Gribaudo 16.33 è stato ritirato mentre l'identico emendamento 16.4 della XI Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea. Prende altresì atto che l'emendamento Gebhard 16.116 è stato ritirato.

Chiara GRIBAUDO (PD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 16.22, anche considerato la scarsità del tempo ormai rimasto per la discussione, rimarcando tuttavia che la tematica da esso investito è di straordinaria rilevanza e che serve una seria riflessione circa le politiche di sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato dei nuovi lavoratori. Ritiene che il punto centrale sia rendere più gravoso il lavoro a tempo determinato e crede che sia importante dare una risposta alle attese dei giovani.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 16.71.

Roberto SIMONETTI (LNA) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 16.7 che è volto a dare un impulso e comunque a supportare l'importante settore del lavoro domestico, peraltro in costante crescita anche in prospettiva, applicando ad esso le norme che si applicano agli altri settori lavorativi.

Walter RIZZETTO (FdI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Simonetti 16.7 che è volto a una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori, anche considerato che il suo gruppo aveva avanzato un'analogia proposta che però è stata dichiarata inammissibile.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 16.7.

Marisa NICCHI (MDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 16.49 sottolinea che esso è volto ad assicurare pensioni dignitose per le lavoratrici che a causa di periodi interruttivi nella loro

carriera si trovano ad avere una copertura previdenziale affievolita.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Nicchi 16.49 e 16.50.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che è stato ritirato dai proponenti l'emendamento Alfreider 16.113; avverte inoltre che l'emendamento Falcone 16.102 è stato ritirato mentre l'identico emendamento 16.3 della XIII Commissione si intende respinto per l'esame in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Ruocco 16.15.

Antonio MISIANI (PD) dichiara di ritirare l'emendamento a sua prima firma 16.96 sottolineando peraltro che un possibile strumento, per riequilibrare l'attuale situazione concernente le tutele e la solidità occupazionale, è rendere più costoso il lavoro precario. Invita, in tal senso, il Governo a riflettere seriamente sulla tematica.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avvisa che la Commissione passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'area tematica n. 17.

Walter RIZZETTO (FdI) intervenendo sull'emendamento Rampelli 17.5, sottolinea che esso è volto a rafforzare il lavoro agricolo attraverso l'innalzamento dell'età anagrafica dei lavoratori agricoli per fruire del previsto esonero quinquennale, spostando il limite da 40 a 45 anni. Ciò peraltro significherebbe anche andare incontro alle esigenze di chi ha abbandonato un lavoro in un diverso settore e voglia inserirsi nel settore agricolo anche dopo i 40 anni di età. In tal senso chiede al relatore e al Governo di modificare i pareri già espressi, ovvero, in subordine, di accantonare l'emendamento in oggetto.

La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 17.5.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) intervenendo sull'emendamento a sua firma 17.9 chiede al relatore e al rappresentante del Governo di poterlo accantonare per esaminarlo in seguito.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, preso atto dell'intenzione favorevole del rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Abrignani 17.9.

Con riferimento all'area tematica n. 17-ter (Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore della pesca), invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento Zolezzi 17-ter. 8 e degli identici emendamenti 17-ter.3 della XIII Commissione e Sani 17-ter.14, di cui propone l'accantonamento.

Passando, quindi, all'area tematica n. 17-quater (Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio della *Xylella fastidiosa*), dispone l'accantonamento degli identici emendamenti 17-quater. 9 della XIII Commissione e Capone 17-quater. 49, degli identici emendamenti 17-quater. 10 della XIII Commissione e Mongiello 17-quater.41, dell'emendamento Palese 17-quater. 47, degli identici emendamenti 17-quater.12 della XIII Commissione e Taricco 17-quater.53, degli identici emendamenti 17-quater.5 della XIII Commissione e Luciano Agostini 17-quater.55, degli identici emendamenti 17-quater.8 della XIII Commissione e Oliverio 17-quater.58, degli identici emendamenti 17-quater.7 della XIII Commissione e Taricco 17-quater.57, nonché dell'emendamento Gagnarli 17-quater.20. Quindi, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le altre proposte emendative.

Con riferimento all'area tematica n. 19 (Sostegno del reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per la quali lavorano), invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative, ad eccezione degli

emendamenti Cinzia Maria Fontana 19.10, Carnevali 19.11 e Garofalo 19.1, di cui dispone l'accantonamento.

Invita, quindi, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative riferite all'area tematica n. 20 (Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi) e, con riferimento all'area tematica n. 20-bis (Implementazione dell'assegnamento di ricollocazione), dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative segnalate, ovvero gli identici emendamenti Tinagli 20-bis.4 e 20-bis.8 della XI Commissione, nonché dell'emendamento Lombardi 20-bis.3.

Dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative segnalate con riferimento all'area tematica n. 21 (Prosecuzione di CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa), ad eccezione degli identici emendamenti Gribaudo 21.5 e 21.6 della XI Commissione, nonché degli emendamenti Melilla 21.19, Martelli 21.18 e Simonetti 21.1, che invita a ritirare, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento all'area tematica n. 21-bis (Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare), invita al ritiro di tutte le proposte emendative segnalate, ad eccezione degli identici emendamenti 21-bis.76 della I Commissione e Fabbri 21-bis.62, nonché dell'emendamento Fregolent 21-bis.75, di cui propone l'accantonamento.

Passando ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'area tematica n. 22 (Azioni conferite ai dipendenti e anticipo pensionistico (APE)), invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative, ad eccezione degli identici emendamenti 22.1 della XI Commissione e Baruffi 22.42, nonché degli emendamenti Taranto 22.67, Malpezzi 22.54 e Buttiglione 22.84, di cui dispone l'accantonamento.

Sull'area tematica n. 23 (Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata – RITA),

invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative segnalate, ad eccezione degli identici emendamenti 23.31 della XI Commissione e 23.10 Damiano, di cui dispone l'accantonamento.

Con riferimento all'area tematica n. 23-bis (Disposizioni in materia di previdenza complementare), propone di accantonare l'unica proposta emendativa segnalata, ovvero l'emendamento Librandi 23-bis.1.

Per quanto riguarda l'area tematica n. 23-ter (Disposizioni in materia di fondi integrativi territoriali del Servizio sanitario nazionale), invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Fassina 23-ter.12 e Dell'Aringa 23-ter.16, disponendo l'accantonamento degli emendamenti Parrini 23-ter.13 e Ravetto 23-ter.9.

Invita, quindi, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative segnalate con riferimento all'area tematica n. 24 (Regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e l'INPS), mentre dispone l'accantonamento dell'emendamento Boccuzzi 24-bis.6 unica proposta emendativa segnalata con riferimento all'area tematica n. 24-bis (Prestazione assistenziale per i malati di mesotelioma).

Invita, quindi, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative segnalate con riferimento all'area tematica n. 25 (Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà), ad eccezione degli emendamenti Capelli 25.25, Carfagna 25.46 e Ribaudò 25.47 di cui dispone l'accantonamento.

Con riferimento all'area tematica n. 26 (Promozione del *welfare* di comunità), invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative segnalate, ad eccezione degli identici emendamenti Saltamartini 26.1 e Carfagna 26.30, Tancredi 26.18 di cui dispone l'accantonamento, Moretto 26.2 su cui esprime parere favorevole e Gadda 26.3 di cui dispone l'accantonamento.

Passa ora all'espressione del parere sulle proposte emendative relative all'area tematica n. 26-ter (Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere), proponendo l'accantonamento degli emendamenti Quintarelli 26-ter.4, Tentori 26-ter.15, Di Salvo 26-ter.1, Bolognesi 26-ter.12, Misiani 26-ter.14 nonché degli identici emendamenti Di Salvo 26-ter.7 e 26-ter.3 della XI Commissione. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, delle restanti proposte emendative segnalate.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative segnalate riferite all'area tematica n. 27 (Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l'ambito di istruzione e formazione professionale), mentre propone, infine, l'accantonamento dell'emendamento Paris 28.3, unica proposta segnalata riferita all'area tematica n. 28 (Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefano FASSINA (SI-SEL-POS), intervenendo sul complesso degli emendamenti in materia di lavoro, si sofferma, in particolare, sugli identici emendamenti 20.25 della XI Commissione e Damiano 20.9, che prevedono l'innalzamento dell'indennità attribuita al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Si tratta di una fattispecie profondamente innovata dalla riforma del mercato del lavoro (il cosiddetto *Jobs act*) che, cancellando la previsione del reintegro nel posto di lavoro, ha monetizzato un diritto fondamentale dei lavoratori. Pur non condividendo tale impostazione, ricorda, tuttavia, che l'innalzamento dell'ammontare dell'indennità di licenziamento costituiva un preciso impegno assunto dalla maggioranza in occasione del recente rinvio in Commissione della proposta di legge Atto Camera n. 4388, in materia di ripristino delle tutele del testo previgente dell'articolo 18 dello Statuto dei

lavoratori, in discussione in Assemblea per iniziativa delle opposizioni di sinistra. In tale sede, anzi, la relatrice aveva assicurato la presentazione di uno specifico emendamento al disegno di legge di bilancio, considerata la certezza dei tempi della sua approvazione. L'invito al ritiro di tali emendamenti, testé formulato dal presidente e relatore, pertanto, costituisce un chiaro tradimento di tale impegno formalmente assunto, che costituisce, a suo avviso, un fatto di estrema gravità, che avrà ripercussioni negative sui lavoratori. Chiede pertanto alla maggioranza di valutare l'opportunità di accantonare tali emendamenti per favorire un supplemento di riflessione sul tema.

Gianni MELILLA (MDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative in materia di lavoro, si duole del fatto che la discussione su tale argomento si stia svolgendo alla fine del tempo a disposizione della Commissione, quando, invece, sarebbe stato necessario un dibattito ampio e articolato su molteplici aspetti. Dichiarandosi d'accordo con il collega Fassina, giudica arrivato il momento per il Parlamento di approfondire lo stato dei rapporti di lavoro, alla luce delle modifiche introdotte nel corso della legislatura. Il bilancio, a suo giudizio, è negativo, dal momento che è aumentata vistosamente la percentuale di lavori precari, nonostante l'apparente incremento del numero degli occupati. Del resto, tutte le modifiche al disegno di legge di bilancio finora approvate dalla Commissione in materia certificano la necessità di stabilizzare i lavoratori precari, in ogni settore del mercato del lavoro e con riferimento a tutte le tipologie di attività da quella più intellettuale a quella esclusivamente manuale. È pertanto necessario porre mano ad una politica innovativa, che tenga conto certamente dei cambiamenti in atto nel mercato del lavoro, ma che non riduca i diritti dei lavoratori condannandoli al precariato. Coglie, a tale proposito, l'occasione per esprimere il suo apprezzamento per l'impegno profuso su tali temi dalla Commissione Lavoro della Camera, che, certa-

mente, può avvalersi dell'esperienza e della capacità del suo presidente, il collega Damiano, e che, pur con difficoltà, ha ottenuto risultati incoraggianti.

Cesare DAMIANO (PD) intervenendo sull'emendamento 20.9 a sua prima firma, identico all'emendamento approvato dalla Commissione lavoro, nonostante il parere contrario del rappresentante del Governo, sottolinea la particolare rilevanza del tema affrontato. Si vorrebbe intervenire, infatti, sull'aumento dell'indennità a favore dei lavoratori licenziati in modo illegittimo. Dichiara di ritirare il suo emendamento formulando tuttavia una critica di miopia politica nei confronti del Governo che, a suo giudizio, sta commettendo un grave errore. Si tratta di emendamenti non ideologici che sono volti a contrastare il fenomeno dei licenziamenti illegittimi che purtroppo sono diventati troppo facili e che, a seguito dell'approvazione del *Jobs act* hanno visto un abbassamento delle tutele a favore dei lavoratori. Evidenzia che se il Parlamento non intende affrontare ora tale delicata questione sarà comunque rimessa alla Corte Costituzionale una soluzione, dal momento che sulla questione dei licenziamenti illegittimi è intervenuta un'ordinanza del Tribunale di Roma censurando come l'impianto previsto dal *Jobs act* per il licenziamento ha ridotto in modo non conforme a Costituzione le tutele dei lavoratori, eliminando la reintegra e riducendo eccessivamente le indennità loro riconosciute. Al riguardo evidenzia come si lamenti un doppio vizio di illegittimità, peraltro già evidenziato dalla Corte costituzionale nel 1991 e nel 2005, quando ha affermato la necessità di un principio di adeguatezza del risarcimento in caso di licenziamento illegittimo. A sostegno della citata giurisprudenza costituzionale cita anche alcuni atti internazionali come ad esempio L'ILO nei quali sono sanciti i medesimi principi di integrità del reintegro. Ribadisce quindi come tale questione debba essere affrontata tempestivamente in quanto attiene a un bene primario di carattere costituzionale

quale in effetti è il diritto al lavoro e le tutele ad esso connesse.

Davide TRIPIEDI (M5S) precisa che il presidente Damiano non ha ritirato l'emendamento della XI Commissione 20.25, ma quello a sua prima firma 20.9, che intende far proprio. Passando al merito di tale proposta emendativa evidenzia di come si tratti di un grave errore del Governo ma anche di un atto di incoerenza del presidente Damiano rispettivamente, per come hanno deciso di disciplinare la questione dell'indennità di licenziamento e per la scelta di ritirare la proposta emendativa. Ritiene pertanto opportuno prevedere un'indennità di licenziamento di importo assai superiore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Falcone 17-*quater*.60 è stato ritirato dal presentatore, che l'identico emendamento 17-*quater*.33 della XIII Commissione si intende respinto per l'Aula. Analogamente, si intende respinto per l'Aula l'emendamento 17-*quater*.2 della XIII Commissione. Avverte altresì che l'emendamento Falcone 17-*quater*.54 è stato ritirato dal presentatore.

Marco MICCOLI (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 19.16, che resta accantonato, per segnalare che esso prevede la proroga di sei mesi dei tavoli di crisi aperti presso il ministero dello sviluppo economico al fine di riconoscere ulteriori prospettive a quei lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali. Si rende conto che l'impegno di spesa previsto nell'emendamento in esame pari a 100 milioni di euro non sia di poco conto ma evidenzia che si tratta di una priorità di cui il Governo dovrebbe tenere conto anche in considerazione del fatto che il Ministero dello sviluppo economico ha già espresso un parere favorevole sulla questione evidenziata.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Marchi

19.33 e Michele Bordo 19.27 sono stati ritirati dai presentatori.

Claudio COMINARDI (M5S) evidenzia che l'emendamento a sua firma 19.8 riguarda migliaia di ausiliari della scuola che, pur contribuendo con il loro lavoro a garantire il diritto all'istruzione, hanno un contratto *part time* verticale ciclico che comprime i loro diritti. Ricorda che lavorano per sette o otto mesi all'anno e per il resto del tempo non percepiscono retribuzione né si vedono riconosciuti contributi a fine pensionistici. Sottolinea che l'emendamento in questione, volto a dare attuazione ad una sentenza della Corte di giustizia, chiede che questi lavoratori vengano assunti con un contratto a tempo indeterminato. Evidenzia peraltro che i molti ricorsi avanzati all'Inps si sono risolti con successo per gli ausiliari e con un danno economico per l'istituto a causa dei risarcimenti dovuti. Nel ricordare che una collega del Partito democratico ha presentato un emendamento di analogo contenuto, a dimostrazione della reale volontà della maggioranza, si chiede quali siano i motivi del parere contrario sull'emendamento in questione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Cominardi 19.8 e Distaso 19.28.

Francesco BOCCIA *presidente e relatore*, prende atto che gli identici emendamenti Cariello 20.5, Leva 20.12, Narduolo 20.19 e Massa 20.20 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti D'Alia 20.7, Ginefra 20.8 e Abrignani 20.18 e gli emendamenti Cera 20.22 e gli identici emendamenti XI Commissione 20.25 e Damiano 20.9, ritirato dal presentatore e fatto proprio dal deputato Tripiedi.

Francesco BOCCIA *presidente e relatore*, prende atto che i presentatori ritirano l'emendamento Rostellato 20.10. Avverte che l'identico emendamento XI Commis-

sione 20.1 deve intendersi respinto per l'Aula.

Prende altresì atto che i presentatori ritirano l'emendamento Gribaudo 21.5. Avverte che l'identico emendamento XI Commissione 21.36 deve intendersi respinto per l'Aula.

Avverte inoltre che l'emendamento Camani 21.7, su cui c'è un orientamento in senso favorevole, è temporaneamente accantonato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Melilla 21.19 e Martelli 21.18.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sugli emendamenti a sua firma 21.1 e 21-bis.10, evidenzia come il criterio dell'aspettativa di vita e la successiva riforma Fornero hanno incrementato, nel periodo dal 2010 al 2017, da 60 a 67 anni l'età pensionabile. Nel ricordare che al tema è stato dedicato un ampio dibattito in Commissione Lavoro, con l'approvazione di diverse risoluzioni che hanno richiesto l'abolizione del criterio dell'aspettativa di vita nonché con l'approfondito esame delle proposte di legge su tale tematica. Sottolinea il dato surreale per cui mentre in Parlamento è impegnato in un acceso dibattito per definire i termini della questione, due dirigenti rispettivamente del Ministero del lavoro e del MEF hanno già predisposto il decreto direttoriale che incrementa di 5 mesi il requisito per l'accesso alla pensione. Ricorda a tale proposito che il suo emendamento 21.1 è volto a spostare al 30 giugno 2018 il termine per l'emanazione del decreto direttoriale, nella speranza che a primavera sia insediato un diverso Governo con una linea politica alternativa rispetto alla questione e per consentire al Parlamento di individuare con calma le risorse necessarie. Segnala che la soluzione proposta dal Governo, contrariamente a quanto dichiarato, comporterà che il 93 per cento dei lavoratori dovrà lavorare ulteriori 5 mesi prima di poter andare in pensione. Quanto all'emendamento a sua firma 21-bis.10 l'intervento è volto a sterilizzare per il prossimo

biennio l'applicazione del criterio dell'aspettativa di vita, al fine di restituire la dignità ai lavoratori, sollecitando il voto favorevole dei colleghi in coerenza con quanto deliberato in Commissione Lavoro.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Simonetti 21.1 e 21-bis.10.

Walter RIZZETTO (FdI), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 21-bis.85, ricorda che esso è volto ad includere i lavoratori precoci, rientranti nella cosiddetta « quota 41 », tra le categorie alle quali non si applica l'aspettativa di vita. Esprime il desiderio che la maggioranza venga allo scoperto, considerato che sugli organi di informazione si dichiara favorevole alla soppressione dell'aspettativa di vita. Ricorda che l'opposizione si era detta disponibile a votare in favore dell'emendamento del presidente Damiano, volto ad introdurre elementi di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. Nel sottolineare che il 74 per cento delle persone che vanno in pensione a 62 anni sono per la gran parte lavoratori precoci, evidenzia la volontà del suo gruppo di non gravare con il criterio dell'aspettativa di vita su persone che hanno lavorato e versato contributi per 40 anni, trattandosi per la gran parte di autisti, operai alla catena di montaggio, commessi i quali peraltro percepiranno pensioni non alte. Su tali basi chiede pertanto al viceministro un supplemento di riflessione, considerando che si tratta di un tema rilevante.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS) preannuncia fin d'ora che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza per l'esame in Assemblea.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) preannuncia come il collega Marcon la presentazione di una relazione di minoranza per l'esame in Assemblea.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Rizzetto 21-bis.85 e Marcon 21-bis.67.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che gli emendamenti Marguerettaz 21-bis.78 e Fiorio 21-bis.81 sono stati ritirati dai presentatori. Avverte che l'emendamento XIII Commissione 21-bis.2, identico all'emendamento Fiorio 21-bis.81, deve intendersi respinto per l'Aula.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Prataviera 21-bis.95, La Russa 21-bis.56 e Tripiedi 21-bis.32.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sugli emendamenti a sua firma 21-bis.7 e 21-bis.6, ricorda che, nel dibattito in Senato in occasione dell'esame in prima lettura del disegno di legge di bilancio 2018, il Viceministro Morando ha sottolineato la mancata presentazione di emendamenti di modifica della cosiddetta riforma Fornero come la testimonianza dell'assenza di volontà da parte dei partiti, che pure in altre sedi si sono sempre dichiarati contrari. Evidenziando la non veridicità di tale affermazione, considerato che alla Camera tali emendamenti sono stati presentati, chiede chiarimenti al viceministro in merito alla volontà del Governo di mandare in pensione i cittadini italiani a 67 anni, stabilendo un primato rispetto agli altri Paesi europei. Nel domandarsi quale astio muova il Governo, visto che il sistema pensionistico attuale segue il modello contributivo e non più retributivo, chiede ai deputati del Partito democratico un atto di coerenza in sede di voto di fiducia in Assemblea. Nello stigmatizzare da ultimo il fatto che la riforma del Governo ha prodotto una serie di problematiche prima fra tutte quella relativa agli esodati, a favore dei quali il suo gruppo ha presentato un ulteriore emendamento, respinge l'accusa di populismo in considerazione del fatto che si sta invece intervenendo sul merito delle questioni.

Walter RIZZETTO (FdI) chiede di sottoscrivere l'emendamento Simonetti 21-bis.7.

Davide TRIPIEDI (M5S) sottoscrive l'emendamento Simonetti 21-bis.7, rilevare che il sistema attuale è caratterizzato da un eccesso di rigidità in uscita e da un eccesso di flessibilità in entrata nel mondo del lavoro, ritiene indispensabile favorire il ricambio generazionale, considerato che sono 20.716 nella sola provincia di Monza e Brianza i lavoratori che hanno più di 41 anni di contributi. Nel sottolineare che si sta parlando della vita delle persone, rileva l'esigenza di abolire la legge Fornero, agevolando l'uscita dal mondo del lavoro di tali persone per favorire l'accesso ai giovani.

Claudio COMINARDI (M5S) rappresenta come non si possa parlare di opposizione populista nei confronti della sua forza politica. Infatti, non solo ha presentato un emendamento analogo a un altro del Partito Democratico sui lavoratori ausiliari della scuola, ma ha anche sottoscritto un emendamento del presidente Damiano sull'indennizzo per i licenziamenti e adesso sottoscrive l'emendamento Simonetti sull'uscita pensionistica. Inoltre, vuole riaffermare che il tema fondamentale che rappresenta un vero e proprio disagio sociale è quello dei lavoratori precoci che non hanno né il requisito anagrafico, né contributivo, per andare in pensione e che rappresentano una mole notevole di forza lavoro attuale. Chiede, quindi, una discussione seria su questi argomenti e sulla sostenibilità del sistema pensionistico.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame al termine della Conferenza dei presidenti di gruppo.

**La seduta termina alle 19.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 17 alle 17.05 e dalle 21.10 alle 21.35.

## ERRATA CORRIGE

A pagina 11 del *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 930 del 15 dicembre 2017, ventottesima riga, sopprimere le parole da: « Francesco BOC-CIA, presidente e relatore » fino a « ritirato ».

A pagina 12, prima colonna, del *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 931 del 16 dicembre 2017, apportare le seguenti modificazioni:

dopo la trentaduesima riga, aggiungere il seguente intervento:

« Riccardo FRACCARO (M5S) chiede che anche l'emendamento a sua prima firma 3.63 sia accantonato, al fine di un approfondimento della questione. »;

alla trentacinquesima riga, dopo le parole « Pelillo 3.75 » aggiungere le seguenti: « e dell'emendamento Fraccaro 3.63 »;

sopprimere la trentaseiesima e la trentasettesima riga.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 932 del 17 dicembre 2017, a pagina 69, seconda colonna, all'emendamento 119.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 933 del 18 dicembre 2017, apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 13, prima colonna, sopprimere le seguenti parole: « Walter RIZ-

ZETTO (FdI), Gianluca PINI (LNA), Barbara SALTAMARTINI (LNA) e Guido GUIDESI (LNA) sottoscrivono l'emendamento Rotta 10.47, come riformulato »;

a pagina 41, prima colonna, quarantatreesima riga, e, seconda colonna, undicesima riga, sostituire la parola: « 2017 » con la seguente: « 2018 »;

a pagina 54, prima colonna, alla terzultima riga, e a pagina 91, seconda colonna, alla quarta riga, nell'emendamento 88-bis.23 del Relatore, al comma 593 devono intendersi premesse le seguenti parole: « Sopprimere i commi 590, 591 e 592. Sostituire il comma 593 con il seguente: »;

a pagina 63, seconda colonna, quarantaduesima riga, sostituire la parola: « 2017 » con la seguente: « 2018 »;

a pagina 64, prima colonna, undicesima riga, sostituire la parola: « 2017 » con la seguente: « 2018 »;

a pagina 74, seconda colonna, prima riga, nell'emendamento Gelli 41.65 (*nuova formulazione*), le parole: « il Fondo » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « i Fondi contrattuali »;

a pagina 75, prima colonna, alla settima riga, sostituire le parole: « 1° gennaio 2019 » con le seguenti: « 1° gennaio 2020 » e alla quarantaquattresima riga, dopo le parole: « 42. 34. » inserire le seguenti: « (*Nuova formulazione*) »;

a pagina 93, seconda colonna, dalla ventisettesima alla trentunesima riga, e a pagina 94, seconda colonna, dalla quarantaquattresima alla quarantottesima riga, negli identici emendamenti Laffranco 90.53 (*nuova formulazione*) e Sani 90.59 (*nuova formulazione*), il secondo periodo del comma 621-novies deve intendersi soppresso.

## ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.****EMENDAMENTI 36.81, 36.82, 41.166, 53.61, 80.36, 97.42, 101-quarter.310, 101-quarter.315, 101-quarter.316, 119.5 e Tab. 4.3 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Al capoverso 171-bis, al primo periodo, dopo le parole: n. 159, inserire le seguenti: alla quale si provvede, nel limite delle unità di personale che residuano a seguito dell'espletamento delle procedure di inquadramento nei ruoli di cui al comma 3 dell'articolo 113-bis del medesimo decreto legislativo, mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

**0. 36. 81. 3.** Speranza, Albini, Melilla, Capodicasa.

*Al capoverso 171-bis, sostituire le parole: 100 unità con le seguenti: 10.000 unità.*

**0. 36. 81. 2.** Palese.

*Al capoverso 171-bis sostituire le parole: 100 unità con le seguenti: 20 unità e le parole: fino a un massimo di 20 unità con le seguenti: fino ad un massimo di 5 unità.*

**0. 36. 81. 1.** Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

*Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:*

*171-bis.* Fino all'adeguamento alla dotazione organica prevista dall'articolo 113,

comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

**36. 81.** Il Relatore.

*Al capoverso 374-bis, sopprimere le parole: anche attraverso l'istituzione di pre-*

sidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze discendenti dal numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione.

**\*0. 36. 82. 1.** Verini, Miotto.

*Al capoverso 374-bis, sopprimere le parole:* anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze discendenti dal numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione.

**\*0. 36. 82. 3.** Tancredi.

*Al comma 171-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per le finalità di cui al presente comma continuano ad operare le sedi secondarie già istituite.

**0. 36. 82. 2.** Speranza, Melilla, Albini, Capodicasa.

*Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:*

171-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze connesse al numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite.

**36. 82.** Il Relatore.

*All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole:* Per l'anno 2018, *inserire le seguenti:* per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario correlato alla spesa farmaceutica ed individuate con decreto del presidente del consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

**0. 41. 166. 2.** Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

*All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole:* per l'anno 2018, *inserire le seguenti:* per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario ed individuate con decreto del presidente del consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

**0. 41. 166. 3.** Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

*All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole:* per l'anno 2018, *inserire le seguenti:* per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario,.

**0. 41. 166. 4.** Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

*All'emendamento del Relatore 41.166, sostituire la parola:* 2014 *con la seguente:* 2004.

**0. 41. 166. 5.** Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

*All'emendamento 41.166, aggiungere, in fine, le parole:*

*Dopo il comma 260 aggiungere il seguente:*

260-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006 n. 296, devono intendersi riferite al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e fino all'entrata in vigore del decreto del ministro della salute del 18 ottobre 2012, pubblicato come supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2013.

**0. 41. 166. 1.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

*Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:*

251-bis. Per l'anno 2018, il termine del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30 aprile di cui al medesimo comma è differito al 15 giugno.

**41. 166.** Il Relatore.

*All'emendamento 53.61, capoverso 333-ter, dopo le parole: è attribuita aggiungere le seguenti: con laurea L19 e.*

**0. 53. 61. 4.** Iori.

*All'emendamento 53.61, capoverso 333-quinquies, sopprimere la lettera c).*

**0. 53. 61. 1.** Marzana.

*All'emendamento 53.61, dopo il capoverso 333-octies, aggiungere il seguente:*

333-octies. Al fine di incentivare l'assunzione delle figure professionali di cui ai commi da 333-bis a 333-octies all'interno

delle scuole, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo denominato « Fondo per l'implemento degli educatori e dei pedagogisti nelle scuole », con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai maggiori oneri di spesa di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

**0. 53. 61. 2.** Marzana.

*Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:*

333-bis. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

333-ter. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita ai sensi delle disposizioni del decreto legisla-

tivo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogo è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogo è un professionista di livello apicale.

*333-quater*. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

*333-quinquies*. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma *333-ter*, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

*a)* inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

*b)* svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

*c)* diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

*333-sexies*. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma *333-bis*, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

*333-septies*. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche in ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

333-octies. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogo non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

333-novies. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 333-bis a 333-octies si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**53. 61.** Il Relatore.

*All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso ART. 124-bis, comma 1, sopprimere le parole: e sintetica.*

**0. 80. 36. 5.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Carriello, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

*All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso ART. 124-bis, comma 1, sostituire la parola: sintetica, con le seguenti: esauritivi e completi.*

**0. 80. 36. 1.** Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso ART. 124-bis, comma 2, sopprimere le parole: e in maniera concisa le informazioni essenziali.*

**0. 80. 36. 2.** Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso ART. 124-bis, comma 2, aggiun-*

*gere, in fine, le parole: nonché delle motivazioni non accolte esposte dalle parti.*

**0. 80. 36. 6.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Carriello, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

*All'emendamento 80.36, comma 554-bis, capoverso ART. 124-bis, sopprimere il comma 3.*

**0. 80. 36. 7.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Carriello, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

*All'emendamento 80.36, sopprimere il comma 554-ter.*

**0. 80. 36. 8.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Carriello, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

*All'emendamento 80.36, comma 554-ter, capoverso articolo 88-bis, sopprimere le parole: e sintetica.*

**0. 80. 36. 3.** Saltamartini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

*All'emendamento 80.36 al comma 554-quater, capoverso «ART. 135-bis», sopprimere le seguenti parole: sintetica, alla rubrica sostituire la parola: sinteticità con la seguente: chiarezza.*

**0. 80. 36. 10.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Carriello, Castelli, Sorial, D'Inca, Brugnerotto.

*Al comma 554-quater, capoverso articolo 135-bis, sopprimere le parole: e sintetica.*

**0. 80. 36. 4.** Simonetti, Saltamartini, Guidesi, Molteni.

*All'emendamento 80.36 al comma 554-ter, capoverso « ART. 88-bis », alla rubrica sostituire la parola: sinteticità con la seguente: chiarezza e, al comma, sopprimere le parole: e sintetica.*

**0. 80. 36. 9.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*Dopo il comma 554, inserire i seguenti:*

554-bis. Dopo l'articolo 124 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « ART. 124-bis. Redazione degli atti. – 1. Gli atti del procedimento sono redatti in forma chiara e sintetica.

2. Il giudice, nella motivazione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti, ove prevista, espone in ordine logico e in maniera concisa le informazioni essenziali e le ragioni giuridiche della decisione, anche mediante riferimento a precedenti conformi, dando conto delle norme e dei principi di diritto applicati.

3. I medesimi criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla redazione delle richieste, delle memorie e delle istanze delle parti ».

554-ter. Dopo l'articolo 88 del codice di procedura civile è inserito il seguente: « ART. 88-bis. Principio di sinteticità degli atti di parte. – Le parti redigono gli atti processuali in maniera chiara e sintetica ».

554-quater. Dopo l'articolo 135 del codice di procedura civile è inserito il seguente: « Art. 135-bis. Principio di sinteticità dei provvedimenti – Il giudice redige i provvedimenti in maniera chiara e sintetica ».

**80. 36.** Il Relatore.

*All'emendamento 97.42 dopo le parole: Rai-Radiotelevisione Italiana Spa inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2018, provvede al proprio mantenimento economico senza ricorrere alle entrate derivanti dal canone di abbonamento alla televisione di cui al regio decreto-legge 21*

febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995. La Rai – Radiotelevisione italiana Spa, a decorrere dall'anno 2018, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995 sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati. A copertura degli oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla

spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019. A copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 644, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**0. 97. 42. 1.** Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

*All'emendamento 97.42 sostituire le parole: nella graduatoria 2015 con le seguenti: nelle graduatorie 2013 e 2015.*

**0. 97. 42. 4.** Boccadutri.

*All'emendamento 97.42, aggiungere, in fine, le parole: vista la consuetudine aziendale del recente passato, e l'alto prestigio dell'istituto, si impegna a valorizzare internamente le risorse che provengono dalla Scuola di Giornalismo di Perugia, per l'esplicito indirizzo radiotelevisivo della scuola e per lo spirito di servizio pubblico che la ispira, partecipando l'azienda attivamente alla sua gestione e al suo finanziamento.*

**0. 97. 42. 3.** Latronico.

*All'emendamento 97.42 aggiungere, in fine, le parole: è fatto obbligo per la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e per le altre società televisive di stipulare contratti*

giornalistici per i dipendenti che compiono in video e che effettuano interviste.

**0. 97. 42. 2.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

*Al comma 644, dopo le parole: di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; inserire le seguenti: pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nella graduatoria 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei.*

**97. 42.** Il Relatore.

*All'emendamento 101-quater.310 aggiungere in fine le parole: A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.*

*Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: -2.000.000.000;

CS: -2.000.000.000.

2019:

CP: -2.000.000.000;

CS: -2.000.000.000.

2020:

CP: -2.000.000.000;

CS: -2.000.000.

**0. 101-quater. 310. 1.** Borghesi, Guidesi.

*All'emendamento 101-quater.310 al capoverso 657-bis, sostituire, le parole: , 2016-2017 e 2017-2018, con le seguenti: , 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.*

**0. 101-quater. 310. 3.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino, Paglia.

*Dopo il comma 675, inserire il seguente:*

675-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: « e 2016-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2016-2017 e 2017-2018 ».

**101-quater. 310.** Il Relatore.

*All'emendamento 101-quater.315 al capoverso 1-bis sostituire le parole: 9 febbraio 2019 con le seguenti: 1° gennaio 2025.*

**0. 101-quater. 315. 1.** Di Gioia, Colomba, Mongiello.

*All'emendamento 101-quater.315 sopprimere il capoverso « 1-ter ».*

**0. 101-quater. 315. 2.** Di Gioia, Colomba, Mongiello.

*Al comma 673, aggiungere la seguente lettera:*

c) all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano, si applicano a decorrere dal 9 febbraio 2019.

1-ter. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1-bis è abrogato il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.

1-quater. Le confezioni dei medicinali destinate alla vendita o alla distribuzione prima della data di cui al comma 1-bis possono essere immesse sul mercato, distribuite e fornite al pubblico fino alla loro data di scadenza ».

**101-quater. 315.** Il Relatore.

*All'emendamento 101-quater.316 dopo il comma 675, aggiungere il seguente:*

675-bis. All'articolo 9-quater del decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « per l'anno 2017 » e: « per l'anno 2017 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « nell'anno 2018 » e: « per l'anno 2018 ».

**0. 101-quater. 316. 1.** Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

*Dopo il comma 675, aggiungere il seguente:*

Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017 e 2018 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per ciascuno dei due anni ».

**101-quater. 316.** Il Relatore.

*All'emendamento 119.5 sostituire il primo periodo con il seguente:* Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a corrispondere alle regioni che hanno dichiarato lo stato di calamità naturale entro il 31 dicembre 2017, in quota parte ed entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, le

somme necessarie a fronteggiare le spese sostenute dalle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.

**0. 119. 5. 1.** Tino Iannuzzi, Antezza, Covello, Bruno Bossio, Placido, Oliverio.

*All'articolo 18, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

**119. 5.** Il Relatore.

*All'emendamento Tab. 4.3 del Relatore, premettere le seguenti parole: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: -1.500.000

*Conseguentemente:*

a) *nella parte dispositiva, sostituire le parole: CP +1.000.000; CS +1.000.000 con le seguenti: CP +1.500.000; CS + 1.500.000;*

b) *sopprimere la parte consequenziale.*

**0. Tab. 4. 3. 1.** Prestigiacomò.

*All'emendamento TAB 4.3 dopo le parole: delle organizzazioni inserire le seguenti: azione Contributi a favore delle istituzioni pro-ciechi (53.2) (10.8.1).*

**0. Tab. 4. 3. 2.** Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Rondini.

*All'emendamento TAB 4.3 sostituire le parole da: programma 3.1 fino a: delle organizzazioni con le seguenti: programma 3.2 Trasferimenti assistenziali ad enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva.*

**0. Tab. 4. 3. 4.** Rondini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

*Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:*

2018

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2018

CP: -1.000.000;

CS: -1.000.000.

**Tab. 4. 3.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« 8-*bis*. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».

8-*ter*. I soggetti di cui al comma 8-*bis* accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

**\*3. 242.** (Nuova formulazione) Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani, Cenni, Valiante, Mongiello, Dallai, Donati, Borghi, Carnevali, Giorgetti, Prestigiaco, Palese, Scuvera.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« 8-*bis*. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».

8-*ter*. I soggetti di cui al comma 8-*bis* accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

**\*39. 90.** (Nuova formulazione) Fanucci, Camani, Berlinghieri, Patrizia Maestri, Capone.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« 8-*bis*. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».

8-*ter*. I soggetti di cui al comma 8-*bis* accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

**\* 39. 33.** (Nuova formulazione) Milanato.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« 8-*bis*. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , non-

ché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».

*8-ter.* I soggetti di cui al comma *8-bis* accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

\* **39. 56.** *(Nuova formulazione)* Taglialata, Rampelli.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« *8-bis.* All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».

*8-ter.* I soggetti di cui al comma *8-bis* accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

\* **39. 93.** *(Nuova formulazione)* Abrignani.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« *8-bis.* All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».

*8-ter.* I soggetti di cui al comma *8-bis* accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

\* **39. 92.** *(Nuova formulazione)* Fauttilli.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« *8-bis.* All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».

*8-ter.* I soggetti di cui al comma *8-bis* accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

\* **39. 98.** *(Nuova formulazione)* Cenni, Scuvera.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

« *8-bis.* All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».

*8-ter.* I soggetti di cui al comma *8-bis* accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo

le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10.

\* **39. 101.** (Nuova formulazione) De Mita.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

*12-ter.* Al fine dell'attuazione del comma *12-bis* è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo

inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.

*Conseguentemente:*

*il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019;*

*alla tabella B, alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000.

**\*\*3-bis. 24** (Nuova formulazione) Rea-lacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

*12-bis.* Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività

di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

**12-ter.** Al fine dell'attuazione del comma **12-bis** è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.

*Conseguentemente:*

*il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019;*

*alla tabella B, alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000.

**\*\*3-bis. 28.** (Nuova formulazione) Pastorelli, Locatelli.

*Sostituire i commi 141 e 142 con i seguenti:*

**141.** L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età

ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

**142.** L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione del comma 141, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 141, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2018 e di 218 milioni di euro per l'anno 2019, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideeterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente il fondo di cui al comma 624 è incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2019 e di 201,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.*

**29-quater. 26.** (Nuova formulazione) Lupi, Tancredi, Alberto Giorgetti, Palessi.

*Dopo il comma 144, aggiungere i seguenti:*

**144-bis.** All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000,00 euro. ».

**144-ter.** La disposizione di cui al comma **144-bis** acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 92,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 132,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 119,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

**30-bis. 8.** (Nuova formulazione) Preziosi, Marchi, Carra, Scuvera, Fabbri, Brugnerto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Da Villa, Cinzia Maria Fontana, Rubinato, Taricco, Prestigiaco, Mellilla.

Dopo il comma 313 aggiungere i seguenti:

313-bis. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.

313-ter. Per le finalità di cui al comma 313-bis, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2018.

313-quer. Dal 1° gennaio 2019, e comunque previa notifica alla Commissione europea, è vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.

313-quinquies. Dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

318-sexies. Ai fini di cui al comma 318-quinquies, si intende per:

a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 313-quinquies;

b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

313-septies. La violazione del divieto di cui al comma 313-quinquies è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 313-quinquies oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti modificazioni:

2018: – 250.000.

**51. 29.** (Nuova formulazione) Realacci, Borghi, Misiani, Mariani, Braga, Bergonzi, Cominelli, Giovanna Sanna, Gadda, Valiante, Stella Bianchi, Zardini, Carrescia, Marroni, Tino Iannuzzi, Terzoni, Micillo, De Rosa, Zolezzi, Daga, Cristian Iannuzzi, Castiello, Vella, Pellegrino, Zaratti, Pastorelli,

Prestigiacomò, Palese, Alberto Giorgètti, Brugnerotto, Caso, Castelli, Carriello, D'Incà, Vignaroli, Rizzetto, Scotto, Melilla, Albini.

*Al comma 325, primo periodo, sostituire la parola: « cento » con la seguente: « duecento » e al secondo periodo le parole: « 40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020 » con le seguenti: « 80 unità nel 2018, 60 nel 2019 e 60 unità nel 2020 »;*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 327 aggiungere i seguenti:*

*327-bis.* Al fine di sviluppare e riqualificare i servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di infrastrutture e di garantire l'assolvimento degli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per le infrastrutture, i servizi informativi e statistici e presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 70 unità di personale, in prevalenza di profilo tecnico, da inquadrare nel livello iniziale della Terza area. Le assunzioni sono ripartite nel triennio nella misura di 28 unità nell'anno 2018, di 21 unità nell'anno 2019 e per 21 unità nell'anno 2020.

*327-ter.* Le assunzioni di cui al comma 327-bis sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2018. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

*327-quater.* In attuazione dei commi 327-bis e 327-ter, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

*327-quinquies.* Alle ulteriori maggiori spese derivanti dall'attuazione del comma 327-bis, pari a 2.690.100 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata all'importo di euro 6.120.000 per l'anno 2013, all'importo di euro 9.278.000 per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000 per l'anno 2015, all'importo di euro 10.215.000 per l'anno 2016 e all'importo di euro 9.309.900 a decorrere dall'anno 2020 »

*al comma 332: dopo le parole: urgenti misure organizzative inserire le seguenti: per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi e;*

*alla lettera h-bis) sostituire le parole: a decorrere dall'anno con le seguenti: per l'anno; dopo la lettera h-bis) aggiungere le seguenti:*

*h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29;*

*h-quater) a decorrere dall'anno 2020: 73.491.338,29;*

*al comma 380 sostituire le parole: di euro 11.537.000 per l'anno 2018, di euro*

12.690.000 per l'anno 2019 e di euro 13.843.000 a decorrere dall'anno 2020 *con le seguenti*: di euro 13.074.000 per l'anno 2018, di euro 15.380.000 per l'anno 2019 e di euro 17.686.000 a decorrere dall'anno 2020;

*alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*alla voce*: Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: – 1.946.850;

2020: – 3.893.700.

*alla voce*: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2018: – 1.076.040;

2019: – 1.883.070.

**52. 10.** *(Nuova formulazione)* Carnevali.

*Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:*

*327-bis.* Per interventi urgenti nella città di Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano, nonché per l'attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2018 e di 10 milioni di euro nell'anno 2019.

Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al periodo precedente sono portati in pre deduzione dalla quota da assegnare alla medesima Regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

**52. 1.** *(Nuova formulazione)* Antezza, Covello, Vico, Palese, Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Melilla, Albini, Scotto, Latronico.

*Dopo il comma 374, inserire il seguente:*

*374-bis.* Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagiati, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati su proposta dei relativi Capi dipartimento, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce*: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 7.000.000;

2019: – 7.000.000;

2020: – 7.000.000.

**\*58. 80.** *(Nuova formulazione)* Alberto Giorgetti, Palese.

*Dopo il comma 374, inserire il seguente:*

*374-bis.* Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagiati, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di am-

ministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati su proposta dei relativi Capi dipartimento, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 7.000.000;  
2019: – 7.000.000;  
2020: – 7.000.000.

**\*58. 36.** (Nuova formulazione) Tancredi.

*Dopo il comma 374, inserire il seguente:*

374-bis. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagiati, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nonché i soggetti interessati su proposta dei relativi Capi dipartimento, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 7.000.000;  
2019: – 7.000.000;  
2020: – 7.000.000.

**\*58. 10.** (Nuova formulazione) Giulietti, D'Inca, Melilla, Albini, Scotto.

*Dopo il comma 384, inserire i seguenti:*

384-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, è promossa la realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti medesimi tali da ottenere entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un'emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo restando quanto previsto all'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

384-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 384-bis, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti ivi previsti possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa e, ove realizzati da imprese, possono essere fruiti, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30, comma 3 del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**384-*quater*.** Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 384-*ter* gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.

**384-*quinquies*.** Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 384-*bis* e 384-*ter*, tenendo conto degli interventi di efficientamento energetico già eseguiti o in corso di esecuzione, dell'avvenuto ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa, nonché le modalità di raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti.

**59. 32.** (Nuova formulazione) Gutgeld.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

**633-*bis*.** Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

**633-*ter*.** Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale

revoca delle risorse di cui al comma 633-*bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

**633-*quater*.** Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-*bis* entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 12.** (Nuova formulazione) Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Gasparini, Borghi, Nicoletti, De Menech, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano, Carra, Scuvera, Fabbri.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

**633-*bis*.** Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari

di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

*633-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma *633-bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

*633-quater.* Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma *633-bis* entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 49.** *(Nuova formulazione)* Cirielli.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

*633-bis.* Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari

di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

*633-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma *633-bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

*633-quater.* Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma *633-bis* entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 33.** *(Nuova formulazione)* Venittelli.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

*633-bis.* Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari

di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

*633-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma *633-bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

*633-quater.* Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma *633-bis* entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 48.** (Nuova formulazione) Sottanelli, Galati.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

*633-bis.* Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari

di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

*633-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma *633-bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

*633-quater.* Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma *633-bis* entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 39.** (Nuova formulazione) Ciracì, Latronico.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

*633-bis.* Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari

di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

633-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 633-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

633-quater. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-bis entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 6.** (Nuova formulazione) Simonetti, Caparini, Guidesi, Invernizzi.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

633-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

633-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 633-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

633-quater. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 633-bis entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 16.** (Nuova formulazione) Pastorino, Marcon.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

*633-bis.* Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

*633-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma *633-bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

*633-quater.* Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma *633-bis* entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 28.** (Nuova formulazione) Pastorelli, Locatelli, Marzano.

*Dopo il comma 633, aggiungere i seguenti:*

*633-bis.* Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

*633-ter.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma *633-bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

*633-quater.* Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma *633-bis* entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 632.

*Conseguentemente al comma 632, primo periodo, sostituire le parole:* 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, *con le seguenti:* 820 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

**\*95. 31.** (Nuova formulazione) Lavagno.

All'articolo 1, dopo il comma 668 aggiungere i seguenti:

668-bis. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento all'aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonché procedere anche all'inquadramento nell'area superiore, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

668-ter. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016 n. 163, è autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni, non rinnovabili, reclutato attraverso procedure selettive pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi già esistenti, nel limite massimo di 500.000 euro annui a valere sulle disponibilità di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

668-quater. Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2020, è utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, per incrementare le risorse relative alle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e all'incentivazione della produttività del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le procedure e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al precedente periodo.

**\*\*101-quater. 271.** (Nuova formulazione)  
Tancredi.

All'articolo 1, dopo il comma 668 aggiungere i seguenti:

668-bis. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento all'aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché

al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonché procedere anche all'inquadramento nell'area superiore, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

*668-ter.* Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016 n. 163, è autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni, non rinnovabili, reclutato attraverso procedure selettive pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi già esistenti, nel limite massimo di 500.000 euro annui a valere sulle disponibilità di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*668-quater.* Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce « Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato » della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite mas-

simo di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2020, è utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, per incrementare le risorse relative alle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e all'incentivazione della produttività del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le procedure e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al precedente periodo.

**\*\*101-quater. 305.** *(nuova formulazione)*  
Alberto Giorgetti.

*All'articolo 1, dopo il comma 668 aggiungere i seguenti:*

*668-bis.* In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento all'aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'e-

conomia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali della terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonché procedere anche all'inquadramento nell'area superiore, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**668-ter.** Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato disposta dai decreti legislativi 12 maggio 2016, n. 90, e 12 maggio 2016, n. 93, nonché dalla legge 4 agosto 2016 n. 163, è autorizzata l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni, non rinnovabili, reclutato attraverso procedure selettive pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi già esistenti, nel limite massimo di 500.000 euro annui a valere sulle disponibilità di parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**668-quater.** Una quota delle risorse finanziarie previste alla voce « Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato » della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016, nel limite massimo di 3 milioni di euro per il periodo 2018-2020, è utilizzata, mediante riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, per incrementare le risorse relative alle prestazioni straordinarie, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 12 delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e all'incentivazione

della produttività del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze direttamente coinvolto nelle attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Con successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le procedure e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al precedente periodo.

**\*\*101-quater. 34.** (nuova formulazione) Giuliotti.

*Dopo il comma 374 aggiungere il seguente:*

**374-bis.** Al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli stessi enti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.

**58.76** (Nuova formulazione) Iacono.

*Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:*

**70-bis.** Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo destinato alla realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, con dotazione

per l'anno 2018 di 100.000 euro, con le seguenti finalità:

a) realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche europee dedicate;

b) raccolta delle migliori pratiche di recupero del fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti;

c) raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del fosforo, con particolare riguardo all'importazione da Paesi esterni all'Unione europea;

d) messa a punto di proposte, anche di carattere legislativo o regolamentare, per incoraggiare il recupero del fosforo e prevenirne gli sprechi;

e) istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del fosforo, con la partecipazione di centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private, aziende e associazioni per la difesa dell'ambiente;

f) realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.

*Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100.000 euro per l'anno 2018.*

**17-ter. 8.** *(Nuova formulazione)* Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial, Rizzetto, Melilla.

*Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:*

104-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legisla-

tivo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi ».

104-ter. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale.

104-*quater*. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

« 302. A decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se il primo è festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, fatta eccezione per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile ».

104-*quinquies*. La disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

**24. 26.** (*Nuova formulazione*) Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gneccchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Boccadutri, Fabbri.

*Dopo il comma 110 aggiungere il seguente:*

110-*bis*. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso in cui all'atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, esso è versato in soluzioni annuali. Nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, ai fini del rinnovo non decorrono i termini di cui al primo periodo del presente comma ».

*Conseguentemente dopo il comma 114, aggiungere il seguente:*

114-*bis*. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**25. 13.** (*Ulteriore nuova formulazione*) Piazzoni, Giacobbe, Covello, Pillozzi, Ribaudo, Carnevali, Lenzi, Amato, Capone, Grassi, Casati, D'Incecco, Beni, Mariano, Miotto, Patriarca, Sbroliini, Piccione, Paola Boldrini, Scuvera, Galati, Culotta.

*Dopo il comma 316 inserire il seguente:*

316-*bis*. ItaliaMeteo svolge le attività di cui al comma 316 anche in raccordo con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità definite con le convenzioni di cui al comma 322.

*Conseguentemente:*

*al comma 322, primo periodo, sostituire le parole da:* e la stipula di apposite convenzioni *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del Sistema nazionale per la protezione

dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle attività di collaborazione e per la messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia in modo da aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico;

*dopo il comma 324 aggiungere i seguenti:*

324-ter. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale

e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

**51. 31.** *(Nuova formulazione)* Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Michele Bordo.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2797 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO (Articolo aggiuntivo)</i> .....	4

### II Giustizia

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4512 Ferranti, recante modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.	
Audizione di Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	5

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese, C. 4339 Brambilla e 4535 Brambilla, recanti modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.	
Audizione di Ambrogio Cassiani, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	6

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472-bis ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	6
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i> .....	12

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	9
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti ed abb. (Parere alla Commissione XII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	10
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere)</i> .....	13
<i>AVVERTENZA</i> .....	11

**III Affari esteri e comunitari**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico (*Esame del documento conclusivo e rinvio*) ..... 16

ALLEGATO (*Proposta di documento conclusivo*) ..... 20

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (*Rinvio dell'esame del documento conclusivo*) ..... 17

## RISOLUZIONI:

7-01419 Locatelli: Sulla repressione dell'opposizione politica in Cambogia (*Discussione e conclusione*) ..... 18

AVVERTENZA ..... 19

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 165

ALLEGATO 1 (*Emendamenti 36.81, 36.82, 41.166, 53.61, 80.36, 97.42, 101-quater.310, 101-quater.315, 101-quater.316, 119.5 e Tab. 4.3 del Relatore e relativi subemendamenti*) . 183

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative approvate*) ..... 192

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 181

ERRATA CORRIGE ..... 182

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle buone pratiche della diffusione culturale.

Audizione della prof.ssa Paola Dubini (Università Bocconi di Milano), del prof. Maurizio Bettini (Università di Siena), del prof. Raffaele Pozzi (Università di Roma Tre), e di rappresentanti della Fondazione *Unipolis* (*Svolgimento e conclusione*) ..... 64

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 65

Sui lavori della Commissione ..... 65

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Nuovo testo C. 4365 Bernardo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 65

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali. Atto n. 485 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio*) ... 67

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori ..... 70

Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., per il periodo 2018-2022 (Atto n. 477) (*Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del parere con condizioni*) ..... 70

ALLEGATO 1 (Proposta di parere dei Relatori Lupi e Nesci – ulteriore riformulazione) ....	73
ALLEGATO 2 (Proposta di parere dei Relatori Lupi e Nesci approvata dalla Commissione) .....	82
Comunicazioni del Presidente .....	72
ALLEGATO 3 (Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – n. 664/3260) .....	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Esame della proposta di relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria (relatrice: on. Bindi) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	94
 <b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 .....	95
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	96
Seguito dell'esame dello schema di relazione conclusiva sull'attività della Commissione (relatore on. Catania) ( <i>Svolgimento e approvazione</i> ) .....	96
ALLEGATO ( <i>Relazione conclusiva sull'attività della Commissione</i> ) .....	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	158
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	158
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE</b>	
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	161
Audizione del Presidente di Assinter Italia, Simone Puksic ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ...	161
Comunicazioni del presidente .....	162
AVVERTENZA .....	162
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	163
Audizione del dottor Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia .....	163

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC0009560\*